



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 530

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di mercoledì 10 febbraio 2016

## I N D I C E

### Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 23)* . . . . . Pag. 5

### Commissioni congiunte

3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione-Senato) e III (Affari esteri e comunitari), XIV (Politiche dell'Unione europea-Camera):

*Plenaria* . . . . . Pag. 6

13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni culturali-Senato) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), XIV (Politiche dell'Unione europea-Camera):

*Plenaria* . . . . . » 8

### Commissioni riunite

1<sup>a</sup> (Affari costituzionali) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali):

*Plenaria* . . . . . Pag. 10

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali:

*Sottocommissione per i pareri* . . . . . Pag. 13

*Plenaria* . . . . . » 15

2<sup>a</sup> - Giustizia:

*Plenaria* . . . . . » 52

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Movimento Base Italia, Idea, Euro-Exit): GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-La Puglia in Più-Sel: Misto-PugliaPiù-Sel; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.*

5 <sup>a</sup> - Bilancio:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	Pag.	59
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	65
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	77
7 <sup>a</sup> - Istruzione:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 222)</i> . . . . .	»	81
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	81
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 223)</i> . . . . .	»	89
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 106)</i> . . . . .	»	90
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	90
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 219)</i> . . . . .	»	93
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	93
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 220)</i> . . . . .	»	105
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	»	106
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	134
11 <sup>a</sup> - Lavoro:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	144
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	157
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	166
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria (1<sup>a</sup> antimeridiana)</i> . . . . .	»	172
<i>Plenaria (2<sup>a</sup> antimeridiana)</i> . . . . .	»	195

### Commissioni bicamerali

Questioni regionali:		
<i>Plenaria (1<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	Pag.	200
<i>Plenaria (2<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	»	202
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	205
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	206
Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	231

Vigilanza sull'anagrafe tributaria:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 232
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 234
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 236
Per la sicurezza della Repubblica:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 237
Per l'attuazione del federalismo fiscale:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 238
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	» 239

### **Commissioni monocamerali d'inchiesta**

Sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 240

---

**GIUNTA DELLE ELEZIONI  
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

Mercoledì 10 febbraio 2016

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 23**

*Presidenza del Presidente*  
STEFANO

*Orario: dalle ore 13,05 alle ore 13,30*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

## COMMISSIONI CONGIUNTE

### **3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione)**

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

### **III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea)**

della Camera dei deputati

Mercoledì 10 febbraio 2016

### **Plenaria**

#### **1<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della III Commissione della Camera*  
**CICCHITTO**

*Interviene il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Gentiloni Silveri.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente CICCHITTO avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* e sul canale satellitare della Camera dei deputati.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sugli sviluppi del processo di integrazione europea**

Il presidente CICCHITTO svolge un intervento introduttivo.

Il senatore CASINI, presidente della 3<sup>a</sup> Commissione del Senato, e il deputato BORDO, presidente della XIV Commissione della Camera dei deputati, svolgono a loro volta considerazioni introduttive.

Il ministro GENTILONI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e porre quesiti il senatore NAPOLITANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e i deputati Laura GARAVINI (*PD*), PICCHI (*FI-PdL*), SCOTTO (*SI-SEL*), Pia Elda LOCATELLI (*Misto-PSI-PLI*), BUTTIGLIONE (*AP (NCD-UDC)*) e Maria Edera SPADONI (*M5S*).

Il ministro GENTILONI risponde ai quesiti e svolge ulteriori considerazioni.

Il presidente CICCHITTO dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

## COMMISSIONI CONGIUNTE

### 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)

del Senato della Repubblica

con le commissioni

### VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e

### XIV (Politiche dell'Unione europea)

della Camera dei deputati

Mercoledì 10 febbraio 2016

### Plenaria

#### 1<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente della 13<sup>a</sup> Commissione del Senato*

MARINELLO

*indi del Vice Presidente della 13<sup>a</sup> Commissione del Senato*

CALEO

*Interviene l'onorevole Simona Bonafè, membro della Commissione Ambiente, Sanità pubblica e Sicurezza alimentare del Parlamento europeo.*

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

#### SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MARINELLO avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per la trasmissione satellitare e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.



Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Le Commissioni congiunte prendono atto.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione dell'onorevole Simona Bonafè, membro della Commissione Ambiente, Sanità pubblica e Sicurezza alimentare del Parlamento europeo e relatrice sulle proposte di direttiva che modificano talune direttive in materia di rifiuti (pacchetto Economia circolare)**

Il presidente MARINELLO introduce la procedura informativa.

L'onorevole Simona BONAFÈ svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, il senatore VACCARI (PD), la senatrice NUGNES (M5S), il deputato BRATTI (PD), le senatrici MORONESE (M5S) e PUPPATO (PD), i deputati CARRESCIA (PD), Maria Stella BIANCHI (PD), BORGHI (PD) e Serena PELLEGRINO (SI-SEL), ai quali ha replicato l'onorevole Simona Bonafè.

Il presidente CALEO ringrazia l'onorevole Simona Bonafè per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 9,55.*

## COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE

1<sup>a</sup> (Affari costituzionali)

13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 10 febbraio 2016

**Plenaria**

**2<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente della 1<sup>a</sup> Commissione*  
FINOCCHIARO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2068) Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Chiara Braga ed altri; Segoni ed altri; Zaratti e Serena Pellegrino

**(1606) PEPE ed altri. – Programma straordinario di interventi per la mitigazione del rischio vulcanico e urgenti misure per la pianificazione delle attività di protezione civile nell'area flegrea e vesuviana**

**(1797) CUOMO. – Disposizioni per la mitigazione del rischio vulcanico e per la pianificazione degli interventi di protezione civile nell'area flegrea e vesuviana**

(Seguito dell'esame, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1606 e 1797 e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 febbraio.

Il senatore COLLINA (PD), relatore per la 1<sup>a</sup> Commissione, riferisce sul disegno di legge n. 1606, d'iniziativa del senatore Pepe ed altri, che reca misure volte alla mitigazione del rischio vulcanico e alla pianificazione delle attività di protezione civile nell'area flegrea e vesuviana.

In particolare, l'articolo 1 classifica trenta comuni, come «aree ad elevato rischio vulcanico» per le quali sono previsti i benefici contemplati nel Programma straordinario di interventi, di cui all'articolo 2.

L'articolo 2, comma 1, lettera *a*), istituisce il Programma straordinario di interventi per la mitigazione del rischio vulcanico nell'area vesuviana e flegrea, della durata di cinque anni, volto a favorire un progressivo decongestionamento dei comuni a rischio vulcanico. Tra le misure previste segnala incentivi di ordine finanziario, normativo, tariffario e amministrativo per la delocalizzazione territoriale, disposizioni urbanistiche e opere per la mitigazione dell'impatto di specifici fenomeni vulcanici, nonché misure da realizzare in zone della Campania non esposte al rischio vulcanico, per favorire il trasferimento di popolazione residente nelle aree classificate a rischio.

L'articolo 2, comma 1, alle lettere *b*) e *c*), definisce le caratteristiche dei piani di emergenza da redigere per l'area vesuviana e flegrea. Tali piani costituiscono parte integrante delle linee guida per la redazione dei piani comunali di protezione civile, la cui disciplina è affidata ai successivi commi da 2 a 6.

Per favorire la definizione di precise iniziative da mettere in atto nei territori, in caso di allarme o emergenza vulcanica, l'articolo 3 istituisce l'Ufficio di supporto all'Ufficio speciale per il piano Vesuvio e piano Campi Flegrei, composto da dipendenti in posizione di comando dei comuni a rischio.

L'articolo 4 prevede un Ufficio speciale delegato alla redazione dei Piani di protezione civile e del Programma straordinario di interventi per la mitigazione del rischio vulcanico e l'articolo 5 ne disciplina i compiti.

Infine, l'articolo 6 reca le disposizioni finali, le quali prevedono l'abrogazione delle norme incompatibili con il presente disegno di legge, nonché lo scioglimento di tutte le commissioni di nomina governativa inerenti alla pianificazione dell'emergenza nell'area flegrea e vesuviana, con conseguente passaggio della documentazione in loro possesso all'ufficio speciale.

Conclude, proponendo che l'esame della proposta illustrata sia svolto congiuntamente con quello del disegno di legge n. 2068, già all'esame delle Commissioni riunite 1<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup>.

Il senatore CALEO (*PD*), relatore per la 13<sup>a</sup> Commissione, illustra il disegno di legge n. 1797, d'iniziativa del senatore Cuomo, che reca disposizioni per la mitigazione del rischio vulcanico e per la pianificazione degli interventi di protezione civile, volte a realizzare un'architettura di dettaglio per l'area flegrea e vesuviana. In particolare, l'articolo 1 prevede la classificazione territoriale delle aree ad elevato rischio vulcanico ed individua i Comuni che vi fanno parte. Allo scopo di tutelare le popolazioni dei comuni delle aree ad alto rischio vulcanico e della mitigazione del rischio vulcanico nell'area vesuviana e flegrea, l'articolo 2 stabilisce che siano definiti il programma straordinario di interventi per la mitigazione

del rischio vulcanico nell'area vesuviana e flegrea, il piano di protezione civile per l'area vesuviana e il piano di protezione civile per l'area flegrea, che sono inseriti nel piano di protezione civile della regione Campania e costituiscono parte integrante, per i rispettivi comuni, delle linee guida per la redazione del piano comunale di protezione civile. L'articolo 3 definisce il ruolo dei Comuni in ordine al rischio vulcanico e prevede l'istituzione presso ciascun Comune di un apposito ufficio che coadiuva l'Ufficio speciale per il piano Vesuvio e piano campi Flegrei (articolo 4). All'Ufficio speciale, istituito presso il Dipartimento nazionale di protezione civile e con sede in Campania, sono attribuiti (articolo 5) i compiti di redazione dei piani e del programma e di sovrintendere allo svolgimento di periodiche esercitazioni finalizzate al miglioramento dei piani di emergenza e alla diffusione tra la popolazione di una cultura di protezione civile. Al fine di semplificare il quadro dei soggetti responsabili delle attività relative al rischio vulcanico, l'articolo 6 provvede allo scioglimento di tutte le commissioni di nomina governativa inerenti alla pianificazione dell'emergenza nell'area flegrea e vesuviana e il passaggio della documentazione in loro possesso all'ufficio speciale. L'articolo 7 reca, infine, la copertura finanziaria.

Conclude, proponendo che l'esame della proposta illustrata sia svolto congiuntamente con quello del disegno di legge n. 2068, già all'esame delle Commissioni riunite 1<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup>.

Le Commissioni riunite convengono sulla proposta avanzata dai relatori di esaminare i disegni di legge n. 1606 e n. 1797 congiuntamente al disegno di legge già all'esame.

La PRESIDENTE propone di fissare alle ore 10 di venerdì 19 febbraio il termine entro il quale i rappresentanti dei Gruppi parlamentari potranno indicare i soggetti da convocare in audizioni informali davanti agli Uffici di Presidenza riuniti.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,25.*

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

Mercoledì 10 febbraio 2016

### Sottocommissione per i pareri

135<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
PALERMO

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

**(54-B) Silvana AMATI ed altri.** – *Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1349) MARCUCCI ed altri.** – *Disposizioni per la commemorazione del novantesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti*

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione su ulteriori emendamenti al nuovo testo. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COCIANCICH (*PD*), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al nuovo testo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2085) *Legge annuale per il mercato e la concorrenza*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo)

Riprende l'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), illustra gli emendamenti riferiti agli articoli da 18 a 40. Sull'emendamento 18.0.1 propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere contrario, in quanto la disposizione ivi prevista, nell'apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, appare incongrua in riferimento al corretto rapporto tra fonti del diritto.

Quanto agli emendamenti 22.8, 22.9 e 22.10, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, a condizione che siano soppresse le parole «ed ogni precedente previsione normativa e regolamentare deve intendersi superata», dal momento che la disposizione, oltre a presentare carattere ultroneo, reca un principio non riconducibile ai criteri generali di risoluzione delle antinomie normative.

In riferimento all'emendamento 33.0.6, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere contrario, in quanto la norma ivi prevista contiene una delega legislativa priva di principi e criteri direttivi.

Sull'emendamento 36.0.2 propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, a condizione che – in sede di adozione del decreto ministeriale in tema di salute e sicurezza in strutture campeggistiche o ricettive all'aperto – sia previsto il coinvolgimento della Conferenza Unificata, nel rispetto dell'autonomia normativa riconosciuta in materia alle Regioni e agli enti locali.

Quanto all'emendamento 37.0.8, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere contrario, in quanto la disposizione ivi prevista reca una delega con criteri direttivi autoapplicativi e di particolare dettaglio in una materia – quale l'agricoltura – riconducibile alla competenza legislativa delle Regioni.

Propone, infine, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene con la proposta formulata dal relatore.

(2016) *Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Ileana Cathia Piazzoni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

*La seduta termina alle ore 14,10.*

## **Plenaria**

### **367<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**FINOCCHIARO**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli e per l'interno Bocci e Manzione.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(2092) Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Di Lello ed altri; Vendola ed altri; Bressa; Bressa; Caterina Pes ed altri; Sandra Zampa; Caparini ed altri; Bersani ed altri; Vaccaro; Marazziti ed altri; Fedi ed altri; Francesca La Marca ed altri; Caruso ed altri; Gozi; Renata Bueno ed altri; Caruso ed altri; Porta ed altri; Renata Polverini; Sorial ed altri; Merlo e Borghese; Elena Centemero; Bianconi; Dorina Bianchi; Fucsia Fitzgerald Nissoli ed altri; Marilena Fabbri ed altri

**(17) Ignazio MARINO ed altri. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di introduzione dello ius soli**

**(202) Loredana DE PETRIS ed altri. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza**

**(255) DI BIAGIO e MICHELONI. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza**

**(271) MANCONI e TRONTI. – Disposizioni in tema di acquisto della cittadinanza italiana**

**(330) CASSON ed altri. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza**

**(604) GIOVANARDI e COMPAGNA. – Disposizioni relative all'acquisto della cittadinanza italiana**

**(927) Stefania GIANNINI ed altri. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza**

(967) Laura BIANCONI ed altri. – Modifiche alla legge 9 febbraio 1992, n. 91 recante nuove norme sulla cittadinanza

– e petizioni nn. 147, 324, 428 e 1030 e voto regionale n. 38 ad essi attinenti  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 febbraio.

La relatrice LO MORO (PD), intervenendo in replica, osserva che in discussione generale sono interventi molti senatori dell'opposizione, in particolare dell'area di centro-destra. Sono dunque emerse più le criticità che i consensi di quanti, anche oltre l'area di maggioranza, non hanno ritenuto di intervenire.

Nel riferire quindi sulle questioni emerse nel dibattito, alcune delle quali sollevate anche da colleghi che sostanzialmente condividono il provvedimento, precisa che – in qualità di relatrice – non potrà non tenere conto di quanto il provvedimento sia condiviso da parte dei Gruppi politici che anche alla Camera lo hanno sostenuto, a partire dal Gruppo del Partito Democratico.

Si sofferma, in primo luogo, sulla critica mossa all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge n. 91 del 1992, in base al quale è cittadino italiano il figlio di ignoti o apolidi che nasce nel territorio della Repubblica, ovvero il figlio che non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale essi appartengono. È stato sostenuto che la norma dovrebbe essere riconsiderata in senso più restrittivo, anche considerando le possibili incongruenze che potrebbero palesarsi nel caso di minori provenienti da Paesi – come la Repubblica di Cuba o il Regno del Marocco – nei quali è prevista la trasmissione della cittadinanza solo da parte del padre.

Critiche sono state mosse anche alla lettera *b-bis*) del comma 1, introdotta dal disegno di legge in esame, perché la disposizione non prevede il conseguimento del titolo conclusivo di un ciclo scolastico per i nuovi casi di applicazione dello *ius soli*.

Analoghe perplessità sono state avanzate anche rispetto al riconoscimento della cittadinanza a conclusione di un ciclo di istruzione, senza una verifica di un reale livello apprendimento. Secondo alcuni senatori intervenuti nella discussione, occorre verificare che il minore straniero abbia realmente frequentato e concluso positivamente un ciclo di studi di formazione professionale, eventualmente subordinando l'acquisizione della cittadinanza al completamento di più cicli scolastici. È stata criticata anche l'assenza della verifica della conoscenza della lingua italiana per i titolari di protezione internazionale che intendano richiedere la cittadinanza per i propri figli.

Sono state espresse molteplici riserve sulla possibilità che un bambino straniero diventi cittadino italiano su richiesta del genitore, indipendentemente dalla sua effettiva integrazione dal punto di vista sociale e culturale e dalla sua volontà. In proposito, sono state compiute riflessioni ap-



profondite sulla natura del diritto all'acquisizione della cittadinanza, ritenuto «diritto personalissimo», ed è stata conseguentemente prospettata l'ipotesi di una conferma esplicita, al compimento della maggiore età, della volontà di confermare lo *status* acquisito.

È stata anche segnalata l'opportunità di prevedere, seppure per un determinato periodo di tempo, l'obbligo di effettiva convivenza del minore con il richiedente, titolare del permesso di soggiorno per lungo periodo, al fine di evitare il fenomeno della cosiddetta «circolarità delle migrazioni».

Osserva come, nel corso della discussione generale, sia stato paventato il rischio di un possibile collasso del sistema sanitario e scolastico italiano, in ragione dell'ampliamento della platea dei beneficiari. C'è chi ha posto l'accento anche sui rischi di un aumento esponenziale delle naturalizzazioni sotto il profilo della sicurezza dei cittadini, richiamando anche l'esperienza degli altri Paesi dell'Unione europea, come la Francia, la Gran Bretagna, la Germania, la Svezia e la Danimarca.

Osserva, quindi, che alcuni senatori hanno affermato che la concessione della cittadinanza dovrebbe riguardare soltanto gli stranieri che dimostrano di condividere i valori sociali e culturali occidentali e di rispettare le leggi e tradizioni del Paese. È stata altresì prospettata la possibilità di revocare la cittadinanza a chi non rispetti i valori del Paese ospitante o a chi commetta crimini efferati.

Rileva, quindi, che ulteriori considerazioni critiche sono state espresse in riferimento all'ipotesi che il genitore del minore, il quale nel frattempo ha acquisito la cittadinanza, perda il titolo a risiedere sul territorio nazionale.

Alcuni hanno evidenziato l'opportunità di estendere la facoltà di chiedere la cittadinanza anche a quanti si trovino in particolare situazioni di fragilità, come i figli dei rifugiati o di richiedenti asilo, nonché ai cittadini di Paesi dell'Unione europea.

Osserva, inoltre, che in alcuni interventi in discussione generale sono state censurate, per il loro possibile carattere discriminatorio, due modifiche introdotte nell'esame in prima lettura presso l'altro ramo del Parlamento: l'obbligo del completamento positivo di un ciclo di istruzione primaria, poiché non tutti i figli di immigrati sono in condizione di concludere il ciclo di studi; il possesso, da parte dei genitori, del permesso dell'Unione europea per soggiornanti di lungo periodo, in quanto si rischierebbe di introdurre il reddito come requisito per l'accesso alla cittadinanza.

In conclusione, ritiene che occorra preliminarmente valutare la possibilità di approfondire le questioni attraverso un ciclo di audizioni, le quali, a suo avviso, dovrebbero essere orientate sugli aspetti ritenuti particolarmente critici, considerando che già presso la Camera dei deputati è stata svolta un'ampia indagine conoscitiva nell'ambito dell'istruttoria legislativa.

Si riserva, quindi, di prendere posizioni sui punti più controversi dopo aver ascoltato gli esperti che saranno convocati in audizione.

Fin d'ora però dichiara di essere orientata, in linea generale, a circoscrivere l'intervento normativo esclusivamente alle questioni connesse alla cittadinanza dei minori, ritenendo inopportuno estendere l'ambito anche ad aspetti ulteriori, che pure sono stati evocati nel dibattito.

Manifesta, in ogni caso, la sua disponibilità a accogliere proposte di modifica puntuali sugli aspetti ritenuti più qualificanti.

Il sottosegretario MANZIONE, intervenendo in replica, dopo aver ringraziato tutti i senatori intervenuti nella discussione generale, conviene con le osservazioni e le proposte avanzate dalla relatrice.

Pur manifestando la disponibilità del Governo a valutare le possibili criticità e a considerare proposte di modifica sugli aspetti ritenuti più qualificanti, osserva che il testo all'esame è stato approvato dalla Camera dei deputati all'esito di una mediazione faticosa e complessa. Ritiene pertanto che interventi di più ampia portata, riguardanti ulteriori aspetti del diritto alla cittadinanza, anche con riferimento alle modalità della sua acquisizione, potrebbero essere più opportunamente oggetto di disegni di legge autonomi.

In riferimento alle critiche mosse all'acquisto della cittadinanza per i figli degli apolidi, rileva che il diritto internazionale, in particolare le recenti convenzioni in materia, è orientato nel senso di un rafforzamento delle garanzie, allo scopo di assicurare per quanto possibile – in futuro – che nessuno sia privo di una cittadinanza.

Quanto alle riserve espresse riguardo al possesso del permesso per soggiornanti di lungo periodo quale requisito per la richiesta di cittadinanza in favore del figlio, ritiene che tale criterio sia il più congruo. Possibili disomogeneità derivano dai differenti presupposti che legittimano la richiesta del permesso stesso. Come noto, infatti, alcune categorie – quali i richiedenti protezione internazionale – godono di un regime giuridico privilegiato, in ragione della particolare tutela ad esse riconosciuta.

Si sofferma, quindi, sulla questione riguardante la natura del diritto alla cittadinanza, in particolare richiamando le critiche mosse da alcuni senatori alla possibilità che un bambino straniero diventi cittadino italiano su richiesta del genitore, indipendentemente dalla sua volontà. Al riguardo, osserva che la fattispecie all'esame ha ad oggetto una modalità di acquisto della cittadinanza che, pur se condizionata da un'espressa dichiarazione dei genitori, resta a titolo originario. Pertanto, in base alla legge, l'acquisto della cittadinanza, in questo caso, non presuppone l'espressa volontà dell'interessato, ma può consentire soltanto l'esercizio di un diritto di rinuncia.

In riferimento al riconoscimento della cittadinanza a conclusione del primo ciclo di istruzione, rileva che le critiche mosse alla proposta, orientate a prevedere la verifica del reale livello di apprendimento, ovvero la conclusione di ulteriori cicli di istruzione, non possono essere accolte, proprio perché risulterebbero irragionevolmente discriminatorie in quanto non tutti i figli di immigrati, per evidenti ragioni sociali, culturali e ambientali, sarebbero in grado di continuare gli studi oltre il primo ciclo di istruzione.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*), intervenendo sull'ordine dei lavori, dopo aver ringraziato la relatrice e il rappresentante del Governo per gli articolati interventi in replica, conviene sull'opportunità di procedere a un ciclo di audizioni, anche perché i disegni di legge all'esame toccano temi di assoluto rilievo. Al riguardo, ritiene però opportuno non circoscrivere il dibattito solo ad alcuni aspetti, dal momento che – come già emerso nella discussione generale – il tema delle modalità di acquisto della cittadinanza inevitabilmente apre a riflessioni più ampie che non possono essere trascurate nell'esame in seconda lettura.

La PRESIDENTE, accogliendo le richieste avanzate, anche per le vie brevi, dai rappresentanti di diversi Gruppi parlamentari, propone di svolgere un ciclo di audizioni informali dinanzi all'Ufficio di Presidenza.

Al riguardo, invita i Gruppi a indicare, entro le ore 10 di venerdì 19 febbraio, i soggetti da convocare in audizione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**Le priorità dell'Unione europea per il 2016 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016, Programma di 18 mesi del Consiglio (1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017) e Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea 2016) (n. 674)**

(Parere alla 14<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore COCIANCICH (*PD*) riferisce sull'atto in esame, il quale si compone di tre documenti, il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016 (COM (2015) 610), il Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 (*Doc. LXXXVII-bis*, n. 4).

Il Programma di lavoro per il 2016, composto di una Comunicazione e di sei allegati, ribadisce l'impegno nella lotta al terrorismo, alla radicalizzazione, alla criminalità organizzata e alla criminalità informatica, nonché nella gestione della crisi dei rifugiati e della pressione migratoria ai confini esterni dell'Unione. In particolare, sono previste iniziative volte ad attuare l'Agenda sulla sicurezza, quali il riesame della decisione quadro sulla lotta al terrorismo, una proposta contro le frodi e le falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti e la revisione del quadro legislativo per il controllo delle armi da fuoco.

Il programma di lavoro prevede, inoltre, la revisione del sistema di Dublino sull'asilo, l'attuazione dell'Agenda europea sulla migrazione e un approccio rinnovato in materia di migrazione legale.

In merito al Programma di 18 mesi del Consiglio (1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017), osserva che le priorità segnalate dalle tre Presidenze (olandese, slovacca e maltese) appaiono sostanzialmente coerenti con quelle indicate dalla Commissione europea, con un chiaro impegno a garantire un approccio complessivo e integrato in materia di sicurezza, migrazione e politica estera.

Infine, la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea esprime la volontà di proseguire l'impegno del Governo per una migliore gestione della crisi migratoria, dando priorità alla piena attuazione dell'Agenda europea sulla migrazione. Il Governo si impegna, altresì, a tradurre in pratica la strategia europea di sicurezza nei settori chiave del contrasto al terrorismo e alla criminalità.

Propone, quindi, di esprimere un parere favorevole, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di inserire, nella propria risoluzione, alcuni impegni indirizzati al Governo: adoperarsi, nelle sedi competenti, per una concreta ed effettiva valorizzazione dei principi di responsabilità, solidarietà, leale collaborazione e fiducia reciproca nella gestione della crisi migratoria che sta interessando l'Unione europea e per lo sviluppo di una strategia complessiva e organica nei confronti del fenomeno; sostenere il progetto di riforma del sistema Dublino presentato dalla Commissione europea, allo scopo di ottenere una più equa distribuzione tra gli Stati membri dei richiedenti protezione internazionale; sostenere il rafforzamento dell'Agenzia per le frontiere Frontex e l'istituzione di un sistema di guardia di frontiera e costiera europea, in modo da assicurare una gestione forte e condivisa delle frontiere esterne dell'Unione europea e proteggere lo spazio Schengen dalle minacce esterne; sostenere il piano d'azione dell'Unione europea contro il traffico e l'uso illecito di armi da fuoco ed esplosivi, così da rafforzare la prevenzione degli attentati terroristici; infine, facilitare l'approvazione in tempi rapidi della proposta di direttiva sulla lotta contro il terrorismo, che modifica la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI, al fine di fornire una risposta adeguata e incisiva all'evoluzione della minaccia terroristica.

Il senatore CRIMI (*M5S*) ritiene che sarebbe opportuno non utilizzare l'espressione «crisi migratoria», in quanto la formula non appare idonea a rappresentare realmente la situazione in atto. Riterrebbe più opportuno ricorrere all'espressione «emergenza dei flussi migratori».

Quanto all'impegno al Governo per lo sviluppo di una strategia complessiva ed organica in materia, ritiene che essa non debba essere indirizzata soltanto alla risoluzione delle criticità che il fenomeno dell'immigrazione produce nei Paesi d'ingresso, ma dovrebbe rivolgersi in particolare nei confronti dei Paesi di provenienza, allo scopo di contribuire alla risoluzione delle cause che generano i flussi migratori, le quali – come è noto – sono riconducibili a condizioni sociali, politiche, in alcuni casi climatiche, particolarmente critiche.

Rileva, inoltre, che un aspetto spesso trascurato – meritevole al contrario di attenta considerazione – è quello relativo al destino di coloro ai

quali viene rifiutata la domanda di protezione internazionale. Sarebbe opportuno, a suo avviso, introdurre uno specifico impegno al Governo in tal senso, affinché possa essere definita, a livello comunitario, una strategia coerente e condivisa.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) osserva che già in diverse occasioni il Parlamento ha approvato indirizzi al Governo che risultano ad ora disattesi.

Sarebbe pertanto più opportuno richiamare l'Esecutivo alle proprie responsabilità rispetto ad impegni assunti davanti alle Camere in una materia così sensibile, che deve essere affrontata in modo coerente e concordato in sede europea.

Il senatore MAZZONI (*AL-A*), nel convenire con la proposta del relatore, invita a rafforzare quanto più possibile alcuni impegni indirizzati al Governo, in particolare l'esigenza di compiere ogni sforzo possibile per giungere quanto prima ad una revisione del sistema di Dublino sull'asilo, rivelatosi assolutamente inadeguato rispetto al fenomeno in atto.

In secondo luogo, a suo avviso, occorre invitare il Governo affinché, in sede europea, si impegni in favore di soluzioni condivise che possano efficacemente realizzare un sistema coerente, relativamente alle procedure di ricollocazione e a quelle di rimpatrio.

La senatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*) conviene con i rilievi avanzati dal senatore Mazzoni, ritenendo prioritaria, in particolare, la revisione del sistema di Dublino sull'asilo.

Reputa, inoltre, necessario formulare in termini più stringenti l'impegno al Governo ad adoperarsi, nelle sedi competenti, per attivare la responsabilità, la solidarietà e la leale collaborazione fra gli Stati membri nella gestione dei flussi migratori.

Il senatore COCIANCICH (*PD*), nel ringraziare i senatori intervenuti nel dibattito, manifesta la sua disponibilità ad accogliere i rilievi avanzati e riformula, quindi, in tal senso la sua proposta di parere.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, pubblicata in allegato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(795) Doris LO MORO e Lucrezia RICCHIUTI. – Norme in materia di scioglimento degli organi delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere per infiltrazioni mafiose**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 febbraio.

Il sottosegretario BOCCI manifesta il massimo interesse del Governo nei confronti del disegno di legge all'esame. Per ragioni di coerenza normativa, prospetta la possibilità di integrare il provvedimento con le disposizioni in materia di scioglimento degli enti locali conseguente a fenomeni di condizionamento di tipo mafioso o simile, contenute nel disegno di legge n. 1687, già all'esame delle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia.

La relatrice LO MORO (PD) conviene con la proposta del rappresentante del Governo e si riserva di valutare il contenuto delle disposizioni richiamate, per verificare la possibilità di tradurle in emendamenti al disegno di legge all'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(1870) Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale*, approvato dalla Camera dei deputati

*(157) Laura BIANCONI. – Modifiche alla legge 11 agosto 1991, n. 266, in materia di organizzazioni di volontariato*

– e **petizione n. 849** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 12 gennaio.

La PRESIDENTE avverte che sono stati presentati subemendamenti ai nuovi emendamenti del relatore, pubblicati in allegato. È stato altresì presentato dal relatore l'emendamento 10.200, anch'esso pubblicato in allegato.

Avverte che la Commissione bilancio ha espresso parere esclusivamente sul testo e sull'emendamento 10.200. In attesa del parere sui restanti emendamenti, rinvia il seguito dell'esame.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è dunque rinviato.

*(Doc. XXII, n. 27) Ornella BERTOROTTA ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui costi degli enti costituiti o partecipati nonché delle società partecipate o controllate dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 26 gennaio.

La PRESIDENTE informa che sono stati presentati alcuni emendamenti al documento in titolo, pubblicati in allegato.

In assenza del parere della Commissione bilancio, rinvia il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

## PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 674

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

rilevato che il programma di lavoro della Commissione europea per il 2016 pone l'accento sull'attuazione dell'agenda europea sulla sicurezza, con proposte quali il riesame della decisione quadro sulla lotta al terrorismo, e su una nuova politica della migrazione, con la revisione del sistema di Dublino, l'attuazione dell'agenda europea sulla migrazione e un approccio rinnovato in materia di migrazione legale;

preso atto che le priorità del programma di 18 mesi del Consiglio sono sostanzialmente coerenti con quelle indicate dalla Commissione europea, con un chiaro impegno per garantire un migliore collegamento tra migrazione, sicurezza e politica estera;

valutate positivamente le linee direttrici prospettate dal Governo, nella Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea per il 2016, in ordine ai temi connessi alla gestione dell'emergenza dei flussi migratori che sta interessando l'Unione europea e al contrasto al terrorismo, alla criminalità organizzata e al *cybercrime*;

esprime parere favorevole, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di inserire, nella propria risoluzione, i seguenti impegni al Governo:

*a)* adoperarsi, nelle sedi competenti, per una concreta ed effettiva attuazione dei doveri di responsabilità, di solidarietà, di leale collaborazione e di fiducia reciproca nella gestione dell'emergenza dei flussi migratori che sta interessando l'Unione europea e per lo sviluppo di una strategia complessiva e organica nella gestione del fenomeno;

*b)* sostenere con determinazione il progetto di riforma del sistema Dublino presentato dalla Commissione europea, allo scopo di ottenere una più equa distribuzione tra gli Stati membri dei richiedenti protezione internazionale, definendo in modo condiviso e sostenibile le procedure di ricollocazione e quelle di rimpatrio;

*c)* sostenere il rafforzamento dell'Agenzia per le frontiere Frontex e l'istituzione di un sistema di guardia di frontiera e costiera europea, in modo da assicurare una gestione forte e condivisa delle frontiere esterne dell'Unione europea e proteggere lo spazio Schengen dalle minacce esterne;

*d)* sostenere il piano d'azione dell'Unione europea contro il traffico e l'uso illecito di armi da fuoco ed esplosivi, così da rafforzare la prevenzione degli attentati terroristici;



e) facilitare l'approvazione in tempi rapidi della proposta di direttiva sulla lotta contro il terrorismo, che modifica la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI, al fine di fornire una risposta adeguata e incisiva all'evoluzione della minaccia terroristica.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1870****Art. 2.****2.100/1**

ENDRIZZI, BERTOROTTA

*All'emendamento 2.100, lettera b), sostituire le parole: «l'iniziativa economica privata» con le seguenti: «l'attività degli enti privati del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1».*

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: «, nonché le fondazioni e le associazioni riconosciute o non riconosciute che hanno lo scopo di valorizzare, con iniziative di studio, ricerca e comunicazione, le culture politiche di riferimento dei soci fondatori e di coloro che nel tempo contribuiscano alloro funzionamento o, comunque, vi aderiscano, nonché le fondazioni e le associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, le fondazioni e le associazioni che erogano somme a titolo di liberalità o contribuiscano al finanziamento di iniziative o all'offerta di beni e servizi, anche a titolo gratuito, in favore di partiti, movimenti politici, o loro articolazioni interne, ovvero in favore di membri del Governo, del Parlamento, delle giunte e dei consigli regionali».*

---

**2.100/2**

ENDRIZZI, BERTOROTTA

*All'emendamento 2.100, lettera b), sostituire le parole: «l'iniziativa economica privata» con le seguenti: «l'attività degli enti privati del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1».*

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, aggiungere infine, le seguenti parole: «, le fondazioni bancarie».*

---

**2.100/3**

ENDRIZZI, BERTOROTTA

*All'emendamento 2.100, lettera b), sostituire le parole da: «economica», fino alla fine della lettera con le seguenti: «, basata sulla gratuità e comunque svolta senza scopo di lucro diretto ed indiretto totale o parziale, ancorché finalizzata a realizzare in via principale la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale o d'interesse generale, anche al fine di contribuire ai livelli di tutela dei diritti civili e sociali».*

---

**2.100/4**

CONSIGLIO

*All'emendamento 2.100, lettera b), dopo le parole: «iniziativa economica privata» aggiungere le seguenti: «svolta senza finalità lucrative».*

---

**2.100/5**

ENDRIZZI, CRIMI, BERTOROTTA

*All'emendamento 2.100, lettera b), dopo la parola: «svolgimento», aggiungere le seguenti: «senza finalità lucrative».*

---

**2.100/6**

GUERRA, LO GIUDICE

*All'emendamento 2.100, lettera b), dopo le parole: «di cui alla presente legge» inserire le seguenti: «e senza scopo di lucro».*

---

**2.100/7**

CONSIGLIO

*All'emendamento 2.100, sostituire le parole: «può concorrere ad elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali» con le seguenti: «concorra esclusivamente alla produzione o allo scambio di beni o servizi di utilità sociale o d'interesse generale, anche al fine di elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali».*

---

**2.100**LEPRI, *relatore*

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) riconoscere e favorire l'iniziativa economica privata il cui svolgimento, secondo le finalità e i limiti di cui alla presente legge, può concorrere ad elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali;».

---

**Art. 5.****5.500/1**

DE PETRIS, PETRAGLIA

*All'emendamento 5.500, sostituire le parole: «sopprimere la lettera d)» con le seguenti: «, lettera d), sostituire le parole: "forme di controllo" con le seguenti: "forme di controllo interno"».*

---

**5.500**LEPRI, *relatore*

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

---

**5.501/1**

BERTOROTTA

*All'emendamento 5.501, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire la lettera e), con la seguente:*

«e) revisione del sistema dei centri di servizio per il volontariato, di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, prevedendo:

1) che gli stessi siano promossi da organizzazioni di volontariato per finalità di supporto tecnico, formativo e informativo degli enti del Terzo settore e per il sostegno di iniziative territoriali solidali;

2) che debbano costituirsi in una delle forme previste per gli enti del Terzo settore acquisendo la personalità giuridica;

3) che all'oro finanziamento si provveda stabilmente, attraverso una programmazione triennale, con le risorse previste dall'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e che, qualora si utilizzino risorse diverse, le medesime siano comprese in una contabilità separata;

4) che al controllo delle attività e della gestione dei medesimi provvedano organismi regionali e nazionali, la cui costituzione sia ispirata a criteri di efficienza e di contenimento dei costi di funzionamento, i quali non possono essere posti a carico delle risorse di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266;

5) che i fondi previsti per l'erogazione dei servizi in favore dei centri di servizio per il volontariato siano assegnati soltanto ai Comuni che si avvalgono dell'attività di questi, con divieto assoluto di distribuzione diretta di denaro in favore delle associazioni alle quali essi fanno capo e di distribuzione degli utili e/o dei proventi in favore di enti territoriali che non soddisfano le finalità solidaristiche o di utilità sociale»;

b) *sopprimere la lettera e-bis).*

---

## **5.501/2**

ENDRIZZI

*All'emendamento 5.501, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la lettera e), con la seguente:*

«e) revisione del sistema dei centri di servizio per il volontariato, di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, prevedendo:

1) che gli stessi siano promossi da organizzazioni di volontariato per finalità di supporto tecnico, formativo e informativo degli enti del Terzo settore e per il sostegno di iniziative territoriali solidali;

2) che debbano costituirsi in una delle forme previste per gli enti del Terzo settore acquisendo la personalità giuridica;

3) che alloro finanziamento si provveda stabilmente, attraverso una programmazione triennale, con le risorse previste dall'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e che, qualora si utilizzino risorse diverse, le medesime siano comprese in una contabilità separata;

4) che al controllo delle attività e della gestione dei medesimi provvedano organismi regionali e nazionali, la cui costituzione sia ispirata a criteri di efficienza e di contenimento dei costi di funzionamento, i quali non possono essere posti a carico delle risorse di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266;

5) che sia garantita la gratuità dei servizi erogati solo per gli enti del Terzo settore e non per le imprese sociali di cui all'articolo 6»;

b) *sopprimere la lettera e-bis).*

---

**5.501/3**

ENDRIZZI, CATALFO

*All'emendamento 5.501, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) revisione del sistema dei centri di servizio per il volontariato di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, prevedendo:

1) che gli stessi siano promossi e gestiti da organizzazioni di volontariato per finalità di supporto tecnico, formativo e informativo delle organizzazioni di volontariato medesime, per il sostegno e la promozione dell'attività di volontariato di cui all'articolo 2 della legge n. 266 del 1991 svolta negli altri enti del Terzo settore, nonché per il sostegno di iniziative territoriali solidali;

2) che gli stessi debbano essere gestiti da enti costituiti in una delle forme previste per gli enti del Terzo settore acquisendo la personalità giuridica e assicurando una *governance* partecipata, democratica e radicata territorialmente;

3) che alloro finanziamento si provveda stabilmente, attraverso una programmazione triennale, con le risorse previste dall'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, delle quali si dovrà comunque assicurare un'equa distribuzione nel territorio nazionale in modo tale da garantire ovunque i servizi essenziali per la promozione del volontariato, e che, qualora si utilizzino risorse diverse, le medesime siano ricomprese in una contabilità separata;

4) che al controllo delle attività e della gestione dei medesimi, provvedano, secondo criteri e procedure uniformi, organismi regionali e nazionali con funzioni integrate, la cui costituzione è ispirata a criteri di efficienza e di contenimento dei costi di funzionamento, i quali non possono essere posti a carico delle risorse di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

5) il riconoscimento, anche ai sensi della precedente lettera *d*), di un ente nazionale da essi costituito in una delle forme previste per gli enti del Terzo settore acquisendo la personalità giuridica, per la comune rappresentanza, promozione, assistenza, tutela e programmazione, nonché per lo sviluppo ed il sostegno del volontariato a livello nazionale ed internazionale».

**5.501/4**

ENDRIZZI

*All'emendamento 5.501, lettera e), numero 3) dopo le parole: «legge 11 agosto 1991 n. 266», aggiungere le seguenti: «per le attività di volontariato».*

**5.501/5**

DE PETRIS, PETRAGLIA

*All'emendamento 5.501, apportare le seguenti modifiche:*

a) *alla lettera e), numero 4) sostituire le parole:* «con l'attribuzione della maggioranza assoluta dei voti nell'assemblea alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266;» *con le seguenti:* «con limitazione del voto multiplo e delle deleghe e la composizione degli organismi direttivi secondo il principio della non prevalenza di nessuna delle forme di enti di Terzo Settore»;

b) *alla lettera e-bis) aggiungere in fine il seguente numero:*

«2-bis) organo di governo partecipato a maggioranza dalle fondazioni di origine bancarie finanziatrici, con quota di minoranza di organismi di rappresentanza dei diversi enti di Terzo settore».

---

**5.501/6**

DE PETRIS, PETRAGLIA

*All'emendamento 5.501, alla lettera e), numero 4) sostituire le parole:* «con l'attribuzione della maggioranza assoluta dei voti nell'assemblea alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266;» *con le seguenti:* «con limitazione del voto multiplo e delle deleghe e la composizione degli organismi direttivi secondo il principio della non prevalenza di nessuna delle forme di enti di Terzo Settore».

---

**5.501/7**

CONSIGLIO

*All'emendamento 5.501, sopprimere la lettera e-bis).*

---

**5.501/8**

CONSIGLIO

*All'emendamento 5.501, sostituire la lettera e-bis) con la seguente:*

«e-bis) revisione delle attività di controllo della gestione dei Centri di Servizio attraverso organismi regionali, la cui costituzione sia ispirata a criteri di efficienza e di contenimento dei costi di funzionamento, i quali

non possono essere posti a carico delle risorse di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266».

---

**5.501/9**

ENDRIZZI, BERTOROTTA

*All'emendamento 5.501, alla lettera e-bis), sostituire le parole: «programmazione e controllo», con le seguenti: «programmazione, monitoraggio, valutazione e controllo».*

---

**5.501/10**

BERTOROTTA, ENDRIZZI

*All'emendamento 5.501, alla lettera e-bis), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinea, sostituire le parole: «svolta mediante organismi regionali o sovra-regionali», con le seguenti: «svolta mediante appositi uffici delle regioni e dei dicasteri competenti»;*

b) *al numero 1), sostituire la parola: «organismi», con la seguente: «Uffici»;*

c) *al numero 2), sostituire le parole: «che alla costituzione di tali organismi si provveda con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, secondo criteri di efficienza e di contenimento dei costi di funzionamento», con le seguenti: «che alla costituzione di tali uffici si provveda con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, secondo criteri di efficienza, di trasparenza e di contenimento dei costi di funzionamento».*

---

**5.501/11**

BERTOROTTA, ENDRIZZI

*All'emendamento 5.501, alla lettera e-bis), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'alinea, sostituire le parole: «svolta mediante organismi regionali o sovra-regionali», con le seguenti: «svolta mediante appositi uffici delle regioni e dei dicasteri competenti»;*

b) *al numero 1), sostituire la parola: «organismi», con la seguente: «uffici»;*



c) al numero 2), sostituire la parola: «organismi», con la seguente: «uffici».

---

**5.501/12**

CONSIGLIO

All'emendamento 5.501, alla lettera e-bis), sopprimere le seguenti parole: «o sovra regionali».

---

**5.501/13**

CONSIGLIO

All'emendamento 5.501, lettera e-bis), al numero 1), sopprimere le parole: «anche in applicazione di elementi di perequazione territoriale».

---

**5.501/14**

CONSIGLIO

All'emendamento 5.501, lettera e-bis), al numero 2), sopprimere le parole da: «, secondo criteri» fino alla fine del periodo.

---

**5.501/15**

CONSIGLIO

All'emendamento 5.501, lettera e-bis), al numero 2) sostituire le parole da: «, secondo criteri», fino alla fine del periodo con le seguenti: «. I componenti di tali organismi svolgono il loro incarico a titolo gratuito e senza alcun onere aggiuntivo a carico delle fondazioni bancarie finanziatrici».

---

**5.501/16**

ENDRIZZI, BERTOROTTA

All'emendamento 5.501, lettera e-bis), al numero 2), sostituire le parole: «secondo criteri di efficienza e di contenimento dei costi di funzio-

namento», con le seguenti: «secondo criteri di efficienza, di efficacia, di trasparenza e di contenimento dei costi di funzionamento».

---

**5.501/17**

DE PETRIS, PETRAGLIA

All'emendamento 5.501, lettera e-bis), aggiungere, in fine, il seguente numero:

«2-bis) organo di governo partecipato a maggioranza dalle fondazioni di origine bancarie finanziatrici, con quota di minoranza di organismi di rappresentanza dei diversi enti di Terzo settore».

---

**5.501/18**

BERTOROTTA, CATALFO

All'emendamento 5.501, dopo la lettera e-bis), aggiungere la seguente:

«e-ter) con riferimento alle fondazioni di origine bancaria:

1) definizione di parametri di efficienza ed efficacia operativa e gestionale, prevedendo:

I. il controllo della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso perseguita in subordine alla gestione del patrimonio;

II. il controllo sulla concentrazione del rischio commisurato al risultato della gestione patrimoniale;

III. il controllo sul valore del patrimonio, sull'impatto delle condizioni di mercato e sugli effetti delle cessioni che incidono sulla gestione patrimoniale complessiva;

IV. la vigilanza sull'esposizione debitoria degli enti di cui alla presente lettera;

V. il monitoraggio dei piani di risanamento concessi agli enti di cui alla presente lettera, che godono di finanziamenti pubblici;

VI. il controllo sulle operazioni in derivati o in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali.

2) previsione di specifici obblighi di trasparenza e pubblicità dei seguenti documenti:

I. statuto;

II. regolamenti;

III. bilanci;

- IV. documenti programmatici previsionali;
- V. rendiconti;
- VI. donazioni o contributi di qualsiasi natura;
- VII. informazioni concernenti appalti affidati di importo superiore a 50mila euro;
- VIII. bandi per le erogazioni;
- IX. *curricula* dei componenti degli organi collegiali;
- X. organigramma
- XI. informazioni concernenti il patrimonio, il fondo di dotazione e il fondo di gestione;
- XII. informazioni concernenti il patrimonio immobiliare.

3) previsione di specifici obblighi di efficienza ed economicità della gestione dei fondi erogati in favore delle fondazioni di origine bancaria, le cui dimensioni patrimoniali risultano ridotte, prevedendo il controllo sulle eventuali collaborazioni o fusioni tra enti;».

---

### **5.501/19**

BERTOROTTA, CATALFO

*All'emendamento 5.501, dopo la lettera e-bis), aggiungere la seguente:*

«*e-ter*) definizione, con riferimento alle fondazioni di origine bancaria, di parametri di efficienza ed efficacia operativa e gestionale, prevedendo:

- 1) il controllo della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso perseguita in subordine alla gestione del patrimonio;
  - 2) il controllo sulla concentrazione del rischio commisurato al risultato della gestione patrimoniale;
  - 3) il controllo sul valore del patrimonio, sull'impatto delle condizioni di mercato e sugli effetti delle cessioni che incidono sulla gestione patrimoniale complessiva;
  - 4) la vigilanza sull'esposizione debitoria degli enti di cui alla presente lettera;
  - 5) il monitoraggio dei piani di risanamento concessi agli enti di cui alla presente lettera, che godono di finanziamenti pubblici;
  - 6) il controllo sulle operazioni in derivati o in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali.».
-

**5.501/20**

BERTOROTTA, CATALFO

*All'emendamento 5.501, lettera e-bis), aggiungere la seguente:*

«e-ter) con riferimento alle fondazioni di origine bancaria, previsione di specifici obblighi di trasparenza e pubblicità dei seguenti documenti:

1. statuto;
  2. regolamenti;
  3. bilanci;
  4. documenti programmatici previsionali;
  5. rendiconti;
  6. donazioni o contributi di qualsiasi natura;
  7. informazioni concernenti appalti affidati di importo superiore a 50mila euro;
  8. bandi per le erogazioni;
  9. *curricula* dei componenti degli organi collegiali;
  10. organigramma;
  11. informazioni concernenti il patrimonio, il fondo di dotazione e il fondo di gestione;
  12. informazioni concernenti il patrimonio immobiliare.»
- 

**5.501/21**

BERTOROTTA, CATALFO

*All'emendamento 5.501, lettera e-bis), aggiungere la seguente:*

«e-ter) previsione di specifici obblighi di efficienza ed economicità della gestione dei fondi erogati in favore delle fondazioni di origine bancaria, le cui dimensioni patrimoniali risultano ridotte, prevedendo il controllo sulle eventuali collaborazioni o fusioni tra enti;».

---

**5.501**LEPRI, *relatore*

*Al comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:*

«e) revisione del sistema dei centri di servizio per il volontariato, di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, prevedendo:

- 1) che alla loro costituzione possano concorrere gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, con esclusione di quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, assumendo la personalità giuridica e una delle fattile giuridiche previste per gli enti del Terzo settore;

2) che la loro costituzione sia finalizzata a fornire supporto tecnico, formativo e informativo per promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari nei diversi enti del Terzo settore;

3) il loro accreditamento e il loro finanziamento stabile, attraverso un programma triennale, con le risorse previste dall'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e che, qualora gli stessi utilizzino risorse diverse, le medesime siano comprese in una contabilità separata;

4) il libero ingresso nella base sociale e criteri democratici per il funzionamento dell'organo assembleare, con l'attribuzione della maggioranza assoluta dei voti nell'assemblea alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266;

5) forme di incompatibilità per i soggetti titolari di ruoli di direzione o di rappresentanza esterna;

6) che gli stessi non possano procedere a erogazioni dirette in denaro ovvero a cessioni a titolo gratuito di beni mobili o immobili a beneficio degli enti del Terzo settore;

*e-bis*) revisione dell'attività di programmazione e controllo dell'attività e della gestione dei centri di servizio per il volontariato, svolta mediante organismi regionali o sovra-regionali, tra loro coordinati sul piano nazionale, prevedendo:

1) che tali organismi, in applicazione di criteri definiti sul piano nazionale, provvedano alla programmazione del numero e della collocazione dei centri di servizio, al loro accreditamento e alla verifica periodica del mantenimento dei requisiti, anche sotto il profilo della qualità dei servizi dagli stessi erogati, nonché all'attribuzione delle risorse finanziarie anche in applicazione di elementi di perequazione territoriale;

2) che alla costituzione di tali organismi si provveda con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, secondo criteri di efficienza e di contenimento dei costi di funzionamento da porre a carico delle risorse di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, con l'eccezione di eventuali emolumenti previsti per gli amministratori e i dirigenti i cui oneri saranno posti a carico, in maniera aggiuntiva, delle fondazioni bancarie finanziatrici;».

---

## 5.502/1

BERTOROTTA, ENDRIZZI, CATALFO

*All'emendamento 5.502, alla lettera f), sostituire le parole da: «superamento del sistema» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «revisione e razionalizzazione del sistema degli Osservatori nazionali per il vo-*

lontariato e per l'associazionismo di promozione sociale prevedendo la raccolta dei dati attraverso l'ausilio dei servizi sociali di ciascun comune».

---

**5.502/2**

DE PETRIS, PETRAGLIA

*All'emendamento 5.502, lettera f), sopprimere la parola: «unitario».*

---

**5.502/3**

GUERRA, LO GIUDICE

*All'emendamento 5.502, lettera f), sopprimere la parola: «unitario».*

---

**5.502**LEPRI, *relatore*

*Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:*

«f) superamento del sistema degli Osservatori nazionali per il volontariato e per l'associazionismo di promozione sociale, attraverso la istituzione del Consiglio nazionale del Terzo settore, quale organismo unitario di consultazione degli enti di Terzo settore a livello nazionale, la cui composizione valorizzi il ruolo delle reti associative di secondo livello di cui all'articolo 4, comma 1, lettera n);».

---

**Art. 6.****6.100/1**

ENDRIZZI, BERTOROTTA, CATALFO

*All'emendamento 6.100, alla lettera a), sostituire le parole da: «quale organizzazione», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «come operatore dell'economia sociale il cui obiettivo principale è quello di avere un'incidenza sociale, piuttosto che ricavare profitto per i suoi proprietari o azionisti. Essa opera fornendo beni e servizi per il mercato in modo imprenditoriale e innovativo e impiega i propri profitti esclusivamente per perseguire obiettivi sociali;».*

---

**6.100/2**

GALIMBERTI

*All'emendamento 6.100, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole: «che svolge attività d'impresa» aggiungere la seguente: «esclusivamente»;*

b) *sostituire la parola: «prioritariamente» con la seguente: «esclusivamente».*

---

**6.100/3**

ENDRIZZI

*All'emendamento 6.100, alla lettera a), sopprimere la parola: «prioritariamente».*

---

**6.100/4**

CONSIGLIO

*All'emendamento 6.100, lettera a), sostituire la parola: «prioritariamente» con la seguente: «prevalentemente».*

---

**6.100/5**

BERTOROTTA, ENDRIZZI

*All'emendamento 6.100, alla lettera a) sostituire la parola: «prioritariamente» con la seguente: «esclusivamente».*

---

**6.100/6**

ENDRIZZI, BERTOROTTA

*All'emendamento 6.100, alla lettera a) sostituire la parola: «prioritariamente» con le seguenti: «al raggiungimento di obiettivi sociali e».*

---

**6.100/7**

BERTOROTTA, ENDRIZZI

*All'emendamento 6.100, alla lettera a), sostituire la parola: «prioritariamente», con le seguenti: «esclusivamente al raggiungimento di obiettivi sociali e».*

---

**6.100/8**

CONSIGLIO

*All'emendamento 6.100, lettera a), dopo la parola: «prioritariamente» aggiungere le seguenti: «e prevalentemente».*

---

**6.100/9**

ENDRIZZI

*All'emendamento 6.100, alla lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

- a) sopprimere le parole da: «e quindi», fino alla fine della lettera;*
  - b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'impresa sociale non rientra negli enti del terzo settore;»*
- 

**6.100/10**

ENDRIZZI

*All'emendamento 6.100, alla lettera a), sostituire le parole da: «e quindi», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «prevedendo per gli investitori la non remunerazione del capitale investito ad eccezione dell'eventuale recupero del solo capitale impiegato;».*

---

**6.100/11**

ENDRIZZI

*All'emendamento 6.100, alla lettera a), sostituire le parole da: «e quindi», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «prevedendo altresì per la qualificazione di impresa sociale un limite di fatturato annuo non*



superiore a 7 milioni di euro e un numero di dipendenti non superiore a 50;».

---

**6.100**LEPRI, *relatore*

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) qualificazione dell'impresa sociale quale organizzazione privata che svolge attività d'impresa per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, destina i propri utili prioritariamente allo svolgimento delle attività statutarie nei limiti di cui alla lettera d), adotta modalità di gestione responsabili e trasparenti, favorisce il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività e quindi rientra nel complesso degli enti del Terzo settore;».

---

**6.102/1**

CONSIGLIO

*All'emendamento 6.102, dopo le parole: «che assicurino» aggiungere le seguenti: «in ogni caso».*

---

**6.102/2**

BERTOROTTA, ENDRIZZI

*All'emendamento 6.102, alla lettera d), sostituire le parole: «la prevalente destinazione degli utili», con le seguenti: «la destinazione degli utili esclusivamente».*

---

**6.102/3**

ENDRIZZI

*All'emendamento 6.102, alla lettera d), sostituire le parole: «la prevalente destinazione», con le seguenti: «la destinazione».*

---

**6.102/4**

GALIMBERTI

*All'emendamento 6.102, lettera d), dopo le parole: «limiti massimi» inserire le seguenti: «, nel pieno rispetto dei principi comunitari di libera concorrenza ed in assenza di misure fiscali di vantaggio.».*

---

**6.102**LEPRI, *relatore*

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

*«d) previsione di forme di remunerazione del capitale sociale che assicurino la prevalente destinazione degli utili allo svolgimento delle attività statutarie, da assoggettare a condizioni e limiti massimi in analogia con quanto disposto per le cooperative a mutualità prevalente e previsione del divieto di ripartire eventuali avanzi di gestione per gli enti per i quali tale possibilità è esclusa per legge, anche qualora assumano la qualificazione di impresa sociale;».*

---

**6.104/1**

ENDRIZZI, BERTOROTTA

*All'emendamento 6.104, alla lettera f), sostituire le parole: «ridefinizione», con la seguente: «ampliamento».*

---

**6.104/2**

BONFRISCO

*All'emendamento 6.104, alla lettera f), sostituire la parola: «graduazione» con la parola: «rimodulazione» e successivamente all'articolo 6, comma 1, sopprimere la lettera i).*

---

**6.104**LEPRI, *Relatore*

*Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:*

«f) ridefinizione delle categorie di lavoratori svantaggiati tenendo conto delle nuove forme di esclusione sociale, anche con riferimento ai principi di pari opportunità e non discriminazione di cui alla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea, prevedendo una graduazione dei benefici finalizzata a favorire le categorie maggiormente svantaggiate e in coerenza con la definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381;».

---

**Art. 7.****7.102/1**

DE PETRIS, PETRAGLIA

*All'emendamento 7.102 sostituire le parole: «di cui all'articolo 4, comma 1, lettera n),» con le seguenti: «maggiormente rappresentative.».*

**7.102**LEPRI, *relatore*

*Al comma 2, sostituire le parole: «con gli organismi maggiormente rappresentativi degli enti stessi» con le seguenti: «con le reti associative nazionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera n),».*

**7.103/1**

DE PETRIS, PETRAGLIA

*All'emendamento 7.103 aggiungere, in fine, le parole: «e le reti associative nazionali maggiormente rappresentative.».*

**7.103**LEPRI, *relatore*

*All' comma 3, sostituire le parole: «sentiti gli organismi maggiormente rappresentativi del Terzo settore,» con le seguenti: «sentito l'organismo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f),».*

---

**7.104/1**

ENDRIZZI, BERTOROTTA

*All'emendamento 7.104, al comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'espletamento delle funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo sugli enti del Terzo settore, ivi comprese le imprese sociali di cui all'articolo 6, e sulle relative attività, di cui al comma 1, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono destinate risorse adeguate che garantiscano l'efficacia e l'efficienza delle citate funzioni».*

---

**7.104**LEPRI, *Relatore*

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*«3-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla completa attuazione della presente legge, sono definiti i termini e le modalità per il concreto esercizio della vigilanza, del monitoraggio e del controllo di cui al presente articolo».*

---

**Art. 9.****9.100/1**

CONSIGLIO

*All'emendamento 9.100, dopo la parola: «fondo» inserire la seguente: «rotativo».*

---

**9.100/2**

ENDRIZZI, BERTOROTTA

*All'emendamento 9.100, alla lettera g), dopo le parole: «all'articolo 1, comma 1,», inserire le seguenti: «escluse le fondazioni bancarie, le fondazioni e le associazioni riconosciute o non riconosciute che hanno lo scopo di valorizzare, con iniziative di studio, ricerca e comunicazione, le culture politiche di riferimento dei soci fondatori e di coloro che nel tempo contribuiscono al loro funzionamento o, comunque, vi aderiscono, nonché le fondazioni e le associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, le fondazioni e le associazioni che erogano somme a titolo di liberalità o contribuiscono al finanziamento di iniziative o all'offerta di beni e servizi, anche a titolo gratuito, in favore di partiti, movimenti politici, o loro articolazioni interne, ovvero in favore di membri del Governo, del Parlamento, delle giunte e dei consigli regionali,».*

---

**9.100/3**

ENDRIZZI, BERTOROTTA

*All'emendamento 9.100, alla lettera g), dopo le parole: «all'articolo 1, comma 1,», inserire le seguenti: «escluse le fondazioni e le associazioni riconosciute o non riconosciute che hanno lo scopo di valorizzare, con iniziative di studio, ricerca e comunicazione, le culture politiche di riferimento dei soci fondatori e di coloro che nel tempo contribuiscono al loro funzionamento o, comunque, vi aderiscono, nonché le fondazioni e le associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, le fondazioni e le associazioni che erogano somme a titolo di liberalità o contribuiscono al finanziamento di iniziative o all'offerta di beni e servizi, anche a titolo gratuito, in favore di partiti, movimenti politici, o loro articolazioni interne, ovvero in favore di membri del Governo, del Parlamento, delle giunte e dei consigli regionali,».*

---

**9.100/4**

BERTOROTTA, ENDRIZZI

*All'emendamento 9.100, alla lettera g) dopo le parole: «all'articolo 1, comma 1,», inserire le seguenti: «escluse le fondazioni bancarie».*

---

**9.100/5**

DE PETRIS, PETRAGLIA

*All'emendamento 9.100, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le reti associative nazionali maggiormente rappresentative».*

---

**9.100/6**

PANIZZA, PALERMO

*All'emendamento 9.100, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché attuare una complessiva razionalizzazione delle modalità di richiesta della partecipazione al riparto del 5 per mille dell'Irpef a carico di onlus, organizzazioni sportive dilettantistiche, organizzazioni non governative, enti del volontariato, organizzazioni di promozione sociale e valutare, eventualmente, la possibilità di sanare situazioni pregresse relativamente ad istanze relative al 5 per mille per le quali, vista la complessità del sistema, è stata omessa la presentazione dell'istanza telematica o di quella cartacea prevista dalle norme in vigore;».*

---

**9.100/7**

PANIZZA, PALERMO

*All'emendamento 9.100, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché prevedere agevolazioni fiscali per la semplificazione dell'organizzazione di corsi di formazione musicali ed attività di promozione degli stessi ed esenzioni fiscali per i compensi da riconoscere ai collaboratori tecnici, come individuati anche dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ricomprendendo coloro che effettuano prestazioni di natura non professionale per l'espletamento dell'attività bandistica, coreuta e filodrammatica, come i bandisti, i coreuti, gli attori e i loro formatori;».*

---

**9.100**LEPRI, *relatore*

*Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:*

*«g) istituzione di un fondo destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni rientranti*

negli enti del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, disciplinandone altresì le modalità di funzionamento e di utilizzo delle risorse, anche attraverso forme di consultazione del Consiglio nazionale del terzo settore;».

---

## **Art. 10.**

### **10.200**

LEPRI, *relatore*

*Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera g), è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2016. Al relativo onere si provvede quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a 10 milioni di euro mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 10, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni che, a tal fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».*

---

**EMENDAMENTI AL DOCUMENTO**  
**Doc. XXII, N. 27**

**Art. 1.**

**1.1**

LO MORO, PAGLIARI, COCIANCICH, COLLINA, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «costituiti o partecipati nonché delle società partecipate o controllate dallo Stato,» con le seguenti: «e delle società, costituiti, partecipati o controllati»*

---

**1.2**

LO MORO, PAGLIARI, COCIANCICH, COLLINA, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: «nonché delle società» inserire le seguenti: «individuate per il 2015 dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione di quelle costituite per legge,».*

---

**1.3**

LO MORO, PAGLIARI, COCIANCICH, COLLINA, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: «nonché delle società» inserire le seguenti: «,con l'esclusione delle società quotate in borsa,».*

---

**1.4**

TORRISI

*Al comma 1, dopo le parole: «dallo Stato» inserire le seguenti: «con la sola esclusione delle società con azioni quotate in mercati regolamentati e loro controllate».*

---



**1.5**

LO MORO, PAGLIARI, COCIANCICH, COLLINA, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO

*Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «per ciascuna società individuata» con le seguenti: «per ciascun ente o società individuati».*

---

**1.6**

LO MORO, PAGLIARI, COCIANCICH, COLLINA, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO

*Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:*

«a) acquisire dati ed informazioni sugli enti e le società, con l'esclusione delle società quotate in borsa, costituiti, partecipati o controllati, dalle regioni, dalle province e dai comuni in ordine: ai settori di intervento; alla loro rilevanza; alla dotazione di capitale iniziale e successivo, alle funzioni statutariamente attribuite, distinguendo se dette funzioni comportino prestazioni di servizi di interesse generale all'utenza locale ovvero servizi ad una utenza indistinta o siano esclusivamente a favore, diretto o indiretto, degli enti controllanti o collegati;».

---

**1.7**

MALAN

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) per ciascuna società, individuata ai sensi della lettera a), che sia titolare di una concessione o di un servizio pubblico, verificare a quale titolo essa lo faccia e, in caso diverso dalla gara pubblica, i criteri che hanno portato alla sua individuazione;».

---

**1.8**

LO MORO, PAGLIARI, COCIANCICH, COLLINA, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO

*Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) per ciascun ente o società individuati ai sensi della lettera a), acquisire i dati relativi, con riferimento agli ultimi cinque esercizi di bilancio, al patrimonio, al fatturato annuo ed ai proventi finanziari ordinari, distinguendo ove necessario tra i proventi originati da tariffe o altre remu-

nerazioni pagate dai fruitori del servizio, rispetto ai contributi erogati dagli enti controllanti o da terzi;».

---

## 1.9

BRUNI

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) per ciascuna società individuata ai sensi della lettera a) determinare, in relazione a quanto previsto dalla lettera c), l'esistenza di eventuali proventi o perdite finanziarie, determinate dal ricorso a strumenti finanziari derivati e, più in generale, al ricorso a strumenti finanziari derivati, cosiddetti "credit default swap", che scommettono sul deprezzamento dei titoli governativi;».

---

## 1.10

LO MORO, PAGLIARI, COCIANCICH, COLLINA, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO

*Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:*

«d) per ciascun ente o società individuati ai sensi della lettera a), acquisire i dati relativi, con riferimento agli ultimi cinque esercizi di bilancio, alla composizione degli organi amministrativi, ai criteri di nomina dei loro componenti, nonché ai dati concernenti i compensi comunque denominati, le spese di rappresentanza e di missione;».

---

## 1.11

LO MORO, PAGLIARI, COCIANCICH, COLLINA, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO

*Al comma 1, sostituire le lettere e) ed f) con la seguente:*

«e) per ciascun ente o società individuati ai sensi della lettera a), con riferimento agli ultimi cinque esercizi di bilancio, acquisire i dati relativi: alla consistenza del personale direttivo, rilevando al tempo stesso il rapporto con il restante personale dipendente e l'individuazione delle funzioni di direzione e di coordinamento, nonché la remunerazione delle figure dirigenziali, distinguendo tra remunerazione ordinaria e remunerazione premiale, nonché con indicazione dell'ammontare di tutte le spese di rappresentanza, di missione o comunque sostenute per ciascuna figura dirigenziale anche con riferimento alla sede e agli uffici; alla consistenza del personale non direttivo, con la specificazione delle funzioni svolte ed indica-

zione della remunerazione, distinguendo tra remunerazione ordinaria e remunerazione premiale, nonché con indicazione dell'ammontare di tutte le spese di rappresentanza o di missione;».

---

**1.12**

MALAN

*Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:*

«f-bis) per ciascuna società, individuata ai sensi della lettera a), ricostruire le modalità di reclutamento del personale attualmente in servizio, in particolare individuando quante unità sono state assunte per concorso e quante altre con altre modalità;».

---

**1.13**

LO MORO, PAGLIARI, COCIANCICH, COLLINA, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO

*Al comma 1, sopprimere le lettere m) ed n).*

---

**Art. 2.****2.1**

LO MORO, PAGLIARI, COCIANCICH, COLLINA, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

---

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Mercoledì 10 febbraio 2016

**Plenaria****271<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***D'ASCOLA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*SUL TENORE DI ALCUNI EMENDAMENTI A FIRMA DEL SENATORE GIOVANARDI  
SUL DISEGNO DI LEGGE IN MATERIA DI OMOFOBIA (DDL 1052 E CONNESSI)*

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, MBI, Id, E-E)*) interviene per precisare ancora una volta il contenuto di alcune proposte emendative a sua firma, presentate con riferimento ai disegni di legge nn. 1052 e connessi, recanti norme per il contrasto alla omofobia e alla transfobia, dopo che sul sito *internet* del Movimento 5 Stelle gli sono state attribuite impropriamente alcune discutibili posizioni, nonché rivolte espressioni ingiuriose. Malgrado, infatti, talune improprie interpretazioni da parte sia della stampa che, da ultimo, da parte del citato sito del Movimento 5 Stelle, i predetti emendamenti da lui presentati ai disegni di legge contro l'omofobia sono volti a sanzionare la pedofilia e la pedopornografia, integrando e correggendo l'impianto del testo approvato dalla Camera e conferendo il giusto rilievo alla prevenzione e alla sanzione di tali condotte criminali, particolarmente odiose. Pertanto, non intende più ritornare su tale questione auspicando che, una volta per tutte, i mezzi di comunica-

zione intendano il reale significato delle proposte emendative in questione.  
*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Proposta di nomina della dottoressa Daniela De Robert a componente del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (n. 64)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10. Seguito esame e rinvio.)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente D'ASCOLA avverte che il Governo ha fatto pervenire una documentazione integrativa del *curriculum vitae* della dottoressa De Robert – che il Governo propone di nominare a componente del Garante dei detenuti – comprensiva di copia del libro di cui la stessa è autrice «Sembrano proprio come noi: frammenti di vita prigioniera» e dei dati sull'attività svolta dall'associazione Volontari in carcere (VIC); tale documentazione è stata già trasmessa dagli uffici a ciascun componente della Commissione.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) interviene sull'ordine dei lavori. Ringraziando in via preliminare il Governo per la documentazione integrativa fornita nelle ultime ore ad integrazione del *curriculum* della dottoressa De Robert, chiede come mai il Governo abbia trasmesso copia del libro «Sembrano proprio come noi: frammenti di vita prigioniera» e non anche copia del libro «Frontiere nascoste: storie ai confini dell'esclusione sociale». Evidentemente lo stesso Governo ha ritenuto che tale pubblicazione sia irrilevante ai fini della valutazione per la nomina in oggetto. Quanto invece al libro trasmesso, ravvisa la necessità di approfondirne il contenuto, in quanto essendo stato reso disponibile solo nel pomeriggio di ieri egli non ha potuto che leggerne l'indice e solo alcune parti. Chiede pertanto un rinvio dell'esame della proposta di nomina in titolo, quantomeno di una settimana, per effettuare gli ulteriori necessari approfondimenti.

Il senatore LUMIA (*PD*) ritiene che la documentazione trasmessa dalla dottoressa De Robert sia più che sufficiente affinché la Commissione possa valutare adeguatamente il suo profilo ai fini della compatibilità con i requisiti richiesti dalla legge per la nomina a componente del Garante. A nome del gruppo del Partito Democratico ritiene quindi che si debba senz'altro procedere con il parere sulla nomina in titolo.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) chiede alcune delucidazioni al relatore, senatore BUEMI, con particolare riferimento ai requisiti previsti dal decreto-legge 146 del 2013 per la nomina dei componenti del Garante dei detenuti.

Il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), pur ricordando di aver espresso perplessità sui requisiti previsti per la nomina a componente del Garante dei detenuti nel corso dell'*iter* del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 146 del 2013, tiene a precisare che le funzioni attribuite dall'articolo 7 del decreto-legge in questione ai componenti del Garante sono di natura sostanzialmente politica e non specificamente tecnica. Da questo punto di vista l'attività e l'esperienza della dottoressa De Robert lo inducono a ritenerla adeguata per svolgere le predette funzioni.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) osserva che da tempo si attende che prenda avvio l'attività della figura del Garante dei detenuti; ricorda peraltro che egli stesso aveva presentato un'iniziativa legislativa volta a prevedere l'istituzione del Garante come un'autorità indipendente. Quantunque il decreto-legge n. 146 del 2013 abbia istituito il Garante dei detenuti come organismo governativo, e pur costituendo ciò un limite, non si può negare che il suddetto provvedimento rappresenta un ulteriore passo avanti dal punto di vista delle garanzie dei diritti umani in generale e, in particolare, dei diritti dei detenuti. Per altro verso, esaminando nello specifico i requisiti della dottoressa De Robert, osserva che ella, con il suo profilo e la sua attività pluriennale di volontariato nel mondo della carceri, integra positivamente la composizione del collegio del Garante, già composto dall'autorevole figura del presidente Mauro Palma e dall'avvocato Emilia Rossi, entrambi esperti di diritti umani. Auspica quindi che si proceda celermente a votare sulla proposta del Governo, al fine di avviare quanto prima l'attività del Garante dei detenuti.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) chiede delucidazioni sulla procedura seguita dal Governo in ordine alla proposta della candidata in questione. Il Movimento 5 Stelle vorrebbe comprendere, in altri termini, come si è arrivati alla proposta della dottoressa De Robert e se tale scelta sia avvenuta nell'ambito di una rosa di potenziali candidati, ugualmente esperti del mondo carcerario e dei diritti umani.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) fa analoga richiesta alla rappresentante del Governo.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*), replicando innanzitutto ad una affermazione del senatore Lumia, tiene a precisare che la Commissione solo nelle sedute di ieri e in quella odierna ha esaminato la proposta di nomina in titolo; prima non se ne era occupata anche perché la proposta è stata deliberata in data 23 dicembre 2015 dal Consiglio dei ministri e la Commissione non ha svolto attività fino alla fine di gennaio del corrente anno, ossia fino al rinnovo della Presidenza della medesima. Più in particolare rileva che il relatore, senatore Buemi, ha citato erroneamente solo il comma 3 dell'articolo 7 della decreto-legge n. 146 del 2013 e non anche il comma 2, che stabilisce che i componenti del Garante sono scelti tra

persone non dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che assicurano indipendenza e competenza nelle discipline afferenti alla tutela dei diritti umani. A tale riguardo pone al Governo il quesito se possa considerarsi indipendente la figura di una giornalista della RAI, e componente del sindacato USIGRAI, laddove non vi è chi non veda, anche alla luce della recente riforma del Consiglio di amministrazione della RAI, che siffatto organismo non è in realtà affatto indipendente dall'Esecutivo.

Quanto alle affermazioni del senatore Lo Giudice che ritiene adeguata la sensibilità della candidata in esame a svolgere le funzioni di componente del Garante, precisa che le attitudini individuali di un soggetto e la relativa esperienza non sono indice della corrispondenza ai requisiti previsti dalla legge.

Inoltre, il fatto che si debba procedere alla nomina con l'urgenza del caso, essendo ormai il termine per il parere parlamentare scaduto, non significa che la Commissione debba esprimere il proprio parere «a scatola chiusa», senza svolgere un adeguato approfondimento delle competenze della persona proposta per la nomina. Del resto lo stesso Governo ha ritenuto opportuno fare una integrazione della documentazione relativa al *curriculum* già presentato dalla stessa dottoressa De Robert. Al riguardo ritiene senz'altro insufficienti, rispetto ai requisiti richiesti dalla legge, le pubblicazioni fatte tempo fa dalla candidata e i *reportage* relativi al mondo delle carceri prodotti dal TG2. Oltretutto ritiene che nessun componente della Commissione abbia avuto modo di vedere tali *reportage*. Quanto al libro sulle carceri pubblicato nel lontano 2006 chiede che sia dato un tempo congruo per leggerlo, altrimenti sarà inutile che il Governo lo abbia trasmesso alla Commissione. Egli stesso ha avuto modo solo di sfogliarne alcune pagine, sufficienti però per capire che il libro si fonda sulle esperienze di alcuni detenuti, le difficoltà e la solitudine del mondo carcerario, che, tuttavia, sono descritte un po' da tutti coloro che si avvicinano a tale realtà. Gli è parso di capire altresì che l'autrice tenda ad imputare il degrado del mondo carcerario a coloro che ne hanno la responsabilità di gestione e, in particolare, ai direttori e alla polizia penitenziaria. Questo tuttavia deve essere ben dimostrato e sarebbe necessario anche sapere se l'autrice ha denunciato alla competente autorità le gravi situazioni che descrive, aspetto questo non irrilevante al fine di valutare l'idoneità della stessa alla nomina per la quale è proposta. Quanto all'attività svolta dall'associazione VIC, la relativa scheda inviata dal Governo appare del tutto superficiale.

Ribadisce pertanto la richiesta che l'esame della proposta di nomina in titolo sia rinviato quantomeno di una settimana, affinché la Commissione possa svolgere gli opportuni approfondimenti.

Il presidente D'ASCOLA rivolgendosi ai rappresentanti dei Gruppi chiede che esprimano il proprio orientamento sulla richiesta di rinvio formulata dal senatore Palma.

Il senatore FALANGA (*AL-A*) fa presente di non aver potuto nè leggere, nè approfondire i contenuti del libro della candidata trasmesso ieri pomeriggio dal Governo. Ritiene pertanto opportuna la richiesta di rinvio.

Il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) precisa che, pur non essendo un giurista, ritiene che l'attività svolta dalla candidata sia idonea a soddisfare i requisiti richiesti dalla legge per la nomina a componente del Garante dei detenuti. In ogni caso si rimette alla Commissione sulla richiesta di rinvio dell'esame della proposta di nomina.

Il senatore LUMIA (*PD*) ribadisce, a nome del proprio Gruppo, che l'esame della proposta di nomina è già da tempo all'ordine del giorno della Commissione, che perciò ha avuto tutto il tempo necessario per approfondire le competenze della candidata. Ricorda peraltro che egli stesso aveva chiesto in via informale, qualche settimana fa, che non si procedesse a votare il parere sulla nomina proprio per l'esigenza di approfondire le qualità e le competenze della persona proposta dal Governo rispetto ai requisiti previsti dalla legge. Ormai, però, è giunto il tempo che la Commissione si pronunci.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) osserva che essere esperti di diritti umani è cosa ben diversa dalla capacità di organizzare attività di volontariato: le attività di volontariato organizzate dalla candidata proposta dal Governo non sottendono, infatti, un'attenzione della stessa ai diritti umani. Per altro verso, se durante l'esame parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 146 del 2013, molto si è discusso sui requisiti dei componenti del collegio del Garante dei detenuti, ora non si può trascurare di verificare la corrispondenza di tali requisiti alle qualità e competenze dei candidati che sono proposti dal Governo. Fa quindi l'esempio dei volontari che operano nel carcere di Padova che, con la collaborazione dei maestri pasticceri della stessa città, svolgono un'attività encomiabile per il recupero sociale dei detenuti; ciò però non sarebbe certo sufficiente per proporre i soggetti che operano in questo mondo quali componenti del Garante per i detenuti.

Anch'egli chiede quindi di riflettere ulteriormente sulle competenze della dottoressa De Robert, ritenendo opportuno un rinvio dell'esame della proposta di nomina.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) condivide le perplessità già manifestate dal senatore Cappelletti sulla mancanza di elementi di valutazione circa la procedura seguita dal Governo per l'individuazione della dottoressa De Robert, piuttosto che di altri soggetti, quale componente del Garante dei detenuti.

Il senatore DI MAGGIO (*CoR*) si associa alla richiesta di rinvio dell'esame, al fine di permettere un effettivo esame della documentazione in-



viata dal Governo in ordine alle competenze e alle attività svolte dalla candidata.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*), a sua volta, si associa alla richiesta di rinvio dell'esame.

Il sottosegretario Federica CHIAVAROLI afferma che il Governo ritiene compatibili le competenze della candidata con i requisiti richiesti dall'articolo 7 del del decreto-legge n. 146 del 2013. In ogni caso, pur essendo il termine per il parere delle Commissioni parlamentari già trascorso, il Governo non si oppone ad un breve rinvio dell'esame, chiedendo però di conoscere il giorno in cui sarà effettivamente espresso il parere sulla nomina in titolo.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) insiste per chiedere al Governo con quale tipo di procedura è stata svolta la selezione del *curriculum* della candidata.

Il senatore LUMIA (*PD*) afferma che, pur essendo il gruppo PD pronto per l'espressione del parere, lo stesso, in considerazione della posizione assunta dal rappresentante del Governo, non è contrario al rinvio dell'esame della proposta di nomina, a condizione che tale rinvio sia a breve e venga già individuata la data in cui verrà concluso l'esame.

Il sottosegretario Federica CHIAVAROLI ribadisce che il Governo ritiene di aver fornito tutte le informazioni utili a che i componenti della Commissione possano svolgere adeguatamente gli approfondimenti in questione.

Non facendosi ulteriori osservazioni, resta quindi stabilito che l'esame della proposta di nomina in titolo proseguirà e si concluderà nella giornata di martedì prossimo.

Il presidente D'ASCOLA interviene poi brevemente per osservare che, in ordine al *curriculum* della candidata, si possono utilmente approfondire, a suo avviso, gli aspetti relativi alla sua attività, e non già le questioni relative al libro per la parte concernente l'espressione delle opinioni dell'autrice.

Rispondendo poi ad una delle alle questioni sollevate dal senatore Palma, chiarisce che la RAI, in base all'articolo 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, non è una pubblica amministrazione, ma un ente pubblico economico.

Dopo un'ulteriore richiesta di delucidazioni da parte del senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) e una nota polemica del senatore FALANGA (*AL-A*), il seguito dell'esame è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

## BILANCIO (5<sup>a</sup>)

Mercoledì 10 febbraio 2016

### Plenaria

527<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)

*Presidenza del Vice Presidente*

MANDELLI

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(2081) Monica CIRINNÀ ed altri. – Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze**

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 3 febbraio.

Il relatore SANTINI (PD) illustra gli emendamenti al disegno di legge in titolo, riferiti agli articoli da 3 a 23, segnalando, per quanto di competenza, che in merito all'articolo 3 risulta necessario acquisire una relazione tecnica sulle proposte 3.6004, 3.6005 e 3.0.6000. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 3.6061, 3.6072, 3.6077, 3.6083 e 3.6086. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 3.6073. Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 4. Quanto all'articolo 5, occorre valutare gli emendamenti 5.6014, 5.6015 e 5.6016. Con riferimento all'articolo 6, occorre valutare gli emendamenti 6.6003, 6.6005 e 6.6016. Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli 7, 8 e 9. Per quanto riguarda l'articolo 10, occorre acquisire una relazione tecnica al fine di valutare le proposte 10.0.700, 10.0.701,

10.0.600, 10.0.601, 10.0.705, 10.0.706, 10.0.707, 10.0.708, 10.0.709, 10.0.710, 10.0.711, 10.0.713, 10.0.715, 10.0.716, 10.0.717, 10.0.718, 10.0.719, 10.0.721, 10.0.722, 10.0.723, 10.0.724, 10.0.725, 10.0.726, 10.0.727, 10.0.728, 10.0.729, 10.0.730, 10.0.731, 10.0.732, 10.0.602, 10.0.603, 10.0.604, 10.0.605, 10.0.606, 10.0.607, 10.0.608, 10.0.609, 10.0.610, 10.0.611, 10.0.7000, 10.0.7001, 10.0.7004, 10.0.7005, 10.0.7006, 10.0.7007, 10.0.7008, 10.0.7009, 10.0.7010, 10.0.7011, 10.0.7012, 10.0.7013, 10.0.7014, 10.0.7015, 10.0.7016, 10.0.7017, 10.0.7018, 10.0.7019, 10.0.7020, 10.0.7021, 10.0.7022, 10.0.7023, 10.0.7024, 10.0.7025, 10.0.7026, 10.0.7027, 10.0.7028, 10.0.8000, 10.0.8001, 10.0.8002, 10.0.8003, 10.0.8004, 10.0.8005, 10.0.8006, 10.0.8007, 10.0.8008, 10.0.8009, 10.0.8010, 10.0.8011, 10.0.8012, 10.0.8013, 10.0.8019, 10.0.8020, 10.0.8021, 10.0.8022, 10.0.8023, 10.0.8024, 10.0.8025, 10.0.8026, 10.0.8027, 10.0.8028, 10.0.8029, 10.0.8030, 10.0.8031, 10.0.9000, 10.0.9001, 10.0.9002, 10.0.9003, 10.0.9004, 10.0.9005, 10.0.9006, 10.0.9007, 10.0.9008, 10.0.9009, 10.0.9010, 10.0.9011, 10.0.9012, 10.0.9013, 10.0.9014, 10.0.9015, 10.0.9016 e 10.0.9017. Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Per quanto riguarda l'articolo 19, occorre valutare la proposta 19.0.1. Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli 20 e 21. In merito all'articolo 22, comportano maggiori oneri gli emendamenti 22.0.6000 e 22.0.6001. Quanto all'articolo 23, comportano maggiori oneri le proposte 23.6000, 23.6001, 23.2500, 23.2501, 23.2502, 23.2503, 23.2504, 23.2505, 23.2506, 23.2507, 23.2800, 23.3000, 23.7000, 23.7001, 23.7001<sup>a</sup>, 23.7002, 23.7003, 23.7004, 23.7005, 23.7006, 23.7007, 23.7008, 23.7009, 23.7010, 23.7022, 23.8002, 23.8003, 23.8004, 23.8005, 23.8006, 23.8007 e 23.9000. Occorre acquisire una relazione tecnica la fine di poter valutare le proposte 23.600, 23.601, 23.602 e 23.603. Appare infine necessario ricordare che ove venissero approvati emendamenti che sopprimono del tutto o in parte articoli contenuti nel capo I, l'articolo 23, concernente la clausola di copertura, dovrà essere conseguentemente coordinato.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore circa la necessità di acquisire una relazione tecnica per la valutazione delle proposte 3.6004, 3.6005 e 3.0.6000. Con l'occasione ribadisce la disponibilità del Governo a redigere relazioni tecniche su singoli e specifici temi che dovessero risultare di interesse ai fini dell'ulteriore corso del provvedimento. Concorda con la proposta del relatore anche circa l'onerosità degli emendamenti 3.6061 e seguenti. Quanto alla proposta 3.6073, esprime un parere contrario ritenendo vi siano oneri non quantificati e non coperti. Non ritiene di avere osservazioni di carattere finanziario sugli emendamenti 5.6014, 5.6015 e 5.6016, segnalati dal relatore. Analogamente considera neutri dal punto di vista finanziario gli emendamenti 6.6003, 6.6005 e 6.6016. Concorda con la valutazione del relatore circa l'imprescindibilità di una relazione tecnica al fine di escludere oneri in relazione alle proposte 10.0.700 e seguenti. Ritiene, invece, certamente foriero di nuovi oneri l'e-

emendamento 19.0.1, così come i successivi 22.0.6000 e 22.0.6001. Quanto alle proposte 23.6000 e alle seguenti segnalate dal relatore, evidenzia come si tratti di interventi che modificano o sopprimono la parte di testo che prevede la copertura finanziaria, e come pertanto il parere del Governo debba ritenersi necessariamente contrario. La segnalazione del relatore circa la necessità di una relazione tecnica sugli emendamenti 23.600, 23.601, 23.602 e 23.603 è condivisa altresì dal Governo. Conclude, infine, convenendo sull'opportunità di aggiungere al parere l'osservazione formulata in chiusura dal relatore circa la necessità di adeguare la copertura ad eventuali emendamenti approvati e riguardanti la platea di riferimento del provvedimento.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), preso atto dei diversi emendamenti sui quali si afferma la necessità di previa una relazione tecnica, si riserva di segnalare all'attenzione del Governo alcune specifiche questioni, di interesse del proprio Gruppo, ai fini di una effettiva redazione di relazioni tecniche che asseverino l'assenza di oneri ovvero la necessità di copertura.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il RELATORE propone l'espressione di un parere così articolato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.6004, 3.6005, 3.0.6000, 3.6061, 3.6072, 3.6077, 3.6083, 3.6086, 3.6073, 10.0.700, 10.0.701, 10.0.600, 10.0.601, 10.0.705, 10.0.706, 10.0.707, 10.0.708, 10.0.709, 10.0.710, 10.0.711, 10.0.713, 10.0.715, 10.0.716, 10.0.717, 10.0.718, 10.0.719, 10.0.721, 10.0.722, 10.0.723, 10.0.724, 10.0.725, 10.0.726, 10.0.727, 10.0.728, 10.0.729, 10.0.730, 10.0.731, 10.0.732, 10.0.602, 10.0.603, 10.0.604, 10.0.605, 10.0.606, 10.0.607, 10.0.608, 10.0.609, 10.0.610, 10.0.611, 10.0.7000, 10.0.7001, 10.0.7004, 10.0.7005, 10.0.7006, 10.0.7007, 10.0.7008, 10.0.7009, 10.0.7010, 10.0.7011, 10.0.7012, 10.0.7013, 10.0.7014, 10.0.7015, 10.0.7016, 10.0.7017, 10.0.7018, 10.0.7019, 10.0.7020, 10.0.7021, 10.0.7022, 10.0.7023, 10.0.7024, 10.0.7025, 10.0.7026, 10.0.7027, 10.0.7028, 10.0.8000, 10.0.8001, 10.0.8002, 10.0.8003, 10.0.8004, 10.0.8005, 10.0.8006, 10.0.8007, 10.0.8008, 10.0.8009, 10.0.8010, 10.0.8011, 10.0.8012, 10.0.8013, 10.0.8019, 10.0.8020, 10.0.8021, 10.0.8022, 10.0.8023, 10.0.8024, 10.0.8025, 10.0.8026, 10.0.8027, 10.0.8028, 10.0.8029, 10.0.8030, 10.0.8031, 10.0.9000, 10.0.9001, 10.0.9002, 10.0.9003, 10.0.9004, 10.0.9005, 10.0.9006, 10.0.9007, 10.0.9008, 10.0.9009, 10.0.9010, 10.0.9011, 10.0.9012, 10.0.9013, 10.0.9014, 10.0.9015, 10.0.9016, 10.0.9017, 19.0.1, 22.0.6000, 22.0.6001, 23.6000, 23.6001, 23.2500, 23.2501, 23.2502, 23.2503, 23.2504, 23.2505, 23.2506, 23.2507, 23.2800, 23.3000, 23.7000, 23.7001, 23.7001<sup>a</sup>, 23.7002, 23.7003, 23.7004, 23.7005, 23.7006, 23.7007, 23.7008, 23.7009, 23.7010, 23.7022, 23.8002,

23.8003, 23.8004, 23.8005, 23.8006, 23.8007, 23.9000, 23.600, 23.601, 23.602 e 23.603. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti. Osserva altresì che ove venissero approvati emendamenti che sopprimono del tutto o in parte articoli contenuti nel capo I, l'articolo 23, concernente la clausola di copertura, dovrà essere conseguentemente coordinato.».

La Commissione approva.

**(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione sugli emendamenti. Integrazione del parere sul testo. Seguito dell'esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 febbraio.

Il presidente MANDELLI, prima di riprendere l'esame degli emendamenti, informa che è pervenuta una nota del Ministero dell'economia e delle finanze con la quale si individuano due modifiche testuali, rispettivamente agli articoli 15 e 34, che si ritengono necessari per precisare gli effetti finanziari del testo.

Il vice ministro MORANDO conferma la segnalazione in parola, spiegando che la prima delle modifiche individuate riguarda la sostituzione del concetto di devoluzione di fondi con quello di versamento. La correzione evita possibili equivoci sulla presenza di eventuali passaggi intermedi nel trasferimento delle somme. La seconda modifica estende la clausola di invarianza in calce all'articolo 34, riferendola all'intero articolo e non solo ad un comma.

Il PRESIDENTE ritiene possibile una integrazione del parere già reso sul testo, che condizioni il nulla osta della Commissione alle esigenze di modifica rappresentate dal Governo.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) propone dunque l'adozione di un parere così formulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, ad integrazione del proprio precedente parere sul testo del disegno di legge in titolo, espresso in data 3 febbraio 2016, esprime altresì le seguenti ulteriori condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, rispetto al testo: – che all'articolo 15, comma 4, le parole »sono devoluti« siano sostituite dalle seguente: »sono versati«; – che all'articolo 34 il comma 5 sia sostituito dal seguente: »Il Ministero dello Sviluppo economico provvede all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica«.

La Commissione approva.

Il RELATORE ricorda che nell'ultima seduta di trattazione era rimasto in sospenso il parere sugli emendamenti riferiti agli articoli 16 e da 22 al termine.

Il vice ministro MORANDO ritiene di non avere specifiche obiezioni di carattere finanziario sull'emendamento 16.1 e sul successivo 16.5, ma considera non di meno indispensabile una relazione tecnica che asseveri l'assenza di oneri. Mentre l'emendamento 16.7 non presenta a suo avviso controindicazioni di carattere finanziario, ritiene al contrario che le proposte 16.8 e 16.10 abbiano effetti negativi sulla finanza pubblica. Le proposte 16.11, 16.12, 16.13 e 16.14, intervenendo in parte sulla delicata materia dell'equilibrio finanziario dei fondi pensioni, non presentano oneri diretti per il bilancio dello Stato, ma potrebbero determinare squilibri indesiderabili, allo stato non compiutamente prevedibili.

Il PRESIDENTE considera dunque possibile esprimere un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti da ultimo citati, al fine di evidenziare la particolare necessità di cautela nell'introdurre radicali modifiche in materia.

Il vice ministro MORANDO, passando agli emendamenti 16.15, 16.16 e 16.17, che trattano la materia della cosiddetta «portabilità» dei contributi, esclude effetti finanziari diretti, dal momento che il regime fiscale rimarrebbe immutato dal lato del contribuente. Esclude oneri anche in relazione alla proposta 16.18. Al contrario l'emendamento 16.25 è coperto su una norma di legge non più esistente, e deve pertanto ritenersi oneroso. Altrettanto onerosa appare la successiva proposta 16.29. Risultano neutri dal punto di vista finanziario gli emendamenti 16.0.5 e 16.0.6, volti a favorire il libero passaggio tra i diversi fondi sanitari. Le proposte 16.0.7, 16.0.8, 16.0.9 e 16.0.10, vertendo in materia contributiva, non possono ricevere una valutazione favorevole in assenza di una relazione tecnica positivamente verificata. La proposta 16.0.11 sembra avere un carattere prevalentemente procedurale, così da ritenersi priva di oneri diretti per la finanza pubblica. Diverso è il caso dell'emendamento 16.0.12, al quale il Governo ascrive maggiori oneri finanziari. Quanto alle proposte 16.2 e seguenti, concorda con il relatore circa la necessità di previa relazione tecnica. Concorda con il relatore anche circa l'onerosità degli emendamenti 16.0.4 e 16.0.14.

Il PRESIDENTE informa che la Commissione di merito ha trasmesso l'emendamento 14.0.2 (testo 2), sulla quale si potrebbe esprimere una valutazione al fine di consentire il prosieguo dei lavori alla stessa Commissione referente.

Il vice ministro MORANDO ritiene di non avere osservazioni critiche sulla proposta da ultimo citata, stante l'assenza di novità sostanziali rispetto alla prima formulazione dal punto di vista delle competenze della Commissione.

Si passa dunque all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 22.

Il rappresentante del GOVERNO esclude l'insorgenza di oneri in relazione alle proposte 22.1 e 22.2, mentre ritiene necessaria la predisposizione di una relazione tecnica sull'emendamento 22.7. Concorda con il relatore circa l'onerosità delle proposte 22.3, 22.4 e 22.6, aggiungendo che anche sulla 22.5 appare necessaria una relazione tecnica.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), rilevato che l'emendamento da ultimo citato riguarda i costi di noleggio apparati e di transazione per i pagamenti con moneta elettronica, chiede al Governo quale sia l'attuale stato del programma più volte enunciato di riduzione di tali oneri.

La senatrice ZANONI (*PD*) si associa alla manifestazione d'interesse della senatrice Comaroli, sottolineando come i costi dei pagamenti elettronici siano determinanti per i loro utilizzo nel piccolo commercio al dettaglio. Risulta infatti inappropriato prevedere sanzioni per i commercianti che non si adeguino alle disposizioni sul punto senza tenere conto dell'onere che viene loro addossato.

Il vice ministro MORANDO ricorda che nella legge di stabilità si è previsto un percorso di riduzione dei costi proprio a beneficio del commercio. Dal momento che le disposizioni in questione ponevano un termine di attuazione per la fine del corrente mese di febbraio, assicura che si informerà sull'attuale stato del procedimento per riferire celermente alla Commissione. Il parere su emendamenti che toccano nuovamente la questione, comunque, non potrà che essere negativo in assenza di una relazione tecnica, anche per evitare forme di interferenza con le iniziative già avviate e con l'autonomia privata. Conclude con un riferimento agli emendamenti 22.0.1 e 22.0.3, sui quali la posizione governativa è contraria, in relazione a possibili oneri finanziari.

Il RELATORE alla luce del dibattito intervenuto propone un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 16.1, 16.5, 16.8, 16.10, 16.25, 16.29, 16.0.7, 16.0.8, 16.0.9, 16.0.10, 16.0.12, 16.2, 16.3, 16.4, 16.6, 16.9, 16.19, 16.0.1, 16.0.2, 16.0.3, 16.0.4, 16.0.14, 22.7, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 22.0.1 e 22.0.3. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 16.11, 16.12, 16.13, 16.14 e 16.0.11. Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti riferiti agli articoli 16, 22 e 23, mentre rimane



sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli da 24 al termine nonché su tutte le riformulazioni e le nuove proposte emendative trasmesse successivamente al 26 gennaio 2016, ad eccezione dell'emendamento 14.0.2 (testo 2), sul quale il parere è di nulla osta.».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede se rispondano al vero le notizie di stampa che riferiscono di un'intenzione del Governo di procedere nella giornata di oggi all'approvazione di un testo di riforma delle procedure di bilancio.

Il vice ministro MORANDO chiarisce che il Governo è in attesa delle determinazioni parlamentari sulle modifiche alle procedure di bilancio, come avvenuto in precedenza su questa materia. Ciò che si appresta a varare sono i decreti legislativi di attuazione delle deleghe previste nella legge n. 196 del 2009 e più volte prorogate. Su tali decreti la Commissione sarà chiamata a esprimere il proprio parere secondo le ordinarie procedure regolamentari.

*La seduta termina alle ore 10,10.*

### **Plenaria**

#### **528<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**TONINI**

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e

in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il vice ministro MORANDO si dichiara d'accordo con la proposta del relatore circa la necessità di una relazione tecnica rispetto agli emendamenti 24.0.2 e 24.0.3, pur rappresentando perplessità anche nel merito degli effetti di gettito ascrivibili alle proposte in questione. Esclude effetti onerosi rispetto all'emendamento 24.0.4, mentre rinviene nuovi oneri nelle proposte 25.15 e 25.17, che alterano l'equilibrio finanziario nel rapporto con una società quotata, legata allo Stato da un contratto di servizio. Analogamente deve ritenersi oneroso l'emendamento 25.0.1, il quale pone a carico della società ulteriori oneri attualmente non previsti. Ritiene di escludere oneri rispetto agli emendamenti riferiti all'articolo 27 segnalati dal relatore.

Quanto alla proposta 28.1 considera opportuna l'aggiunta di una clausola di invarianza finanziaria al testo, mentre considera finanziariamente neutri gli emendamenti 28.11 e 28.26. Segnala che la proposta 28.24 non possiede conseguenze dirette sul bilancio pubblico, ma opera una diversa destinazione di fondi.

Il PRESIDENTE ritiene che le cautele segnalate dal relatore possano essere espresse con un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 28.24, 29.7 e 29.0.1.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore sulla necessità di relazione tecnica rispetto all'emendamento 30.1, pur rappresentando che l'onere nell'attuale testo potrebbe risultare sottostimato in maniera rilevante. Esprime parere contrario anche sull'emendamento 30.2, mentre considera neutri dal punto di vista finanziario i successivi 30.10 e 30.18. Invita a completare la clausola di invarianza finanziaria già presente nell'emendamento 31.2, specificando altresì che l'attuazione deve avvenire con le risorse già previste a legislazione vigente. Esclude effetti finanziari negativi rispetto alla proposta 32.5, mentre rileva che l'emendamento 32.7 prevede un impegno per gli enti pubblici che potrebbe tradursi in nuovi, rilevanti oneri, da identificarsi con un'apposita relazione tecnica. Considera poi direttamente onerosi gli emendamenti 33.0.5 e 33.0.6, condividendo l'opinione del relatore.

Ritiene di non avere osservazioni sulle proposte 33.5 e 33.6, mentre conviene con il Relatore sulla necessità di una relazione tecnica sugli emendamenti 33.0.1 e seguenti, che coinvolgono il noto tema del finanziamento privato agli oneri di sistema.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (PD), alla luce di quanto emerso nel dibattito, propone l'espressione di un parere così formulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emenda-

menti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 24.0.2, 24.0.3, 25.15, 25.17, 25.0.1, 30.1, 30.2, 32.7, 33.0.5, 33.0.6, 33.0.1, 33.0.2, 33.0.3 e 33.0.4. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 28.24, 29.7 e 29.0.1. Il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria all'emendamento 28.1. Il parere è altresì condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sulla proposta 31.2, all'inserimento, al comma 2, in fine, delle seguenti parole: «e le stesse devono essere attuate con le risorse umane, strumentali e materiali già disponibili a legislazione vigente.».

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 24 a 33, mentre rimane sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli da 34 al termine e su tutte le riformulazioni e le nuove proposte emendative trasmesse successivamente al 26 gennaio 2016.».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio: seguito e conclusione dell'esame - Approvazione del documento conclusivo (Doc. XVII, n. 5)**

Riprende l'indagine in titolo sospesa nella seduta del 4 agosto 2015, congiunta con la V Commissione della Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE illustra una proposta di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva, elaborata a seguito delle audizioni svolte congiuntamente con la Commissione bilancio della Camera dei deputati a partire dal 30 giugno scorso e che tiene conto delle diverse sensibilità emerse sia nel ciclo di audizioni svolto, sia negli interventi dei senatori in tali occasioni. Ringrazia, in proposito, il senatore Guerrieri Paleotti per il determinante contributo che ha offerto nella stesura del documento. Invita, dunque, i commissari a formulare le proprie valutazioni sul testo proposto.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) esprime il proprio accordo ed apprezzamento per il documento presentato, cogliendo l'occasione per invitare ad una particolare cautela nell'esame della materia in questione, stanti gli evidenti profili di complessità e le rilevanti ricadute per la finanza pubblica nella revisione delle norme sul bilancio; ciò dovrà tradursi in un esame approfondito e ponderato del disegno di legge che scaturirà dalla presente indagine conoscitiva. Sottolinea che il nuovo bilancio unico può determinare un'espansione del ruolo del Governo e la rinuncia del Parlamento ad una parte delle proprie prerogative di controllo in materia

finanziaria, cosicché il provvedimento andrà articolato in modo chiaro e lineare.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) esprime un ringraziamento al senatore Guerrieri Paleotti per l'impegno di approfondimento che ha portato alla formulazione di un documento concreto e ben articolato, che tiene conto anche delle sollecitazioni provenienti dall'opposizione.

I senatori MANDELLI (*FI-PdL XVII*) e SANTINI (*PD*) si associano all'apprezzamento rivolto dalla senatrice Comaroli.

Il vice ministro MORANDO interviene per segnalare la necessità di tenere conto, una volta iniziato l'esame del disegno di legge di riforma del bilancio, anche delle misure di carattere amministrativo che potrebbero trovare ingresso nel nuovo documento unico di bilancio, accanto alle innovazioni legislative.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il documento conclusivo dell'indagine in titolo (pubblicato in allegato).

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(2092) Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Di Lello ed altri; Vendola ed altri; Bressa; Bressa; Caterina Pes ed altri; Sandra Zampa; Caparini ed altri; Bersani ed altri; Vaccaro; Marazziti ed altri; Fedi ed altri; Francesca La Marca ed altri; Caruso ed altri; Gozi; Renata Bueno ed altri; Caruso ed altri; Porta ed altri; Renata Polverini; Sorial ed altri; Merlo e Borghese; Elena Centemero; Bianconi; Dorina Bianchi; Fucsia Fitzgerald Nissoli ed altri; Marilena Fabbri ed altri  
(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 novembre 2015.

Il vice ministro MORANDO deposita la Relazione tecnica aggiornata e positivamente verificata sul provvedimento.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**(2081) CIRINNÀ ed altri. – Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze**

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il PRESIDENTE comunica che l'Assemblea ha trasmesso gli ulteriori emendamenti 22.0.6000 (testo 2) e 1.6014 (testo 2).

Il relatore SANTINI (*PD*) invita a considerare onerosa la proposta 22.0.6000 (testo 2), mentre non ravvisa controindicazioni finanziarie sull'ulteriore 1.6014 (testo 2).

Il vice ministro MORANDO si associa alle considerazioni offerte dal Relatore.

Il RELATORE propone dunque l'espressione di un parere nei termini sopradetti: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 22.0.6000 (testo 2). Il parere è non ostativo sulla proposta 1.6014 (testo 2).».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

## **DOCUMENTO CONCLUSIVO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLE PROSPETTIVE DI RIFORMA DEGLI STRUMENTI E DELLE PROCEDURE DI BILANCIO**

### **PREMESSE**

Il processo di riforma dell'ordinamento contabile, avviato dopo la riforma della *governance* della finanza pubblica a livello europeo con la legge costituzionale n. 1 del 2012 – che ha introdotto nella Carta costituzionale il principio dell'equilibrio di bilancio – e proseguito con la legge rinforzata n. 243 del 2012, necessita di essere portato al più presto a compimento attraverso l'introduzione di modifiche e integrazioni alla legge di contabilità e finanza pubblica.

L'ampiezza e l'importanza delle modifiche al contenuto del bilancio dello Stato comportano infatti la necessità di rivedere in maniera sostanziale sia la legislazione ordinaria sia i regolamenti parlamentari che stabiliscono le procedure e le modalità di votazione da seguire nel corso della sessione di bilancio. Anche per individuare il termine di effettiva applicazione della nuova disciplina sul contenuto della legge di bilancio, alla luce delle disposizioni della legge n. 243 del 2012;

Una delle più importanti novità introdotte dalla legge n. 243 del 2012, ossia quella riguardante l'unificazione in un unico documento – la legge di bilancio – dei contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità, non risulta immediatamente applicabile, ma richiede, come stabilito dall'articolo 15, comma 10, della medesima legge n. 243, che sia una legge dello Stato a disciplinarne le modalità di attuazione.

In questo quadro, al fine di mettere in luce quali siano gli interventi normativi da adottare, le Commissioni bilancio di Camera e Senato hanno deliberato di svolgere congiuntamente un'apposita indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio, individuando i seguenti obiettivi: chiarire il termine di effettiva applicazione della nuova disciplina di bilancio alla luce delle disposizioni della legge n. 243 del 2012; definire i contenuti e l'articolazione di ciascuna delle due sezioni che, ai sensi dell'articolo 15 della richiamata legge n. 243 dovranno costituire il nuovo documento; valutare l'opportunità di predisporre un autonomo prospetto di copertura della legge di bilancio; individuare i limiti di flessibilità applicabili sia in sede di formazione sia in sede di gestione del bilancio; definire i contenuti e i limiti della legge di assestamento; possibilità di anticipare i termini di presentazione della Nota di aggiornamento al DEF e della manovra di finanza pubblica e infine la possibilità di introdurre ulteriori correttivi alla legge n. 196 del

2009. Per approfondire le questioni richiamate, nell'ambito dell'indagine conoscitiva, sono stati auditi rappresentanti della Corte dei conti, il Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, rappresentanti dell'ISTAT, il Ragioniere generale dello Stato e il Ministro dell'economia e delle finanze.

Alla luce dei principali elementi di valutazione emersi nel corso dell'indagine conoscitiva, nonché degli ulteriori spunti di riflessione derivanti dall'attività svolta dalle Commissioni dall'inizio della legislatura, vengono qui di seguito evidenziate in forma sintetica le conclusioni cui si è giunti raggruppate per aree tematiche.

#### TERMINE DI APPLICAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA SUL CONTENUTO DELLA LEGGE DI BILANCIO

Alla luce delle disposizioni della legge n. 243 del 2012, è emerso che sia l'applicazione delle disposizioni concernenti il contenuto del nuovo disegno di legge di bilancio, di cui all'articolo 15 della legge n. 243 del 2012, sia l'applicazione di quelle in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e degli enti locali nonché di concorso degli stessi alla sostenibilità del debito pubblico, contenute al Capo IV della medesima legge n. 243, dovrebbero riguardare i bilanci approvati nel 2016 per l'anno successivo. Il termine di applicazione andrebbe dunque interpretato nel senso di riferire la nuova normativa alla sessione di bilancio 2017.

Va altresì tenuto conto che, da un lato, non è stata ancora introdotta nella legislazione ordinaria una disciplina che dia attuazione alle disposizioni sul contenuto nuovo del disegno di legge di bilancio, come richiesto dallo stesso articolo 15 della legge n. 243 del 2012, dall'altro, le norme dettate dalla medesima legge n. 243 in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e degli enti locali presentano alcune criticità che andrebbero risolte prima dell'attuazione delle predette disposizioni, apportando modifiche e integrazioni alla legge n. 243, con riferimento soprattutto alla complessa procedura delineata per l'attribuzione degli spazi di indebitamento nelle fasi avverse del ciclo.

#### CONTENUTI E ARTICOLAZIONE DELLE SEZIONI DELLA LEGGE DI BILANCIO

Con riferimento ai contenuti e all'articolazione di ciascuna delle due sezioni che, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 243 del 2012, costituiscono il nuovo bilancio, è emerso che la prima sezione, analogamente a quanto oggi accade per la legge di stabilità, dovrebbe innanzitutto accogliere tutte le misure riguardanti le spese il cui ammontare è determinato sulla base di parametri fissati da leggi e che, in quanto tali, non possono essere automaticamente modificate attraverso la revisione degli stanziamenti, ma richiedono una modifica della normativa di riferimento. La seconda sezione, dovrebbe invece accogliere – come già avviene ai sensi della vigente disciplina contabile per il bilancio a legislazione vigente – le previsioni di entrata e di spesa fondate sugli effetti finanziari derivanti

dal quadro normativo in vigore, escludendo quelli derivanti da interventi programmati ma non ancora tradotti in norme, intendendosi per tali anche le misure necessarie per proseguire nell'attuazione delle politiche di entrata e spesa (le cosiddette politiche variate).

Inoltre, in virtù di quanto previsto dal terzo periodo del comma 3 dell'articolo 15 della legge n. 243 del 2012, la prima sezione non dovrebbe invece contenere, analogamente a quanto oggi accade per la legge di stabilità, disposizioni volte ad introdurre norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio nonché interventi di natura localistica o micro settoriale. Mentre appare ragionevole far confluire nella seconda sezione, oltre agli effetti finanziari della legislazione in essere, anche le rimodulazioni temporali e i rifinanziamenti o definanze delle autorizzazioni di spesa, attualmente disposti dalle tabelle allegate alla legge di stabilità. In tal modo, le tabelle non sarebbero più rappresentate in via autonoma, ma verrebbero riassorbite negli ordinari stanziamenti di bilancio e potrebbero mantenere una separata evidenza solo per finalità conoscitive, ad esempio nella relazione tecnica. Una valutazione a parte va fatta per le tabelle dei Fondi speciali, attualmente rappresentate dalle tabelle A (parte corrente) e B (conto capitale) allegate alla legge di stabilità. Essendo tali fondi destinati alla copertura finanziaria di nuovi provvedimenti legislativi, le due tabelle corrispondenti potrebbero trovare una collocazione più appropriata nella prima sezione, considerato il loro collegamento con la variazione della legislazione in essere.

Circa, infine, l'aspetto legato alle modalità di rappresentazione nella seconda sezione del disegno di bilancio unificato delle variazioni apportate alla legislazione vigente con la prima sezione, la formulazione dell'articolo 15, comma 3, della legge n. 243 del 2012, sembra non tener del tutto conto delle difficoltà operative insite nell'evidenziare tali variazioni fin dalla presentazione del disegno di legge di bilancio. L'aggiornamento della seconda sezione implica infatti valutazioni che richiedono una ponderata riflessione, in quanto si tratta di «calare» in bilancio disposizioni normative anche complesse, come accade con le note di variazioni da presentare in Parlamento durante la sessione di bilancio.

Un'approfondita riflessione va condotta anche in merito all'opportunità di rivedere i divieti contenutistici stabiliti dalla legge n. 243 per la futura legge di bilancio unificata (prima sezione) in conformità a quelli previsti per la legge di stabilità. Tale trasposizione appare particolarmente problematica per quanto attiene alle conseguenze, anche di ordine costituzionale, che si potrebbero determinare nell'ipotesi di una loro eventuale violazione, ove si consideri il ruolo rafforzato della legge n. 243 del 2012, ed anche alla luce del carattere non puntualmente definito di alcuni di essi, come ad esempio nel caso degli interventi localistici o micro settoriali.



## IL PROSPETTO DI COPERTURA DELLA LEGGE DI BILANCIO

Con riferimento alla copertura della legge di bilancio è emerso che non sussistono i presupposti per la presentazione di un autonomo prospetto di copertura riferito al nuovo disegno di legge di bilancio – come prescritto invece a legislazione vigente per il disegno di legge di stabilità – in quanto tale copertura va intesa come rispetto del saldo programmatico, definito secondo le regole europee, in coerenza con i vincoli che derivano dal primo comma del nuovo articolo 81 della Costituzione. L'unico vincolo è dunque quello del rispetto degli obiettivi derivanti dalla normativa europea, così come interpretata e attuata in base ai documenti di programma e come stabilito dall'art. 14 della legge 243.

Vi è invece l'esigenza di predisporre un robusto corredo informativo al disegno di legge di bilancio che dimostri la coerenza tra il saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e gli obiettivi programmatici della pubblica amministrazione. Tale esigenza potrebbe essere soddisfatta, in primo luogo, mediante un'adeguata valorizzazione dei contenuti della Nota tecnico-illustrativa, attualmente presentata in allegato al disegno di legge di stabilità, e, in secondo luogo, prevedendo l'obbligo di presentazione della relazione tecnica, non solo con riferimento alla prima sezione (legislazione variata), come già prescritto dalla legge n. 243 del 2012, ma anche con riguardo alla seconda sezione (legislazione vigente), in modo da consentire di valutare l'attendibilità dei criteri utilizzati per l'elaborazione delle previsioni di entrata e di spesa, che rappresentano la base su cui si innesta la parte dispositiva della manovra.

## LIMITI E MARGINI DI FLESSIBILITÀ IN SEDE DI FORMAZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO

È emerso innanzi tutto che la nuova legge di contabilità a regime sarà chiamata a riassorbire le eccezioni ed ordinamenti particolari, derivanti dall'attuale quadro di sovrapposizione tra diversi livelli normativi, individuando un assetto conforme e coerente con la distinzione di base tra legislazione vigente e legislazione variata. Al riguardo va mantenuto fermo l'orientamento di fondo per cui la spesa non rimodulabile può essere modificata, nei suoi parametri di supporto, modificando la legislazione di base, mentre quella rimodulabile utilizzando l'area del bilancio a legislazione vigente.

In generale, si può ritenere che alla fissazione di rigorosi obiettivi di spesa in fase di programmazione possano corrispondere maggiori margini di flessibilità per le singole amministrazioni in fase di gestione del bilancio. La fissazione di rigorosi obiettivi di spesa in fase di programmazione potrebbe essere ottenuto applicando al ciclo di bilancio un approccio *top-down* più stringente rispetto a quello attuale, integrato con un processo continuo di revisione della spesa, al fine di giungere alla definizione di precisi vincoli finanziari all'interno dei quali dovranno essere formulate

da ciascuna amministrazione le proposte in vista della predisposizione del disegno di legge di bilancio.

Si potrebbero altresì riconsiderare le tipologie di variazioni che devono essere sottoposte dai dicasteri di spesa alla valutazione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ad esempio, si potrebbe ipotizzare che il riparto dei fondi nell'ambito dei singoli stati di previsione sia effettuato tramite decreti del Ministro competente, in luogo dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze. L'adozione di espliciti obiettivi di spesa nella fase di programmazione finanziaria dovrebbe indurre le amministrazioni a valutare i propri fabbisogni e priorità, compiendo le necessarie revisioni della spesa in presenza di un obiettivo programmato a livello centrale.

#### CONTENUTI E LIMITI DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO

Si ritiene che il carattere sostanziale attribuito alla legge di bilancio non dovrebbe essere esteso alla legge di assestamento, con la quale dovrebbero invece essere disposte soltanto variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie, anche se di unità di voto diverse. La legge di assestamento, quindi, dovrebbe assumere caratteristiche e contenuti analoghi alla sezione seconda della nuova legge di bilancio, non potendo comunque disporre innovazioni alla legislazione vigente. In ogni caso, dovrebbe essere dimostrata la coerenza tra il saldo del bilancio dello Stato, integrato con gli effetti dell'assestamento, e gli obiettivi programmatici in termini di Pubblica amministrazione indicati nel DEF. Infine, si potrebbe prevedere la fissazione di un termine per l'approvazione della legge di assestamento, al fine di consentire alle amministrazioni di proseguire più tempestivamente nella sua attuazione. Si potrebbe altresì valutare la possibilità di un anticipo dei termini di presentazione del Rendiconto generale dello Stato, posto che detto anticipo risulti tecnicamente necessario ai fini dell'anticipo della presentazione del disegno di legge di assestamento.

#### TEMPI DI PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI DI BILANCIO

Tenuto conto delle criticità legate all'attuale calendario e dei vincoli esistenti al modificarlo, tra le varie opzioni possibili si è ritenuto di suggerire quella di presentare nei primi giorni di ottobre la Nota di aggiornamento del DEF congiuntamente al disegno di legge di bilancio, anche considerato lo strettissimo lasso di tempo che intercorrerebbe tra la presentazione della Nota di aggiornamento e il nuovo disegno di legge di bilancio. L'anticipo ai primi di ottobre della presentazione della manovra di finanza pubblica potrebbe consentire all'Ufficio parlamentare di bilancio di acquisire tutte le informazioni sulla manovra, ai fini della validazione del quadro macroeconomico programmatico, in tempo utile per la trasmissione del Documento programmatico di bilancio, di cui il citato quadro fa parte, alla Commissione europea entro il 15 ottobre.

Inoltre, si ritiene che i contenuti della Nota di aggiornamento potrebbero essere riorganizzati, facendo confluire in essi quelli del Documento programmatico di bilancio, considerate le funzioni molto simili che essi svolgono. In particolare, si potrebbe valutare l'opportunità di far diventare lo schema di Documento programmatico un'apposita sezione della Nota di aggiornamento, analogamente a quanto accade per lo schema di programma di stabilità che, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge n. 196 del 2009, rappresenta una sezione del DEF, colmando in questo modo una lacuna della legge di contabilità che, nel catalogare i documenti che il Governo è chiamato a produrre in materia di finanza pubblica, non menziona il Documento programmatico.

Una simile impostazione produrrebbe sensibili vantaggi sotto il profilo procedurale valorizzando il ruolo decisionale del Parlamento sulla proposta del Governo, fermo restando che con la risoluzione di approvazione della Nota di aggiornamento potrebbero comunque essere forniti al Governo indirizzi da realizzare nel corso della manovra, anche, eventualmente, sulla base dei rilievi dell'Ufficio parlamentare di bilancio. Così facendo si avvicinerrebbe la procedura italiana a quella adottata dalla maggior parte dei Paesi europei e si prenderebbe atto del fatto che l'indirizzo sulla direzione della politica di bilancio viene deciso nelle sue grandi linee in aprile, nell'ambito dell'esame del DEF, e che la Nota di aggiornamento e la relativa risoluzione, per il momento in cui oggi intervengono, svolgono un ruolo di indirizzo ormai assai limitato nella preparazione del disegno di legge di stabilità.

#### ALTRE QUESTIONI ORDINAMENTALI

L'attuazione dalla legge n. 243 sul contenuto della legge di bilancio potrebbe essere l'occasione di introdurre ulteriori correzioni alla legge di contabilità e finanza pubblica di cui alla legge n. 196 del 2009, alla luce delle criticità emerse nel corso della sua attuazione. *Il primo riferimento è alle clausole di salvaguardia finanziaria*, che nel corso del tempo si sono spesso concretizzate non in misure automaticamente applicabili in caso di sfioramento rispetto alle previsioni di spesa, ma nel rinvio a successivi decreti ministeriali che rideterminano i parametri sottostanti la spesa oggetto di previsione o l'ammontare di talune imposte ovvero riducono l'ammontare delle spese rimodulabili di taluni programmi di spesa.

In proposito, nel corso dell'esame parlamentare delle citate clausole è stato rilevato come la rideterminazione dei parametri sottostanti la spesa attraverso provvedimenti di carattere amministrativo suscita non poche perplessità non solo per il rango secondario dello strumento normativo utilizzato, ma anche perché suscettibile di determinare una situazione di oggettiva incertezza in merito alla portata dei benefici concessi per legge che spesso si sostanziano in veri e propri diritti soggettivi. Le clausole di salvaguardia che invece individuano, come forma di compensazione finanziaria, stanziamenti rimodulabili di programmi di spesa appaiono non del tutto coerenti con la programmazione di bilancio, posto che l'ammontare

degli stanziamenti utilizzati è definito all'inizio dell'esercizio senza tenere conto della funzione di salvaguardia assegnata agli stanziamenti medesimi dalle nuove iniziative legislative approvate in corso d'anno.

È evidente peraltro che il problema della formulazione delle clausole di salvaguardia finanziaria è strettamente collegato a quello della corretta quantificazione degli oneri. Non vi è dubbio, infatti, che la previsione di clausole di salvaguardia non possa prescindere da oneri correttamente quantificati e coperti. Non dovrebbe quindi essere consentita la formulazione di clausole di salvaguardia che fungano da «coperture di riserva» per sopperire alla mancanza di risorse determinata da coperture finanziarie che già *ex ante* appaiono dagli esiti quanto mai incerti. Alla luce di tali profili problematici, appare quindi opportuno avviare una riflessione in merito all'opportunità di modificare la disciplina delle clausole di salvaguardia contenuta nella legge di contabilità.

Il secondo tema si riferisce all'opportunità di escludere, in via generale, la possibilità di *ricorrere a coperture a valere su specifiche autorizzazioni di spesa* che dovrebbero essere destinate a finalità indicate dai contribuenti all'atto del prelievo fiscale. Si fa riferimento, in particolare, all'introduzione del divieto di utilizzo della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale nonché alla quota del cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, che i contribuenti destinano al finanziamento di una serie di specifiche finalità di particolare rilievo.

Ancora, nonostante l'importante sforzo compiuto dal Governo per la messa a disposizione delle *relazioni tecniche*, appare utile e necessario individuare i correttivi più idonei affinché le amministrazioni interessate siano maggiormente coinvolte nel relativo procedimento di elaborazione, in maniera tale da consentire al Ministero dell'economia e della finanze di svolgere l'indispensabile funzione di verifica di tali elaborati, ai fini della successiva presentazione in Parlamento.

Sempre al tema della corretta predisposizione della relazione tecnica si ricollegano le questioni relative, ad esempio, alla previsione di *clausole di invarianza finanziaria*. Appare essenziale una costruzione attendibile delle stesse risultante dalla relazione tecnica, giacché l'eventuale discrasia tra la portata della singola norma (o dell'intero provvedimento) e tali clausole può determinare il rischio di una sostanziale disapplicazione, parziale o totale, della normativa interessata.

Per quanto riguarda, infine, la *copertura delle leggi di delega* mediante il rinvio a successivi provvedimenti legislativi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, essa non appare presentare profili problematici, purché sia rispettato il vincolo della previa o contestuale entrata in vigore delle norme comportanti le coperture rispetto a quelle di carattere oneroso e sempre che gli oneri risultanti dall'attuazione della delega non siano effettivamente quantificabili *ex ante*, ossia all'atto della definizione della relativa delega legislativa.

## FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)

Mercoledì 10 febbraio 2016

### Plenaria

321<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
Mauro Maria MARINO

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Zanetti.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

#### IN SEDE CONSULTIVA

**Le priorità dell'Unione europea per il 2016 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016, Programma di 18 mesi del Consiglio (1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017) e Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea 2016) (n. 674)**

(Parere alla 14<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 febbraio.

Ha la parola in discussione generale il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*), il quale esprime innanzitutto perplessità in ordine all'approccio del Governo nei confronti dell'Unione europea, in considerazione della gravità della situazione in diversi ambiti. In particolare, per quanto riguarda la politica economica rileva che le attuali difficoltà non sono attribuibili direttamente all'Unione europea e alla sua costruzione, se non per quanto riguarda la linea antinflazionistica seguita dalla Banca centrale europea fino al 2011, quando già sarebbe stato necessario un cambiamento delle priorità. A fronte dello sforzo compiuto dall'attuale presidente della Banca centrale europea al fine di aumentare la liquidità disponibile nel sistema bancario, la Germania persiste nella sua politica fondamentale deflazionistica, la quale non può che rivelarsi inadeguata, mentre i sistemi economici europei risentono pesantemente della concorrenza dei paesi extra-europei nei mercati internazionali. Rileva quindi che le conseguenze di un

arretramento sul piano dell'integrazione politica ed economica si rivelerebbe fortemente negativo riguardo alle conseguenze economiche e politiche. Suggestisce quindi di esaminare il parere alla luce della sollecitazione ad essere più aderenti alle scelte genuinamente europeiste.

Il presidente Mauro Maria MARINO riconosce l'importanza dell'ineadeguatezza della risposta politica europea alle presenti difficoltà, le quali alimentano evidenti spinte centrifughe negli ambiti politico, economico e monetario, quando sarebbe auspicabile disporre di strumenti, quali il fondo di garanzia comune dei depositi, destinati per loro natura ad accrescere la fiducia complessiva nella tenuta del sistema europeo.

Il senatore MOLINARI (*Misto*) apprezza la possibilità garantita al Parlamento di un'ampia trattazione sul programma della Commissione europea, nel quale si coglie il segnale di un cambio di direzione nella politica economico-finanziaria rispetto alla linea di austerità finora seguita. Il prevedibile arretramento rispetto alle acquisizioni del trattato di Lisbona finalizzato a scongiurare l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea dimostra peraltro la difficoltà oggettiva di conciliare istanze profondamente diverse nell'ottica di un allargamento non sufficientemente meditato. Segnala quindi la mancanza di sbocchi apprezzabili in materia di tassazione consolidata sulle imprese e di imposta sul valore aggiunto. Conclude segnalando l'opportunità della previsione di un *referendum* consultivo attraverso il quale cogliere l'orientamento del popolo italiano circa le prospettive dell'adesione all'Unione europea.

La relatrice GUERRA (*PD*) sottopone all'attenzione della Commissione i temi che ritiene di includere nel proprio schema di parere, a partire dal rafforzamento del mercato unico dei capitali, che passa anche attraverso una maggiore trasparenza degli operatori con finalità di tutela dei risparmiatori. Prosegue soffermandosi sulla questione dell'unione bancaria, particolarmente sulla questione della garanzia dei depositi, caratterizzata dalla presa di posizione della Germania, che ritiene che l'integrazione in tale ambito non sia una priorità, privilegiando viceversa un approccio imperniato sulla capacità dei singoli sistemi nazionali di fronteggiare le situazioni di crisi.

In materia tributaria segnala le questioni della necessaria armonizzazione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, anche riguardo alla struttura delle aliquote e del commercio elettronico. Prosegue facendo presente l'importanza di una semplificazione della normativa e dello scambio di informazioni ai fini del contrasto all'evasione e all'elusione, anche in riferimento al problema della doppia esenzione di cui riescono a godere alcuni soggetti. Segnala infine quale argomento meritevole di approfondimento l'imposizione sull'energia, la quale potrebbe in ipotesi costituire una fonte di finanziamento del bilancio dell'Unione europea.

Il senatore TOSATO (*LN-Aut*), facendo riferimento a recenti interventi del Governatore della Banca d'Italia e del Ministro dell'economia e delle finanze suggerisce una riflessione sulla possibilità di porre la questione di un rinvio dell'applicazione della disciplina sul *bail-in*.

Il presidente Mauro Maria MARINO osserva la rilevanza dell'esame dell'Atto in titolo in quanto elemento da considerare nella più ampia prospettiva di analisi sull'Unione europea costantemente seguita dalla Commissione. Segnala quindi la sussistenza di gravi rischi sulla tenuta dell'Unione europea in conseguenza del continuo ricorso a risposte di carattere meramente emergenziale a situazioni di crisi strutturali, che nell'ambito finanziario corrispondono a un quadro di fatto di federalismo a bassa intensità, nel quale la condivisione degli oneri derivanti dai rischi è subordinata all'adesione a un complesso sistema di regole e istituzioni. Ai fini della redazione del parere della Commissione segnala pertanto quale elemento cui accordare la massima rilevanza il completamento armonico dell'unione bancaria, il quale non può che contemplare un efficace sistema di garanzia dei depositi. A tale riguardo rileva con preoccupazione le opzioni scaturite dal dibattito in corso in Germania e in generale nell'area nordeuropea circa la quantificazione dei rischi caratterizzanti i titoli del debito sovrano, che avrebbe l'effetto di deviare consistenti flussi di investimenti verso i titoli pubblici in particolare tedeschi e di penalizzare il *rating* delle banche italiane.

Sottolinea poi l'importanza di procedere a un percorso mirato al conseguimento di un'effettiva omogeneità della disciplina tributaria, così da contrastare il fenomeno del *dumping* fiscale.

Il senatore SCIASCIA (*FI-PdL XVII*) giudica negativamente l'ipotesi di rinuncia alla definizione di una base imponibile sulle imprese comune in tutti gli Stati dell'Unione europea, la quale consentirebbe di evitare distorsioni nella destinazione degli utili. Pone quindi un quesito in merito alla proposta di direttiva concernente lo scambio di informazioni a carattere fiscale.

La relatrice GUERRA (*PD*) rammenta l'esame compiuto in fase ascendente della disciplina proposta, finalizzata a conseguire una maggiore efficacia nei sistemi di scambio delle informazioni e osserva che la nuova normativa non è ancora entrata in vigore. In merito alla definizione della base imponibile comune rileva come la linea della Commissione europea non consista nell'abbandono del percorso, bensì in una riformulazione basata sulla previsione di un processo a tappe successive. Conclude facendo presente la scarsa praticabilità, sulla base della disciplina vigente, di ipotesi di rinvio dell'applicazione del *bail-in*, pur riservandosi di approfondire la materia.

Il presidente Mauro Maria MARINO rammenta a sua volta le proposte circa l'entrata in vigore differita della disciplina sul *bail-in*, che pure

erano state prese in considerazione. Segnala inoltre, come meritevole di opportuno approfondimenti, la materia dello scambio delle informazioni di carattere fiscale, peraltro già affrontato dalla Commissione, impegnata a tale riguardo in un proficuo confronto con il Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,20.*



## **ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

Mercoledì 10 febbraio 2016

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 222**

*Presidenza del Presidente*  
**MARCUCCI**

*Orario: dalle ore 10,30 alle ore 12,10*

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA CONFINDUSTRIA RADIO TELEVISIONI, DI MEDUSA FILM E DI DISTRIBUZIONE INDIPENDENTE IN RELAZIONE ALLA RIFORMA DEL SISTEMA CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO*

### **Plenaria**

**252<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARCUCCI**

*Intervengono i ministri per la semplificazione e la pubblica Amministrazione Maria Anna Madia e dell'istruzione, dell'università e della ricerca Stefania Giannini.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per le audizioni all'ordine del giorno.

Conviene la Commissione.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Audizione del Ministro per la semplificazione e la pubblica Amministrazione sul riordino dei comparti nei settori della conoscenza**

Il PRESIDENTE introduce l'audizione della signora Ministro, ringraziandola per aver dato la sua disponibilità ad essere presente nella seduta di oggi.

Ha quindi la parola il ministro Maria Anna MADIA, la quale riepiloga la situazione della contrattazione, rammentando che permane il blocco dell'attuale negoziazione in attesa che si perfezioni l'accorpamento dei comparti. L'articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal decreto legislativo n. 150 del 2009, prevede infatti una riduzione da 11 a 4 comparti di contrattazione collettiva nazionale, solo a seguito della quale è possibile la riapertura della stagione contrattuale. Rivendica peraltro che il Governo ha stanziato specifiche risorse nella legge di stabilità 2016 e ha altresì previsto una modifica normativa sui comitati di settore rimuovendo vincoli tuttora esistenti.

Assicura comunque che l'Esecutivo intende riavviare la negoziazione e dà conto della iniziale proposta elaborata dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) basata su tre comparti: la conoscenza, la sanità e i dipendenti che svolgono funzioni amministrative tanto negli enti territoriali quanto nelle Amministrazioni centrali. Riferisce quindi che detta proposta non ha ricevuto un riscontro favorevole da parte delle organizzazioni sindacali. L'ARAN ha dunque sottoposto una nuova ripartizione che mantiene i due comparti della conoscenza e della sanità ma distingue i dipendenti degli enti locali e delle Regioni da quelli delle Amministrazioni centrali, che quindi includono Ministeri, enti pubblici non economici e agenzie fiscali.

Fa notare peraltro che il settore della conoscenza ha sempre mantenuto una sua specificità, a dimostrazione che l'attuazione della normativa sulla riduzione dei comparti può coniugarsi con il riconoscimento di caratteristiche peculiari. Afferma comunque che saranno previste sezioni separate di contrattazione per tutti gli aspetti che non possono essere resi omo-

genei. In conclusione, auspica che l'accordo si realizzi presto, al fine di dare nuovo avvio alla stagione contrattuale.

Seguono quesiti da parte dei senatori.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-AEct*) ringrazia anzitutto il Ministro per essere intervenuta in Commissione. Rammenta poi che la privatizzazione del pubblico impiego, a partire dagli anni Novanta, non è stata preceduta da una riflessione approfondita sul ruolo dei lavoratori della conoscenza che rappresentano, a suo giudizio, un *unicum* per la tipologia di lavoro svolto, intrinsecamente diverso rispetto agli altri. Dopo aver sottolineato le prerogative costituzionali riconosciute ai suddetti lavoratori, reputa indispensabile assicurare loro dignità e professionalità.

Giudica dunque errata la riduzione dei comparti disciplinata dalla cosiddetta «riforma Brunetta», in quanto si mortifica la rappresentatività e si rischia di deprimere la professionalità di chi opera nei settori della conoscenza.

Denuncia peraltro che il decreto legislativo n. 150 del 2009 è già in vigore da oltre sei anni ed è stato voluto da forze politiche diverse dall'attuale maggioranza; si sarebbe perciò aspettato dal Governo in carica una decisione di senso opposto, scongiurando così detto accorpamento tra la scuola, da un lato, e l'università, la ricerca e l'Alta formazione artistica e musicale (AFAM), dall'altro. Fa notare infatti la diversità fra i due ambiti, tenuto conto che nella scuola opera circa un milione di addetti a fronte di circa 100.000 lavoratori degli altri tre settori, da cui sono per giunta esclusi i professori universitari, soggetti al regime pubblicistico.

L'eventuale istituzione di sezioni separate di contrattazione non risolve a suo giudizio il problema della rappresentatività, considerato che il contratto dovrà essere concluso in maniera unitaria. Nel rivolgere un appello affinché l'Esecutivo modifichi tale scelta, suggerisce ipotesi alternative, come ad esempio l'iniziale proposta dell'ARAN di tre comparti che potrebbe consentire un quarto settore dedicato solo a università, ricerca ed AFAM. Propone inoltre, al fine di mitigare gli effetti dannosi del predetto accorpamento, di sottrarre alla privatizzazione la disciplina dei docenti degli enti di ricerca e delle istituzioni dell'alta formazione, al pari di quelli universitari, elevando peraltro l'AFAM al rango di istruzione terziaria. In tal modo si potrebbe peraltro allineare la disciplina degli enti di ricerca a quella dell'università, anche nell'ottica di favorire la mobilità.

Sollecita dunque il Ministro a prendere in considerazione diverse soluzioni altrimenti un settore già penalizzato negli anni dal blocco del *turn over* e dalle scarse risorse risulterà ancora più debole e privo delle sue peculiarità.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) si associa alle considerazioni espresse dal senatore Bocchino e rinnova l'appello a valutare ipotesi diverse da quelle in corso, evitando un approccio unidirezionale al tema.

La senatrice PUGLISI (*PD*) manifesta gratitudine al Governo per l'impegno finanziario assicurato al fine di dare avvio alla nuova stagione contrattuale. Coglie poi l'occasione per sottolineare l'urgenza di rivedere il contratto degli insegnanti, restituendo valore all'impegno del personale docente e non docente.

Giudica peraltro positivo aver dedicato un comparto specifico al mondo della conoscenza, tanto più che l'ulteriore organizzazione in sezioni potrà essere utile per salvaguardarne le specificità. Dopo aver rammentato il lavoro svolto dalla Commissione in materia di ricerca, solleva alcune istanze particolari per quanto concerne il settore dell'AFAM, con riferimento all'equipollenza dei titoli rilasciati da accademie e conservatori rispetto a quelli universitari. Registra pertanto l'esigenza di una disciplina pubblicistica di tali lavoratori, senza che ciò determini oneri per lo Stato. Si fa peraltro portavoce anche del disagio dei dirigenti scolastici i quali, pur avendo responsabilità di rilievo, ricevono retribuzioni inferiori a quelle dei dirigenti amministrativi e non fanno parte a pieno titolo della dirigenza pubblica del Paese.

Il senatore LIUZZI (*CoR*) riconosce che le misure in atto sono finalizzate a incrementare l'efficienza e l'efficacia nel pubblico impiego, onde rivalutare la figura dei pubblici dipendenti, anche in termini formativi. Concorda dunque con l'accorpamento e invita a prestare particolare attenzione al mondo della scuola e delle famiglie, che rappresentano a loro volta delle peculiarità in termini di distinti corpi sociali.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SEL*) prende atto che la riorganizzazione delle aree di contrattazione deriva dalla cosiddetta «riforma Brunetta», che ha a suo tempo registrato un forte scontro sociale, su cui era peraltro impegnata parte dell'attuale maggioranza di Governo. Ciò si interseca a suo avviso anche con i temi delle regole sulla rappresentanza e delle libertà sindacali.

Dopo aver a sua volta rimarcato le specificità contrattuali, domanda maggiori dettagli sull'azione del Governo per sbloccare la contrattazione nel pubblico impiego, atteso che l'accorpamento dei comparti pare essere preliminare per riavviare la negoziazione.

La senatrice Elena FERRARA (*PD*) evidenzia a sua volta la pluralità di componenti nel mondo della scuola, soffermandosi in particolare sulla figura del direttore dei servizi generali amministrativi (DSGA), la cui carenza provoca notevoli disagi negli istituti. Tenuto conto dei recenti pensionamenti e delle previste unioni di scuole, chiede una maggiore attenzione verso tali profili professionali che esercitano compiti di responsabilità. Sollecita infine una maggiore perequazione tra le figure dirigenziali.

Agli intervenuti replica il ministro Maria Anna MADIA, che conferma la priorità del Governo di riaprire i rinnovi contrattuali, non soltanto per dare seguito a sentenze della Corte costituzionale, ma anche per pren-

dere le distanze da una certa retorica dei cosiddetti «fannulloni», che ha danneggiato la pubblica Amministrazione e il Paese. Nel ribadire che tale approccio è estraneo dall'azione dell'Esecutivo, ripercorre la crisi del settore dovuta fra l'altro al blocco dei contratti e alle contrazioni delle dinamiche salariali. Assicura comunque che il Governo sarà parte attiva per diffondere nel Paese un'idea positiva dei pubblici dipendenti quali figure competenti e oneste.

Dopo aver ricordato che è in corso la riforma della pubblica Amministrazione, rimarca nuovamente la necessità di attuare la legislazione vigente che potrebbe comunque offrire, attraverso la semplificazione delle aree contrattuali, elementi utili per cambiare la mentalità diffusa e la cattiva percezione che i cittadini hanno del settore. Ritiene infatti che la sovrapposizione tra i diversi livelli di governo, unita a comportamenti talvolta divergenti da parte di ciascuna Amministrazione abbiano persuaso i cittadini che il pubblico impiego rappresentasse un ostacolo. In quest'ottica la semplificazione potrebbe a suo avviso restituire unitarietà.

Ad ogni modo, riconosce l'importanza di difendere la specificità della conoscenza, a cui si affianca tuttavia quella della sanità. Rivendica peraltro l'azione del Governo per incrementare temporaneamente gli stipendi pubblici con misure tampone, tenuto conto dei tempi lunghi della contrattazione.

Segnala poi che nell'esercizio della delega prevista dalla legge n. 124 del 2015 è possibile svolgere un lavoro congiunto tra il Legislatore e l'Esecutivo proprio per valorizzare il mondo della ricerca, fermo restando che non è prevista in quella sede l'eventuale pubblicizzazione del rapporto di lavoro. Afferma altresì che una riflessione sull'argomento attiene più strettamente alle competenze del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Conclude dichiarando piena consapevolezza della dignità, della rappresentatività e della professionalità dei lavoratori dell'ambito della conoscenza, con particolare riguardo alla ricerca e agli istituti musicali.

Il PRESIDENTE ringrazia nuovamente il Ministro per essersi confrontata con la Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta, sospesa alle ore 14,45, è ripresa alle ore 15,10.*

**Audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sull'implementazione delle misure de «La buona scuola», sull'assunzione dei docenti e sulle classi di concorso**

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del Ministro, ricordando che i temi trattati riguardano l'attuazione della legge n. 107 del 2015, con particolare riferimento alle assunzioni e alla modifica delle classi di concorso. Gli ulteriori argomenti, quali la l'università, la ricerca e l'AFAM, su cui la

Commissione aveva chiesto a suo tempo un confronto con il Ministro, sono stati rinviati ad un'altra seduta.

Ha quindi la parola il ministro Stefania GIANNINI, la quale conferma in premessa la disponibilità a intervenire nuovamente sugli altri argomenti segnalati dalla Commissione. Con riferimento all'attuazione della legge n. 107, fa presente che si soffermerà su tre aspetti: il piano straordinario di assunzioni, lo stato di avanzamento degli atti propedeutici alle prossime procedure concorsuali nonché le ulteriori fasi attuative previste dalla legge.

In merito al primo aspetto, afferma che il piano straordinario ha garantito la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili dell'organico di diritto, a cui si è aggiunto l'organico di potenziamento. Nel segnalare che le operazioni di nomina si sono concluse nei tempi previsti, riferisce che circa il 96,8 per cento dei docenti ha accettato la nomina in ruolo nella cosiddetta «fase B», e che tale percentuale raggiunge il 97,3 per cento nella cosiddetta «fase C». Pertanto, ad eccezione della scuola dell'infanzia per cui non è previsto il potenziamento, tutti i docenti hanno ricevuto una proposta di nomina in ruolo, per un totale di circa 86.076 proposte accettate. Nel mettere a disposizione della Commissione un prospetto analitico riguardante le assunzioni dei docenti e la relativa distribuzione sul territorio, rileva che a conclusione del piano straordinario la consistenza delle graduatorie ad esaurimento si è ridotta di due terzi, determinando quindi una positiva contrazione del precariato.

La seconda fase del reclutamento, prosegue il Ministro, prevede il concorso pubblico nazionale su base regionale che tiene conto del fabbisogno delle scuole rispetto al piano dell'offerta formativa triennale. Dopo aver precisato che, in via transitoria, si applicheranno le norme del Testo unico sulla scuola inerenti le assunzioni attraverso il cosiddetto «doppio canale», pone l'accento sulla novità costituita dai concorsi anche per i posti di sostegno, che garantiranno una formazione specialistica dei docenti.

Ricordando che le graduatorie avranno una durata di tre anni, dà poi conto degli atti propedeutici alla pubblicazione dei bandi di concorso tra cui cita il regolamento sulle classi di concorso, di cui è imminente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. In proposito, ricorda che le precedenti 168 classi di concorso sono state ridotte a 112 e sono stati revisionati i relativi criteri. Dopo aver portato alla luce alcuni esempi di classi di concorso revisionate per quanto attiene fra l'altro le materie letterarie e la musica, comunica che il Dicastero ha accolto sul tema anche le osservazioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione, reso finalmente operativo a dicembre scorso.

Informa quindi che sono previsti tre bandi, rispettivamente per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, per la secondaria di primo e secondo grado e per il sostegno, in modo da coprire tutti i restanti posti vacanti e disponibili in un'ottica di qualità. I criteri della selezione saranno basati tanto sul doppio canale, quanto sulla stima dell'effettivo fabbisogno di docenti nel prossimo triennio nonché sulla quantificazione dei posti di

sostegno a seguito dei pensionamenti e delle assunzioni già realizzate. Riepiloga dunque il numero di insegnanti che saranno assunti nel triennio a seguito del piano straordinario e delle procedure concorsuali, pari a più di 90.000 unità. Dopo aver richiamato il concorso riservato ai docenti abilitati, dettaglia i punteggi attribuiti a ciascuna delle tre prove previste, sottolineando che sarà anche svolta una prova didattica.

In relazione agli altri *step* attuativi della legge n. 107, rende noto che è stata distribuita la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo e sono stati raddoppiati i fondi per il funzionamento delle scuole, passati da circa 110 milioni di euro del 2012 a 235 milioni di euro nel 2016. Quanto all'alternanza scuola-lavoro, fa presente che sono destinati 100 milioni di euro strutturali dal 2016 e sono stati stabiliti nuovi criteri per l'assegnazione diretta agli istituti, basati tanto sulla consistenza numerica degli alunni quanto sulla tipologia di attività. Dopo aver fornito dettagli sulla distribuzione dei fondi per il 2015, rivendica positivamente l'aumento di risorse per tale capitolo di bilancio, cui si aggiungono circa 19 milioni di euro per la legge n. 440 del 1997.

Nell'evidenziare gli ulteriori finanziamenti a valere sul Piano operativo nazionale (PON) di competenza, comunica che è stata distribuita nelle scuole secondarie di secondo grado una guida operativa sulle modalità di costruzione dei percorsi di alternanza, che tiene conto delle esperienze regionali e della necessità di integrare scuola e aziende. È peraltro previsto un registro nazionale per censire le imprese che dichiarano la propria disponibilità ad accogliere gli studenti. Cita inoltre i protocolli di intesa sottoscritti dal Dicastero con altre Amministrazioni, tra cui in particolare il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo proprio per la formazione dei docenti.

In merito agli istituti tecnici superiori, informa che è stato concluso il relativo accordo in Conferenza unificata per il riparto della quota premiale, non inferiore al 30 per cento. Pone altresì l'accento sul piano straordinario di verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica, cui si affiancherà l'anagrafe dei docenti in servizio presso le scuole paritarie.

Soffermandosi indi sul piano nazionale per la scuola digitale, dà conto di un accordo siglato con il Ministero dello sviluppo economico per inserire le scuole nel piano nazionale per la banda ultra larga, finalizzato a garantire la connettività di tutti gli istituti entro il 2020. In tale azione sono peraltro ricompresi anche fondi strutturali europei al fine di assicurare la realizzazione di ambienti digitali. Detti stanziamenti, prosegue il Ministro, si aggiungono ai 45 milioni di euro che la legge n. 107 prevede per i laboratori territoriali. Reputa inoltre che la formazione digitale degli studenti presupponga una classe docente altrettanto formata, anche per evitare i rischi connessi all'uso della rete. Sarà pertanto incentivata anche la parte della formazione inerente il digitale con l'individuazione di referenti in tutte le scuole.

Ad un quesito posto dal senatore LIUZZI (*CoR*), il ministro Stefania GIANNINI risponde che tali soggetti sono docenti facenti parte dell'organico. Con particolare riferimento all'edilizia scolastica, rileva che sono stati ripartiti tra le Regioni i 300 milioni di euro per le scuole innovative e comunica che il 22 novembre 2016 sarà celebrata la giornata sulla sicurezza nelle scuole.

Dopo aver rammentato che per gli anni 2014-2015 sono state assegnate risorse alla protezione civile per l'adeguamento antisismico delle scuole, riferisce che è stato avviato il piano della Banca europea per gli investimenti (BEI) per la stipula di mutui finalizzati alla ristrutturazione e alla realizzazione di nuovi edifici, per un totale di 905 milioni di euro, a cui la BEI ha aggiunto ulteriori 200 milioni di euro. Dà indi conto dei finanziamenti per le indagini strutturali sugli edifici scolastici e del monitoraggio in corso, soffermandosi inoltre sulle azioni intraprese a favore degli studenti, tra cui il pieno funzionamento della Carta «Io studio».

Conclude ribadendo l'importanza nel piano nazionale di formazione anche per l'innovazione didattica, le competenze linguistiche e le competenze di base.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*), tenuto conto dell'elevato numero di argomenti esposti dal Ministro, chiede come si intenda proseguire per il seguito dei lavori.

Il PRESIDENTE propone di far pervenire entro domani eventuali quesiti scritti rivolti al Ministro e di programmare la replica in una prossima seduta.

Il senatore CONTE (*AP (NCD-UDC)*), dopo aver ringraziato il Ministro per l'ampia illustrazione fornita e per i documenti messi a disposizione della Commissione, chiede se è possibile disporre di una relazione di sintesi con riferimento alle assunzioni. Concorda comunque con la proposta del Presidente per il prosieguo dei lavori.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*), preso atto del suggerimento del Presidente, chiede al Ministro di specificare, in sede di replica, quali siano i proponenti degli eventuali quesiti.

Il ministro Stefania GIANNINI assicura che farà pervenire un testo scritto riguardante i dati forniti sulle assunzioni e si dichiara disponibile a intervenire nuovamente in una prossima seduta per la replica.

Il PRESIDENTE ringrazia nuovamente il Ministro per la sua disponibilità e rinvia il seguito dell'audizione.



*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI ACQUISITE NEL CORSO DELLE  
AUDIZIONI SU QUESTIONI RELATIVE ALLA RIFORMA DEL SISTEMA CINEMATO-  
GRAFICO E AUDIOVISIVO*

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha svolto oggi, su questioni relative alla riforma del sistema cinematografico e audiovisivo, l'audizione di rappresentanti di Confindustria radio televisioni, di Medusa film e di Distribuzione indipendente, i quali hanno consegnato o preannunciato documentazioni che – unitamente ad eventuali integrazioni – saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Comunica inoltre che il Centro nazionale del cortometraggio ha fatto pervenire una documentazione che sarà anch'essa resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

*ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata domani, giovedì 11 febbraio, alle ore 14,30, è anticipata alle ore 12 o comunque al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 223**

*Presidenza del Presidente*  
**MARCUCCI**

*Orario: dalle ore 16,10 alle ore 16,25*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Mercoledì 10 febbraio 2016

### Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 106

*Presidenza del Presidente*  
MATTEOLI

*Orario: dalle ore 14,10 alle ore 16,15*

*AUDIZIONI INFORMALI DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO (ANSV), DELL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (ENAC) E DELL'ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA AL VOLO (ENAV) NELL'AMBITO DELL'ESAME DELL'ATTO COMUNITARIO COM (2015) 613 DEFINITIVO (AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER LA SICUREZZA AEREA)*

### **Plenaria**

**212<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
MATTEOLI

*La seduta inizia alle ore 16,15.*

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni informali nell'ambito dell'esame dell'atto comunitario COM (2015) 613 definitivo (Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea), svolte oggi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è

stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE REFERENTE*

(1638) *Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Velo ed altri e del disegno di legge n. 1588 d'iniziativa governativa

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 febbraio.

Il presidente MATTEOLI ricorda che, al fine di procedere con l'esame degli emendamenti presentati al provvedimento in titolo, occorre superare preventivamente il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, reso dalla Commissione Bilancio su parti molto significative del testo, sulla base di una relazione tecnica verificata negativamente dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Per tale ragione sono in corso contatti tra i relatori, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze per cercare di risolvere i problemi di copertura finanziaria del testo.

Il senatore FILIPPI (*PD*) sottolinea l'esigenza che il Governo chiarisca la sua posizione in merito al disegno di legge in esame. Ricorda che lo stesso riveste grande importanza, essendo ormai urgente procedere ad una revisione dell'attuale Codice della strada, anche per tenere conto di novità importanti intervenute nel frattempo nella legislazione europea. In tal senso, la delega legislativa appare lo strumento più idoneo, tuttavia evidenza che quella contenuta nel testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati è una delega fin troppo articolata e dettagliata, che reca norme molto complesse.

Come ricordato dal Presidente, la Ragioneria Generale dello Stato e la Commissione Bilancio hanno riscontrato problemi di carattere finanziario su parti importanti del testo: proprio per la complessità di quest'ultimo, non risulta però agevole individuare gli interventi correttivi necessari per superare il parere contrario espresso dalla Commissione Bilancio.

La Commissione e i relatori hanno lavorato in maniera molto approfondita in questi mesi, esaminando tutte le questioni di merito, anche attraverso un ampio ciclo di audizioni informative e ciò si riflette anche negli emendamenti presentati. Tuttavia, tale lavoro rischia di essere vanificato se il Governo non fornisce le indicazioni necessarie per predisporre una nuova relazione tecnica, che consenta di superare i problemi finanziari del testo.

Sollecita pertanto il Governo a fornire quanto prima tali elementi, tenuto anche conto che l'esame del provvedimento si trascina ormai da molto tempo e che occorre concludere l'*iter* in tempi rapidi.

Il relatore BORIOLI (*PD*) conferma quanto segnalato dal Presidente, informando che la scorsa settimana si è svolta una riunione informale tra i relatori e i rappresentanti dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, nella quale si è dato mandato agli Uffici del Governo di predisporre una nuova relazione tecnica per consentire appunto di superare i problemi di copertura finanziaria riscontrati sul provvedimento in esame.

Precisa che gli Uffici hanno già iniziato tale lavoro, che è però molto complesso, coinvolgendo tra l'altro anche la competenza di altre amministrazioni, in particolare del Ministero dell'interno per quanto riguarda i compiti di polizia stradale e la gestione delle sanzioni.

Proprio perché il testo presenta questi problemi, al fine di evitare di vanificare il lavoro fin qui svolto, auspica anch'egli che il Governo chiarisca quanto prima la propria posizione sulle varie disposizioni, in particolare quelle oggetto della censura della Commissione Bilancio.

Il relatore GIBIINO (*FI-PdL XVII*) concorda pienamente con le osservazioni del correlatore Borioli. È necessario che il Governo fornisca gli elementi per valutare gli effetti finanziari delle singole disposizioni, precisando i propri intendimenti. Osserva infatti che in alcuni casi si pone la necessità di effettuare delle scelte di merito tra le varie soluzioni normative possibili: d'altra parte, anche se alcune disposizioni possono avere effetti onerosi per la finanza pubblica, possono però essere condivisibili perché, ad esempio, contribuiscono a migliorare la sicurezza stradale e quindi a prevenire incidenti, nel qual caso occorre anche individuare le possibili coperture finanziarie.

Il presidente MATTEOLI osserva che la Commissione ha lavorato sul provvedimento in grande armonia e anche al di là delle divisioni di carattere politico. È pertanto opportuno che il Governo fornisca le informazioni richieste per consentire di riprendere rapidamente l'*iter* di esame.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)

Mercoledì 10 febbraio 2016

### Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 219

*Presidenza del Presidente*  
FORMIGONI

*Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,25*

*AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 313 E 926 (DIETA MEDITERRANEA)*

**Plenaria**

**162<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
FORMIGONI

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Le priorità dell'Unione europea per il 2016 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016, Programma di 18 mesi del Consiglio (1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017) e Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea 2016) (n. 674)**

(Parere alla 14<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 febbraio.

Il relatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) dà lettura di uno schema di favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato). Si dichiara sin d'ora di-

sponibile ad integrare tale schema con ulteriori profili che dovessero essere segnalati dai componenti della Commissione.

La senatrice DONNO (*M5S*) illustra uno schema di parere contrario (pubblicato in allegato). Auspica che le tematiche ivi trattate possano essere valutate positivamente dal relatore.

Il senatore DALLA TOR (*AP (NCD-UDC)*) condivide il rilievo contenuto nella proposta testé illustrata dalla senatrice Donno sui rapporti con i Paesi di vicinato sulla gestione della pesca nei bacini marini comuni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2217) Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura**

**(2119) STEFANO. – Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato**

(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice GATTI (*PD*) illustra i disegni di legge in titolo premettendo che il fenomeno criminale dello sfruttamento dei lavoratori in condizioni di bisogno e di necessità, comunemente noto come caporalato, seppur fondato su radici antiche e attive in contesti locali, allo stato attuale sta assumendo tratti caratterizzanti di larghi spazi dell'economia agricola, con una diffusione tanto ampia, intensa e drammatica che impone l'adozione di strategie di contrasto ancor più forti ed efficaci di quelle finora predisposte dall'ordinamento.

L'attività di intermediazione illegale nel lavoro agricolo, vietata espressamente dalla legge, unisce nel caporalato i suoi tratti a connotazioni schiavistiche, in cui imprenditori senza scrupoli realizzano rilevanti proventi illeciti che vanno ad alimentare un importante giro di affari, affidato nella maggior parte dei casi alla gestione dalle organizzazioni criminali.

Il fenomeno in questione, che investe non solo il lavoro nero e sottopagato, ma anche altri aspetti essenziali della vita civile, come l'abitazione, la sicurezza sul lavoro e l'assistenza medica, ha infatti ormai perso la sua originaria dimensione locale, dando vita a un processo di globalizzazione delle campagne e controllando ogni anno un giro d'affari di alcune decine di miliardi di euro.

Evidenzia che la diffusione del caporalato trova motivi di sviluppo e terreno fertile da un lato nella spinta cinica al profitto, soprattutto in periodi di crisi economica, che induce a ridurre i costi di produzione ed a reperire manodopera a basso costo ed a condizioni fuori mercato, d'altro canto nella grande disponibilità della manodopera stessa, da configurare in un nuovo mondo del lavoro bracciantile, estremamente stratificato, nel cui ambito rivestono un ruolo fondamentale le componenti dovute alla disoc-

cupazione e al crescente numero di persone immigrate, anche irregolari, in cerca di lavoro.

Specifica che lo sfruttamento della manodopera avviene oggi attraverso sistemi ben diversi dal passato. Esso assume diverse forme, quella dell'intermediazione di manodopera effettuata in modo illegale, fornita da «procacciatori» in contatto con «agenzie interinali» che operano illegalmente e quella che si realizza attraverso una sorta di appalto da parte di cosiddette «cooperative agricole senza terra» anch'esse operanti illegalmente che sebbene diffuse soprattutto nelle aree del Centro-Nord Italia sono presenti anche in zone del Sud del Paese e hanno la caratteristica di scomparire e ricomparire con nuove ragioni sociali continuamente; in tale secondo caso i «caporali» sono in genere gli amministratori della società cooperativa, i quali percepiscono il loro guadagno sotto forma di remunerazione del loro mandato di amministratore mediante compensi in nero dal committente. Richiama che nella analisi di impatto di regolazione allegata alla proposta di legge governativa, si legge: «L'illegalità si concretizza su due fronti opposti ma collegati: da una parte c'è il lavoro nero e quindi nessun pagamento di contributi oltre che lo sfruttamento e, dall'altra la costituzione di rapporti fittizi di lavoro agricolo (...) le imprese utilizzatrici, oltre al minor costo della manodopera hanno anche il vantaggio indiretto di percepire le »*premierialità AGEA*«, senza correre il rischio che i contributi non pagati possano essere recuperati sulle erogazioni dell'AGEA medesima, dal momento che i carichi contributivi e le conseguenze dell'insolvenza ricadono sulle imprese somministratrici della manodopera».

Segnala che in Italia il fenomeno del lavoro nero in agricoltura, spesso associato a quello del caporalato, è in crescita. L'ISTAT stima un tasso di lavoro irregolare nel settore prossimo al 23 per cento mentre i dati relativi agli altri settori economici nazionali si attestano intorno al 12,8 per cento (secondo i dati ISTAT del settembre 2015).

Davanti a una tale situazione, tanto intollerabile quanto purtroppo ormai strutturale in diversi e rilevanti settori della produzione agricola, reputa necessario e non più procrastinabile un intervento legislativo efficace volto ad adeguare un quadro normativo che non si è rivelato sufficiente a reprimere e scongiurare un fenomeno in fase di espansione, che assume tra le proprie finalità non più e non solo il controllo e lo sviluppo del lavoro nero, ma anche la determinazione delle regole di larghe porzioni del mercato agricolo.

Ritiene che l'intervento auspicato non potrà che essere frutto di un'azione congiunta di tutti gli organi preposti al fine di stabilire le regole della legalità e scardinare un sistema basato sullo sfruttamento dei lavoratori e sulla realizzazione di guadagni impropri e illeciti che danneggiano le aziende sane del settore, e quindi le possibilità di sviluppo del settore stesso.

La comune opera di contrasto dovrà guardare al profilo della repressione rigorosa del fenomeno, tenendo altresì conto dell'esigenza di sviluppare strategie sostenute da chiari obiettivi politici, in relazione sia al pro-

blema della gestione dei flussi di immigrati, sia ai danni a livello economico che le agromafie arrecano all'economia non solo agricola del Paese.

Ciò premesso, rileva che nell'ottica delineata si muovono i disegni di legge in esame, che condividono la stessa fondamentale preoccupazione e l'esigenza di affrontare in modo risoluto il problema attraverso una complessiva e significativa azione di contrasto che tiene conto dei diversi aspetti richiamati.

Il disegno di legge n. 2217, di iniziativa governativa, si compone di nove articoli, i cui ultimi due hanno ad oggetto la clausola d'invarianza finanziaria e l'entrata in vigore.

Gli articoli da 1 a 5 intervengono a modificare la disciplina del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, introdotto nel 2011 dall'articolo 603-*bis* del codice penale, la cui attività può consistere nel reclutamento della manodopera o nell'organizzazione di attività lavorativa contraddistinta da sfruttamento.

L'articolo 1, comma 1, primo capoverso, amplia, rispetto alla disciplina vigente, un'ipotesi di circostanza attenuante, riconoscendola ai soggetti che si siano efficacemente adoperati per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove dei reati o per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità.

Il secondo capoverso della norma, come anche i successivi articoli 3 e 5, interviene in tema di confisca obbligatoria, inserendo il delitto in oggetto tra i reati per i quali è obbligatoria – anziché un'ipotesi valutata dal giudice – la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato.

Sullo stesso tema incide l'articolo 3, il quale inserisce il delitto citato tra i reati per i quali è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona, risulti essere titolare o avere la disponibilità, a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica.

Sempre riguardo allo stesso tema, evidenzia che, l'articolo 5 prevede che i proventi delle confische inerenti al delitto in esame siano assegnati al Fondo per le misure anti-tratta.

L'articolo 2 inserisce il delitto in questione tra i reati per i quali è stabilito l'arresto obbligatorio nei casi in cui gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria abbiano colto il soggetto o i soggetti in flagranza di reato.

L'articolo 4 modifica l'inquadramento del delitto in oggetto ai fini dell'applicazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti derivante da reati, elevando la misura minima della sanzione amministrativa pecuniaria per l'ente e inserendo il delitto tra quelli per i quali si applica anche una sanzione interdittiva a carico dell'ente. La disposizione in oggetto è peraltro presente in altra iniziativa legislativa (A.S. n. 2134, approvato dalla Camera) per cui occorrerà valutare la possibilità di espungerla dal testo.



L'articolo 6 dispone materia di Rete del lavoro agricolo di qualità, apportando modifiche alla vigente normativa, corrispondenti alle lettere del comma 1.

La lettera *a*) interviene sui requisiti richiesti per la partecipazione, modificando in senso estensivo il requisito attinente all'assenza di condanne penali, con l'aggiunta dell'assenza di condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, per delitti contro l'incolumità pubblica, per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, nonché per delitti contro il sentimento per gli animali.

La lettera *b*) dispone che alla Rete citata possano aderire, attraverso apposite convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura, le agenzie per il lavoro e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione.

La lettera *c*) prevede che alla cabina di regia, che sovrintende alla Rete, oltre ai soggetti già previsti dall'attuale normativa, partecipino anche il Ministero dell'interno e il costituendo Ispettorato nazionale del lavoro.

La lettera *d*) aggiunge alle funzioni della cabina di regia ulteriori compiti, quali in particolare lo svolgimento di monitoraggi costanti, su base trimestrale, dell'andamento del mercato del lavoro agricolo, nonché la promozione di iniziative in materia di politiche attive del lavoro, di contrasto al lavoro sommerso e all'evasione contributiva, di organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale, di assistenza dei lavoratori stranieri immigrati. Le modalità di espletamento dei compiti ulteriori, come sopra individuati, sono contenute nella lettera *e*).

La lettera *f*) stabilisce che ai soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone si consente di stipulare convenzione con la Rete per provvedere al trasporto di lavoratori agricoli.

La lettera *g*) chiarisce, confermandola, la clausola di invarianza finanziaria a carico dell'INPS per le attività di cui alla disciplina della Rete.

Si sofferma quindi sul disegno di legge n. 2119, d'iniziativa del senatore Stefano, il quale, nel condividere le istanze sottese alla precedente iniziativa, affronta alcuni punti essenziali caratterizzanti la stessa, con ulteriori proposte.

Rileva che un punto rilevante, presente negli articoli 2 e 3, consiste in un meccanismo che subordina l'accesso dei datori di lavoro a finanziamenti o ad altri benefici, nonché la partecipazione a gare d'appalto, a una serie di requisiti riconducibili al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa e dai contratti collettivi, con la previsione di erogazione di incentivi agli imprenditori che regolarizzano i rapporti di lavoro. Un'ulteriore condizione per accedere a ogni tipo di beneficio è ravvisata, all'articolo 4, nella conformità agli indici di congruità, articolati per settore economico, individuati dalla stessa disposizione.

Precisa che il delitto di sfruttamento del lavoro, di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale, è affrontato dagli articoli 5 e 6, sia riguardo alla confisca dei beni strumentali all'impresa sia con l'inasprimento delle sanzioni pecuniarie già previste, prevedendo altresì la responsabilità in so-

lido tra produttore dei beni e commercializzatore degli stessi, nonché la sospensione della partita Iva quale misura cautelare interdittiva.

Rileva che l'articolo 7 profila forme di salvaguardia per i lavoratori migranti privi di permesso di soggiorno che, denunciandole, fanno emergere forme di sfruttamento della manodopera, mentre l'articolo 8 prevede liste di prenotazione presso i centri territoriali dell'impiego ai fini dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, nonché l'istituzione di sportelli di collocamento lavorativo abilitati alla validazione dei buoni lavoro, cosiddetti *voucher*, attestanti l'effettivo orario lavorativo.

A tale ultimo proposito ritiene utile approfondire la natura, la platea dei destinatari e la funzione dei *voucher* in questione.

L'articolo 9 dispone il potenziamento dell'attività ispettiva sul territorio nazionale con la collaborazione delle forze dell'ordine locali.

Infine, evidenzia che l'articolo 10 contiene disposizioni specifiche per il comparto agricolo, tra cui: la promozione della piena operatività della Rete del lavoro agricolo di qualità; forme di reinserimento lavorativo per chiamata diretta anche per coloro che denunciano omissioni o irregolarità di aziende; l'introduzione di uno specifico bollino «*capofree*» per le produzioni agricole libere dal caporalato che intraprendono un percorso di legalità; forme di mobilità alternativa tramite convenzioni con le aziende di trasporto pubblico locale, allo scopo di sottrarre la funzione di trasportatore ai malavitosi del caporalato.

Ciò premesso, propone di procedere in tempi brevi allo svolgimento di un numero limitato di audizioni e di un'ampia discussione generale in Commissione, stante l'urgenza e l'importanza delle misure del provvedimento.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il presidente FORMIGONI informa che, nel corso dell'odierna audizione informale del professor De Lorenzo, ordinario di Alimentazione e Nutrizione Umana presso L'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, sui disegni di legge nn. 313 e 926 (dieta Mediterranea), è stata consegnata della documentazione, che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO N. 674**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo, per quanto di competenza,

rileva che:

il programma di lavoro della Commissione europea per il 2016 pone l'accento sulla semplificazione dei finanziamenti nei settori dell'agricoltura, dei fondi strutturali e di investimento europei e sull'impegno a presentare una proposta per la riduzione delle emissioni in settori, tra i quali l'agricoltura, che non rientrano nel sistema di scambio di quote di emissione (ETS);

preso atto che:

il programma di 18 mesi del Consiglio indica come priorità la semplificazione del quadro di attuazione della politica agricola comune, il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella catena di approvvigionamento; l'attuazione della politica comune della pesca riformata, mediante i piani pluriennali di gestione della pesca e la revisione della legislazione di sostegno, come pure attraverso la dimensione esterna, e il sostegno all'agricoltura biologica;

valutate le linee direttrici prospettate dal Governo, nella Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea per il 2016, in ordine alle politiche in materia di agricoltura e pesca, con particolare riguardo all'impegno a opporsi alla riduzione delle risorse finanziarie destinate alla Politica Agricola Comune, a tutelare le produzioni di qualità italiane e a garantire sicurezza e alta qualità dei prodotti, quale elemento chiave per lo sviluppo del settore agricolo;

esprime parere favorevole, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di inserire, nella propria risoluzione, i seguenti impegni al Governo:

a) adoperarsi, nelle sedi competenti, affinché i negoziati prevedano la protezione rafforzata ed il riconoscimento delle indicazioni geografiche riconosciute dall'UE, basandosi e integrando l'Accordo TRIPs (aspetti commerciali connessi ai diritti di proprietà intellettuale) e affrontando, inoltre, il rapporto con eventuali precedenti utilizzazioni dei denominazioni sul mercato del paese terzo, al fine di risolvere in modo soddisfacente i conflitti esistenti per tutte le indicazioni geografiche che subiscono gli effetti negativi nei paesi terzi;

b) tenere nella dovuta considerazione gli effetti negativi delle disposizioni ISDS (regolanti le dispute fra investitore straniero e Stato) presenti, nel capitolo investimenti degli Accordi di libero scambio dell'Unione europea con Paesi terzi (Canada, Singapore, Vietnam, USA) al fine di preservare il diritto ad adottare norme giuridiche da parte degli Stati, i diritti di terzi acquisiti come nel caso di quelli appartenenti alla proprietà intellettuale (fra cui le indicazioni geografiche) in linea con la risoluzione adottata dal Parlamento europeo il giorno 8 luglio 2015;

c) adottare iniziative per assicurare che la normativa dell'Unione europea in materia di etichettatura dei prodotti risponda ai principi di trasparenza e completezza per quanto riguarda l'origine dei prodotti agroalimentari;

d) adoperarsi, nelle sedi competenti, per contrastare le azioni di usurpazione, evocazione e imitazione delle indicazioni geografiche DOP e IGP italiane, delle produzioni di qualità italiane e la commercializzazione dei prodotti alimentari contraffatti (*in primis* l'olio extravergine d'oliva), nonché per tutelare, con specifico riguardo ai vini, il collegamento tra denominazioni di origine, indicazioni geografiche protette e provenienza geografica;

e) sviluppare, anche nell'elaborazione del nuovo Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, linee di indirizzo e di intervento volte a migliorare la competitività delle imprese nell'ottica di uno sfruttamento sostenibile delle risorse ittiche e promuovere lo sviluppo dell'acquacoltura sostenibile, anche attraverso un utilizzo efficiente del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

## SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLE SENATRICI DONNO E FATTORI SULL'ATTO N. 674

La Commissione, esaminato l'atto in titolo, per quanto di competenza,

considerato che:

il mercato agroalimentare è uno dei pilastri dell'economia, nonché della tradizione, italiana ed è necessario mettere in campo ogni azione pur di preservarne il valore;

tale settore è uno dei pochi ad aver registrato in questi anni, nonostante la crisi economica, risultati positivi e ad aver contribuito a riportare in crescita il numero degli occupati, offrendo maggiori opportunità lavorative anche alla componente femminile (in Italia il settore agricolo dà lavoro a 1,3 milioni di donne, secondo l'Eurostat);

come rilevato dal relatore, i documenti in esame ricordano «l'importanza della revisione normativa comunitaria in tema di protezione contro gli organismi nocivi delle piante, nonché in materia di fertilizzanti»;

a tal proposito si deve rilevare tuttavia come, in merito alla difesa fitosanitaria, la necessità di disciplinare con strumenti normativi specifici di immediata attuazione il contrasto alla estinzione o erosione delle risorse vegetali o animali conseguenti a fenomeni di contagio epidemico o fitosanitario da specie di particolare virulenza e provenienti da paesi extracomunitari ovvero da modificazione genetica di specie già in essere (come, da ultimo, il caso della diffusione della *Xylella fastidiosa*, o della *Aethinia tumida*) sia ancora attuato a livello nazionale in modo insufficiente e contraddittorio. Appare necessario, a livello nazionale, un rafforzamento dei controlli da parte delle competenti autorità doganali sia sull'importazione che sull'esportazione di piante che possono costituire un vettore per le epidemie;

la situazione del settore oleario, in particolare quello pugliese, è emblematica. Azioni di efficacia dubbia, se non proprio nocive, stanno mettendo in ginocchio un settore che costituisce uno dei fiori all'occhiello del comparto primario italiano. Appare sempre necessaria un'azione di tutela e valorizzazione del settore anche presso l'Unione Europea, di concerto con le regioni, le associazioni di categoria locali, nazionali e i movimenti agricoli. Tra le azioni fondamentali si annoverano quelle volte ad arginare la pratica sleale dell'importazione indiscriminata di olio da paesi sia extra-europei che europei il quale viene poi spacciato per olio italiano;

rilevato che:

tutto ciò rientra nella più generale necessità di azioni a tutela dei prodotti di produzione italiana (eccellenze agroalimentari quali i prodotti a marchio DOP, DOC, DOCG, IGP) e di contrasto alle frodi alimentari;

quanto alla tutela appaiono imprescindibili:

a) una incisiva azione politica, a livello comunitario, al fine di conservare l'obbligatorietà dell'informazione testuale, e non solo numerica identificativa, dello stabilimento di produzione;

b) la messa in opera, al livello nazionale, di specifiche normative di applicazione delle norme comunitarie relative all'adeguamento circa l'eventuale presenza di allergeni ed alle sanzioni da applicare agli operatori che non ottemperano agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) n. 1169/2011 in materia di fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, al fine di dotare le autorità preposte ai controlli degli strumenti necessari a garantire la corretta applicazione delle disposizioni in esso contenute;

c) la previsione per tutti i prodotti agroalimentari e della pesca, in commercio nel territorio italiano, di un sistema di tracciabilità documentale al fine di consentire al consumatore e alle autorità competenti di conoscere, in modo chiaro e trasparente, le varie fasi di produzione e di lavorazione dei medesimi prodotti;

quanto al contrasto alle frodi, la costante lotta verso queste forme di criminalità costituisce garanzia e sostegno non solo per i produttori italiani che operano nella legalità, ma anche e soprattutto per i consumatori. Le frodi agroalimentari devono essere contrastate in maniera anticipata, mediante un rafforzamento dei controlli nelle fasi produttive, distributive, di consumo, di produzione, importazione ed esportazione;

valutato che:

in merito al settore della pesca, appare necessario operare nelle opportune sedi comunitarie al fine di:

a) stabilire i periodi di fermo pesca obbligatori sulla base di rigorose valutazioni scientifiche, al fine di privilegiare i tempi richiesti dal ciclo biologico delle specie ittiche e di consentire quindi la riproduzione e il ripopolamento degli *stock* ittici;

b) predisporre apposite risorse volte all'indennizzo per l'eventuale prolungamento del fermo pesca oltre i periodi ordinari qualora esso sia motivato da esercitazioni militari;

c) stabilire norme precise riguardo ridistribuzione delle quote di pesca di specie ittiche a rischio come oloturia, pesce spada e tonno rosso, in linea con quanto recentemente approvato dal Parlamento europeo;

d) assicurare che i Paesi di vicinato, che condividono bacini marini con Paesi membri, e soprattutto i Paesi di più recente adesione quali la Croazia, rispettino senza deroghe, ancorché transitorie, la normativa in materia di Politica Comune della Pesca ed in particolare quella relativa

alla sospensione delle attività di pesca ai fini del ripopolamento degli *stock* ittici;

e) tutelare l'integrità e la salute degli ecosistemi dei mari italiani, attraverso una limitazione di pratiche di trivellazione dannose come il cosiddetto *air gun*;

auspicabili appaiono inoltre concrete iniziative a favore della così detta «piccola pesca» e della pesca sostenibile, anch'esse da inserire in un programma più generale di valorizzazione delle produzioni e delle tradizioni alimentari italiane;

tenuto conto che:

per quanto concerne il trattato di libero commercio tra Stati Uniti e Unione europea, il cosiddetto TTIP (*Transatlantic Trade and Investment Partnership*), si ribadisce che permangono numerose insidie e dubbi in merito ai suoi effetti e si riscontra la necessità di un ampliamento sostanziale della partecipazione democratica nella ricerca di soluzioni condivise che garantiscano il massimo livello di trasparenza in tutte le fasi delle trattative, anche se ciò dovesse significare una revisione della tempistica di conclusione;

è necessario peraltro anche in questa sede reiterare la richiesta di approfondimenti specifici mediante uno studio sull'impatto nei 28 Stati membri finanziato dall'Unione europea per valutare gli effetti sull'economia nazionale e sulla tutela del «*Made in Italy*»;

per quanto riguarda il tema degli organismi geneticamente modificati, si deve rilevare una persistente assenza nell'Unione europea di una linea di definizione della questione OGM. Secondo la direttiva n. 18/2001/UE gli OGM sono organismi con combinazioni genetiche nuove che vanno al di là della combinazione naturale degli incroci tra le piante. Nella lista di tecniche all'interno della direttiva n. 18/2001/UE, l'OGM è definito in base ai due elementi: prodotto e processo. È tuttavia necessaria una maggiore certezza giuridica anche alla luce dello sviluppo delle nuove tecniche di genetica agraria, in particolare la cisgenesi (la più discussa perché usata per aumentare la resistenza delle piante), la quale, come riconosciuto da numerosi esperti del settore, è anch'essa modificazione genetica. Si pone dunque un problema di norme chiare su etichettatura, processo di autorizzazione, valutazione di impatto, poiché queste nuove tecnologie non rientrano nella direttiva n. 18/2001/UE per quanto attiene il processo di autorizzazione, visto che non hanno le caratteristiche temporali richieste. In tal senso è fondamentale un coinvolgimento ampio dei soggetti istituzionali interessati, *in primis* del Parlamento europeo;

a livello nazionale, appare necessario ribadire che nell'esercizio della delega legislativa circa l'attuazione della direttiva n. 2015/412/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2015 che modifica la direttiva n. 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio si preveda:

a) ai sensi della direttiva oggetto di recepimento, il divieto di coltivazione sul territorio nazionale di organismi geneticamente modificati al fine della tutela e salvaguardia degli *habitat* naturali, degli ecosistemi, dei paesaggi e della biodiversità agricola;

b) l'estensione del divieto anche alle attività di ricerca sugli OGM effettuate in campo aperto;

c) le necessarie soluzioni tecniche al fine di prevenire eventuali contaminazioni transfrontaliere da coltivazioni OGM;

esprime, per quanto di competenza, parere contrario.



**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 220**

*Presidenza del Presidente*  
**FORMIGONI**

*Orario: dalle ore 15,55 alle ore 16,05*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

## INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)

Mercoledì 10 febbraio 2016

### Plenaria

205<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)

*Presidenza del Presidente*  
MUCCHETTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.*

*La seduta inizia alle ore 10,05.*

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) interviene sull'ordine dei lavori, segnalando l'opportunità di sospendere i lavori della Commissione alle ore 11, per consentire ai senatori che lo desiderino di prender parte alla commemorazione del «Giorno del ricordo», che si svolgerà nell'Aula del Senato.

Dopo gli interventi dei senatori GIROTTI (*M5S*) e Elena FISSORE (*PD*), che a nome dei rispettivi Gruppi dichiarano di aderire alla proposta del senatore Di Biagio, il presidente MUCCHETTI propone che i lavori della Commissione siano sospesi alle ore 11 per riprendere al termine della Commemorazione.

La Commissione conviene.

#### IN SEDE CONSULTIVA

**Le priorità dell'Unione europea per il 2016 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016, Programma di 18 mesi del Consiglio (1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017) e Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea 2016) (n. 674)**

(Parere alla 14<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce la senatrice FISSORE (*PD*), relatrice, ricordando che, con l'affare assegnato n. 674 sulle priorità dell'Unione europea per il 2016,

la Commissione industria, commercio, turismo è chiamata a esaminare in modo contestuale tre importanti documenti programmatici annuali, due dell'Unione europea e uno del Governo italiano: il Programma di lavoro della Commissione per il 2016; il Programma di 18 mesi del Consiglio, relativo alle Presidenze dei Paesi Bassi, della Slovacchia e di Malta; la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2016.

Con riguardo a ciascuno dei documenti sopra indicati, evidenzia quindi i profili di competenza della Commissione industria.

Il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016 si inserisce nella cornice delle principali iniziative strategiche presentate dalla Commissione europea nel 2015 – in particolare la Strategia per il mercato unico digitale, il quadro strategico per una «Unione dell'energia» e il nuovo programma strategico per il miglioramento del mercato unico – che richiedono importanti misure legislative di attuazione.

Nel 2016 la Commissione europea intende adottare tutti gli atti necessari affinché l'Unione riesca a realizzare un mercato unico digitale pienamente funzionante prima della fine del suo mandato. A tale scopo, nel corso del 2016 la Commissione proporrà iniziative legislative sui temi del diritto d'autore, del libero flusso dei dati e delle tecnologie *cloud*; al riguardo, ricorda che sono state già presentate, il 9 dicembre 2015, due proposte di direttiva relative a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale, di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni, attualmente all'esame della Commissione industria. In materia di telecomunicazioni la Commissione europea ha avviato un riesame completo del quadro normativo vigente; in tale contesto, saranno sottoposte a revisione la direttiva sui servizi di media audiovisivi, la direttiva sulla trasmissione via satellitare e via cavo e il regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori. La Commissione europea intende promuovere l'accordo sulla riforma della protezione dei dati e sulla direttiva relativa alla sicurezza delle reti e dell'informazione.

Per la realizzazione dell'«Unione dell'energia», nel 2016 la Commissione europea prevede di adottare un pacchetto che comprende proposte legislative sul nuovo assetto del mercato dell'energia elettrica e sul relativo quadro normativo (in funzione dell'obiettivo di raggiungere entro il 2030 un trasferimento verso i Paesi vicini del 15% dell'energia elettrica prodotta), insieme alla revisione del regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica e del gas; una proposta per ripartire gli sforzi nei settori non coperti dal sistema di scambio di quote di emissione (ETS), come l'edilizia, l'agricoltura, la decarbonizzazione dei trasporti; un pacchetto sull'energia rinnovabile, contenente criteri di sostenibilità per la biomassa; un pacchetto sull'efficienza energetica, compresa quella degli edifici.

Nell'ambito della nuova strategia per il mercato unico, nel 2016 la Commissione europea intende proporre misure concrete quali: nuovi orientamenti sull'applicazione del diritto europeo ai modelli aziendali dell'economia collaborativa; un'azione per favorire la crescita delle PMI e

delle *start-up*; iniziative volte a regolamentare le professioni; un'iniziativa legislativa che definisca un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all'insolvenza; iniziative legislative per agevolare la prestazione transfrontaliera dei servizi, ovviare agli ostacoli normativi nei settori fondamentali dei servizi alle imprese e delle costruzioni e affrontare il problema delle discriminazioni fondate sulla nazionalità o sul luogo di residenza; un riesame del quadro per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale; un'azione di standardizzazione, comprese le norme sui servizi; proposte relative a strumenti per la raccolta di informazioni di mercato e il miglioramento della procedura di notifica a norma della direttiva sui servizi; un piano d'azione per assicurare una maggiore sensibilizzazione ai principi del riconoscimento reciproco nel settore delle merci.

Con riferimento al Programma delle Presidenze olandese, slovacca e maltese, le iniziative che figurano nel Programma di diciotto mesi del Consiglio sono sostanzialmente coerenti con quelle della Commissione europea. Il Trio indica nella crescita inclusiva, intelligente e sostenibile, come pure nell'occupazione e competitività, la priorità fondamentale del programma di lavoro.

I lavori del Consiglio nel corso delle tre presidenze rispecchieranno i cinque settori individuati nell'agenda strategica approvata dal Consiglio europeo nel mese di giugno 2014, ovvero: sfruttare appieno il potenziale del mercato unico, anche in campo digitale; incoraggiare un clima favorevole per l'imprenditorialità e la creazione di posti di lavoro; investire nel futuro; rafforzare l'attrattiva globale dell'Unione; intensificare l'Unione economica e monetaria. Il Programma contiene, altresì, l'impegno a compiere progressi rapidi in tutte le fasi di competenza del Consiglio per la conclusione di accordi commerciali; a incoraggiare l'attuazione ulteriore del piano di investimenti per l'Europa, con particolare riguardo al Fondo europeo per gli investimenti strategici; a portare avanti i lavori sull'interconnessione delle infrastrutture energetiche, sull'aumento della sicurezza energetica e sulla definizione del sistema di *governance* dell'Unione dell'energia.

Per quanto concerne la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2016, segnala i temi di interesse della Commissione. Sulle politiche per il mercato interno dell'Unione, e in particolare sulla strategia per il mercato unico dei beni e servizi, il Governo ha annunciato l'intenzione di procedere, da un lato, a un'accurata ricognizione a livello nazionale degli interessi italiani per i diversi settori che rappresenteranno «l'obiettivo» delle iniziative della Commissione e, dall'altro, a un'attiva e coordinata partecipazione alle fasi preliminari di consultazione (anche informale) e all'elaborazione delle proposte concrete da parte della Commissione europea.

Sulla strategia per il mercato unico digitale, il Governo dichiara di condividere la revisione della direttiva sul servizio universale nel senso di includere l'accesso a *internet* veloce per adeguare il concetto stesso di servizio universale al digitale, così come le misure per facilitare il commercio *online*. Tra le questioni di interesse nazionale, si segnala la facili-

tazione della transizione verso la «manifattura digitale» e la creazione di un quadro favorevole agli investimenti e allo sviluppo di imprese innovative.

In tema di politiche per l'impresa, il Governo intende rilanciare la politica industriale del Paese, definendo una strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI), che permetta di sfruttare le opportunità del nuovo ciclo di programmazione dei Fondi europei per il 2014-2020, e perseguendo le proprie azioni in particolare nei settori dell'industria siderurgica e chimica. Il Governo intende, altresì, sostenere la proposta normativa dell'articolo 7 della proposta di Regolamento europeo relativo alla sicurezza dei prodotti, che prevede l'introduzione dell'obbligo di indicazione di origine sui prodotti (cosiddetto *Made in*).

Infine, in tema di energia, gli obiettivi del Governo sono l'individuazione, nell'ambito della realizzazione dell'Unione Energetica, di un sistema di *governance* adeguato, efficiente e trasparente che lasci la necessaria flessibilità agli Stati membri assicurando, nel contempo, il raggiungimento dei *target* per il 2030 fissati dal Consiglio europeo di ottobre 2014; l'aggiornamento dei Regolamenti (CE) n. 991/2010 in materia di sicurezza delle forniture di gas e n. 713/2009 che ha istituito l'Agenzia europea dei regolatori (ACER) con un ruolo più forte di quest'ultima nell'ambito della gestione del mercato interno dell'energia; la conclusione del negoziato sulla proposta di Regolamento sull'etichettatura energetica; l'opposizione, nella revisione della Decisione 994/2012/EU, a un controllo *ex ante* obbligatorio da parte della Commissione per gli Accordi Intergovernativi con Paesi terzi. Il Governo intende, inoltre, dedicare particolare attenzione alle due proposte legislative di imminente adozione attinenti al tema della sicurezza degli approvvigionamenti di gas e di energia elettrica.

Conclude proponendo di esprimersi in senso favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere favorevole, è posto ai voti e risulta approvato.

#### IN SEDE REFERENTE

(2085) *Legge annuale per il mercato e la concorrenza*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 febbraio.

Il presidente MUCCHETTI informa la Commissione che i Relatori hanno presentato l'emendamento 22.100, pubblicato in allegato, per recepire la condizione posta dalla Commissione bilancio sul testo del disegno di legge, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Avverte inoltre che l'emendamento 7.0.1 (testo 2) presentato nell'ultima seduta è, come il 7.0.1, inammissibile per materia. Con riferimento

agli emendamenti riferiti agli articoli da 18 a 21, dichiara inammissibile per materia l'emendamento 18.41.

Comunica infine di aver riformulato gli emendamenti 37.0.6, 40.0.1 e 40.0.3 in testi 2; avverte inoltre che il senatore Buccarella ha presentato una riformulazione dell'emendamento 14.0.2 (testo 2), e che il senatore Puglia ha presentato una riformulazione dell'emendamento 11.0.10 (testo 2); tali riformulazioni sono pubblicate in allegato.

Riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 che erano stati precedentemente accantonati.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*), nel ribadire il parere favorevole sugli emendamenti identici 4.6, 4.7 e 4.8, invita il senatore Perrone a sottoscrivere una di tali proposte e a ritirare il proprio emendamento 4.5.

Il senatore PERRONE (*CoR*) aggiunge la propria firma all'emendamento 4.6 e ritira il suo emendamento 4.5.

Anche la senatrice FUCKSIA (*Misto*) aggiunge la propria firma all'emendamento 4.6.

Il rappresentante del GOVERNO conferma il parere favorevole sugli identici 4.6, 4.7 e 4.8.

Gli identici emendamenti 4.6 4.7 e 4.8 sono quindi posti in votazione e approvati.

Sull'emendamento 4.12 (testo 2) confermano il proprio parere favorevole il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) e il sottosegretario GENTILE.

L'emendamento 4.12 (testo 2) è quindi posto in votazione e approvato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) invita i rispettivi proponenti a ritirare gli emendamenti 5.1, 5.3, 5.10, 5.12 sui quali altrimenti il parere è contrario; esprime inoltre parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) ritira gli emendamenti 5.1 e 5.12.

Il senatore SCALIA (*PD*) ritira l'emendamento 5.3.

Anche la senatrice VALDINOSI (*PD*) ritira l'emendamento 5.10.

Con distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 5.4, 5.5, 5.6, gli identici 5.7 e 5.8, 5.9, 5.11, 5.13 e 5.0.1.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) chiede ai rispettivi proponenti degli identici emendamenti 6.4, 6.5 e 6.6 di riformularli in un testo 2, che illustra, preannunciando su tale riformulazione un parere favorevole.

I senatori DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*), ASTORRE (*PD*) e Paola PELINO (*FI-PdL XVII*) riformulano i rispettivi emendamenti 6.4, 6.5 e 6.6 in testi 2, pubblicati in allegato, accogliendo la richiesta del relatore Tomaselli.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*), proseguendo nell'espressione dei pareri, invita a ritirare l'emendamento 6.12, esprime parere favorevole sull'emendamento 6.15 la cui eventuale approvazione comporterebbe l'assorbimento degli emendamenti 6.16 e 6.17 che invita a ritirare. Esprime infine parere contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario GENTILE esprime parere favorevole sulla riformulazione degli identici emendamenti 6.4 (testo 2), 6.5 (testo 2) e 6.6 (testo 2). Esprime inoltre parere conforme a quello dei relatori sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Gli emendamenti 6.1 e 6.2 sono posti separatamente ai voti e respinti.

Il senatore PERRONE (*CoR*) ritira l'emendamento 6.3.

Gli identici emendamenti 6.4 (testo 2), 6.5 (testo 2) e 6.6 (testo 2) sono accantonati in attesa del parere della Commissione bilancio.

Con separate votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 6.7 e 6.8.

Dopo che la senatrice FISSORE (*PD*) ha ritirato l'emendamento 6.12, sono posti congiuntamente ai voti gli identici 6.9, 6.10 e 6.11 che risultano respinti. Anche gli identici 6.13 e 6.14 sono quindi posti ai voti e respinti.

Il senatore CASTALDI (*M5S*) aggiunge le firme dei proponenti dell'emendamento 6.16, che ritira, all'emendamento 6.15.

La senatrice VALDINOSI (*PD*) aggiunge le firme dei proponenti dell'emendamento 6.17, che ritira, all'emendamento 6.15.

L'emendamento 6.15 viene quindi posto in votazione e risulta approvato.

Con successive distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 6.18 e 6.0.2.

Su proposta del relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*), anche a nome dell'altro relatore, gli emendamenti riferiti agli articoli 7 e 8 sono accantonati.

Si passa dunque all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il senatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*), relatore, invita a ritirare gli identici emendamenti 9.3, 9.4 e 9.5, nonché l'emendamento 9.9, e gli identici emendamenti 9.24, 9.25 e 9.26, sui quali altrimenti il parere è contrario. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

Accogliendo la richiesta del relatore, la senatrice FABBRI (*PD*) ritira l'emendamento 9.3, la senatrice FISSORE (*PD*) ritira l'emendamento 9.9, il senatore SCALIA (*PD*) ritira l'emendamento 9.24 e il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) ritira l'emendamento 9.26.

Il sottosegretario GENTILE esprime parere conforme a quello dei relatori suggerendo tuttavia di accantonare l'emendamento 9.18.

A tale proposito, il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) si dichiara favorevole all'accantonamento dell'emendamento 9.18.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 9.2, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.10, 9.11, 9.12. Sono quindi respinti gli identici 9.13, 9.14, 9.15, 9.16 e 9.17.

L'emendamento 9.18 viene accantonato come richiesto dal rappresentante del Governo.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 9.19, 9.20, gli identici 9.21 e 9.22, 9.23, 9.25, 9.27, 9.28, 9.29, 9.30, 9.0.1 e 9.0.2.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il senatore TOMASELLI (*PD*), relatore, anche a nome dell'altro relatore, chiede ai proponenti di riformulare l'emendamento 10.8 in un testo



2, che illustra, preannunciando su tale riformulazione un parere favorevole.

Il senatore SCALIA (*PD*), accogliendo il suggerimento del relatore, riformula l'emendamento 10.8 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*), relatore, proseguendo nell'espressione dei pareri, invita a ritirare gli identici emendamenti 10.6 e 10.7, nonché gli identici 10.12, 10.13 e 10.14; esprime parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il sottosegretario GENTILE suggerisce di accantonare gli identici emendamenti 10.12, 10.13 e 10.14 per i quali si potrebbe presentare una riformulazione; esprime parere favorevole sull'emendamento 10.8 (testo 2); esprime parere conforme ai relatori sui restanti emendamenti.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) e il senatore ASTORRE (*PD*) ritirano i rispettivi emendamenti 10.6 e 10.7.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5. L'emendamento 10.8 (testo 2) viene accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 10.9, 10.10 e 10.11.

Su richiesta del rappresentante del Governo, sono quindi accantonati gli identici emendamenti 10.12, 10.13 e 10.14.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, gli identici 10.0.4 e 10.0.5, nonché l'emendamento 10.0.6.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) invita a ritirare gli emendamenti 11.0.1 e 11.0.2. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) ritira l'emendamento 11.0.1, riservandosi di trasformarlo in un ordine del giorno.

Il sottosegretario GENTILE si riserva di valutare tale ordine del giorno.

Il senatore SCALIA (*PD*) ritira l'emendamento 11.0.2.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.0.3, 11.0.4, 11.0.5, 11.0.6 e 11.0.7.

Dopo che la senatrice GAMBARO (*AL-A*) ha ritirato l'emendamento 11.0.9, il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 11.0.8 (testo 2) e l'emendamento 11.0.10 (testo 2), sono accantonati in attesa del parere della Commissione bilancio.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 11.0.11, 11.0.12 e 11.0.13.

Si passa all'esame dell'articolo 12.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere contrario sugli emendamenti 12.1 e 12.2, mentre propone di accantonare l'emendamento 12.3, esprime infine parere favorevole sugli identici emendamenti 12.4 e 12.5.

Il sottosegretario GENTILE esprime parere conforme a quello dei relatori.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 12.1 e 12.2.

L'emendamento 12.3 viene accantonato.

Infine, gli identici emendamenti 12.4 e 12.5 sono posti ai voti e risultano approvati.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

*La seduta, sospesa alle ore 10,55, è ripresa alle ore 12,25.*

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 16.1, 16.5, 16.8, 16.10, 16.25, 16.29, 16.0.7, 16.0.8, 16.0.9, 16.0.10, 16.0.12, 16.2, 16.3, 16.4, 16.6, 16.9, 16.19, 16.0.1, 16.0.2, 16.0.3, 16.0.4, 16.0.14, 22.7, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 22.0.1 e 22.0.3. Inoltre, il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 16.11, 16.12, 16.13, 16.14 e 16.0.11.

Infine, il parere della Commissione bilancio è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli 16, 22 e 23, mentre rimane sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli dal 24 al termine, nonché su tutte le riformulazioni e le nuove proposte emendative trasmesse successivamente al 26 gennaio 2016, ad eccezione dell'emendamento 14.0.2 (testo 2), sul quale il parere è di nulla osta.

Comunica, quindi, che gli emendamenti 16.2, 16.5, 16.6, 16.19, 16.25 e 16.0.2 sono stati riformulati in testi 2, pubblicati in allegato. Preannuncia, altresì, la riformulazione in un testo 2 dell'emendamento 16.0.1, a sua firma.

Comunica che il senatore Laniece ha aggiunto la propria firma all'emendamento 34.0.18 (testo 2).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Il senatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti 13.1 e 13.2. Invita a ritirare l'emendamento 13.3, sul quale altrimenti il parere è contrario. Esprime parere favorevole sull'emendamento 13.4, se riformulato in un testo che illustra, sul quale preannuncia il parere favorevole.

Invita, quindi, i proponenti a ritirare gli emendamenti 13.5 e 13.6, convergendo eventualmente sul nuovo testo dell'emendamento 13.4.

La senatrice VALDINOSI (*PD*) riformula come suggerito dai relatori l'emendamento 13.4 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme ai relatori ed esprime parere favorevole sull'emendamento 13.4 (testo 2).

L'emendamento 13.1 è posto ai voti e risulta respinto.

Su richiesta della senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*), l'emendamento 13.2 è accantonato.

L'emendamento 13.3, posto ai voti, è respinto.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 13.5 e lo ritira chiedendo che le firme dei proponenti siano aggiunte all'emendamento 13.4 (testo 2).

Il senatore CASTALDI (*M5S*), accogliendo l'invito del relatore a convergere sull'emendamento 13.4 (testo 2), ritira l'emendamento 13.6, chiedendo di aggiungere le firme dei proponenti alla proposta 13.4 (testo 2).

Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento 13.4 (testo 2) è accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Il senatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 14.1. Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6 e 14.7. Propone, infine, di accantonare l'emendamento 14.0.2 (testo 2).

Il sottosegretario GENTILE esprime parere conforme a quello del relatore.

L'emendamento 14.1, posto in votazione, è accolto.

Con successive e distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6 e 14.7.

L'emendamento 14.0.2 (testo 2) è accantonato.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 15.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 15.2 è stato dichiarato inammissibile per materia.

Il senatore CASTALDI (*M5S*) osserva che l'emendamento 15.2 è già stato presentato, in un testo identico, in prima lettura alla Camera dei deputati, senza che fosse dichiarato inammissibile.

Il PRESIDENTE prende atto delle considerazioni del senatore Castaldi.

Il senatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti 15.1 e 15.0.1.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 15.1 e 15.0.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16.

Il PRESIDENTE dà lettura del parere della Commissione bilancio e propone l'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 16, alla luce del parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espresso dalla Commissione bilancio su numerose proposte di modifica. Egli riterrebbe peraltro utile un chiarimento in merito agli emendamenti su cui tale parere contrario è stato determinato dall'assenza della relazione tecnica.

La senatrice LANZILLOTTA (*PD*) formula considerazioni critiche sulla procedura per cui, al Senato, al contrario di quanto avviene alla Camera dei deputati, la Commissione di merito può pronunciarsi sugli emendamenti solo dopo che abbia espresso il proprio parere la Commissione bilancio. Inoltre, lamenta la circostanza che il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, possa derivare dall'assenza della relazione tecnica del Governo sulla quantificazione degli oneri. In tal modo, infatti, l'attività legislativa del Parlamento risulta condizionata da un adempimento da parte degli uffici del Governo; tale condizionamento è

particolarmente rilevante per i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria, come quello in esame, per i quali il parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, comporta conseguenze procedurali significative. Ritiene che la questione dovrebbe essere portata all'attenzione della Presidenza della Commissione bilancio.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nel condividere le osservazioni della senatrice Lanzillotta, considera negativamente l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, derivante dall'assenza della relazione tecnica che consenta la corretta quantificazione degli oneri. In tal caso, la mancata presentazione della relazione tecnica da parte del Governo finisce per impedire l'esame delle proposte in questione da parte della Commissione di merito.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) ritiene condivisibile la proposta del Presidente di accantonare l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16. In tal modo, sarà possibile riformulare le proposte di modifica su cui è stato espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Sarebbe opportuno, a tal fine, che ciascun Gruppo individuasse le proposte di modifica più significative, concentrando così il dibattito sulle questioni di maggior rilievo inerenti al tema dei fondi pensione.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) si unisce alle considerazioni svolte dai senatori che l'hanno preceduta.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) si riserva di presentare ulteriori riformulazioni al fine di superare i rilievi della Commissione bilancio.

Il PRESIDENTE, alla luce degli ultimi interventi, comunica che prenderà contatto con la Presidenza della Commissione bilancio per conoscere le ragioni dei pareri contrari, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espressi dalla 5<sup>a</sup> Commissione nella odierna seduta antimeridiana.

Gli emendamenti riferiti all'articolo 16, compresi gli aggiuntivi, sono accantonati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 12,55.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2085

### 6.4 (testo 2)

DI BIAGIO

*Al comma 1, capoverso «3-bis», sostituire le parole da: «richiesta di risarcimento» fino a: «impresa di assicurazione» con le seguenti: «denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa assicurativa con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta».*

---

### 6.5 (testo 2)

ASTORRE

*Al comma 1, capoverso «3-bis», sostituire le parole da: «richiesta di risarcimento» fino a: «impresa di assicurazione» con le seguenti: «denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa assicurativa con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta».*

---

### 6.6 (testo 2)

MANDELLI, PELINO

*Al comma 1, capoverso «3-bis», sostituire le parole da: «richiesta di risarcimento» fino a: «impresa di assicurazione» con le seguenti: «denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa assicurativa con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta».*

elino

---

**10.8 (testo 2)**

SCALIA, ASTORRE, FABBRI, VALDINOSI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Il quinto periodo del comma 2-*bis*, dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: "Nei predetti casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Rimane salvo il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia"».

---

**11.0.10 (testo 2)**

PUGLIA, CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 11-*bis*.***(Disposizioni in materia di periti assicurativi)*

1. All'articolo 159 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*e-bis*) la sussistenza di situazioni di conflitti di interesse".

2. L'IVASS, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, individua le situazioni di conflitto d'interesse rilevanti ai fini della cancellazione dal ruolo, di cui alla lettera *e-bis* dell'articolo 159 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, come introdotta dal comma 1 del presente articolo.

3. Le imprese di assicurazione che, ai sensi dell'articolo 156 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, effettuano direttamente l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti, affidano l'incarico al perito di parte mediante pubblico sorteggio tra gli iscritti al ruolo dei periti assicurativi, aventi il domicilio fiscale nella regione ove si è verificato il sinistro. La Consap, con regolamento, definisce i criteri e le modalità di svolgimento del sorteggio, mediante procedimento informatico prevedendo che ai fini della definizione dei medesimi criteri si tenga conto del rapporto tra il numero di perizie affidato a ciascun perito ed il valore del compenso complessivamente percepito dallo stesso.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

### 13.4 (testo 2)

VALDINOSI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, SCALIA, FASIOLO

*Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «La disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresì, alle polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine le compagnie assicurative provvedono tempestivamente a formulare proposta di rinegoziazione».*

---

### 14.0.2 (testo 2)

BUCCARELLA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 14-bis.**

*(Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti in materia assicurativa)*

1. Al fine di favorire l'adozione delle misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti, limitatamente alle controversie in materia assicurativa, a decorrere dal centovesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la disposizione di cui al quarto comma dell'articolo 1284 del codice civile si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

---



**16.2 (testo 2)**

PUGLIA

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a), premettere le seguenti:*

«0a) all'articolo 8, il comma 7 è sostituito con il seguente:

"7. Il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene, con cadenza almeno annuale, secondo:

*a) modalità esplicite:* entro sei mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta; qualora, in alternativa, il lavoratore decida, nel predetto periodo di tempo, di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta;

*b) modalità tacite:* nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lettera *a)* non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS;

*c) con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993:*

1) fermo restando quanto previsto all'articolo 20, qualora risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data o dalla data di nuova assunzione, se successiva, se mantenere il residuo TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, anche nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, alla forma complementare collettiva alla quale gli stessi abbiano già aderito;

2) qualora non risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data, se mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR nella misura non inferiore al 50 per cento, con possibilità di incrementi successivi, ad una forma pensionistica complementare; nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, si applica quanto previsto alla lettera *b)*».

*Oa-bis) l'articolo 9, è sostituito dal seguente:*

**«Art. 9.**

*(Istituzione e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS)*

1. Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è costituita la forma pensionistica complementare a contribuzione definita prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera *e*), n. 7), della legge 23 agosto 2004, n. 243, alla quale affluiscono le quote di TFR maturando nell'ipotesi prevista dall'articolo 8, comma 7, lettera *b*). Tale forma pensionistica è integralmente disciplinata dalle norme del presente decreto.

2. La forma pensionistica di cui al presente articolo è amministrata da un comitato composto da nove membri di cui quattro scelti tra i dipendenti dell'INPS e due tra i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate e i restanti nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze in modo da assicurare la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro secondo un criterio di pariteticità e attraverso una rotazione annuale e casuale dei componenti scelti tra le organizzazioni sindacali nazionali che hanno maggiore rappresentatività almeno in due province in una categoria o in un comparto. La scelta di componenti dipendenti INPS ed Agenzia delle Entrate viene effettuata dai rispettivi direttori generali sulla base dei requisiti professionali e formativi. La durata in carica complessiva dei membri del comitato non può eccedere i quattro anni. I membri del comitato devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti con decreto di cui all'articolo 4, comma 3. Ai membri dipendenti dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate non spetta alcun compenso. Ai membri rappresentativi delle organizzazioni sindacali e datoriali spetta un compenso erogato come gettoni di presenza il cui importo non può eccedere le retribuzioni giornaliere, riferite ad un livello medio, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati al settore di appartenenza di ciascun membro ovvero l'ultimo contratto collettivo applicabile. Il responsabile della forma pensionistica complementare di cui al presente articolo è il direttore generale INPS.

3. Alla posizione individuale costituita presso la forma pensionistica di cui al presente articolo si applica quanto stabilito all'articolo 14, comma 6».

*b) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:*

*«b-bis) all'articolo 14, il primo periodo del comma 6 è sostituito con il seguente: "L'aderente ha facoltà di trasferire in qualunque momento l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica";*

*b-ter*) all'articolo 23, comma 4, ultimo periodo, le parole: "anche in mancanza del periodo minimo di partecipazione di due anni di cui all'articolo 14, comma 6", sono abrogate».

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 17, dopo le parole: «del presente capo» inserire le seguenti: «fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettere a0), a1) e b-bis), al cui onere si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 40-bis»»;

b) dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

#### **«Art. 40-bis.**

*(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)*

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: «di 3,5 punti percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «di 4,5 punti percentuali»;

b) al comma 67, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 93 per cento».

2. All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

---

#### **16.5 (testo 2)**

SACCONI, DI BIAGIO

*Al comma 1, prima della lettera a), è inserita la seguente:*

«0a) all'articolo 8, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Gli accordi possono anche stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare a previdenza complementare. In assenza di tale indicazione il conferimento è totale"».

---

**16.6 (testo 2)**

PUGLIA

*Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:*

«0a) all'articolo 8, comma 7, la lettera b) è sostituita con la seguente:

"b) modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lettera a) non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS";

0a-bis) all'articolo 9, comma 1, primo periodo, le parole: ", n. 3)", sono abrogate».

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 17, dopo le parole: «del presente capo», inserire le seguenti: «fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettere 0a) e 0a-bis) al cui onere si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 40-bis»;

b) dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

**«Art. 40-bis.**

*(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)*

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: "di 3,5 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "di 4,5 punti percentuali";

b) al comma 67, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

2. All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

---

**16.9 (testo 2)**

PUGLIA

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a), capoverso «4.», primo periodo:*

1) sostituire le parole: «ventiquattro mesi», con le seguenti: «dodici mesi»;

2) sostituire le parole: «cinque anni», con le seguenti: «sei anni»;

*b) dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«*a-bis*) all'articolo 11, comma 7, lettera *c*), le parole: "30 per cento," sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento"».

*Conseguentemente:*

*a) all'articolo 17, dopo le parole: «del presente capo», inserire le seguenti: «fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), al cui onere si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 40-bis»;*

*b) dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)*

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) al comma 65, le parole: "di 3,5 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "di 4,5 punti percentuali";*

*b) al comma 67, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".*

2. All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

---

**16.19 (testo 2)**

PUGLIA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. In relazione ai periodi di paga decorrenti dallo gennaio 2016, i lavoratori dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere ai revocare il consenso espresso ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e di conferire l'intero importo del TFR versato alla forma pensionistica complementare alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS ovvero trasferirlo al Fondo di Tesoreria di cui all'articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile. Contestualmente alla revoca del consenso il lavoratore può scegliere di destinare il TFR maturando al Fondo di Tesoreria di cui all'articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile».

*Conseguentemente:*

a) *All'articolo 17, dopo le parole: «del presente capo» inserire le seguenti: «fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 16, comma 1-bis, al cui onere si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 40-bis»,*

b) *dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)*

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: "di 3,5 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "di 4,5 punti percentuali";

b) al comma 67, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

2. All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

---

**16.25 (testo 2)**

PUGLIA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. La contribuzione versata agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509; avente natura integrativa rispetto a quella istituita dalla legge 22 luglio 1966, n. 613, è dovuta soltanto quando l'Ente abbia provveduto ad adottare un regolamento in materia di elezioni dei suoi organi collegiali che garantisca a ciascun singolo assicurato all'ente la piena possibilità di poter presentare una propria lista a parità di condizioni con associazioni o organizzazioni di qualunque genere, senza alcun obbligo di appartenenza alle stesse».

*Conseguentemente:*

a) *All'articolo 17, dopo le parole: «del presente capo» inserire le seguenti: «fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 16, comma 2-bis), al cui onere si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 40-bis»;*

b) *dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)*

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: "di 3,5 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "di 4,5 punti percentuali";

b) al comma 67, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

2. All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento».

---

**16.0.2 (testo 2)**

PUGLIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 16-bis.***(Riforma della gestione separata INPS)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituita dalla Gestione Separata Ordinaria e dalla Gestione Separata Speciale. Alla Gestione Separata Speciale, avente autonoma gestione e con contabilità separata rispetto a quella ordinaria, sono tenuti ad iscriversi i soggetti che esercitano abitualmente una attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni. Alla Gestione Separata Ordinaria sono tenuti ad iscriversi gli altri soggetti già tenuti ad iscriversi presso l'apposita Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Restano esclusi dall'iscrizione i soggetti già iscritti a casse previdenziali obbligatorie e le cui prestazioni lavorative sono svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine o albo professionale.

2. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'articolo 46 bis, comma 1, lettera g), del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a decorrere dal 1 gennaio 2016, i soggetti iscritti alla gestione separata speciale di cui al comma 1, sono tenuti al versamento di una aliquota pari a quella corrisposta fino al 31 dicembre 2015 alla gestione separata, applicata sul reddito delle attività determinato sulla base dei criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dalla dichiarazione annuale e dagli accertamenti definitivi, fermo restando l'ulteriore aliquota contributiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni e integrazioni. Restano esclusi dall'imposizione i redditi percepiti per l'espletamento di prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine o albo professionale.

3. Hanno diritto all'accREDITAMENTO di tutti i contributi mensili, relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento, i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni e integrazioni. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente all'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno.



4. Per i soggetti iscritti alla gestione separata speciale si applica il massimale di reddito previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995.

5. Ai soggetti di cui ai commi da 1 a 4 è data facoltà di versare somme presso la forma pensionistica complementare di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

6. All'articolo 9 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La forma pensionistica di cui al presente articolo è amministrata da un comitato composto da nove membri di cui quattro scelti tra i dipendenti dell'INPS e due tra i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate e i restanti nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze in modo da assicurare la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro secondo un criterio di pariteticità e attraverso una rotazione annuale e casuale dei componenti scelti tra le organizzazioni sindacali nazionali che hanno maggiore rappresentatività almeno in due provincie in una categoria o in un comparto. La scelta di componenti dipendenti INPS ed Agenzia delle Entrate viene effettuata dai rispettivi direttori generali sulla base dei requisiti professionali e formati vi. La durata in carica complessiva dei membri del comitato non può eccedere i quattro anni. I membri del comitato devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti con decreto di cui all'articolo 4, comma 3. Ai membri dipendenti dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate non spetta alcun compenso. Ai membri rappresentativi delle organizzazioni sindacali e datoriali spetta un compenso erogato come gettoni di presenza il cui importo non può eccedere le retribuzioni giornaliere, riferite ad un livello medio, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati al settore di appartenenza di ciascun membro ovvero l'ultimo contratto collettivo applicabile. Il responsabile della forma pensionistica complementare di cui al presente articolo è il direttore generale INPS".

7. Presso la Gestione separata ordinaria di cui al comma 1 è costituito uno speciale Fondo presso cui possono essere accantonate quote di indennità di fine mandato, ove il diritto all'indennità risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto di lavoro.

8. L'indennità di cui al comma 7, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementata, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

9. Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma 2 per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.

10. Entro il 31 marzo di ciascun anno l'INPS provvede a dare comunicazione al lavoratore dell'ammontare delle quote da esso accantonate e delle relative rivalutazioni.

11. Sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dell'indennità di fine mandato di cui al comma 8 è applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento.

12. L'INPS applica l'imposta di cui al comma 11 sulle rivalutazioni maturate in ciascun anno. L'imposta è versata entro il 16 febbraio dell'anno successivo. L'imposta è imputata a riduzione del Fondo.

13. Sull'indennità di fine mandato al lordo delle rivalutazioni già assoggettate all'imposta sostitutiva di cui al comma 11, l'INPS provvede a calcolare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e sentito l'INPS, con apposito decreto di natura non regolamentare stabilisce le modalità con cui consentire all'INPS l'espletamento degli obblighi di cui al comma 13».

*Conseguentemente:*

a) *All'articolo 17, dopo le parole: «del presente capo» inserire le seguenti: «fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 16-bis, al cui onere si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 40-bis»;*

b) *dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-bis.**

*(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)*

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: "di 3,5 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "di 4,5 punti percentuali";

b) al comma 67, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

2. All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

---

**22.100**

I RELATORI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».*

---

**37.0.6 (testo 2)**

MUCCHETTI

*Dopo l’articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Misure di trasparenza per la parità di trattamento nel sistema delle erogazioni pubbliche in rilevanti settori economici nazionali)*

1. Al fine di assicurare la piena trasparenza dei rapporti tra soggetti privati e pubblici, necessaria a evitare distorsioni della concorrenza, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, gli enti e le società da questi controllati, ivi comprese le società per azioni i cui indirizzi strategici e operativi sono definiti dal Ministero dello sviluppo economico, pubblicano con cadenza almeno annuale, anche attraverso i propri portali digitali, i contributi pubblici da loro erogati e i relativi beneficiari. Per contributi pubblici si intendono i contributi in conto capitale e in conto interessi, gli incentivi diretti e indiretti nonché qualsiasi altra forma di erogazione inerente a servizi e convenzioni ovvero effettuata a titolo di copertura dei costi evitati da parte delle pubbliche amministrazioni. Nell’adempire all’obbligo di pubblicazione di cui al primo periodo, i Ministeri e tutti gli enti e le società di cui al medesimo primo periodo indicano i soggetti beneficiari precisando l’entità dei contributi pubblici erogati a ciascuno, fatto salvo quanto disposto dal comma 4, e le disposizioni legislative o regolamentari in forza delle quali sono state erogate le somme di cui al periodo precedente. Nel caso i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto da un’unica persona fisica o giuridica vengono altresì indicati i dati consolidati di gruppo.

2. I soggetti di cui all’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni, e i soggetti di cui all’articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) pubblicano le informazioni di cui al comma 1 sia nei propri documenti contabili annuali sia nei propri portali digitali. L’inosservanza di tale obbligo determina la decadenza dall’accreditamento e dal riconoscimento nonché l’esclusione da ogni forma di erogazione di origine pubblica.

3. La disciplina, di cui al comma 2, si applica anche alle altre associazioni, fondazioni, Onlus beneficiarie delle somme di cui al comma 1.

4. Al fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi precedenti non sussiste ove l'importo dei contributi pubblici di cui al comma 1 erogati al singolo soggetto beneficiario o al gruppo sia inferiore, nel periodo considerato, a 10 mila euro.

5. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni, gli enti e le società di cui al comma 1, primo periodo, provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

#### **40.0.1 (testo 2)**

MUCCHETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-bis.**

*(Finestra telematica Consob di Educazione Finanziaria per gli investitori e i cittadini)*

1. Al fine di favorire l'inclusione finanziaria di investitori e cittadini, attraverso lo sviluppo di conoscenze, capacità e competenze necessarie per effettuare scelte informate, e di fornire loro strumenti per meglio valutare la qualità dei servizi e dei prodotti finanziari loro proposti o per identificare attività abusive o fraudolente, la Consob organizza un'apposita finestra telematica dedicata all'«Educazione finanziaria» nel proprio sito *internet*.

2. Nella finestra telematica sono resi disponibili contenuti informativi e formativi relativi, tra gli altri, alla pianificazione finanziaria, ai diritti e alle responsabilità dell'investitore, alla pianificazione degli investimenti, alla corretta relazione con gli intermediari finanziari, a *test* di cultura finanziaria, di tolleranza al rischio dell'investitore nonché di altri *test* comportamentali, alle modalità di scelta dei prodotti finanziari più adeguati, anche attraverso l'utilizzo di strumenti di *e-learning* e di applicativi informatici.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la Consob, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007 n. 179 fino al limite massimo di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, anche attraverso la stipula, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di appositi protocolli di intesa con Istituzioni pubbliche, Università o Enti ed Organismi di diritto privato, adotta iniziative anche itineranti allo scopo di assicurare una diffusione capillare sul territorio

di misure formative in materia di educazione finanziaria. Le iniziative di cui al presente comma sono definite dalla Consob anche attraverso il coinvolgimento delle Associazione dei consumatori aderenti al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti.

4. La Consob, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente legge, sviluppa e organizza i contenuti e gli strumenti di cui al comma 2 nell'apposita finestra telematica.

5. Agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 4, la Consob provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante utilizzo delle risorse stanziare annualmente nel proprio bilancio per finalità informatiche».

---

#### **40.0.3 (testo 2)**

MUCCHETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-bis.**

*(Misure per garantire l'informazione dei risparmiatori e degli investitori)*

1. Al fine di assicurare la massima tutela ai risparmiatori e agli investitori mediante un consapevole accesso alle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie, la Consob garantisce la pubblicizzazione e la diffusione sul proprio sito *internet* delle informazioni in merito alle disponibilità del fondo di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007 n. 179. Allo scopo di assicurare una tempestiva tutela a favore dei risparmiatori e degli investitori, potenziando anche gli uffici tecnici a supporto dell'Organismo di cui all'articolo 2, commi 5-*bis* e 5-*ter* del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, la Consob procede, nel limite di spesa di 625.000 euro per l'anno 2016 e di 1.250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, all'assunzione, con corrispondente incremento della relativa dotazione della pianta organica per mantenere elevati livelli di vigilanza, di personale che, per i titoli professionali o di servizio posseduti, risultino idonei all'immediato svolgimento dei compiti connessi all'esigenza di cui al presente comma.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 625.000 euro per l'anno 2016 e a 1.250.000 a decorrere dall'anno 2017 si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio della Consob già destinate a finalità assunzionali».

---

**Plenaria****206<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*  
MUCCHETTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.*

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza**, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente MUCCHETTI informa che è pervenuta un'integrazione del parere della Commissione bilancio sul testo del disegno di legge in titolo, nel quale sono formulate condizioni relativamente agli articoli 15, comma 4, e 34 comma 5. In merito alla condizione relativa all'articolo 15, comma 4, segnala che i relatori hanno presentato un apposito emendamento, 15.100, pubblicato in allegato, volto a recepire tale condizione. Ricorda che il parere della Commissione bilancio è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 18.12 e 18.0.1 che sono pertanto inammissibili. Ricorda altresì che l'emendamento 18.41 è inammissibile per estraneità della materia.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 15.100 viene quindi posto in votazione e risulta approvato.

Il PRESIDENTE comunica di aver riformulato l'emendamento 16.0.1 e che la senatrice Valdinosi ha presentato un testo 2 per l'emendamento 22.5; tali riformulazioni sono pubblicate in allegato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 18.

Il relatore TOMASELLI (PD) invita i proponenti a riformulare gli emendamenti 18.39 (testo 2) e 18.40, rispettivamente, in un testo 3 e in un testo 2 che illustra, sui quali il parere dei relatori è favorevole.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*), proseguendo nell'espressione dei pareri, esprime parere favorevole sull'emendamento 18.3, invitando i proponenti degli emendamenti 18.4, 18.5, 18.6, 18.7, 18.8, 18.9, 18.10 e 18.11 a convergere su tale emendamento; esprime inoltre parere favorevole sugli emendamenti 18.15, 18.20, 18.30 e invita a ritirare l'emendamento 18.16. Esprime infine parere contrario sui restanti emendamenti.

I senatori ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e SCALIA (*PD*) aggiungono la propria firma all'emendamento 18.3. La senatrice FISSORE (*PD*) ritira l'emendamento 18.19 e riformula l'emendamento 18.39 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato, accogliendo la richiesta del relatore Tomaselli.

Anche il senatore CASTALDI (*M5S*), accogliendo la richiesta del relatore Tomaselli, riformula l'emendamento 18.40 in un testo 2, pubblicato in allegato. Ritira invece l'emendamento 18.16.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con i pareri formulati dai relatori, ed esprime parere favorevole sugli emendamenti 18.39 (testo 3) e 18.40 (testo 2).

Gli emendamenti 18.1 e 18.2 sono respinti con distinte votazioni.

Il PRESIDENTE, accantonando momentaneamente l'emendamento 18.3, pone in votazione l'emendamento 18.4 che viene respinto. Avverte che si procederà quindi alla votazione dell'emendamento 18.3, la cui approvazione comporterebbe l'assorbimento o la preclusione degli emendamenti da 18.5 a 18.11.

Posto ai voti, l'emendamento 18.3 è approvato. Restano pertanto preclusi o assorbiti gli emendamenti 18.5, 18.6, 18.7, 18.8, 18.9, 18.10 e 18.11.

Con distinte votazioni, gli emendamenti 18.13 e 18.14 sono respinti.

L'emendamento 18.15, posto ai voti, è approvato.

Con distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 18.17 e 18.18.

L'emendamento 18.20, posto ai voti, è approvato.

Con distinte votazioni, sono quindi respinti gli identici emendamenti 18.21 e 18.22, 18.23, 18.24 e gli identici 18.25, 18.26, 18.27, 18.28 e 18.29.

L'emendamento 18.30, posto ai voti, è approvato.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 18.31, 18.32, 18.33 e gli identici 18.34, 18.35, 18.36, 18.37 e 18.38.

Il PRESIDENTE avverte che gli emendamenti 18.39 (testo 3) e 18.40 (testo 2) sono accantonati in attesa di parere da parte della 5<sup>a</sup> Commissione.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 19.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 19.5 e 19.6 e formula un parere contrario sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO dichiara parere conforme a quello dei relatori.

La senatrice FISSORE (*PD*) ritira gli emendamenti 19.5 e 19.6.

L'emendamento 19.1, posto ai voti, è respinto.

Il presidente MUCCHETTI avverte che l'emendamento 19.3 (testo 2) è accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio; propone di accantonare anche l'emendamento 19.2 di contenuto sostanzialmente analogo.

La Commissione conviene quindi di accantonare anche l'emendamento 19.2.

Gli emendamenti 19.4 e 19.7 sono quindi respinti con distinte votazioni.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 20.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) invita a ritirare gli emendamenti 20.0.5 e 20.0.6; propone l'accantonamento degli emendamenti 20.3 e 20.4 ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario GENTILE esprime parere conforme ai relatori.

Gli emendamenti 20.1 e 20.2 sono respinti con distinte votazioni.

Gli emendamenti 20.3 e 20.4 sono accantonati.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 20.5 e 20.6.

Dopo la riformulazione da parte del senatore CONSIGLIO (*LN-Aut*) dell'emendamento 20.0.1 in un testo 2, pubblicato in allegato, che recepi-



sce la condizione posta ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione dalla Commissione bilancio, anche l'emendamento 20.0.1 (testo 2) è respinto.

Con successive distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 20.0.2, 20.0.3, 20.0.4, 20.0.5 e 20.0.6.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 21.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) invita i proponenti a ritirare l'emendamento 21.1.

La senatrice VALDINOSI (*PD*) ritira l'emendamento 21.1.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 22.

Il presidente MUCCHETTI ricorda che la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.0.1 e 22.0.3 che pertanto sono inammissibili.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere favorevole sull'emendamento 22.14 e parere contrario sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme ai relatori e parere favorevole sull'emendamento 22.100 dei relatori.

La senatrice FISSORE (*PD*) ritira gli emendamenti 22.9 e 22.13.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*), ritira gli emendamenti 22.3 e 22.0.1, e aggiunge la firma all'emendamento 22.5 (testo 2); preannuncia infine una riformulazione dell'emendamento 22.0.3.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 22.1 e 22.2.

Il presidente MUCCHETTI avverte che l'emendamento 22.5 (testo 2) è accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.

Gli identici emendamenti 22.8, 22.10 e 22.11 sono posti congiuntamente ai voti e respinti. Anche l'emendamento 22.12 è respinto.

Con distinte votazioni sono approvati gli emendamenti 22.14 e 22.100.

L'emendamento 22.0.2, posto in votazione, è respinto.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 23.

Il PRESIDENTE dichiara inammissibile per estraneità di materia l'emendamento 23.0.1.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) propone una riformulazione dell'emendamento 23.1 in un testo 2, sul quale il parere dei relatori è favorevole.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Il senatore PERRONE (*CoR*) accetta la riformulazione dell'emendamento 23.1 proposta dal relatore.

Il PRESIDENTE accantona l'emendamento 23.1 (testo 2), pubblicato in allegato, in attesa del parere della Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE  
N. 2085**

**15.100**

I RELATORI

*Al comma 4 sostituire le parole: «sono devoluti», con le seguenti: «sono versati».*

---

**16.0.1 (testo 2)**

MUCCHETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Disposizioni in materia di previdenza complementare)*

1. Al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale e promuovere una maggiore concorrenza tra le forme di previdenza complementare, ai soggetti iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dall'INPS, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai soggetti destinatari dell'ambito di applicazione del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, con esclusione dei professionisti iscritti a gestioni private costituite ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 è data facoltà di versare contribuzione destinata a risparmio previdenziale aggiuntivo alla forma di previdenza "IntegraINPS" istituita presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

2. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale gestisce direttamente la forma pensionistica complementare di cui al comma 1, con evidenza contabile separata ed applicazione dell'articolo 2117 c.c. nell'osservanza dei seguenti principi: *a)* criteri di gestione della forma di previdenza secondo il sistema di finanziamento a ripartizione e l'applicazione di criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione dei trattamenti alla contribuzione; *b)* rispetto delle misure di trasparenza e delle altre modalità finalizzate a garantire la separatezza patrimoniale amministrativa e contabile, la riservatezza dei dati personali nonché la de-

stinazione all'erogazione delle prestazioni agli aderenti dal cui fine non può essere distratto; c) flessibilità dell'entità della contribuzione versata da parte dei lavoratori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 decreto legislativo 252/2005; d) alla contribuzione destinata ad «IntegraINPS» si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori la quale costituisce a tutti gli effetti entrata degli enti pubblici previdenziali; e) applicazione della disciplina propria delle forma di previdenza aggiuntive a quella obbligatoria, rimanendo nell'autonomia delle parti lo stabilire quanta e quale parte della retribuzione vada assoggettata a contributo;

3. Il finanziamento delle forma di previdenza «IntegraINPS» è attuato con le modalità e secondo la disciplina di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 252/2005;

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettera c) del presente articolo, è ammesso il versamento dei contributi per una durata minima di un anno, senza alcun obbligo di rinnovo o di partecipazione nella forma pensionistica. Il recesso dal rapporto deve essere comunicato all'INPS con un preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare cui si riferisce il pagamento;

5. "IntegraINPS" garantisce l'erogazione delle prestazioni, di cui all'articolo 11 decreto legislativo 252/2005 al momento dell'acquisizione del diritto alla prestazione pensionistica obbligatoria, indipendentemente dal periodo di partecipazione alla forma pensionistica medesima e dal limite di cui al comma 3 del medesimo articolo 11. L'importo della prestazione pensionistica è determinato secondo il sistema di calcolo contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335;

6. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applica la disciplina del decreto legislativo 252/2005. L'introduzione di eccezioni o deroghe alla presente disciplina è effettuata attraverso espresse modificazioni delle sue disposizioni;

7. All'attuazione del presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente».

---

### **18.39 (testo 3)**

FISSORE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 98, comma 16, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, sostituire le parole: "ad euro 580.000,00" con le seguenti: "ad euro 1.160.000,00"».

---

**18.40 (testo 2)**

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis) Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali, articolo 130, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. Gli operatori e i soggetti terzi che stabiliscono, con chiamate vocali effettuate con addetti, un contatto anche non sollecitato con l'abbonato per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale hanno l'obbligo di comunicare all'esordio della conversazione i seguenti dati:

a) gli elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del quale il contatto avviene;

b) l'indicazione dello scopo commerciale o promozionale del contatto.

4-ter. Il contatto è consentito solo se l'abbonato destinatario della chiamata, a seguito della comunicazione di cui al precedente comma, presta un esplicito consenso al proseguimento della conversazione"».

**20.0.1 (testo 2)**

TOSATO, CONSIGLIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Tutela della concorrenza nelle rilevazioni degli indici di ascolto delle trasmissioni radio televisive)*

1. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, il punto 11) lettera b) comma 6, è sostituito con il seguente:

"11) può autorizzare soggetti terzi, non partecipati da emittenti radiotelevisive, ad effettuare rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione, dettando i criteri generali per il rilevamento ed effettuando verifiche sulla congruità delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicità dei dati pubblicati, nonché sui monitoraggi delle trasmissioni televisive e sull'operato delle imprese che svolgono le indagini; è vietata la pubblicazione delle rilevazioni effettuate da soggetti diversi da quelli di cui sopra; la manipolazione dei dati tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi è punita ai sensi dell'articolo 476, primo comma, del

codice penale; laddove la rilevazione degli indici di ascolto non risponda a criteri universalistici del campionamento rispetto alla popolazione o ai mezzi interessati, l'Autorità può provvedere ad effettuare le rilevazioni necessarie"».

---

## 22.5 (testo 2)

DEL BARBA, LANZILLOTTA, VALDINOSI, DI BIAGIO

*Dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-bis. Le erogazioni liberali destinate alle organizzazioni senza scopo di lucro di natura privata di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e alle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, possono essere effettuate tramite credito telefonico.

1-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni e la Banca d'Italia, sono disciplinate le modalità e requisiti di accesso e fruizione del servizio di cui al comma 1-bis.

1-quater. Gli importi destinati ai beneficiari costituiscono erogazione liberale e pertanto sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni

1-quinquies. Alle erogazioni liberali di cui al comma 1-bis non si applicano l'articolo 14, comma 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonché l'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* «Misure per favorire i pagamenti digitali e le erogazioni liberali tramite credito telefonico».

---

**23.1 (testo 2)**

BONFRISCO, PERRONE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, all'articolo 3, comma 2, sostituire la parola: "sono" con le seguenti: "anche se non", nonché inserire, sempre all'articolo 3, il seguente comma: "3. Nel registro sono comunque inserite anche le numerazioni non pubblicate sugli elenchi telefonici pubblici, che gli operatori sono tenuti a fornire al Gestore del registro con la stessa periodicità di aggiornamento prevista per il Data Base Unico, fatta salva la facoltà di cui al comma 2"».

---

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

Mercoledì 10 febbraio 2016

**Plenaria****211<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**SACCONI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**Le priorità dell'Unione europea per il 2016 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016, Programma di 18 mesi del Consiglio (1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017) e Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea 2016) (n. 674)**

(Parere alla 14<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 febbraio.

Il relatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) dà conto di una proposta di parere, di segno favorevole con osservazioni, allegata al resoconto della seduta.

La senatrice PAGLINI (*M5S*) sottolinea la necessità di far funzionare le istituzioni europee senza appesantirle di nuovi compiti o addirittura dar loro la possibilità di imporre tributi a cittadini già vessati dal fisco italiano e da Equitalia. L'Europa dovrebbe semmai intervenire in modo più efficace in tema di diritti sociali, in modo da garantire prestazioni uniformi, prendendo a modello quei Paesi virtuosi dell'Unione, nei quali ad esempio è presente il reddito di cittadinanza, ancora ben lungi dall'essere introdotto in Italia. Ritiene invece che il sussidio di disoccupazione, secondo il mo-



dello proposto dal Ministro Padoan, non permetterà di garantire quella protezione sociale a cui il Movimento 5 Stelle aspira. Si interroga inoltre sulle ragioni per le quali, anziché istituire organismi *ad hoc*, non vengano potenziati gli strumenti relativi alla partecipazione parlamentare previsti dall'articolo 12 TFUE. Dubita infine che il Piano Juncker possa giovare all'economia nazionale italiana e alla lotta alla disoccupazione e alla povertà.

La senatrice CATALFO (*M5S*), nell'illustrare una proposta di parere contrario, allegata al resoconto della seduta, lamenta in particolare le insufficienze registrate dal programma europeo Garanzia giovani, sottolineando la necessità di servizi per l'impiego efficienti e di un reale coinvolgimento del mondo delle imprese e della scuola. Aggiunge altresì che anche in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro occorrerebbe l'attivazione di politiche mirate più efficaci. Stigmatizza ancora una volta che, in materia di disoccupazione di lunga durata, sia stata cancellata dalla legge di stabilità per il 2015 l'unica misura finalizzata, rappresentata dalla legge n. 407 del 1990. Infine, sottolinea la necessità che anche in Italia, come negli altri Paesi UE, venga introdotto il reddito di cittadinanza, per il quale il suo Gruppo si sta impegnando dall'inizio della legislatura. A livello sovranazionale è invece possibile portare un'istanza relativa all'introduzione di un reddito minimo europeo, in linea con quanto indicato nella risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010.

La senatrice MANASSERO (*PD*) ringrazia il relatore per lo sforzo compiuto nel raccogliere all'interno della sua proposta di parere le indicazioni provenienti dai componenti della Commissione. Riterrebbe tuttavia preferibile che, anziché sollecitare l'adozione di una politica di deregolazione, nel parere si facesse riferimento semmai all'opportunità di flessibilità. Il termine «deregolazione» farebbe infatti pensare ad un abbattimento delle regole, che sono poste anche a garanzia del prestatore di lavoro.

Il senatore ICHINO (*PD*) ritiene opportune alcune precisazioni con riferimento a taluni incisi contenuti nella proposta di parere illustrata dalla senatrice Catalfo. In proposito, segnala che, quando si parla di bilancio degli effetti occupazionali della riforma contenuta nel cosiddetto *Jobs Act*, non va dimenticato che ci si riferisce sempre all'effetto della riforma sui flussi di nuova occupazione; non è infatti pensabile che una legislazione entrata in vigore in diverse *tranches*, per effetto delle successive adozioni dei decreti attuativi, abbia un effetto rilevante sullo *stock* di occupazione. È dunque assai più corretto ragionare sul flusso, che si è riscontrato ed è stato molto robusto, probabilmente uno dei più rilevanti cui una riforma abbia dato corso; dire che ciò è dovuto allo *shock* economico è naturalmente possibile, ma si tratta di un'affermazione da verificare.

Quanto all'invito, contenuto nella proposta di parere stilata dal relatore, a valutare l'opportunità di adottare una politica di deregolazione, che tenga conto dell'obsolescenza e della rigidità di molte regolazioni UE, sottolinea che l'ipertrofia di regolazione comunitaria è un dato incontrovertibile, e che l'inciso si riferisce a tanti aspetti per i quali si può pensare a modelli più snelli e meno analitici.

La senatrice SILVESTRO (*PD*) interviene brevemente sul punto, mettendo in guardia dalla pericolosità di un riferimento alla flessibilizzazione di regolazioni riguardanti l'orario di lavoro e sottolineando come, in particolare in ambito sanitario, l'esempio risulti particolarmente distorto.

Il presidente SACCONI osserva che l'esempio della regolazione UE in materia di orario di lavoro è stato inserito anche perché la Commissione si accinge ad affrontare la tematica del cosiddetto lavoro agile, che introduce novità tali da modificare profondamente il concetto stesso di modalità delle prestazioni di lavoro. La tradizionale disciplina degli orari, che come parametro aveva essenzialmente la sicurezza del lavoratore, si deve oggi confrontare con le innovazioni tecnologiche, che inevitabilmente comporteranno modalità diverse e muteranno profondamente la tradizionale concezione della prestazione lavorativa. Nel prosieguo, la proposta di parere del relatore contiene invece un appello più generale ad evitare il recepimento delle direttive UE facendo ricorso a una tecnica aggiuntiva.

La senatrice D'ADDA (*PD*) sollecita l'inserimento nel parere di una sollecitazione al Governo ad un più efficace sostegno alle politiche attive, anche attraverso la predisposizione di quelle infrastrutture in assenza delle quali nessuna dichiarazione di principio può essere tradotta in realtà.

La senatrice PARENTE (*PD*) riterrebbe opportuno modificare l'invito all'adozione di una politica di deregolazione nell'auspicio ad una politica di maggiore flessibilità. Quanto alla tecnica aggiuntiva di recepimento delle regolazioni UE, sottolinea che esse sono sempre precedute e contornate da un forte dialogo sociale, che, lungi dal rischiare di ingenerare concorrenza tra i singoli Stati, consente semmai all'Europa di presentarsi unita. In materia di orario di lavoro ritiene invece necessaria una flessibilità, in relazione alle situazioni nuove create dallo *smart working*. Conviene infine sull'opportunità di inserire un richiamo finalizzato a garantire la reale efficacia delle politiche attive.

Il senatore SERAFINI (*FI-PdL XVII*), premesse forti perplessità sui recenti attacchi che il Presidente del Consiglio ha rivolto all'Europa, posta a confronto con l'orchestra del Titanic, auspica che il presidente Sacconi possa mediare tra le due proposte di parere all'attenzione della Commissione, in modo che si possa pervenire ad un documento unitario.

Il senatore DIVINA (*LN-Aut*) osserva che il Presidente del Consiglio in carica ha sull'Europa un'idea bivalente e alterna affermazioni di piena adesione ad atteggiamenti fortemente critici. Osserva altresì che molto spesso componenti del Governo prendono impegni a livello sovranazionale per smentirli successivamente in Italia e ritiene che ciò denoti scarsa serietà istituzionale.

Replicando agli intervenuti, il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) prende atto con soddisfazione di una discussione che è stata partecipata e motivata ed evidenzia che la proposta di parere non può che avere a riferimento la competenza della Commissione, lasciando considerazioni a carattere più generale alla Commissione di merito. In questo quadro, la sua proposta è stata stilata sulla base della illustrazione da lui svolta e di quanto emerso nella precedente seduta. Conviene sulla considerazione che il funzionamento del Piano Juncker si sia rivelato finora al di sotto delle aspettative e si dice certo che il punto verrà preso in considerazione presso la 14<sup>a</sup> Commissione permanente. Quanto ai dubbi sollevati in ordine all'invito ad adottare una politica di deregolazione, sottolinea che l'espressione si riferisce all'opportunità di disporre di meno regole e alla necessità di diminuzione o di flessibilizzazione della regolamentazione esistente, e non all'auspicio di un'assenza di regole. Infine, concorda sull'opportunità di inserire un inciso riguardante l'efficace garanzia in materia di politiche attive.

Il presidente SACCONI apprezza l'invito alla mediazione rivolto dal senatore Serafini, ritenendo tuttavia inevitabile l'emergere di diversità allorché si passa al giudizio su determinate politiche. In questo senso, la bozza di parere a prima firma della senatrice Catalfo è incentrata su un punto qualificante, l'introduzione del reddito di cittadinanza, che non è condiviso dall'unanimità della Commissione; è anche sua opinione che le politiche di contrasto alla povertà si realizzino semmai attraverso interventi mirati e prossimi. Propone conclusivamente di recepire le istanze avanzate nel corso del dibattito, riformulando conseguentemente la proposta di parere in un nuovo testo, favorevole con osservazioni, allegato al resoconto della seduta.

Nessun altro chiedendo la parola, mette quindi ai voti tale nuovo testo, che è approvato a maggioranza. Risulta conseguentemente precluso il voto sulla proposta di parere contrario a prima firma della senatrice Catalfo.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO N. 674**

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminato l'affare assegnato in titolo,

premessi che i documenti in esame contengono la tabella di marcia dei lavori delle istituzioni dell'Unione europea e dell'Italia per i prossimi 18 mesi, incentrati sul rilancio dell'occupazione, la crescita economica, la crisi dei rifugiati e i cambiamenti climatici;

valutato che la Commissione europea nel 2016 si concentrerà su una serie di iniziative per combattere la disoccupazione, in particolare quella giovanile e quella di lunga durata, e per promuovere gli investimenti nel capitale umano, nonché per la revisione della Strategia UE 2020 in modo da assicurare la crescita economica e la sostenibilità sociale oltre l'orizzonte temporale del 2020;

sottolineato che il rafforzamento degli interventi per favorire l'occupazione e la crescita, il potenziamento del coordinamento dei sistemi di sicurezza e il sostegno all'inclusione sociale e la lotta alla povertà rientrano tra gli obiettivi del Governo italiano,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.

A livello generale, si auspica che, data la natura degli atti in esame, l'orientamento che emergerà dal dibattito parlamentare possa conseguire una reale incisività sulle decisioni future delle Istituzioni europee. Considerato poi l'andamento negativo del quadro macroeconomico in Europa, a distanza di oltre sette anni dall'esplosione della crisi economico-finanziaria e anche a seguito anche del rallentamento dell'economia statunitense, andrebbe anzitutto valutata l'opportunità di adottare una politica di semplificazione normativa, che tenga conto dell'obsolescenza e della rigidità di molte regolazioni UE, a partire da quelle riguardanti l'orario di lavoro, che rischia di trasformarsi da strumento di tutela in un potenziale impedimento rispetto ai vantaggi traibili dalle nuove tecnologie. In tema di occupazione e di sviluppo tecnologico, si suggerisce inoltre alla Commissione di merito di sollecitare il Governo ad effettuare una ricognizione sui provvedimenti legislativi che si discostano dalle direttive dell'UE, in modo da armonizzare la normativa nazionale con quella europea.

Con riferimento all'impegno del Governo di rilanciare la politica industriale per favorirne la competitività, si segnala alla Commissione di merito e al Governo stesso la necessità di un'armonizzazione legislativa

a livello comunitario in campo previdenziale e fiscale, nonché in tema di salute e sicurezza dei lavoratori.

In considerazione poi dei mutati scenari economici e sociali, si suggerisce altresì un rafforzamento dell'iniziativa «Agenda per le nuove competenze per l'Europa», allo scopo di modernizzare i mercati occupazionali attraverso una rivisitazione delle competenze, promuovendo gli investimenti nel capitale umano durante tutto l'arco della vita al fine di sostenere lo sviluppo delle qualifiche in modo da aumentare la partecipazione al mercato del lavoro, conciliando meglio l'offerta e la domanda di manodopera, anche tramite la mobilità dei lavoratori e sostenendo in generale le politiche attive del lavoro.

## SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO N. 674

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminato l'affare assegnato in titolo,

premessi che i documenti in esame contengono la tabella di marcia dei lavori delle istituzioni dell'Unione europea e dell'Italia per i prossimi 18 mesi, incentrati sul rilancio dell'occupazione, la crescita economica, la crisi dei rifugiati e i cambiamenti climatici;

valutato che la Commissione europea nel 2016 si concentrerà su una serie di iniziative per combattere la disoccupazione, in particolare quella giovanile e quella di lunga durata, e per promuovere gli investimenti nel capitale umano, nonché per la revisione della Strategia UE 2020 in modo da assicurare la crescita economica e la sostenibilità sociale oltre l'orizzonte temporale del 2020;

sottolineato che il rafforzamento degli interventi per favorire l'occupazione e la crescita, il potenziamento del coordinamento dei sistemi di sicurezza e il sostegno all'inclusione sociale e la lotta alla povertà rientrano tra gli obiettivi del Governo italiano,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.

A livello generale, si auspica che, data la natura degli atti in esame, l'orientamento che emergerà dal dibattito parlamentare possa conseguire una reale incisività sulle decisioni future delle Istituzioni europee. Considerato poi l'andamento negativo del quadro macroeconomico in Europa, a distanza di oltre sette anni dall'esplosione della crisi economico-finanziaria e anche a seguito anche del rallentamento dell'economia statunitense, andrebbe anzitutto valutata l'opportunità di adottare una politica di deregolazione, che tenga conto dell'obsolescenza e della rigidità di molte regolazioni UE, a partire da quelle riguardanti l'orario di lavoro, che rischia di trasformarsi da strumento di tutela in un potenziale impedimento rispetto ai vantaggi traibili dalle nuove tecnologie. In tema di occupazione e di sviluppo tecnologico, si suggerisce inoltre alla Commissione di merito di sollecitare il Governo ad effettuare una ricognizione sui provvedimenti legislativi che si discostano dalle direttive dell'UE, in modo da armonizzare la normativa nazionale con quella europea.

Con riferimento all'impegno del Governo di rilanciare la politica industriale per favorirne la competitività, si segnala alla Commissione di merito e al Governo stesso la necessità di un'armonizzazione legislativa

a livello comunitario in campo previdenziale e fiscale, nonché in tema di salute e sicurezza dei lavoratori.

In considerazione poi dei mutati scenari economici e sociali, si suggerisce altresì un rafforzamento dell'iniziativa «Agenda per le nuove competenze per l'Europa», allo scopo di modernizzare i mercati occupazionali attraverso una rivisitazione delle competenze, promuovendo gli investimenti nel capitale umano durante tutto l'arco della vita al fine di sostenere lo sviluppo delle qualifiche in modo da aumentare la partecipazione al mercato del lavoro, conciliando meglio l'offerta e la domanda di manodopera, anche tramite la mobilità dei lavoratori.

## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI CATALFO, PAGLINI E PUGLIA SULL'ATTO N. 674**

La commissione 11<sup>a</sup> del Senato,

nell'ambito dell'Affare assegnato n. 674 – Le priorità dell'Unione europea per il 2016 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016), Programma di 18 mesi del Consiglio (1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017) e Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea 2016;

considerato che:

a fronte degli impegni programmatici della strategia UE 2020 (tasso di occupazione al 75 per cento per la popolazione di età compresa tra 20 e 64 anni; 3 per cento del PIL la spesa per ricerca e sviluppo; miglioramento dei livelli d'istruzione, in particolare riducendo i tassi di dispersione scolastica al di sotto del 10 per cento; promozione dell'inclusione sociale, mirando a liberare almeno 20 milioni di persone dal rischio di povertà e di esclusione), gli Stati membri, e l'Italia con essi, hanno registrato risultati deludenti:

– il tasso di occupazione nel 2014 ha raggiunto il 69,2 per cento nell'UE a 28; in Italia il 59,9 per cento;

– la quota di PIL investita nel settore ricerca e sviluppo nell'UE a 28 è pari al 2,03 per cento del PIL. In Italia la quota risulta pari all'1,29 per cento (in calo dello 0,01 per cento rispetto al 2013);

– la quota di popolazione a rischio di povertà o esclusione sociale nell'UE-28 è aumentata dello 0,7 per cento; in Italia del 3,3 per cento;

– la disoccupazione di lunga durata tra il 2008 e il 2014 è praticamente raddoppiata a livello UE-28, passando dal 2,6 per cento della popolazione attiva al 5,1 per cento;

il Consiglio europeo ha deciso di istituire un Gruppo di Alto livello, composto da membri non eletti ma designati (tra cui il senatore Mario Monti) con il compito di rivedere l'attuale sistema UE delle risorse proprie con le quali si prevede a finanziare il funzionamento dell'UE stessa. Per quanto concerne il lavoro di questo Gruppo si auspica che esso sia finalizzato ad una revisione realmente virtuosa dell'attuale sistema UE delle risorse proprie vigilando che esso non comporti un aggravamento di oneri a carico dei contribuenti europei;

in tema di disoccupazione di lungo periodo, la Commissione ha recentemente presentato una proposta di raccomandazione del Consiglio intesa a sostenere l'inserimento nel mercato del lavoro dei disoccupati di



lungo periodo (COM (2015) 462) con la quale si intende promuovere gli investimenti nel capitale umano lungo tutto l'arco della vita, che si tratti di formazione professionale, istruzione superiore, competenze digitali e di alta tecnologia. Viene quindi preannunciata una iniziativa (Agenda per le nuove competenze per l'Europa) diretta a promuovere lo sviluppo delle competenze, compreso il riconoscimento reciproco delle qualifiche, a sostenere la formazione professionale e l'istruzione superiore e a sfruttare appieno il potenziale dei posti di lavoro digitali;

tra le proposte attualmente in sospeso, elencate nell'Allegato n. 3, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad una rete europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro COM (2014) 6 è volta a potenziare il portale europeo della mobilità professionale (EURES) e la cooperazione tra i servizi per l'impiego;

a tal proposito, per quanto riguarda il contesto italiano non si può non rilevare come sul tema dei servizi per l'impiego l'Italia sia ancora ben lontana dal pieno raggiungimento degli *standard* europei. Risulta infimo il numero di operatori (8.000 Addetti, uno ogni 364 Utenti) soprattutto se confrontato con quello dei principali paesi comunitari (64.000 in Germania, uno ogni 49), e neppure le ultime normative nazionali in materia (su tutte il decreto legislativo 14/09/2015, n. 150) sembrano idonee a colmare tale divario. Peraltro la decisione del Consiglio e Parlamento europeo 2013/0202 del 17 Giugno 2013 imponeva all'Italia la riorganizzazione dei servizi per l'impiego nell'interesse pubblico facente capo a ministeri, enti pubblici, o società di diritto pubblico;

l'Implementazione del Programma Europeo «Garanzia Giovani» sul territorio nazionale registra parecchie insufficienze. Nonostante un tasso di disoccupazione giovanile al 38 per cento, con punte del 50 per cento nel sud, secondo l'ultimo rapporto del programma (aggiornato al 4 febbraio 2016) su una platea potenziale di beneficiari di azioni pari a 2,4 milioni, sono solo 955.000 i giovani che si sono registrati al programma (il 39,9 per cento della potenziale platea) di cui soltanto 604.000 (il 63,3 per cento del totale degli iscritti) sono stati presi in carico dai servizi per l'impiego. A 276.000 di essi è stata proposta una misura prevista dal piano (il 28,9 per cento del totale degli iscritti), di cui al 61,6 per cento sono stati avviati a tirocini; il 21,2 per cento sono azioni formative e azioni di accompagnamento al lavoro; il 13,9 per cento sono bonus occupazionali; il 3,1 per cento servizio civile;

così come ha rilevato la Corte dei Conti Europea in un recente rapporto, sembra mancare una valutazione qualitativa delle offerte fatte ai ragazzi a partire da quale sbocco al lavoro hanno prodotto le esperienze lavorative e/o di tirocinio. È necessario, alla luce del dato che vede proprio i tirocini in testa alle offerte fatte ai ragazzi, mettere in campo un attento monitoraggio sugli esiti di queste esperienze per valutarne gli sbocchi lavorativi e, soprattutto, se vi sono stati palesi abusi;

inoltre, come rilevato nello stesso rapporto, è fondamentale per la buona riuscita di Garanzia Giovani, che a monte vi siano servizi per l'im-

piego efficienti ed efficaci e che vi sia il reale coinvolgimento del mondo delle imprese e della scuola;

putroppo questa scelta non sembra quella messa in campo, fino ad oggi, dal Governo italiano;

la spesa e gli investimenti in tema di politiche attive e di potenziamento della rete dei servizi per l'impiego resta insufficiente e, assolutamente, sottodimensionata rispetto alle funzioni che vengono assegnate;

appare inoltre necessaria la previsione di interventi specifici per favorire l'occupazione femminile secondo *standard* minimi comunitari cui tutti gli stati membri siano chiamati ad uniformarsi;

nei documenti in esame si sottolinea l'attenzione delle istituzioni all'equilibrio tra vita professionale e vita privata per le famiglie che lavorano, nella prospettiva di aumentare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro. In linea con le priorità politiche della Commissione Juncker, il Governo dovrebbe puntare a favorire una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, al fine di aumentare l'occupazione femminile e contribuire al conseguimento del tasso di occupazione totale;

in Italia, tuttavia la struttura economica, l'organizzazione del lavoro, gli stereotipi di genere sono ancora strettamente correlati a quanto lavoro di cura ci si aspetta che venga svolto dalle donne nelle case, al tipo di *welfare* a cui hanno accesso e alle possibilità che hanno di entrare nel mercato del lavoro. Le donne italiane sono considerate come le principali referenti e responsabili del lavoro domestico e di cura. L'attuale situazione italiana vede ben 2,3 milioni di donne che risultano inattive per motivi di famiglia (di queste il 40 per cento ha un diploma di scuola superiore o un titolo universitario e il 45 per cento vive al sud). Emerge tutta la persistente inadeguatezza dei servizi preposti: il tasso di copertura dei servizi per la prima infanzia risulta inferiore al 13,5 per cento (uno dei più bassi in Europa) ed inoltre a causa delle politiche di austerità molti servizi (tra cui il tempo pieno a scuola, i servizi di assistenza domiciliare agli anziani, ecc.) sono stati tagliati;

appare quindi necessaria un'azione coordinata a livello comunitario e a livello nazionale sia per quanto riguarda i servizi per l'impiego, con un accrescimento e una valorizzazione delle competenze in modo da renderle occupabili, sia dal punto di vista dei servizi alla persona;

tutto ciò naturalmente non sarà realizzabile se da parte delle istituzioni sia comunitarie che nazionali non saranno stanziati risorse in misura finalmente adeguata agli obiettivi enunciati;

più in generale i dati sull'occupazione trionfalmente riportati dal Governo italiano dopo l'approvazione del cosiddetto *Jobs Act* oltre che palesemente sopravvalutati non sono stati accompagnati da una corrispondente crescita in termini di prodotto interno lordo;

nel 2015 con il *Jobs Act* si sono creati 109.000 nuovi posti di lavoro. Nel 2014, prima della nuova riforma dell'attuale Governo, i nuovi posti di lavoro furono 88.000. In pratica, a fronte di un investimento di 12 miliardi di euro i posti creati sono solo 21.000 in più;

la Legge di Stabilità per il 2015 ha inoltre eliminato uno strumento strutturale molto utilizzato che erano le assunzioni effettuate ai sensi della legge 407/90 per sostituirlo con uno temporaneo. La legge 407/90, che per quasi 25 anni ha rappresentato uno degli incentivi più richiesti ed efficaci, è stata abolita in modo definitivo e sicuramente troppo frettoloso. Occorre ricordare che, questa legge permetteva di assumere disoccupati di lungo periodo (più di 24 mesi) in qualsiasi momento e senza limiti di spesa: prevedeva infatti lo sgravio del 50 per cento e, in alcuni casi, l'esonero totale dai contributi Inps ed Inail per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate in qualsiasi momento;

dalla relazione programmatica emerge che nell'ambito delle politiche volte a favorire l'integrazione europea, l'Italia solleciterà la costruzione di una proposta di sussidio di disoccupazione europea. Tale misura come affermato dal Ministro Padoan andrebbe a sostituire completamente ogni necessità di «reddito di cittadinanza» o «sostegno alla disoccupazione» gestito dai singoli Governi. I tempi per la sua realizzazione a livello europeo appaiono decisamente lunghi. Si ha la sensazione che sia l'ennesimo tentativo di procrastinare una decisione definitiva e concreta del Governo su questo tema;

già la raccomandazione del Consiglio Europeo del 2 giugno 2014 sul programma nazionale di riforma 2014 dell'Italia, invitava il Paese a adoperarsi per una piena tutela sociale dei disoccupati e a favorirne la riallocazione e a migliorare l'efficacia dei regimi di sostegno alla famiglia e la qualità dei servizi a favore dei nuclei familiari a basso reddito con figli;

per quanto riguarda il contrasto alla povertà ad oggi sono state attuate misure sperimentali, non omogenee e palesemente inadeguate;

come più volte ribadito per attuare un'efficace ed efficiente lotta all'emarginazione sociale è indispensabile semplificare il *welfare* e renderlo al contempo più certo ed essenziale, più concretamente presente nella vita dei cittadini molti dei quali sono costretti a sopravvivere al problema occupazionale dovendosi al contempo confrontare con un sistema eccessivamente frammentato e non in grado di fornire certezze;

tra le misure da attuare deve ritenersi compreso il reddito di cittadinanza essendo anch'esso rientrante nel complesso di misure finalizzate al sostegno del reddito di coloro che si trovano involontariamente in una situazione di non occupazione;

il reddito di cittadinanza, oltre ad essere una misura universale per il contrasto alla povertà è uno strumento di politica attiva del lavoro che assicura, in via principale e preminente, l'autonomia delle persone e la loro dignità, e non si riduce ad una mera misura assistenzialistica contro la povertà ed condizionato all'inserimento lavorativo, alla riqualificazione e alla ricerca attiva del lavoro;

l'Italia e la Grecia sono ad oggi gli unici paesi in Europa a non aver previsto nel proprio *welfare* misure stabili a contrasto della povertà e dell'emarginazione sociale;

tuttavia la proposta per l'introduzione anche in Italia del reddito di cittadinanza langue da un anno presso questa Commissione, tra continui

rinvii ed un inerzia, causata in primo luogo dall'atteggiamento passivo dei partiti di maggioranza, che appare tutt'altro che casuale. Le misure recentemente annunciate dal Governo italiano appaiono più finalizzate a bloccare questa iniziativa che a dare concrete risposte. Esse appaiono infatti insufficienti sia dal punto di vista sostanziale che dal punto di vista dei soggetti potenzialmente interessati. Per dare reale efficacia la platea degli aventi diritto dovrebbe considerare come indicatore il numero di cittadini che vivono al di sotto della soglia di povertà relativa calcolata nei 6/10 del reddito mediano equivalente pro capite, come peraltro già previsto dal Modello sociale europeo e indicato dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010;

infine, una misura di sostegno al reddito come quella sopra illustrata non può essere disgiunta dall'introduzione in tutti i paesi dell'Unione di apposite legislazioni volte a prevedere un salario minimo secondo una misura che se pure dovrà essere modulata sulla base delle singole situazioni nazionali ma comunque calcolato in maniera da essere almeno superiore del 30 per cento alla soglia di povertà. Anche per tale finalità l'Unione deve essere in grado di fornire appositi incentivi anche mediante lo stanziamento di apposite ed adeguate risorse;

esprime, per quanto di competenza, parere contrario.

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

Mercoledì 10 febbraio 2016

### Plenaria

### 316<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza della Presidente*  
DE BIASI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.*

*La seduta inizia alle ore 9,30.*

#### IN SEDE REFERENTE

**(2016) Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide**, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Fucci; Ileana Cathia Piazzoni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri

**(647) GIRO ed altri. – Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide**

**(671) Donatella MATTESINI ed altri. – Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide**  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 febbraio.

La PRESIDENTE comunica che sono stati presentati emendamenti, pubblicati in allegato, riferiti al disegno di legge n. 2016, già adottato quale testo base.

La Commissione prende atto.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti.

La relatrice GRANAIOLA (PD) fa presente che l'emendamento 1.4 mira ad ampliare, per ragioni di equità, la platea degli aventi titolo all'in-

dennizzo, salvaguardando al contempo l'impostazione di fondo del testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento: l'indennizzo è riconosciuto anche ai soggetti nati al di fuori del periodo indicato dal comma 1 dell'articolo 1, ove essi presentino malformazioni legate da nesso di causalità all'assunzione del farmaco Talidomide in gravidanza.

Dà conto, quindi, degli emendamenti 1.3 e 2.1, il cui fine è quello di mantenere la decorrenza delle provvidenze prevista dal testo approvato dalla Camera dei deputati (1° gennaio 2016), sia per ragioni di opportunità sia per mantenere la validità del meccanismo di copertura finanziaria già individuato dall'articolo 1, comma 3: per perseguire tale fine appare necessario sopprimere la disposizione sull'entrata in vigore recata dall'articolo 2, ormai superata, e inserire il termine di decorrenza all'interno dell'articolo 1.

In conclusione, sottolinea che gli emendamenti appena illustrati sono stati predisposti in conformità alle risultanze delle audizioni informali svolte, tra le quali quella dell'Istituto superiore di sanità, e che l'ampliamento del novero degli aventi titolo comporterà esigui oneri aggiuntivi.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*) osserva che tutti gli emendamenti presentati, tra cui quello a propria firma, sono accomunati dall'intento di individuare un punto di equilibrio tra l'esigenza di non pretermettere alcuno dei soggetti danneggiati dalla Talidomide e quella di non ampliare in maniera indiscriminata l'ambito applicativo degli indennizzi. A tal proposito, rileva che gli emendamenti a firma della relatrice sono redatti in maniera equilibrata e consentanea allo scopo, e auspica che il Governo possa, nel seguito dell'esame, pronunciarsi a favore della loro approvazione. Dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 1.5, a prima firma della senatrice Maturani, in quanto identico all'emendamento 1.4 della relatrice.

I senatori ZUFFADA (*FI-PdL XVII*) e BIANCO (*PD*) dichiarano, a loro volta, di sottoscrivere l'emendamento 1.5.

Poiché non vi sono altre richieste di intervento, la PRESIDENTE dà per illustrati i restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**Le priorità dell'Unione europea per il 2016 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016, Programma di 18 mesi del Consiglio (1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017) e Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea 2016) (n. 674)**

(Parere alla 14<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Riprende la discussione generale.

Il senatore GAETTI (*M5S*) osserva che gli obiettivi individuati dai documenti in esame sono tutti astrattamente condivisibili, salva la necessità di verificare come essi saranno tradotti in concreti atti normativi. Saggiunge che, nell'affrontare temi tecnicamente complessi, il legislatore europeo dovrebbe mostrare un atteggiamento di maggiore coerenza rispetto alle indicazioni della letteratura scientifica, mentre in alcune occasioni esso pare essere alquanto ondivago: ad esempio per ciò che attiene alle politiche sanitarie in materia di tabagismo e di organismi geneticamente modificati.

In tema di stili di vita e di acquisto di prodotti alimentari, ritiene che la possibilità del consumatore di autodeterminarsi, e se del caso di scegliere anche beni di consumo non salutari, dovrebbe essere accompagnata da politiche pubbliche volte a orientare verso l'acquisto di beni salutari, con ricorso, se necessario, alla leva fiscale.

Reputa, infine, cruciale la normativa in materia di etichettatura dei prodotti, che dovrebbe imporre la fornitura al consumatore di tutte le informazioni necessarie per una scelta davvero libera e consapevole. Ciò, a suo avviso, permetterebbe di incentivare l'acquisto di prodotti di qualità e di tutelare le eccellenze del *made in Italy*.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*), dopo essersi soffermata sulle competenze europee in materia sanitaria, osserva che, tra i documenti in esame, quelli predisposti dalle istituzioni europee trattano principalmente temi di carattere economico, soffermandosi poco e incidentalmente su profili relativi alla salute dei cittadini.

Ritiene che tale impostazione lasci trasparire una insufficiente attenzione ad un tema rilevante e trasversale come quello della salute, che ha anche rilevanti implicazioni di carattere economico e finanziario.

Sottolinea che la Relazione programmatica 2016 predisposta dal Governo mostra, invece, maggiore attenzione alle tematiche sanitarie, che sono inquadrare nella loro trasversalità e nell'ottica degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile. In proposito, trova particolarmente condivisibili i richiami alla questione della biodiversità e alla tutela del suolo. Reputa inoltre importanti, ancorché ambiziosi, gli obiettivi indicati per il 2016 in tema di tutela della salute. Tra questi ultimi, pone in evidenza quelli connessi alla sicurezza alimentare, alla sanità animale e ai farmaci veterinari, alla clonazione animale e ai mangimi medicati o geneticamente modificati e ai dispositivi medici.

In conclusione, esprime rammarico per la mancata indicazione di interventi in tema di disabilità, che a suo avviso dovrebbero essere pianificati nella consapevolezza dell'urgenza e della gravità delle sottese problematiche.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*) osserva che i documenti in esame recano mere elencazioni di promesse solenni, e sottolinea che nell'ambito del parere sarebbe opportuno far rilevare il tradizionale iato tra gli impegni assunti dalle istituzioni europee e le susseguenti realizzazioni concrete.

Dopo essersi associato alle considerazioni critiche in merito all'assenza di attenzione per le problematiche della disabilità, rimarca l'importanza delle tematiche connesse all'etichettatura dei prodotti, sottolineando la necessità di mantenere una coerenza di fondo tra gli obiettivi individuati in sede di Relazione programmatica e le scelte concrete compiute dal Governo in sede di trasposizione della normativa europea. A tale riguardo, rammenta che il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (T.F.U.E.) consente limitazioni alla circolazione delle merci laddove esse siano motivate da esigenze di tutela della salute: in forza di tale disposizione, ritiene che gli *standard* italiani di tutela dei consumatori, in tema di etichettature, dovrebbero essere mantenuti molto elevati, anche oltre, se necessario, le prescrizioni della normativa europea.

Si sofferma, quindi, sui profili della sostenibilità del settore sanitario, segnalando che occorrerebbe addivenire a politiche farmaceutiche e a centrali di acquisto di livello sovranazionale, anche al fine di innalzare la forza contrattuale delle istituzioni pubbliche in sede di trattativa con le aziende private.

In conclusione, ribadisce l'opportunità di programmare un'audizione del Commissario europeo competente in materia sanitaria, e sottolinea che sarebbe utile sentire anche i rappresentanti dell'*European medicines agency* (EMA).

La PRESIDENTE (PD) osserva che i documenti in esame mostrano scarsa attenzione per le tematiche, a suo giudizio cruciali, della ricerca, sia in generale, sia con specifico riferimento al campo biomedico. Saggiunge che in tale settore occorrerebbe un ruolo attivo dell'Italia, finalizzato anche a garantire l'indipendenza della ricerca.

In tema di professioni sanitarie, rileva che la definizione di una nuova metodologia comune di determinazione del fabbisogno di personale rischia di essere un obiettivo fin troppo ambizioso, in assenza di una reale armonizzazione dei diversi sistemi sanitari nazionali. A tale proposito, ritiene che l'Italia dovrebbe abbandonare atteggiamenti di carattere meramente difensivo e assumere iniziative che pongano il Paese alla guida di tale processo e che consentano, al contempo, di tutelare le specificità del Servizio sanitario nazionale.

Poiché non vi sono altre richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale e avverte che nella seduta antimeridiana di domani avranno luogo le eventuali repliche e l'illustrazione e votazione della proposta di parere.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 10,20.*



**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2016****Art. 1.****1.1**

GIOVANARDI, CARDIELLO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia nati negli anni dal 1959 al 1969 in base al comma 1-*bis* dell'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, si intende riconosciuto anche ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1969, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10.000.000 euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**1.2**

GIOVANARDI, CARDIELLO, SAGGESE

*Al comma 1, sostituire le parole da: «e nell'anno 1966» fino alla fine del medesimo comma, con le seguenti: «nonché negli anni 1966, 1967, 1968 e 1969, a decorrere dal 1° gennaio 2016».*

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole da: «3.285.000 euro annui» fino a: «per l'anno 2015» con le seguenti: «4 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016».*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.*

---

**1.3**

LA RELATRICE

*Al comma 1, le parole: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2016».*

---

**1.4**

LA RELATRICE

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*«1-bis. L'indennizzo di cui al comma 1 è riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, anche ai soggetti che, ancorché nati al di fuori del periodo ivi previsto, presentano malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide. Al fine dell'accertamento del nesso causale tra l'assunzione del farmaco talidomide in gravidanza e le lesioni o l'infermità da cui è derivata la menomazione permanente nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, i predetti soggetti possono chiedere di essere sottoposti al giudizio sanitario ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro della salute 2 ottobre 2009, n. 163 e successive modificazioni.*

*1-ter. Con il regolamento di cui al comma 2, si provvede, altresì, a definire i criteri di inclusione e di esclusione delle malformazioni ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo per i soggetti di cui al comma*

1-bis, tenendo conto degli studi medico scientifici maggiormente accreditati nel campo delle malformazioni specifiche da talidomide».

*Conseguentemente al comma 3 modificare le parole: «in 3.285.000 euro annui» con le seguenti: «3.960.000».*

---

## 1.5

MATURANI, MATTESINI, PADUA, SILVESTRO, DIRINDIN, D'AMBROSIO LETTIERI, ZUFFADA, BIANCO

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. L'indennizzo di cui al comma 1 è riconosciuto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai nati negli anni 1957, 1967, 1968 e 1969 che presentano malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide. Al fine dell'accertamento del nesso causale tra l'assunzione del farmaco talidomide in gravidanza e le lesioni o l'infermità da cui è derivata la menomazione permanente nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, i predetti soggetti possono chiedere di essere sottoposti al giudizio sanitario ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro della salute 2 ottobre 2009, n. 163 e successive modificazioni.

1-ter. Con il regolamento di cui al comma 2, si provvede, altresì, a definire i criteri di inclusione e di esclusione delle malformazioni ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo per i soggetti di cui al comma 1-bis, tenendo conto degli studi medico scientifici maggiormente accreditati nel campo delle malformazioni specifiche da talidomide».

*Conseguentemente al comma 3 modificare le parole: «in 3.285.000 euro annui» con le seguenti: «3.960.000».*

---

## 1.6

MATURANI, MATTESINI, PADUA, SILVESTRO, DIRINDIN

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. L'indennizzo di cui al comma 1 è riconosciuto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai soggetti che, ancorché nati al di fuori del periodo ivi previsto, possono documentare la sussistenza del nesso di causalità tra l'assunzione del farmaco e la sindrome da talidomide.

1-ter. Per i soggetti di cui al comma 1-bis, con il regolamento di cui al comma 2, sono stabilite le modalità per accertare l'eventuale nesso di

causalità e, in caso di riscontro positivo, per avere diritto all'indennizzo di cui al comma 1».

*Conseguentemente al comma 3 modificare le parole: «in 3.285.000 euro annui» con le seguenti: «3.960.000».*

---

## 1.7

Maurizio ROMANI, BENCINI, FUCSIA, ORELLANA, SIMEONI, BIGNAMI

*Al comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. L'indennizzo di cui al comma 1 è riconosciuto anche ai soggetti che, ancorché nati al di fuori del periodo ivi previsto, possono documentare la sussistenza del nesso di causalità tra l'assunzione del farmaco e la sindrome da talidomide.

1-ter. Per i soggetti di cui al comma 1-bis, con decreto del Ministro della Salute, sono stabilite le modalità per accertare l'eventuale nesso di causalità e, in caso di riscontro positivo, per avere diritto all'indennizzo di cui al primo comma».

---

## 1.8

MATURANI, MATTESINI, PADUA, SILVESTRO, DIRINDIN

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'indennizzo di cui al comma 1 è riconosciuto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai nati negli anni 1957, 1967, 1968 e 1969 che presentano malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide. Al fine dell'accertamento del nesso causale tra l'assunzione del farmaco talidomide in gravidanza e le lesioni o l'infermità da cui è derivata la menomazione permanente nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, i predetti soggetti possono chiedere di essere sottoposti al giudizio sanitario ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro della salute 2 ottobre 2009, n. 163 e successive modificazioni».

---

**1.9**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. L'indennizzo di cui al comma 1 è riconosciuto anche ai soggetti che, ancorché nati al di fuori del periodo ivi previsto, possono documentare la sussistenza del nesso di causalità tra l'assunzione del farmaco e la sindrome da talidomide.

2-ter. Per i soggetti di cui al comma 2-bis, con decreto del Ministro della Salute, sono stabilite le modalità per accertare l'eventuale nesso di causalità e, in caso di riscontro positivo, per avere diritto all'indennizzo di cui al primo comma».

---

**Art. 2.****2.1**

LA RELATRICE

*Sopprimere l'articolo.*

---

## TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)

Mercoledì 10 febbraio 2016

### Plenaria

#### 199<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
MARINELLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(119) D'ALÌ.** – *Nuove disposizioni in materia di aree protette*

**(1004) Loredana DE PETRIS.** – *Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette*

**(1034) CALEO.** – *Nuove norme in materia di parchi e aree protette*

**(1931) PANIZZA ed altri.** – *Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco*

**(2012) Ivana SIMEONI ed altri.** – *Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 febbraio.

Il presidente MARINELLO invita il relatore e la rappresentante del Governo ad esprimere il parere sulle proposte emendative presentate.

Il relatore CALEO (PD) ritira l'emendamento 1.130. Procede quindi ad esprimere i pareri sugli emendamenti all'articolo 1. Il parere è favorevole sugli emendamenti 1.4, 1.34, 1.47, 1.48, 1.49, 1.88, 1.89, 1.104, 1.121, 1.123, 1.126, 1.131, 1.137, 1.138, 1.143, 1.144 e 1.145. Il parere è favorevole sull'emendamento 1.142, a condizione che venga riformulato sopprimendo le parole «e affidate». Si riserva di esprimere il parere sugli

emendamenti 1.50, 1.97, 1.119, 1.134, 1.135 e 1.136. Il parere è contrario sui restanti emendamenti all'articolo 1.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Si procede all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 2.

Il relatore CALEO (PD) esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3. Il parere favorevole sull'emendamento 2.0.1 è condizionato all'inserimento delle parole «e femminile», dopo le parole «dell'occupazione giovanile». Il parere è contrario sui restanti emendamenti all'articolo 2.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

I senatori ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e DALLA ZUANNA (PD) sottoscrivono l'emendamento 2.0.1.

Si procede all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 3.

Il relatore CALEO (PD) presenta l'emendamento 3.100, pubblicato in allegato, ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 3.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere favorevole sull'emendamento 3.100 e parere conforme a quello del relatore sui restanti emendamenti.

Si procede all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 4.

Il relatore CALEO (PD) esprime parere favorevole sull'emendamento 4.1 e parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 4.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il presidente MARINELLO sospende brevemente la seduta per consentire ai sottoscrittori degli emendamenti 1.142 e 2.0.1 di apprezzare le modifiche alle quali il relatore ha condizionato l'espressione del parere favorevole.

*La seduta, sospesa alle ore 15,25, è ripresa alle ore 15,40.*

La senatrice MORONESE (M5S) accoglie la riformulazione dell'emendamento 1.142 nell'emendamento 1.142 (testo 2), pubblicato in allegato.

I senatori ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e DALLA ZUANNA (*PD*) accolgono la riformulazione dell'emendamento 2.0.1 nell'emendamento 2.0.1 (testo 2), pubblicato in allegato.

La Commissione conviene infine di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 3.100, per le ore 12 di venerdì 12 febbraio 2016.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, giovedì 11 febbraio 2016, è posticipata alle ore 9.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,45.*



## EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE N. 119, 1004, 1034, 1931, 2012

### 1.142 (testo 2)

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, LUCIDI, FUCSIA, SERRA, CASTALDI

*Al comma 1, inserire la seguente lettera: d), sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*

«10. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono individuate le funzioni per l'attuazione della presente legge trasferite all'ISPRA, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che ne assicura l'adempimento nell'ambito dei compiti e delle attività di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 3 agosto 2009. A tal fine, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del citato decreto ministeriale, l'ISPRA procede al conseguente adeguamento statutario della propria struttura organizzativa.

11. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10 non deve derivare alcun onere nuovo o diverso per il bilancio dello Stato».

### 2.0.1 (testo 2)

DE PETRIS, BIGNAMI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 2-bis.

*(Modifiche all'articolo 7 della legge n. 394 del 1991)*

1. All'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"2-bis. Allo scopo di incentivare lo sviluppo di attività economiche improntate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, alla promozione delle risorse locali e all'incremento dell'occupazione giovanile e femminile nel rispetto delle finalità istitutive e dei piani di gestione delle aree protette, i giovani imprenditori che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno d'età, anche associati in forma cooperativa, aventi residenza da almeno tre anni nei comuni il cui territorio è ricom-

preso, in tutto o in parte, all'interno dell'area protetta, che avviano un'attività d'impresa a decorrere dal 1 gennaio 2015, possono avvalersi, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 5 per cento del reddito prodotto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che i soggetti interessati abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia.

*2-ter.* Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma *2-bis* è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi del medesimo comma, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. I soggetti di cui al comma *2-bis* sono inoltre esentati dall'imposizione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi.

*2-quater.* Le agevolazioni di cui ai commi *2-bis* e *2-ter* sono riconosciute esclusivamente per le attività d'impresa inerenti i seguenti settori d'intervento:

- a)* educazione e formazione ambientale;
- b)* agricoltura biologica di cui al regolamento (CE) 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e successive modificazioni;
- c)* sviluppo e promozione delle produzioni agroalimentari e artigianali tipiche dell'area protetta;
- d)* escursionismo ambientale, turismo ecosostenibile e pescaturismo;
- e)* manutenzione e ripristino degli ecosistemi, gestione forestale;
- f)* restauro ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente.

*2-quinquies.* Le agevolazioni fiscali di cui ai commi *2-bis* e *2-ter* sono concesse nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Ai relativi oneri si provvede mediante incremento del 50 per cento, a decorrere dall'anno 2015, dell'aliquota di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, estratti in terraferma e in mare, sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625".»

**3.100**

IL RELATORE

*L'articolo 3 è sostituito dal seguente:*

«Art. 3. - 1. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori in cui sono presenti aree protette ed i comuni nel cui territorio insistono isole minori ove sono presenti aree protette, possono destinare il gettito del contributo di cui all'art. 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, anche a finanziare, in accordo con il gestore dell'area protetta, interventi volti alla tutela ambientale, alla conservazione della biodiversità, al ripristino o al restauro di ecosistemi naturali e del patrimonio archeologico e culturale, nonché ad attività di educazione ambientale.

2. I comuni di cui al comma 1 possono inoltre deliberare una miglioramento del contributo di sbarco di cui all'art. 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nelle medesime forme ivi previste, fino a un massimo di 2 euro.»

---

## POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)

Mercoledì 10 febbraio 2016

### Plenaria

161<sup>a</sup> Seduta (1<sup>a</sup> antimeridiana)

*Presidenza del Presidente*  
CHITI

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso dell'audizione informale di esponenti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee regionali e provinciali, svoltasi il 4 febbraio, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile, per la pubblica consultazione, sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE informa i membri della Commissione di aver nominato la senatrice Valeria Cardinali Presidente della Sottocommissione pareri (fase discendente), in sostituzione del senatore Alessandro Maran, che ringrazia vivamente per il mandato da lui finora espletato.

Il Presidente, inoltre, si rivolge di nuovo alla Commissione, dopo il congruo periodo di riflessione decorso dalla precedente seduta del 27 gennaio 2016, in cui aveva sottoposto la questione, affinché si addivenga ad un pronunciamento circa la possibile adesione all'iniziativa di attivare la *green card* sulla responsabilità sociale delle imprese.

Senza ulteriore discussione, la Commissione conviene di aderire a tale iniziativa.

*IN SEDE CONSULTIVA*

*(1949) Deputato VERINI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive, approvato dalla Camera dei deputati*

*(1168) TONINI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione*

(Parere alle Commissioni 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> riunite. Esame congiunto. Parere non ostativo con osservazioni)

La relatrice GINETTI (PD) dà conto dei due provvedimenti, in particolare del disegno di legge n. 1949, già approvato dalla Camera dei deputati.

Dopo aver preso atto che la Convenzione del 2000 è entrata in vigore sul piano internazionale il 23 agosto 2005, ma non per l'Italia, che è rimasto tra i pochi Stati membri dell'Unione a non aver ancora effettuato la ratifica, espone un conferente schema di parere non ostativo, con osservazioni.

Passando a enucleare le osservazioni, fa presente che la delega per l'attuazione della Convenzione contenuta nell'articolo 3 del disegno di legge n. 1949 e nell'articolo 3 del disegno di legge n. 1168, dovrebbe prevedere un criterio volto a richiedere il necessario rispetto delle decisioni quadro e delle direttive adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e il coordinamento con le norme già adottate per adeguare l'ordinamento interno. Inoltre, la previsione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), di entrambi i disegni di legge dovrebbe essere integrata con il richiamo espresso al rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Per quanto concerne il solo disegno di legge n. 1949, la previsione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), n. 1), contempla il potere del Ministro della giustizia di non dare corso all'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria nei confronti di Stati membri dell'Unione nei casi e nei limiti previsti dalla Convenzione e dagli adottati «dal Consiglio» dell'Unione.

Avendo tuttavia la Convenzione del 2000 adottato il modello della trasmissione della richiesta di assistenza giudiziaria in maniera indipendente dalla via ministeriale, andrebbe specificato che tale potere sia esplicato nei soli casi espressamente indicati e sempreché non derogato da un successivo atto dalle istituzioni dell'Unione, anche adottato prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

A tale riguardo, osserva invero che nelle scorse settimane il Parlamento è stato chiamato a rendere il prescritto parere per gli schemi di decreto legislativo costituenti attuazione di numerose decisioni-quadro adottate nell'ambito del cosiddetto ex terzo pilastro che hanno incorporato il principio della cooperazione transfrontaliera su base non rogatoriale, ossia una cooperazione diretta tra autorità giudiziarie invece che quella tradizionale tra governi.

In tale contesto, anche il riferimento agli «atti adottati dal Consiglio dell'Unione europea» andrebbe riformulato, sostituendo le parole «dal Consiglio» con quelle «dalle Istituzioni», per tenere conto del fatto che – successivamente all'entrata in vigore del trattato di Lisbona – gli atti legislativi rientranti nella cooperazione giudiziaria in materia penale sono adottati con la procedura legislativa ordinaria in base all'articolo 82 del TFUE, che coinvolge anche il Parlamento europeo.

La formulazione comprenderebbe anche atti adottati precedentemente al 1° dicembre 2009, gli effetti giuridici dei quali, in base all'articolo 9 del protocollo n. 36 allegato ai trattati, «sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei trattati. Ciò vale anche per le convenzioni concluse tra Stati membri in base al trattato sull'Unione europea».

Più in generale, continua la relatrice, è l'intera delega dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del disegno di legge n. 1949, sulla disciplina processuale dell'assistenza giudiziaria a fini di giustizia penale, che andrebbe integrata con principi e criteri direttivi che richiamino necessariamente il rispetto dell'*acquis* europeo nella cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale; ivi incluso il rispetto delle decisioni-quadro, il mancato rispetto delle quali, dal 1° dicembre 2014, comporta l'assoggettamento dell'Italia a procedure di infrazione, in base all'articolo 10 del protocollo n. 36 allegato ai trattati.

Proprio per questo motivo, con l'articolo 18 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea per il 2014) si era conferita delega al Governo per provvedere al recepimento di ben sette decisioni-quadro: la n. 2002/465/GAI, relativa alle squadre investigative comuni; la n. 2003/577/GAI, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio; la n. 2005/214/GAI, relativa al reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie; la n. 2008/947/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive; la n. 2009/299/GAI, volta al rafforzamento dei diritti processuali delle persone e alla promozione dell'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo; la n. 2009/829/GAI, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare; la n. 2009/948/GAI, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali.

Così, l'articolo 4, comma 1, lettera a), nn. 2) e 3), dovrebbe prevedere il rispetto e il coordinamento con la decisione-quadro n. 2003/577/GAI, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio e i relativi provvedimenti di attuazione.

Parimenti, l'articolo 4, comma 1, lettera a), n. 8), sull'audizione di testimoni e periti, dovrebbe prevedere il rispetto e il coordinamento con la direttiva 2014/41/UE, relativa all'ordine europeo di indagine penale.

In egual modo, l'articolo 4, comma 1, lettera a), nn. 9), 10) e 11), sulle squadre investigative comuni, dovrebbe prevedere il rispetto e il coordinamento con la decisione-quadro n. 2002/465/GAI, relativa alle squadre investigative comuni e i relativi provvedimenti di attuazione.

Infine, l'articolo 4, comma 1, lettera a), n. 13, sulle richieste di trasferimento temporaneo a fini di indagine, dovrebbe prevedere il rispetto e il coordinamento con la decisione-quadro 2002/584/GAI, sul mandato di arresto europeo e i relativi provvedimenti di attuazione, che non prevede un ruolo decisorio del Ministro della giustizia.

In alternativa, potrebbe essere inserito un criterio di delega volto a richiedere il necessario rispetto delle decisioni-quadro e delle direttive adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e il coordinamento con le norme già adottate per adeguare l'ordinamento interno.

Sempre in riferimento al disegno di legge n. 1949, prosegue la relatrice, la delega di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), in materia di estradizione dovrebbe prevedere il rispetto e il coordinamento con la decisione-quadro 2002/584/GAI, sul mandato di arresto europeo e i relativi provvedimenti di attuazione. La suddetta decisione-quadro, come noto, ribalta i meccanismi estradizionali classici, ridimensionando il ruolo dell'esecutivo con i connessi poteri di impulso e di veto e valorizzando, per converso, al contrario i rapporti diretti tra autorità giudiziarie.

Per ultimo, comunque in riferimento al disegno di legge n. 1949, la delega di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), in materia di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie nei rapporti con gli altri Stati membri dell'Unione europea, dovrebbe prevedere il rispetto e il coordinamento con le decisioni-quadro nn. 2005/214/GAI, relativa al reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie, 2008/909/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, 2008/947/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, 2009/829/GAI, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare.

Il PRESIDENTE, prima di aprire la discussione generale, si congratula con i pregnanti rilievi esposti dalla relatrice, che, tra l'altro, evidenziano un assetto normativo di recepimento della convenzione in argomento non del tutto lineare.

Ad avviso del senatore LIUZZI (*CoR*), sarebbe opportuno richiamare il Governo sulla necessità, nella fase attuativa della suddetta convenzione, di non inficiare le garanzie basilari dei cittadini in tema di libertà personali.

Secondo il senatore COCIANCICH (*PD*), occorrerebbe appurare le motivazioni che inducono l'Italia a ratificare un accordo internazionale così rilevante con oltre 15 anni di ritardo. In particolare, sarebbe interessante capire se esistono ragioni di merito o piuttosto delle inerzie di natura procedurale o nei meccanismi amministrativi.

Anche secondo il senatore MOLINARI (*Misto*) andrebbero individuate le ragioni per cui si giunge a ratificare questa convenzione con così grave ritardo.

Il PRESIDENTE rileva, in effetti, come, in tali frangenti, il circuito delle multiple verifiche ministeriali che si concentrano sulla ratifica di un singolo accordo internazionale risulti essere, purtroppo, drammaticamente farraginoso.

Dopo una breve replica della senatrice GINETTI (*PD*), che fa notare al collega Liuzzi come la sua opportuna sollecitazione sia, in realtà, già implicitamente contenuta nello schema di parere, il PRESIDENTE, previa verifica del prescritto numero di senatori necessari per deliberare, mette in votazione la proposta di parere della relatrice, allegata al resoconto.

La Commissione approva.

**(2185) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice CARDINALI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, spiegando che l'Accordo in ratifica, al fine di rafforzare la prevenzione e la lotta alla criminalità e al terrorismo, sancisce l'impegno di Italia e Svizzera a intensificare la collaborazione operativa bilaterale di polizia e doganale, nonché il reciproco scambio di informazioni, esperienze e prassi, anche tramite l'esecuzione di operazioni e servizi di polizia congiunti e pianificando mirate strategie di intervento, superando e sostituendo l'attuale Accordo del 10 settembre 1998.



Successivamente, dà lettura di una relativa bozza di parere favorevole per la Commissione di merito

Si apre la discussione generale.

La senatrice GAMBARO (*AL-A*), nell'esprimere condivisione per lo schema di parere testé illustrato e nel rilevare criticamente che si sarebbe comunque dovuto procedere con maggiore sollecitudine alla ratifica di tale accordo, che pur risale al 2013 – stante l'attualità e la delicatezza delle materie in esso disciplinate – richiama l'attenzione dei commissari sulla circostanza che, di tal guisa, verranno rese operative modalità di collaborazione tra Italia e Svizzera in un settore di grande attualità quale è quello della criminalità informatica.

Successivamente, il PRESIDENTE, non raccogliendo nessun'altra richiesta di intervento, dopo aver verificato la presenza del numero legale, mette in votazione la bozza di parere come predisposta dalla relatrice, allegato al resoconto, che è accolta dalla Commissione.

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (n. COM (2015) 593 definitivo)**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (n. COM (2015) 594 definitivo)**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti (n. COM (2015) 595 definitivo)**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (n. COM (2015) 596 definitivo)**  
(Osservazioni alla 13<sup>a</sup> Commissione. Esame congiunto. Osservazioni favorevoli con rilievi)

La relatrice CARDINALI (*PD*) illustra le quattro proposte di direttive in titolo sui rifiuti, del 2 dicembre 2015, le quali, unitamente alla comunicazione «L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare» (COM(2015) 614), costituiscono il nuovo pacchetto normativo sull'economia circolare, avanzato dalla Commissione europea, in sostituzione di quello proposto nel luglio 2014.

Informa, quindi, che il pacchetto del 2014 – che prevedeva l'obiettivo del riciclaggio del 70 per cento dei rifiuti urbani e dell'80 per cento dei rifiuti di imballaggio entro il 2030, e il divieto del conferimento in discarica dei rifiuti riciclabili a partire dal 2025 – è stato ritirato dalla nuova Commissione Juncker nel febbraio 2015, a seguito delle perplessità espresse da alcuni partiti politici e da alcuni Stati membri. In particolare, la Commissione ne ha motivato il ritiro con la necessità di adottare un approccio più ampio e di affrontare tutti gli aspetti del ciclo dei rifiuti, tra cui quello del

consumo sostenibile e quello dello sviluppo di un mercato del riciclaggio di prodotti e materie prime.

Peraltro, con le nuove proposte legislative, gli obiettivi di gestione dei rifiuti sono rivisti al ribasso, vengono introdotte deroghe per cinque Stati membri e vengono eliminati l'obiettivo di incrementare la produttività delle risorse del 30 per cento entro il 2030 e l'obiettivo di ridurre i rifiuti alimentari di almeno il 30 per cento entro il 2025.

D'altra parte, spiega la relatrice, si propone un approccio integrato, che va oltre il *focus* limitato ai rifiuti, per comprendere azioni volte a promuovere l'economia circolare in ogni fase della catena del valore, dalla produzione, alla riparazione, ai prodotti secondari, coinvolgendo tutti gli attori, sia dal lato della produzione che del consumo. In tale prospettiva, di maggiore efficienza delle risorse, la trasformazione dei rifiuti in risorse rappresenta l'elemento decisivo, «l'anello mancante», per ottenere un'economia circolare.

In particolare, i principali elementi delle nuove proposte legislative sui rifiuti sono: obiettivo di riciclaggio del 65 per cento dei rifiuti urbani e del 75 per cento dei rifiuti di imballaggio entro il 2030; obiettivo di ridurre, entro il 2030, il conferimento in discarica fino a un massimo del 10 per cento di tutti i rifiuti urbani prodotti; divieto assoluto di conferimento in discarica di rifiuti raccolti separatamente; promozione di strumenti economici per scoraggiare il conferimento in discarica; semplificazione e armonizzazione delle definizioni e dei metodi di calcolo delle percentuali di riciclo; misure concrete per promuovere il riutilizzo e stimolare sinergie industriali, in cui gli scarti di un'industria diventino materia prima di un'altra; incentivi economici ai produttori per la commercializzazione di prodotti più verdi e il sostegno a programmi di recupero e riciclo.

Circa la proposta di direttiva COM(2015) 593, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, al fine di migliorare le procedure di rilevazione statistica e di relazione alla Commissione europea, secondo la Commissione, le relazioni triennali sullo stato di attuazione delle direttive, redatte dagli Stati membri, non si sono dimostrate strumenti efficaci per verificare la conformità e garantire la corretta attuazione della normativa, generando oltretutto inutili oneri amministrativi. Pertanto, si propone di sostituire le relazioni triennali, con la trasmissione annuale dei dati statistici. Conseguentemente, la valutazione dei dati verrà fatta non più dai singoli Stati, ma dalla Commissione europea. A tal fine sarà necessario garantire qualità, affidabilità e comparabilità ai dati medesimi, attraverso un formato che sarà prestabilito dalla Commissione europea mediante un suo successivo atto di esecuzione. Inoltre, agli Stati membri è richiesto di accompagnare la trasmissione dei dati con una relazione sul controllo della loro qualità.

Relativamente alla proposta di direttiva COM(2015) 594, che, oltre ad armonizzare le definizioni della direttiva 1999/31/CE sulle discariche con quelle della direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE), introduce il di-

vietato assoluto di smaltimento in discarica dei rifiuti raccolti in modo differenziato, si prevede la graduale limitazione entro il 2030 del conferimento in discarica fino a un massimo del 10 per cento di tutti i rifiuti urbani prodotti, con una deroga di cinque anni per Croazia, Estonia, Grecia, Lettonia, Malta, Romania e Slovacchia, e stabilisce un sistema di allerta precoce per gli Stati che rischiano di non raggiungere l'obiettivo, per i quali la Commissione potrà formulare le opportune raccomandazioni.

Quanto alla proposta di direttiva relativa ai rifiuti (COM(2015) 595), che sostituisce quella presentata dalla Commissione europea nel luglio 2014 e ritirata nel febbraio 2015, la nuova proposta di modifica della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti estende l'approccio anche oltre gli aspetti strettamente legati alla gestione dei rifiuti, attuando sinergie con altri settori e tenendo maggiormente conto delle differenti situazioni nei vari Stati membri.

In particolare, la proposta mantiene fermi gli obiettivi, in termini di peso, del 50 per cento di riutilizzo e riciclaggio di rifiuti urbani tra cui almeno carta, metalli, plastica e vetro, e del 70 per cento di riutilizzo e riciclaggio di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, entro il 2020.

Si aggiunge, come già accennato, il nuovo obbligo di incrementare il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti urbani di almeno il 60 per cento entro il 2025 e di almeno il 65 per cento entro il 2030, in termini di peso. Al riguardo si ricorda che, nella proposta del 2014, la percentuale relativa al 2030 era fissata al 70 per cento.

La proposta prevede, inoltre, nuove disposizioni in materia di regimi di responsabilità estesa del produttore che stabiliscono alcuni requisiti minimi al fine di superare le differenze tra i vari Stati membri e che prevedono procedure finalizzate ad assicurare l'effettiva applicazione di tali regimi di responsabilità estesa.

In materia di prevenzione dei rifiuti, la proposta introduce un preciso obbligo, in capo agli Stati membri, di adottare misure volte a: incoraggiare l'uso di prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse; promuovere il riutilizzo dei rifiuti quale fonte importante di materie prime per l'UE; incoraggiare il riutilizzo di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di prodotti tessili e di mobili; ridurre la produzione dei rifiuti industriali e dei rifiuti alimentari.

È prevista, inoltre, l'introduzione di registri elettronici nazionali in cui le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi devono indicare la quantità, la natura e l'origine di tali rifiuti, nonché, se opportuno, la destinazione, la frequenza di raccolta, il modo di trasporto e il metodo di trattamento previsti.

Riguardo al getto di piccoli rifiuti (*littering*), che, oltre a essere dannoso per l'ambiente e il benessere dei cittadini, comporta elevati costi di pulizia, si prevede l'introduzione di misure specifiche nei piani di gestione dei rifiuti. È prevista, inoltre, la possibilità per gli Stati membri di dispen-

sare dall'obbligo di registrazione le imprese di piccole dimensioni che raccolgono o trasportano piccole quantità di rifiuti non pericolosi.

La proposta di direttiva COM(2015) 596, continua la relatrice, che modifica la direttiva quadro sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio (94/62/CE), mira a ridurre l'impatto negativo sull'ambiente da parte di questo tipo di rifiuti, innalzando gli obiettivi di riutilizzo e riciclaggio.

In particolare, è previsto un aumento al 65 per cento entro il 2025 e al 75 per cento entro il 2030, dell'obiettivo relativo al riutilizzo e riciclaggio di tutti i rifiuti di imballaggio, in termini di peso. Si ricorda che nella proposta del 2014, l'obiettivo per il 2030 era fissato all'80 per cento.

Vengono, inoltre, fissati obiettivi minimi per alcuni materiali specifici in essi contenuti, ovvero plastica, legno, metalli ferrosi, alluminio, vetro, carta e cartone, e stabilite disposizioni volte a precisare il metodo di calcolo dei dati necessari a valutare il conseguimento dei predetti obiettivi di riciclaggio.

La relatrice conclude evidenziando che la proposta COM(2015) 594 conferisce poteri delegati alla Commissione per modificare gli allegati alla direttiva 1999/31/CE sulle discariche, tra cui figurano: i requisiti che devono avere le discariche; le misure da adottare in relazione alla protezione del terreno, delle acque e dell'aria e al rischio di smottamenti; dettagliati criteri per l'ammissione dei rifiuti nelle varie categorie di discariche: le procedure di controllo e sorveglianza sulle discariche.

Inoltre, la proposta COM(2015) 595 conferisce poteri delegati alla Commissione per stabilire: i criteri dettagliati sull'applicazione delle condizioni per considerare un rifiuto come sottoprodotto o per determinare quando un rifiuto cessa di essere tale (*end of waste*); l'elenco dei rifiuti; requisiti minimi per il riconoscimento dei gestori della preparazione per il riutilizzo e per l'omologazione dei sistemi di cauzione-rimborso; requisiti per poter computare i metalli recuperati mediante incenerimento di rifiuti nell'ambito del calcolo sul raggiungimento degli obiettivi generali di riciclaggio; la soglia delle quantità di rifiuti non pericolosi che fa scattare l'obbligo di tenere un registro degli enti o delle imprese che raccolgono o trasportano tali rifiuti; le norme tecniche minime applicabili alle attività di trattamento che richiedono autorizzazione e alle attività di raccolta o trasporto che richiedono registrazione; la soglia di efficienza energetica dei termovalorizzatori.

Il PRESIDENTE si congratula con la relatrice per l'esaustiva disamina di una materia che presenta una notevole dose di complessità e che sta modificando in maniera radicale l'approccio futuro dell'Unione alla soluzione dei problemi connessi al ciclo dei rifiuti.

Anche la senatrice GINETTI (PD) tiene a sottolineare l'importanza del nuovo «pacchetto» legislativo messo in cantiere dall'Unione europea in tema di rifiuti, in quanto denota un vero e proprio passaggio culturale dall'impostazione tradizionale del sistema economico complessivo in

senso «lineare» ad una impostazione, invece, «circolare», più consona ai dettami di uno sviluppo sostenibile.

Altrettanto significativa, inoltre, risulta essere la questione connessa ai metodi di calcolo e di quantificazione dei rifiuti, che devono essere uniformati a livello europeo.

Il senatore MOLINARI (*Misto*) esprime la propria condivisione per l'ampia illustrazione svolta dalla relatrice, salvo per il fatto che, probabilmente, per quanto riguarda l'ammissibilità del criterio di sussidiarietà, ci si trova di fronte ad una situazione di *border line*.

A suo avviso, inoltre, sarebbe opportuno far presente all'Esecutivo che, in materia di rifiuti, l'Italia deve agire prontamente e con maggiore assertività, onde non trovarsi in una posizione di difficoltà e di sofferenza, come, ad esempio, sta avvenendo, fatte le debite differenziazioni, nel settore bancario.

Dopo una breve replica della relatrice CARDINALI (*PD*), il PRESIDENTE quindi, appurata la presenza del numero legale, mette ai voti la bozza di parere in titolo, allegata al resoconto.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE CONGIUNTI NN. 1949 E 1168**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente,

considerato che è chiamata ad esprimere parere sui disegni di legge nn. 1949 e 1168;

rilevato, in riferimento al disegno di legge n. 1949, già approvato dalla Camera dei deputati, che:

– con gli articoli 1 e 2 si provvede all'autorizzazione alla ratifica e all'ordine di esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000;

– l'articolo 3 reca una delega al Governo per l'attuazione della Convenzione;

– l'articolo 4 conferisce una delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale;

– l'articolo 5 modifica alcune disposizioni del codice di procedura penale in materia di estradizione per l'estero per quanto concerne il termine per la consegna e la durata massima delle misure coercitive;

– l'articolo 6 reca le disposizioni finanziarie;

– l'articolo 7 riguarda l'entrata in vigore;

rilevato, in riferimento al disegno di legge n. 1168, che:

– con gli articoli 1 e 2 si provvede all'autorizzazione alla ratifica e all'ordine di esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000;

– l'articolo 3 reca una delega al Governo per l'attuazione della Convenzione;

– l'articolo 4 riguarda l'entrata in vigore;

– preso atto che la Convenzione del 2000 è entrata in vigore sul piano internazionale il 23 agosto 2005, ma non per l'Italia, che è rimasto tra i pochi Stati membri dell'Unione a non aver ancora effettuato la ratifica;

formula, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni.

1) La delega per l'attuazione della Convenzione contenuta nell'articolo 3 del disegno di legge n. 1949 e nell'articolo 3 del disegno di legge n. 1168, dovrebbe prevedere un criterio di delega volto a richiedere il necessario rispetto delle decisioni-quadro e delle direttive adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e il coor-

dinamento con le norme già adottate per adeguare l'ordinamento interno. Inoltre, la previsione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), di entrambi i disegni di legge dovrebbe essere integrata con il richiamo espresso al rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

2) Per quanto concerne il solo disegno di legge n. 1949, la previsione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), n. 1), contempla il potere del Ministro della giustizia di non dare corso all'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria nei confronti di Stati membri dell'Unione nei casi e nei limiti previsti dalla Convenzione e dagli adottati «dal Consiglio» dell'Unione.

Avendo tuttavia la Convenzione del 2000 adottato il modello della trasmissione della richiesta di assistenza giudiziaria in maniera indipendente dalla via ministeriale, andrebbe specificato che tale potere sia esplicito nei soli casi espressamente indicati e sempreché non derogato da un successivo atto dalle istituzioni dell'Unione, anche adottato prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

Si osserva invero che nelle scorse settimane il Parlamento è stato chiamato a rendere il prescritto parere per gli schemi di decreto legislativo costituenti attuazione di numerose decisioni-quadro adottate nell'ambito del cosiddetto ex terzo pilastro che hanno incorporato il principio della cooperazione transfrontaliera su base non rogatoria, ossia una cooperazione diretta tra autorità giudiziarie invece che quella tradizionale tra governi.

In tale contesto, anche il riferimento agli «atti adottati dal Consiglio dell'Unione europea» andrebbe riformulato, sostituendo le parole «dal Consiglio» con quelle «dalle Istituzioni», per tenere conto del fatto che – successivamente all'entrata in vigore del trattato di Lisbona – gli atti legislativi rientranti nella cooperazione giudiziaria in materia penale sono adottati con la procedura legislativa ordinaria in base all'articolo 82 del TFUE, che coinvolge anche il Parlamento europeo.

La formulazione comprenderebbe anche atti adottati precedentemente al 1° dicembre 2009, gli effetti giuridici dei quali, in base all'articolo 9 del protocollo n. 36 allegato ai trattati, «sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei trattati. Ciò vale anche per le convenzioni concluse tra Stati membri in base al trattato sull'Unione europea».

3) Più in generale, peraltro è l'intera delega dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del disegno di legge n. 1949, sulla disciplina processuale dell'assistenza giudiziaria a fini di giustizia penale, che andrebbe integrata con principi e criteri direttivi che richiamino necessariamente il rispetto dell'*acquis* europeo nella cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale; ivi incluso il rispetto delle decisioni-quadro, il mancato rispetto delle quali, dal 1° dicembre 2014, comporta l'assoggettamento dell'Italia a procedure di infrazione, in base all'articolo 10 del protocollo n. 36 allegato ai trattati.

Proprio per questo motivo, con l'articolo 18 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea per il 2014) si era conferita

delega al Governo per provvedere al recepimento di ben sette decisioni-quadro: la n. 2002/465/GAI, relativa alle squadre investigative comuni; la n. 2003/577/GAI, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio; la n. 2005/214/GAI, relativa al reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie; la n. 2008/947/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive; la n. 2009/299/GAI, volta al rafforzamento dei diritti processuali delle persone e alla promozione dell'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo; la n. 2009/829/GAI, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare; la n. 2009/948/GAI, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali.

3.1) Così, l'articolo 4, comma 1, lettera a), nn. 2) e 3), dovrebbe prevedere il rispetto e il coordinamento con la decisione-quadro n. 2003/577/GAI, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio e i relativi provvedimenti di attuazione.

3.2) Così, l'articolo 4, comma 1, lettera a), n. 8), sull'audizione di testimoni e periti, dovrebbe prevedere il rispetto e il coordinamento con la direttiva 2014/41/UE, relativa all'ordine europeo di indagine penale.

3.3) Così, l'articolo 4, comma 1, lettera a), nn. 9), 10) e 11), sulle squadre investigative comuni, dovrebbe prevedere il rispetto e il coordinamento con la decisione-quadro n. 2002/465/GAI, relativa alle squadre investigative comuni e i relativi provvedimenti di attuazione.

3.3) Così, l'articolo 4, comma 1, lettera a), n. 13, sulle richieste di trasferimento temporaneo a fini di indagine, dovrebbe prevedere il rispetto e il coordinamento con la decisione-quadro 2002/584/GAI, sul mandato di arresto europeo e i relativi provvedimenti di attuazione, che non prevede un ruolo decisivo del Ministro della giustizia.

In alternativa, potrebbe essere inserito un criterio di delega volto a richiedere il necessario rispetto delle decisioni-quadro e delle direttive adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e il coordinamento con le norme già adottate per adeguare l'ordinamento interno.

4) Sempre in riferimento al disegno di legge n. 1949, la delega di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), in materia di estradizione dovrebbe prevedere il rispetto e il coordinamento con la decisione-quadro 2002/584/GAI, sul mandato di arresto europeo e i relativi provvedimenti di attuazione. La suddetta decisione-quadro, come noto, ribalta i meccanismi estradizionali classici, ridimensionando il ruolo dell'esecutivo con i connessi poteri di impulso e di veto e valorizzando, per converso, al contrario i rapporti diretti tra autorità giudiziarie.



5) Ancora, con riferimento al disegno di legge n. 1949, la delega di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), in materia di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie nei rapporti con gli altri Stati membri dell'Unione europea, dovrebbe prevedere il rispetto e il coordinamento con le decisioni-quadro nn. 2005/214/GAI, relativa al reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie, 2008/909/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, 2008/947/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, 2009/829/GAI, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2185**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che l'Accordo in ratifica, al fine di rafforzare la prevenzione e la lotta alla criminalità e al terrorismo, sancisce l'impegno dei due Paesi a intensificare la collaborazione operativa bilaterale di polizia e doganale, nonché il reciproco scambio di informazioni, esperienze e prassi, anche tramite l'esecuzione di operazioni e servizi di polizia congiunti e pianificando mirate strategie di intervento, superando e sostituendo l'attuale Accordo del 10 settembre 1998;

ricordato che la Svizzera ha concluso con l'Unione europea, il 28 gennaio 2008, un Accordo di associazione al sistema di Schengen sulla libera circolazione e, il 28 febbraio 2008, un Accordo di associazione al sistema di Dublino sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una richiesta di asilo;

rilevato che, secondo quanto affermato nella relazione illustrativa del Governo, l'Accordo è stato redatto, in particolare per la parte di cui al titolo VII concernente i «rapporti giuridici durante atti ufficiali nell'altra Parte» (articoli 31-36), prendendo spunto da forme giuridiche di cooperazione transfrontaliera di polizia già previste, in particolare, dalla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, nonché dal Trattato di Prüm e dalle relative decisioni quadro 2008/615/GAI e 2008/616/GAI, che provvedono a incorporare la sostanza delle disposizioni del Trattato di Prüm nel quadro giuridico dell'Unione europea;

considerato, in particolare, che:

– l'articolo 5 dell'Accordo in ratifica identifica i seguenti ambiti criminosi di applicazione: la criminalità organizzata transnazionale; i reati contro la vita e l'integrità fisica; i reati contro il patrimonio; la produzione illecita e il traffico di sostanze stupefacenti, psicotrope e dei loro precursori; la tratta di persone e il traffico di migranti; i reati contro il patrimonio storico e culturale; i reati economici e finanziari, anche al fine della localizzazione dei patrimoni di provenienza illecita; la criminalità informatica, con particolare riguardo agli attacchi alle infrastrutture critiche; gli atti terroristici, in conformità alla normativa in vigore nei propri Paesi e agli obblighi internazionali, comprese le pertinenti Convenzioni internazionali e Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite;

– tra le forme di cooperazione, di cui all'articoli 6, 27 e 28 dell'Accordo, figura anche l'attività del centro comune, istituito ai sensi

del Protocollo del 7 settembre 2002 tra l'Italia e la Svizzera relativo all'istituzione di centri di cooperazione di polizia e doganale in prossimità della frontiera comune, identifica – in base all'articolo 3 – nelle province di Aosta, Verbano-Cusio-Ossola, Varese, Como, Sondrio e Bolzano, e nei cantoni del Vallese, del Ticino e del Grigioni;

– l'Accordo in ratifica prevede all'articolo 12 il diritto di inseguimento di persone colte in flagranza di reato o evase, senza limiti di tempo e di spazio, mentre l'Accordo vigente del 1998 stabilisce il limite di 30 chilometri dal confine;

– ai sensi dell'articolo 23, gli agenti delle Parti possono partecipare a pattuglie miste nella predetta zona di frontiera. I diritti e gli obblighi degli agenti, nonché le condizioni di esecuzione delle operazioni sono disciplinate dalla normativa nazionale della Parte in cui si svolgono le operazioni;

– l'articolo 35 stabilisce la responsabilità per danni a terzi in capo alla Parte del territorio ove i danni sono stati provocati, anche se a provocarli sono stati agenti dell'altra Parte, salvo poter poi ottenere il rimborso dall'altra Parte, a meno che l'intervento sia avvenuto su richiesta di quest'ultima,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE  
SUGLI ATTI COMUNITARI NN. COM (2015) 593 defi-  
nitivo, COM (2015) 594 definitivo, COM (2015) 595 defi-  
nitivo e COM (2015) 596 definitivo SOTTOPOSTI AL  
PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ**

La Commissione, esaminati gli atti in titolo,

considerato che le quattro proposte di direttiva sui rifiuti, del 2 dicembre 2015, unitamente alla comunicazione «L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare» (COM(2015) 614), costituiscono il nuovo pacchetto normativo sull'economia circolare, avanzato dalla Commissione europea, in sostituzione di quello proposto nel luglio 2014;

ricordato che il pacchetto del 2014 – che prevedeva l'obiettivo del riciclaggio del 70 per cento dei rifiuti urbani e dell'80 per cento dei rifiuti di imballaggio entro il 2030, e il divieto del conferimento in discarica dei rifiuti riciclabili a partire dal 2025 – è stato ritirato dalla nuova Commissione Juncker nel febbraio 2015, a seguito delle perplessità espresse da alcuni partiti politiche e da alcuni Stati membri. In particolare, la Commissione ne ha motivato il ritiro con la necessità di adottare un approccio più ampio e di affrontare tutti gli aspetti del ciclo dei rifiuti, tra cui quello del consumo sostenibile e quello dello sviluppo di un mercato del riciclaggio di prodotti e materie prime;

rilevato che con le nuove proposte legislative, rispetto alle proposte precedenti, gli obiettivi di gestione dei rifiuti sono rivisti al ribasso, vengono introdotte deroghe per cinque Stati membri e vengono eliminati l'obiettivo di incrementare la produttività delle risorse del 30 per cento entro il 2030 e l'obiettivo di ridurre i rifiuti alimentari di almeno il 30 per cento entro il 2025. D'altra parte, si propone un approccio integrato, che va oltre il *focus* limitato ai rifiuti, per comprendere azioni volte a promuovere l'economia circolare in ogni fase della catena del valore, dalla produzione, alla riparazione, ai prodotti secondari, coinvolgendo tutti gli attori, sia dal lato della produzione che del consumo. In tale prospettiva, di maggiore efficienza delle risorse, la trasformazione dei rifiuti in risorse rappresenta l'elemento decisivo – «l'anello mancante» – per ottenere un'economia circolare;

considerato, in particolare, che i principali elementi delle nuove proposte legislative sui rifiuti sono:

- obiettivo di riciclaggio o preparazione per il riutilizzo del 60 per cento dei rifiuti urbani e del 65 per cento dei rifiuti di imballaggio entro il 2025 e, rispettivamente, del 65 per cento e 75 per cento entro il 2030;
  - obiettivo di ridurre, entro il 2030, il conferimento in discarica fino a un massimo del 10 per cento di tutti i rifiuti urbani prodotti;
  - divieto assoluto di conferimento in discarica di rifiuti raccolti separatamente;
  - promozione di strumenti economici per scoraggiare il conferimento in discarica;
  - semplificazione e armonizzazione delle definizioni e dei metodi di calcolo delle percentuali di riciclo;
  - misure concrete per promuovere il riutilizzo e stimolare sinergie industriali, in cui gli scarti di un'industria diventino materia prima di un'altra;
  - incentivi economici ai produttori per la commercializzazione di prodotti più verdi e il sostegno a programmi di recupero e riciclo;
- considerati i poteri delegati e le competenze di esecuzione attribuiti alla Commissione europea con le quattro proposte di direttiva;
- valutate le relazioni trasmesse dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012, sulle quattro proposte di direttiva;
- valutato il Documento elaborato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle Province autonome in merito alle priorità dell'Unione europea per il 2016, in cui si evidenzia come sia i rifiuti che il loro trattamento toccano da vicino le autorità regionali e locali, chiamate a provvedere alla predisposizione ed adozione dei piani regionali di gestione dei rifiuti e le misure contenute nel pacchetto potrebbero comportare un aumento delle responsabilità per le regioni e le autorità locali;
- valutata altresì la Risoluzione dell'Assemblea della Regione Marche, approvata nella seduta del 2 febbraio 2016;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

- la base giuridica è individuata, per le proposte COM(2015) 593, 594 e 595, nell'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione di misure in materia ambientale e, per la proposta COM(2015) 596, nell'articolo 114 del TFUE, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

Al riguardo, potrebbe essere opportuno valutare la possibilità di omogeneizzare le basi giuridiche della direttiva sui rifiuti di imballaggio e delle altre direttive sui rifiuti, combinando insieme l'articolo 192 del TFUE e l'articolo 114. Allo stato attuale, infatti, la differenza nella gestione tra i rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE e i rifiuti di imballaggio della direttiva 94/62/CE si è significativamente ridotta, in quanto, anche per i rifiuti non di imballaggio è previsto il recupero, nella forma della preparazione al riutilizzo, del riciclaggio e del recupero di energia, con

evidenti implicazioni anche sulla concorrenza tra imprese e sul funzionamento del mercato interno. D'altra parte, le implicazioni di natura ambientale, connesse con la gestione dei rifiuti di imballaggio, non potrebbero oggi essere considerate meno pregnanti, rispetto a quelle connesse con la tutela della concorrenza e il funzionamento del mercato interno.

– il principio di sussidiarietà è per larga parte rispettato. Gli obiettivi connessi con il riutilizzo, riciclaggio e recupero energetico dei rifiuti, nonché con la riduzione del loro smaltimento in discarica, richiedono una disciplina omogenea e valida per tutti gli Stati membri, a causa degli evidenti oneri di riorganizzazione che ciò comporta per le imprese e le istituzioni.

Va osservato, peraltro, che, nel riparto di competenze amministrative proprio dell'ordinamento italiano, e in ossequio al principio di sussidiarietà, le Regioni sono chiamate a porre in essere tutta una serie di azioni indispensabili per garantire il puntuale e rigoroso rispetto del diritto europeo. Questo dato trova conferma anche nella giurisprudenza della Corte di giustizia, la quale ha stabilito che la gestione dei rifiuti attraverso appositi piani di gestione adottati ai sensi dell'articolo 7, n. 1, della direttiva 2006/12/CE può essere organizzata su base regionale, come avviene in effetti in Italia. Ciò comporta che, in linea di principio, ogni regione deve garantire il trattamento e lo smaltimento dei suoi rifiuti il più vicino possibile al luogo in cui vengono prodotti, al fine di limitarne il più possibile il trasporto (Corte di giustizia, sentenza 17 marzo 1993, C-155/91 e sentenza 4 marzo 2010, C-297/08).

Le nuove proposte prendono, quindi, in considerazione l'impatto del loro recepimento negli ordinamenti degli Stati membri, rilevando come molto spesso la legislazione sui rifiuti sia recepita in modo fortemente decentralizzato. Questo aspetto giustifica l'interesse delle Regioni italiane e, più in generale, del sistema delle autonomie, il cui ruolo sarà poi determinante per garantire la piena e corretta attuazione degli obiettivi contenuti nelle direttive modificate.

Sempre in riferimento al principio di sussidiarietà si esprime, tuttavia, preoccupazione per gli ampi poteri delegati e di esecuzione attribuiti alla Commissione europea con le quattro proposte di direttiva.

In particolare, la proposta COM(2015) 594 conferisce poteri delegati alla Commissione per modificare gli allegati alla direttiva 1999/31/CE sulle discariche, tra cui figurano: – i requisiti che devono avere le discariche; – le misure da adottare in relazione alla protezione del terreno, delle acque e dell'aria e al rischio di smottamenti; – dettagliati criteri per l'ammissione dei rifiuti nelle varie categorie di discariche: – le procedure di controllo e sorveglianza sulle discariche.

Inoltre, la proposta COM(2015) 595 conferisce poteri delegati alla Commissione per stabilire: – i criteri dettagliati sull'applicazione delle condizioni per considerare un rifiuto come sottoprodotto o per determinare quando un rifiuto cessa di essere tale (*end of waste*); – l'elenco dei rifiuti; – requisiti minimi per il riconoscimento dei gestori della preparazione per il riutilizzo e per l'omologazione dei sistemi di cauzione-rimborso; – re-

quisiti per poter computare i metalli recuperati mediante incenerimento di rifiuti nell'ambito del calcolo sul raggiungimento degli obiettivi generali di riciclaggio; – la soglia delle quantità di rifiuti non pericolosi che fa scattare l'obbligo di tenere un registro degli enti o delle imprese che raccolgono o trasportano tali rifiuti; – le norme tecniche minime applicabili alle attività di trattamento che richiedono autorizzazione e alle attività di raccolta o trasporto che richiedono registrazione; – la soglia di efficienza energetica dei termovalorizzatori.

Al riguardo, si ricorda che il Consiglio federale dell'Austria, il 19 gennaio 2016, ha espresso un «parere motivato» (ha cioè accertato una violazione del principio di sussidiarietà) sulla proposta di direttiva sui rifiuti COM(2015) 595, censurando gli eccessivi poteri delegati e di esecuzione attribuiti alla Commissione europea, con la conseguente erosione di potere degli Stati membri e delle Regioni.

In tal senso, è chiara la menomazione *pro futuro* del ruolo dei parlamenti nazionali, con la soppressione del potere, loro conferito dai protocolli nn. 1 e 2 allegati ai trattati, di adottare pareri sui «progetti di atti legislativi» dell'Unione; potere invece insussistente per quanto concerne i «progetti di atti delegati»;

– le proposte rispettano in larga parte anche il **principio di proporzionalità**, in quanto le norme e gli obblighi, introdotti con le quattro direttive in titolo, non vanno al di là di quanto è necessario per perseguire gli obiettivi posti dalle direttive, ovvero: proteggere la salute umana e l'ambiente, utilizzare con maggiore efficienza le risorse, assicurare il corretto funzionamento del mercato interno e prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi e restrizioni alla concorrenza nell'Unione.

Pertanto, alcune delle definizioni, contenute in particolare nella proposta di direttiva che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (COM (2015) 595), rischiano di essere troppo vaghe, al punto da rivestire, almeno potenzialmente, quel carattere di «manifesta inidoneità» a realizzare, in concreto, gli obiettivi che dovrebbe perseguire, compromettendone così la stessa legittimità (Corte di giustizia, sentenza 18 giugno 2015, causa C-508/13). Eventuali difficoltà nell'attuazione delle nuove disposizioni, imputabili ad una imprecisa definizione, potrebbero inoltre circoscrivere gli obiettivi individuati dalla Commissione europea e potrebbero anche pregiudicare il corretto recepimento;

– nel **merito**, si osserva che le quattro proposte di direttiva prevedono la sostituzione delle relazioni triennali sull'attuazione delle normative europee negli ordinamenti nazionali (attualmente a carico degli Stati membri) con le trasmissioni annuali dei dati statistici, corredate con le rispettive relazioni sulla qualità dei dati raccolti. Si ritiene che ciò possa comportare un onere significativamente più gravoso per le Amministrazioni coinvolte e, quindi, non pienamente in linea con gli obiettivi della *better regulation*;

– in riferimento alla **proposta di modifica della direttiva 1999/31/CE in materia di discariche di rifiuti (COM(2015) 594)**, sussistono profili di criticità per la definizione di «trattamento» dei rifiuti destinati ad

essere conferiti in discarica, di cui all'articolo 2, lettera h), della direttiva 1999/31/CE. Al riguardo, si ritiene che, ai fini di certezza e di miglior applicazione della direttiva, debba essere considerata l'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia, nella sentenza del 15 ottobre 2014, causa C-323/13, sul caso di Malagrotta, in cui si è affermato che «*non si può ... sostenere che ... gli Stati membri possano limitarsi ad optare per un qualsiasi trattamento dei rifiuti e non abbiano l'obbligo di ricercare e di mettere in atto il trattamento più adatto, compresa la stabilizzazione della frazione organica di tali rifiuti, al fine di ridurre il più possibile le ripercussioni negative dei rifiuti sull'ambiente e, pertanto, sulla salute umana*» e inoltre «*che la mera compressione e/o triturazione dei rifiuti indifferenziati destinati a essere collocati a discarica non risponda ai requisiti posti dalla direttiva 1999/31*».

Si valuti inoltre l'opportunità di prevedere una modifica all'allegato I della direttiva, riguardante i «requisiti generali per tutte le tipologie di discariche». Al punto 3.3 della seconda tabella si propone di sostituire la seconda riga dopo l'intestazione con la seguente:

CATEGORIA DI DISCARICA	RIFIUTI NON PERICOLOSI	RIFIUTI PERICOLOSI
rivestimento impermeabile artificiale	richiesto	richiesto

Questa modifica consentirebbe di estendere il rivestimento impermeabile artificiale anche ai rivestimenti di copertura delle discariche che attualmente vengono realizzati anche con materiali naturali quali, in particolare, le ghiaie, che hanno un costo molto più elevato rispetto ad un rivestimento impermeabile e la loro estrazione comporta un elevato impatto ambientale e le cui caratteristiche di permeabilità favoriscono la produzione di percolato (per infiltrazione delle precipitazioni) e la dispersione in atmosfera di biogas;

– in riferimento alla **proposta di modifica della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti (COM(2015) 595)**, ci sono alcuni elementi di potenziale criticità, che riguardano la definizione di «recupero», «riciclaggio» e di «cessazione della qualifica di rifiuto», che dovrebbero essere chiariti, ai fini di una omogenea applicazione della direttiva in tutti gli Stati membri. Alcune operazioni di recupero possono invero essere considerate come riciclaggio e conteggiate ai fini di raggiungimento dell'obiettivo di riciclaggio dei rifiuti urbani.

La proposta di direttiva che modifica la direttiva 2008/98 introduce, tra altro, la nuova definizione di «rifiuto urbano» che non include i «rifiuti da costruzione e demolizione» (articolo 1, che introduce il punto 1-bis all'articolo 3). Al fine di rendere più chiara e, conseguentemente, più efficace la nuova normativa, si reputa indispensabile precisare che l'esclu-



sione riguardante i «rifiuti da costruzione e demolizione» sia circoscritta a quelli «di origine non domestica», inserendo, pertanto, nella definizione di rifiuto urbano anche quella di «rifiuto da costruzione e demolizione domestica». Se rimanesse l'esclusione prevista dalla proposta potrebbe aumentare l'abbandono di rifiuti da costruzione e demolizione di provenienza domestica derivanti da piccoli lavori di manutenzione svolti in proprio. Si tratta di rifiuti che, in base all'attuale normativa italiana, i cittadini possono conferire presso i Centri di raccolta comunali e che sono contabilizzati tra i rifiuti urbani, dal momento che attualmente si considerano di provenienza domestica. Conseguentemente, andrebbe modificato anche il punto 4-*bis* di cui si propone l'inserimento (relativo alla definizione di rifiuti da costruzione e demolizione).

Anche la modifica della definizione di «preparazione per il riutilizzo» di cui all'articolo 1, lettera e), della proposta potrebbe creare confusione con il concetto di «riutilizzo», poiché unisce le azioni di prevenzione svolte sui prodotti o i componenti di prodotti (che non sono rifiuti) con quelle svolte sui rifiuti. La mancata demarcazione tra il concetto di riutilizzo (prevenzione) e recupero (gestione di rifiuti) crea confusione poiché i rifiuti sono gestiti con determinate procedure ben identificate, che non si estendono alla gestione dei c.d. prodotti. Questa mancata demarcazione potrebbe fare sorgere problemi durante i controlli relativi al rispetto della normativa e delle procedure riguardanti il riciclaggio dei rifiuti oltre a creare problemi nel monitoraggio dei dati. Sarebbe pertanto opportuno distinguere l'operazione di recupero di prodotto (di un oggetto che deve essere riparato al fine di non diventare rifiuto) da ciò che è già rifiuto ed è sottoposto ad un processo di recupero.

Un altro elemento di criticità riguarda il metodo di calcolo introdotto con l'articolo 11-*bis*, che prevede un livello di scarti non deducibili pari al 10 per cento del peso totale dei rifiuti riciclati, laddove l'Italia calcola le percentuali di riciclaggio sottraendo tutti gli scarti prodotti dagli impianti.

La formulazione proposta del nuovo articolo 22 della direttiva 2008/98 prevede che la raccolta separata della frazione organica sia effettuata tenuto conto della sua fattibilità sul piano tecnico, ambientale ed economico. Al riguardo, si ritiene che questa condizione non incoraggi la raccolta della frazione organica. Si propone pertanto di valutare una diversa formulazione, al fine di rendere la raccolta della frazione organica obbligatoria;

– in riferimento alla **proposta di direttiva sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio (COM(2015) 596)**, si rilevano profili di criticità in quanto il progetto fa riferimento a concetti e definizioni fondamentali della direttiva quadro che non sono stati specificati con chiarezza nella direttiva attuale, né nella proposta di modifica della stessa. Inoltre, istituisce un modello di calcolo che, prevedendo un livello di scarti non deducibili pari al 10 per cento, di fatto penalizza l'Italia che invece calcola le percentuali di riciclaggio sottraendo tutti gli scarti prodotti dagli impianti;

– per quanto concerne le azioni da realizzare, con finanziamenti per oltre 650 milioni di euro provenienti da *Horizon 2020* e per 5,5 miliardi di euro dai fondi strutturali, appare opportuno acquisire chiarimenti sulle risorse di cui si prevede l'utilizzo sia per quanto concerne i fondi strutturali sia per quanto riguarda la quota parte di *Horizon 2020*. In particolare, si tratta di capire se la Commissione europea intenda chiedere agli Stati membri che accedono ai fondi strutturali di destinare una porzione delle rispettive disponibilità a tale finalità e se nell'ambito di *Horizon 2020* si intenda fare riferimento a specifici progetti ovvero utilizzare risorse già destinate ad altri scopi.

La questione è rilevante perché, al fine di raggiungere l'obiettivo del 65 per cento di riciclaggio dei rifiuti urbani e dell'obiettivo del conferimento in discarica del 10 per cento dei rifiuti urbani, occorrerà prevedere in molti Stati membri, tra cui l'Italia, notevoli risorse aggiuntive volte, tra l'altro, alla creazione di un sistema efficace di raccolta differenziata su tutto il territorio nazionale, alla realizzazione di impianti necessari al trattamento dei rifiuti e alla valorizzazione energetica dei rifiuti residui. Una parte delle risorse, seppur limitata, dovrà poi essere destinata per assolvere l'obbligo di rendicontazione annuale;

– per quanto riguarda le **azioni per ridurre i rifiuti alimentari**, compresa una metodologia comune di misurazione, una migliore indicazione della data di consumo, e strumenti per raggiungere l'obiettivo di sviluppo sostenibile globale di ridurre della metà i rifiuti alimentari entro il 2030, si ritiene che sia stato valorizzato l'invito rivolto da alcuni parlamenti nazionali, tra cui anche il Senato, volto a richiedere alla Commissione europea azioni specifiche per contrastare gli sprechi alimentari (*green card*).

Peraltro, si auspica che l'Unione europea promuova azioni ancora più efficaci per sostenere e diffondere buone pratiche di prevenzione dello spreco alimentare, coinvolgendo non solo le istituzioni regionali e locali, ma quell'ampio partenariato sociale rappresentato dalla cooperazione sociale, dalle associazioni di volontariato e dalle forme di distribuzione commerciale solidale proprie dei GAS, i gruppi di acquisto solidale ormai diffusissimi ed attivi in tutti i Paesi europei.

**Plenaria****162<sup>a</sup> Seduta (2<sup>a</sup> antimeridiana)***Presidenza del Presidente***CHITI**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gozi.*

*La seduta inizia alle ore 12,35.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega per gli affari europei, Sandro Gozi, sull'affare assegnato relativo alle priorità dell'Unione europea per il 2016 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016, Programma di 18 mesi del Consiglio (1° gennaio 2016 – 30 giugno 2017) e Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea 2016) (n. 674)**

Il PRESIDENTE introduce la procedura informativa in titolo.

Il sottosegretario GOZI, nell'enunciare le principali priorità dell'Italia sulle questioni europee per l'anno 2016, si sofferma in primo luogo sul completamento dell'Unione bancaria, che dovrà avvenire con l'approvazione del progetto sul sistema europeo di assicurazione dei depositi. Nonostante le criticità formulate dal Governo tedesco sulla proposta, l'atto assume per l'Italia un'importanza fondamentale, anche quale passaggio per ulteriori iniziative volte al rafforzamento dell'eurozona.

Una seconda priorità riguarda la questione delle migrazioni, in cui la necessità di attuare rapidamente il piano temporaneo sui migranti dell'autunno scorso si associa alle proposte sulla revisione del regolamento di Dublino e sulla istituzione delle guardie di frontiera europee.

Una terza priorità riguarda la questione del possibile recesso del Regno Unito dall'Unione. Il Governo è impegnato a scongiurare tale prospettiva attraverso una definizione più articolata delle condizioni di permanenza del Regno Unito nell'Unione che possa anche, quale effetto ulteriore, consentire di procedere ad un ulteriore approfondimento dell'integrazione dei paesi dell'eurozona.

Il Sottosegretario ritiene importante sottolineare anche il dibattito in corso sullo «Stato di diritto», mediante il processo avviato sotto presidenza italiana e in corso di implementazione da parte della presidenza olandese, con evidenti risvolti per quanto riguarda i diritti dei rifugiati. Ricorda inoltre gli aspetti del mercato unico digitale, relativamente al quale sono pendenti diverse proposte legislative che rivestono particolare importanza per il Governo italiano.

Il senatore MOLINARI (*Misto*) esprime il suo apprezzamento per il mutamento nella linea politica del Governo nei confronti dell'Unione europea, ora maggiormente assertiva nel rivendicare la pienezza dei diritti spettanti all'Italia. Sottolinea l'importanza del tema degli aiuti di stato e della riforma delle autorità portuali, che coinvolge realtà di grande rilievo come Gioia Tauro. Sul completamento dell'Unione economica e monetaria, osserva come non dovrebbe essere possibile, per gli Stati che non siano parte dell'eurozona, condizionarne le politiche e le decisioni. Si rischierebbe altrimenti, per una tutela eccessiva della sovranità statale, di mettere in ombra una visione complessiva del processo di integrazione europea.

La senatrice GINETTI (*PD*) ricorda come nel corso della riunione COSAC svolta a l'Aja il 7 e l'8 febbraio abbia percepito la sensazione di una rinnovata attenzione dei parlamenti nazionali nei confronti del processo di integrazione, pur nella consapevolezza della problematicità della posizione britannica. In quella sede, inoltre, si è anche registrata la posizione aperta del rappresentante della Commissione verso una maggiore flessibilità. Sul tema delle migrazioni, l'oratrice ritiene che si debbano applicare i trattati, in cui sono previste chiare competenze europee, e a cui vanno associate adeguate risorse europee. A suo avviso, nel considerare unica la frontiera esterna dell'Unione e propugnando il mantenimento del Sistema Schengen, occorre procedere ad una rapida revisione del regolamento di Dublino.

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) pone il tema del completamento dell'Unione bancaria, ove la posizione italiana favorevole alla proposta sul sistema europeo di assicurazione dei depositi non collima con quella tedesca, che ritiene invece possibile rafforzare la stabilità del

sistema bancario valutando in maniera differenziata i titoli pubblici degli Stati membri. Affronta poi il tema dell'effettiva utilità del Piano Juncker, ritenendo necessario utilizzare le sue risorse per fare investimenti di qualità. Formula infine una richiesta di chiarimenti sull'*iter* delle proposte sul Comitato europeo per le finanze pubbliche e sui Comitati nazionali per la competitività nella zona euro.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) sottolinea l'importanza di tre questioni: l'economia circolare, tema posto con forza anche dal sistema delle Regioni; gli investimenti nelle infrastrutture di trasporto; il necessario rapporto con l'Europa dei parlamenti nazionali, volto a superare le distanze con i cittadini.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) osserva come alcuni Stati membri, tra cui Francia, Regno Unito, Irlanda, si vedano riconosciuta, nei fatti e senza alcuna richiesta espressa, una maggiore disponibilità nell'utilizzo delle leve di bilancio; la Germania, inoltre, ha da diversi anni un *surplus* commerciale in alcun modo contestato dalle istituzioni europee. La sensazione è che l'applicazione delle regole europee non sia basata sul principio di uguaglianza e che sia quindi possibile per l'Italia utilizzare senza alcuna remora gli spazi di bilancio esistenti.

Il senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede delucidazioni in merito alla proposta di un sussidio di disoccupazione europea.

Il senatore LIUZZI (*CoR*) ritiene necessario che il Governo sia maggiormente assertivo nella gestione dei rapporti con l'Unione europea, evenienza che allo stato appare perseguita. Tuttavia, ritiene altresì necessario tessere relazioni che, a partire dai Paesi fondatori e con una prospettiva rivolta sia agli Stati del Mediterraneo che a quelli del Nord Europa, consentano di trovare le sintesi opportune per proseguire nel progetto di integrazione.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sottolinea come il settore dei trasporti, nella prospettiva dello sviluppo sostenibile, non debba focalizzarsi solo su quelli terrestri, ma debba rivolgere la sua attenzione anche ai trasporti ferroviari, marittimi e fluviali. In riferimento al tema dello sviluppo della democrazia, ritiene inoltre importante la regolamentazione del registro dei portatori di interessi, la valorizzazione del ruolo dei parlamenti nazionali e il rafforzamento dei meccanismi di consultazione pubblica.

Il sottosegretario GOZI, intervenendo in sede di replica, afferma come il Governo stia lavorando con attenzione al tema degli aiuti di stato, attraverso un dialogo costante con la Commissione europea, e in partico-

lare con il Commissario Vestager, al fine di prevenire contenziosi da *deficit* informativo.

Sulla questione della *Brexit*, evidenzia come il Regno Unito ritenga di non dover rispondere delle inadeguatezze nella gestione della zona euro. In tale prospettiva, la linea di negoziato che sta prevalendo consiste nel prevedere determinate tutele per il Regno Unito, ma senza automatismi né poteri di veto. Conseguentemente, in riferimento al tema della sovranità, l'Italia riafferma invece la prospettiva integrazionista per gli Stati membri che vogliono procedere in tal senso.

Sui temi delle migrazioni, ricorda come l'Italia sia contraria all'ipotesi di una limitazione solo ad alcuni paesi del sistema Schengen e persegue invece chiaramente la prospettiva del sistema d'asilo comune europeo, del rafforzamento della frontiera esterna dell'Unione e della revisione del regolamento di Dublino, così dando piena attuazione agli articoli 78 e 79 del trattato sul funzionamento dell'Unione.

Dopo aver riaffermato l'importanza della proposta sul sistema europeo di assicurazione dei depositi, criticando la differenziazione nella valutazione dei titoli pubblici prospettata da parte tedesca, il Sottosegretario ritiene che sul Piano Juncker serva un approccio pragmatico, posto che l'Italia utilizza ben il 35 per cento delle sue risorse. Il rafforzamento del mercato interno con l'Unione del mercato dei capitali e l'economia circolare sono altre questioni di interesse per il Governo italiano. Chiarisce poi come il Comitato europeo per le finanze pubbliche sia solo un organismo interno della Commissione europea, mentre sui Comitati nazionali per la competitività non sia stata ancora assunta alcuna decisione, anche per le resistenze alla creazione di nuove strutture burocratiche.

Nel confermare l'importanza annessa dal Governo alla costruttiva partecipazione dei parlamenti nazionali al processo decisionale europeo, il sottosegretario GOZI ricorda come la legge di stabilità approvata a dicembre abbia già incorporato i nuovi meccanismi della flessibilità europea, ivi compresi quelli relativi alla cosiddetta clausola per i migranti, e sia ora in attesa di valutazione da parte della Commissione europea. Ricorda, peraltro, che la Francia, benché in disavanzo eccessivo, non sia in una situazione paragonabile alla nostra, a causa dell'elevato debito pubblico dell'Italia. Né lo sono il Regno Unito, Stato non appartenente all'area euro, Irlanda e Spagna, Stati che hanno avuto programmi di aiuti europei.

Sul tema del sussidio europeo di disoccupazione, evidenzia come fosse stato proposto dall'Italia nel corso del semestre di presidenza, mentre sulla rete di alleanze ricorda come oggi l'Unione europea sia composta da ben 28 Stati membri; essendo quindi diversa dalle fasi precedenti, non vanno meccanicamente ripetuti gli schemi del passato, servendo invece alleanze che, partendo dalle priorità dell'Italia, mirino al raggiungimento di risultati concreti.

Conclude ricordando che sul tema dei trasporti e dello sviluppo sostenibile insistono i progetti di forte interesse per l'Italia della crescita blu e della Strategia adriatico-ionica.

Il PRESIDENTE ringrazia il sottosegretario Gozi e dichiara conclusa la procedura informativa.

*La seduta termina alle ore 13,45.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

Mercoledì 10 febbraio 2016

**Plenaria**  
**(1<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
Gianpiero D'ALIA

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Modifica delle circoscrizioni territoriali delle province di Bergamo e Cremona**

Nuovo testo C. 1435 Gregorio Fontana  
(Parere alla I Commissione della Camera)  
(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il presidente Gianpiero D'ALIA, in sostituzione del relatore, onorevole CATALANO, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere, per i profili di propria competenza, il parere alla I Commissione (Affari costituzionali) della Camera sul testo della proposta di legge C. 1435 Gregorio Fontana, recante «Modifica delle circoscrizioni territoriali delle province di Bergamo e Cremona», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

La proposta di legge C. 1435, composta di un solo articolo, dispone la modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni confinanti di Torre Pallavicina, sito in provincia di Bergamo, e di Soncino, sito in provincia di Cremona.

Rileva che, secondo i dati del censimento ISTAT del 2011, il territorio del comune di Torre Pallavicina è di 10,2 kmq ed ha una popolazione residente di 1114 abitanti. Il territorio del comune di Soncino è di 45,32 kmq ed ha una popolazione residente di 7699 abitanti.



Ricorda che l'articolo 133, primo comma, della Costituzione prevede che il mutamento delle circoscrizioni provinciali è stabilito con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione interessata. L'articolo 21, comma 3, lettera *d*), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dispone che l'iniziativa dei comuni è assunta dal consiglio comunale con deliberazione a maggioranza assoluta. Il comma 4 del medesimo articolo 21 dispone che le Regioni emanano norme volte a promuovere e coordinare le iniziative dei comuni dirette alla revisione delle circoscrizioni provinciali. Per la Regione Lombardia, la procedura di applicazione del primo comma dell'articolo 133 è regolata attualmente dagli articoli 19, 20 e 21 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29, recante il testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali. In base a tale normativa, le deliberazioni dei comuni sono trasmesse al Presidente della Giunta regionale, che, verificata la loro rispondenza alle prescrizioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 267 del 2000, le trasmette al Consiglio regionale nel termine perentorio dei successivi trenta giorni. Il Consiglio regionale esprime, con deliberazione, il parere di cui al primo comma dell'articolo 133 della Costituzione. Tale deliberazione, corredata delle deliberazioni dei comuni, viene trasmessa ai presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Nel caso oggetto della proposta di legge in esame, l'*iter* procedurale previsto dalla Costituzione è stato rispettato. Il consiglio comunale di Torre Pallavicina, con le deliberazioni del 20 marzo e del 4 giugno 2003, e il consiglio comunale di Soncino, con deliberazioni del 27 gennaio e del 9 giugno 2003, hanno assunto l'iniziativa per la modifica dei confini comunali e, quindi, provinciali. La giunta regionale della Lombardia, il 30 settembre 2003, ha deliberato in merito alla verifica dei requisiti e alla trasmissione degli atti al Consiglio regionale. Infine, il Consiglio regionale della Lombardia, il 16 marzo 2004, ha espresso parere favorevole con la deliberazione n. VII/84. Tale parere, corredato delle deliberazioni dei consigli comunali, è stato trasmesso in data 23 marzo 2004 ai Presidenti di Camera e Senato e al Presidente del Consiglio dei ministri.

Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, il comma 1 dell'articolo unico della proposta di legge dispone il mutamento delle circoscrizioni territoriali delle province di Bergamo e di Cremona con riferimento alla porzione di territorio di confine tra i comuni di Torre Pallavicina, in provincia di Bergamo, e di Soncino, in provincia di Cremona, individuata nel dettaglio dal progetto di delimitazione territoriale allegato alla proposta di legge.

Il comma 2 assegna il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento alle province di Bergamo e Cremona affinché adottino d'intesa gli atti necessari per regolare i rapporti conseguenti alla modificazione delle loro circoscrizioni territoriali. Ai sensi del comma 3, qualora non vi provvedano, il Ministero dell'interno è autorizzato a nominare un commissario *ad acta* per procedere ai relativi adempimenti.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, la materia trattata, ai sensi del citato articolo 133, primo comma, della Costituzione – che fa riferimento a «leggi della Repubblica» – rientra nell'ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Ricorda, infine, che il disegno di legge di riforma costituzionale, in corso di esame parlamentare, prevede l'abrogazione del primo comma dell'articolo 133 della Costituzione, in conseguenza della soppressione del riferimento alle province nel testo costituzionale.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

## **Plenaria**

**(2<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
Gianpiero D'ALIA

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

### **VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE**

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, comunica che il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali la senatrice Ornella Bertorotta, in sostituzione della senatrice Manuela Serra, dimissionaria.

### **INDAGINE CONOSCITIVA**

**Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al «sistema delle conferenze»:**

**Audizione della Ministra della salute, Beatrice Lorenzin**

(Svolgimento e conclusione)

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Beatrice LORENZIN, *Ministra della salute*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi il deputato Simone VALIANTE (*PD*) il senatore Roberto RUTA (*PD*).

Beatrice LORENZIN, *Ministra della salute*, fornisce ulteriori precisazioni.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, ringrazia la Ministra Lorenzin per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

**Modifica delle circoscrizioni territoriali delle province  
di Bergamo e Cremona  
(Nuovo testo C. 1435 Gregorio Fontana)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo della proposta di legge C. 1435 Gregorio Fontana, recante «Modifica delle circoscrizioni territoriali delle province di Bergamo e Cremona», come modificato dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

ricordato che l'articolo 133, primo comma, della Costituzione prevede che il mutamento delle circoscrizioni provinciali è stabilito con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione interessata;

rilevato che il consiglio comunale di Torre Pallavicina, con le deliberazioni del 20 marzo e del 4 giugno 2003, e il consiglio comunale di Soncino, con deliberazioni del 27 gennaio e del 9 giugno 2003, hanno assunto l'iniziativa per la modifica dei confini comunali e, quindi, provinciali, che la giunta regionale della Lombardia, il 30 settembre 2003, ha deliberato in merito alla verifica dei requisiti e alla trasmissione degli atti al Consiglio regionale e che il Consiglio regionale della Lombardia, il 16 marzo 2004, ha espresso parere favorevole con la deliberazione n. VII/84. Tale parere, corredato delle deliberazioni dei consigli comunali, è stato trasmesso in data 23 marzo 2004 ai Presidenti di Camera e Senato e al Presidente del Consiglio dei ministri,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 10 febbraio 2016

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Roberto FICO

*Intervengono il direttore generale della Rai, Antonio Campo Dall'Orto, e il direttore editoriale per l'offerta informativa della Rai, Carlo Verdelli.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

**Audizione del Direttore generale della RAI, Antonio Campo Dall'Orto, e del Direttore editoriale per l'offerta informativa della RAI, Carlo Verdelli**

(Svolgimento e rinvio)

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Antonio CAMPO DALL'ORTO, *direttore generale della Rai*, e Carlo VERDELLI, *direttore editoriale per l'offerta informativa della RAI*, svolgono distinte relazioni, al termine delle quali prendono la parola, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, il deputato Pino PISICCHIO (*Misto*), i senatori Alberto AIROLA (*M5S*), Maurizio ROSSI (*Misto-LC*) e Raffaele RANUCCI (*PD*), il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*), i senatori Augusto MINZOLINI (*FI-PdL XVII*), e Jonny CROSIO (*LN-Aut*).

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori del senatore Luigi D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*), Roberto FICO, *presidente*, apprezza le circostanze, ringrazia gli auditi e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Roberto FICO, *presidente*, comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti dal n. 381/1909 al n. 392/1930, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

ALLEGATO

*QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA  
ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE  
(dal n. 381/1909 al n. 392/1930)*

*CROSIO. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai –* Premesso che:

Santa Caterina Valfurva (So) ha ospitato sulla parte finale della pista Deborah Compagnoni, il 5 e il 6 gennaio c.a., i due slalom di Coppa del Mondo originariamente in programma a Zagabria (Cro) e annullati dalla Fis per mancanza di neve;

il territorio ha dimostrato con l'impegno di essere in grado di gestire situazioni di emergenza che hanno fatto saltare gare in tutta Europa, pronto ad accogliere questo inaspettato cambio di programma che ha portato Santa Caterina al centro dell'attenzione internazionale;

lo sforzo straordinario di Valfurva, della Provincia e della Regione per dare alle nostre montagne la giusta importanza, non è stato accompagnato, contrariamente ad ogni aspettativa, dalla Rai che non aveva neanche una troupe sul posto e pertanto non è stata in grado di fornire interviste pre e post gara, o un servizio sulla località sciistica che ha ospitato l'evento;

uno spettacolo sportivo di interesse mondiale rappresenta un'occasione di visibilità che può avere ritorni molto rilevanti dal punto di vista turistico e pertanto sarebbe auspicabile (se non doveroso) che il servizio pubblico televisivo valorizzasse e puntasse molto su queste manifestazioni;

gli sport invernali non sono degnamente rappresentati nelle trasmissioni televisive del servizio pubblico e anche quando RaiSport trasmette qualche manifestazione, la telecronaca non è puntuale e i collegamenti vengono tagliati per privilegiare altri sport;

anche l'assessore allo sport della Regione Lombardia ha sottolineato con disappunto il disservizio della Rai che non ha tenuto nella giusta considerazione le gare internazionali che si sono svolte in Italia, sminuendo in tal modo anche gli sforzi organizzativi sostenuti dai territori e svalutando l'importanza dello sport non solo per fuoriclasse nostrani che ci rappresentano nel mondo, ma anche per i tanti giovani che praticano questo sport con passione e sacrificio;

si chiede di sapere:

se non ritengano importante valutare la possibilità di trasmettere su una delle tre reti generaliste della concessionaria pubblica la gare mondiali di sci alpino e nordico che si svolgono in Italia, anche facendo precedere

la trasmissione da servizi di presentazione della località ospitante, al fine di valorizzare il grande patrimonio turistico delle montagne.

(381/1909)

*RISPOSTA.* – *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

*In linea generale si ritiene opportuno evidenziare come gli sport invernali rappresentino un asset importante per la concessionaria del servizio pubblico, per i quali sostiene un impegno rilevante, anche dal punto di vista economico, relativamente all'acquisizione di contratti pluriennali in uno scenario competitivo sempre più aggressivo e sfidante. L'attenzione è rivolta sia ai maggiori eventi internazionali, sia alle manifestazioni locali, con una copertura capillare sul territorio che vede le montagne del Nord Italia teatro per eccellenza delle manifestazioni su neve e ghiaccio.*

*Nel quadro sopra sinteticamente delineato gli sport invernali costituiscono l'elemento fondante del palinsesto dei due canali tematici Rai Sport 1 e Rai Sport 2 per tutta la stagione delle relative competizioni, da fine ottobre a inizio aprile. Si riporta di seguito un dettagliato elenco delle discipline su neve e ghiaccio che sono rappresentate nei palinsesti Rai, nelle loro molteplici manifestazioni, in campo femminile e maschile:*

- Coppa del Mondo, Mondiali e Coppa Europa di Sci Alpino;*
- Coppa del Mondo e Mondiali di Sci Nordico (Fondo, Salto, Combinata Nordica);*
- Coppa del Mondo di Freestyle;*
- Coppa del Mondo di Snowboard;*
- Coppa del Mondo di Biathlon;*
- Coppa del Mondo e Mondiali di Bob a 2 e Bob a 4;*
- Coppa del Mondo e Mondiali di Skeleton;*
- Coppa del Mondo e Mondiali di Slittino;*
- Mondiali, Mondiali Sincro, Mondiali Juniores, Quattro Continenti, Grand Prix ed Europei di Pattinaggio di Figura;*
- Mondiali, Mondiali All Around, Mondiali distanza singola ed Europei di Pattinaggio di Velocità;*
- Mondiali ed Europei di Short Track.*

*Allo Sci Alpino, più in particolare, Rai dedica la massima attenzione seguendo integralmente in diretta ogni singolo evento di tutte le gare del calendario stagionale.*

*Rai dedica agli eventi in questione due canali tematici, con trasmissioni sempre in diretta organizzate secondo un modello che prevede la presenza di uno studio di continuità prima, durante e dopo l'evento, in grado di gestire la complessità delle gare, fortemente legate, per loro stessa natura, alla variabilità delle condizioni meteorologiche e a molteplici accadimenti «live» che possono comportare ritardi non prevedibili, né quantificabili. Inoltre, in occasione delle emergenze per le gare da recuperare, i canali tematici permettono una precisa e puntuale ricol-*



*locazione di quelle cancellate, privilegiando gli sport invernali rispetto ad altri eventi già consolidati. Infine, a completamento dell'offerta Rai, i canali tematici di Rai Sport consentono la trasmissione di rubriche di approfondimento e repliche delle gare in orari di migliore visibilità, per una più facile fruizione del telespettatore.*

*Avere un canale tematico dedicato integralmente allo sport costituisce lo strumento più efficace per una copertura puntuale e completa di tutte le gare, in qualsiasi parte del mondo (e quindi in qualsiasi orario) si svolgano, data la peculiare struttura del calendario di Coppa del Mondo di Sci Alpino. Inoltre, come sperimentato con successo con altri eventi e competizioni internazionali di grande rilievo (ad esempio Ciclismo, Atletica, Nuoto, ecc.), la programmazione concentrata stabilmente su un canale tematico consente una migliore fruizione di tali eventi dal parte del pubblico, con appuntamenti certi, massima copertura e approfondimenti. Caratteristiche, queste, che non possono essere al contrario garantite dalla programmazione su un canale generalista, che per sua natura presenta una serie di vincoli nella strutturazione del palinsesto.*

*Con riferimento, da ultimo, al caso più specifico della gara di S. Caterina Valfurva (località che, in extremis, ha sostituito Zagabria annullata solo pochi giorni prima dell'evento per assenza di neve) si ritiene anzitutto opportuno premettere come le gare di Coppa del Mondo siano coperte televisivamente da Infront, l'agenzia di marketing sportivo da cui Rai ha acquisito i diritti di trasmissione. Per la gara di Santa Caterina Valfurva, Rai ha trasmesso una «cartolina turistica» della località, fornita da Infront, e successivamente replicata, sottolineando in telecronaca il grande sforzo di Santa Caterina Valfurva nell'organizzare in così poco tempo e così bene la gara. A testimonianza del lavoro fatto da Rai, va ricordato che gli organizzatori hanno ringraziato l'azienda e si sono detti più che soddisfatti anche per i numerosi servizi realizzati all'interno dei notiziari. Sotto il profilo tecnico-produttivo, si pone in evidenza come la Rai abbia inviato sul posto un telecronista e un commentatore tecnico, al pari delle altre gare di Coppa del Mondo, in netta controtendenza rispetto alla quasi totalità delle televisioni mondiali che realizzano le proprie telecronache in massima parte da off tube.*

NESCI, LIUZZI, AIROLA. – Al Presidente della Rai – Premesso che:

il pluralismo, l'obiettività, la completezza, la lealtà, l'imparzialità, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche sono i principi generali che regolano l'informazione radiotelevisiva;

l'art. 7 del Testo unico afferma che l'attività di informazione, da qualunque emittente sia esercitata, costituisce «un servizio di interesse generale» che, in quanto tale, deve garantire la libera formazione delle opinioni attraverso la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, nonché la garanzia di accesso alle trasmissioni di informazione a tutti i soggetti politici «in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità»;

la legge n. 28 del 2000 demanda alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) il compito di stabilire, ciascuna nel proprio ambito di competenza, ulteriori regole finalizzate a rendere applicativi, anche nei periodi non elettorali, i principi di equità e parità di trattamento dei soggetti politici nei programmi di informazione;

la stessa legge distingue tra programmi di comunicazione politica e programmi di informazione, fra i quali rientrano i telegiornali, specificando che a questi ultimi non si applicano i vincoli più stringenti della comunicazione politica, bensì i principi generali della parità di trattamento e dell'equità;

con le sentenze nn. 6066 e 6067 del 2014, il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo l'annullamento di due delibere dell'Agcom con le quali era stato imposto un ripristino della parità di trattamento nei programmi di approfondimento «Che tempo che fa» e «In ora». Confermando l'orientamento del Tar espresso nelle sentenze nn. 11080 e 11081 del 2013, il Supremo Giudice Amministrativo ha affermato che i criteri quantitativi di ripartizione numerica delle presenze degli esponenti politici, che sulla base della l. n. 28 del 2000 si applicano ai programmi di comunicazione politica, non possono trovare altresì applicazione nei programmi di informazione, perlomeno nei periodi non elettorali. Pertanto, ai fini della valutazione del rispetto del principio della parità di trattamento, dovrebbero essere impiegati parametri di carattere qualitativo, quali ad esempio il tipo di programma, la condotta dei giornalisti, la veridicità delle informazioni riportate, ed altri ancora;

coerentemente con tale orientamento giurisprudenziale, l'Agcom, nel corso del 2015, ha affiancato al mero dato quantitativo anche quello di carattere qualitativo, prestando particolare attenzione ai temi e all'agenda politica;

nell'atto di indirizzo approvato nella seduta dell'11 marzo 2003, la Commissione di vigilanza ha affermato che «tutte le trasmissioni di informazione [...] devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti di vista e la necessità del contraddittorio»;

i direttori di testata devono inoltre orientare la loro attività «al rispetto dell'imparzialità avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini il massimo di informazioni», ciò in quanto il pluralismo costituisce un dovere per la concessionaria pubblica;

tali principi sono stati declinati anche nel contratto di servizio stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI-Radiotelevisione Italiana Spa per il triennio 2010-2012, il cui articolo 4 afferma che il servizio pubblico «assicura la qualità dell'informazione quale imprescindibile presidio di pluralismo, completezza e obiettività, imparzialità, indipendenza e apertura alle diverse forze politiche e sociali», nel rispetto dei «principi di correttezza, lealtà e buona fede dell'informazione», affinché si favorisca «lo sviluppo del senso critico, civile ed etico della collettività

nazionale, nel rispetto del diritto/dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto dei cittadini ad essere informati»;

è dovere della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo informare sempre, in modo accurato, obiettivo, imparziale e completo sulle inchieste giudiziarie che vedono coinvolti rappresentanti dei principali soggetti politici, tenuto conto anche del contesto in cui esse si collocano;

negli ultimi mesi sono numerose le inchieste giudiziarie che a livello locale hanno coinvolto amministratori del principale partito parlamentare, senza tuttavia che i telegiornali del servizio pubblico gli abbiano dedicato, nella quasi totalità dei casi, neppure un secondo. Fra gli altri, possono essere citati:

*a)* le indagini che hanno coinvolto l'attuale sindaco Giorgio Zinno e il suo predecessore Mimmo Giorgiano (entrambi del Partito Democratico) a San Giorgio a Cremano (Napoli) per associazione per delinquere finalizzata alla concussione e alla turbativa d'asta;

*b)* le indagini che hanno coinvolto il sindaco di Predappio (Forlì) Giorgio Frassinetti (sempre Pd) per peculato;

*c)* le indagini che hanno coinvolto l'attuale sindaco Monica Giuliano e l'ex sindaco Attilio Caviglia (entrambi Pd) a Vado Ligure (Savona) per disastro colposo aggravato, entrambi nell'ambito dell'inchiesta sulla centrale a carbone della Tirreno Power;

*d)* le indagini che hanno coinvolto il sindaco Alberto Ferrando (Pd) a Quiliano (Savona), sempre nell'ambito dell'inchiesta Tirreno Power;

*e)* le indagini che hanno coinvolto il sindaco Maura Forte (Pd) a Vercelli, rinviata a giudizio a novembre nell'ambito dell'inchiesta sulle firme false per le elezioni provinciali del 2011 con l'accusa di falso ideologico in atto pubblico;

*f)* le indagini che hanno coinvolto il sindaco di Rimini Andrea Gnassi (Pd) per il fallimento della società dell'aeroporto Fellini;

*g)* le indagini che hanno coinvolto a Castenaso (Bologna) il sindaco Stefano Sermenghi (ancora Pd), accusato di minacce contro il sindaco, sempre del Partito Democratico, anti-cemento di San Lazzaro di Savena;

*h)* le indagini che hanno coinvolto a Crevalcore (Bologna) il sindaco e senatore Pd Claudio Broglia e il vicesindaco, Maria Pia Roveri (ancora Pd), nell'ambito di un'inchiesta (si ipotizza il reato di truffa) sui contributi di autonoma sistemazione concessi dopo il terremoto del 2012;

*i)* le indagini che hanno coinvolto a Ercolano (Napoli) il sindaco Vincenzo Strazzullo (Pd), il vicesindaco Antonello Cozzolino, l'assessore all'Urbanistica Salvatore Solaro e il consigliere comunale Pasquale Romano nelle indagini per gli appalti per le opere pubbliche nell'aprile scorso;

*f)* le indagini che hanno coinvolto il sindaco di San Felice sul Panaro (Modena), Alberto Silvestri (sempre Pd), perché firmò per l'agibilità di un'azienda poi crollata;

g) le indagini che hanno coinvolto a Pescara Marco Alessandrini (Pd) nell'ambito dell'inchiesta riguardante i divieti di balneazione a fine luglio a seguito dello sversamento di liquami in mare;

h) le indagini che hanno coinvolto il sindaco di Como Mario Lucini (Pd) per gli appalti delle paratie del Lago;

i) le indagini che hanno coinvolto il sindaco Pd di Siena Bruno Valentini per falso in atto pubblico, abuso d'ufficio e truffa aggravata;

l) il rinvio a giudizio del consigliere comunale Vito Cimiotta a Marsala, per voto di scambio;

l) il rinvio a giudizio per truffa e violazione di domicilio al consigliere comunale di Caltanissetta, Angelo Scalia, sempre in quota Partito Democratico;

da oltre una settimana i principali telegiornali del servizio pubblico stanno dedicando grandissimo spazio agli eventi nel Comune di Quarto, riservando al Movimento 5 Stelle un trattamento che, per le ragioni che seguono, appare alla scrivente in aperto contrasto con i principi richiamati, con particolare riguardo a quelli di lealtà, imparzialità e correttezza dell'informazione;

inviati del Tg1, del Tg3 e di Rainews hanno stazionato per giorni a Quarto, un trattamento mai riservato ad altri comuni di piccola/media grandezza nel resto d'Italia, specie se si considera che l'ex attivista del Movimento 5 stelle e sindaco di Quarto, Rosa Capuozzo, è stata ascoltata dal Pubblico Ministero Woodcock in qualità di persona informata dei fatti, ma non risulta indagata. Appare utile fornire qualche evidenza di tale sproporzionata attenzione alle vicende del Comune di Quarto:

a) l'edizione delle ore 13,30 del Tg1 del giorno 11 gennaio ha dedicato due servizi al caso Quarto per un totale di oltre tre minuti (dal minuto 5,08 al minuto 8,36);

b) l'edizione delle ore 20,00 del Tg1 del giorno 11 gennaio ha dedicato due servizi al caso Quarto per un totale di oltre tre minuti (dal minuto 12,16 al minuto 15,31);

c) l'edizione delle ore 13,30 del Tg1 del giorno 12 gennaio ha dedicato due servizi al caso Quarto per un totale di tre minuti (dal minuto 9,25 al minuto 12,25);

d) l'edizione delle ore 20,00 del Tg1 del giorno 12 gennaio ha dedicato addirittura tre servizi al caso Quarto per un totale di quasi sei minuti (dal minuto 7,40 al minuto 13,31);

e) l'edizione delle ore 13,30 del Tg1 del giorno 13 gennaio ha dedicato due servizi al caso Quarto per un totale di quasi tre minuti (dal minuto 7,18 al minuto 9,43);

f) l'edizione delle ore 20,00 del Tg1 del giorno 13 gennaio ha dedicato ben tre servizi al caso Quarto per un totale di oltre tre minuti (dal minuto 7,06 al minuto 10,18);

g) l'edizione delle ore 13,30 del Tg1 del giorno 14 gennaio ha dedicato al caso Quarto un totale di quasi due minuti (dal minuto 9,21 al minuto 10,58);

h) l'edizione delle ore 20,00 del Tg1 del giorno 14 gennaio ha dedicato due servizi al caso Quarto per un totale di oltre tre minuti (dal minuto 16,18 al minuto 19,32);

la medesima sproporzionata ed ingiustificata attenzione alle vicende di Quarto è stata riservata anche dagli altri telegiornali nazionali del servizio pubblico, fra gli altri:

a) l'edizione delle ore 13,00 del Tg2 del giorno 12 gennaio ha dedicato al caso Quarto quasi quattro minuti (dal minuto 3,53 al minuto 7,29);

b) l'edizione delle ore 20,30 del Tg2 del giorno 12 gennaio ha dedicato al caso Quarto quasi tre minuti (dal minuto 8,36 al minuto 11,28);

c) l'edizione delle ore 20,30 del Tg2 del giorno 14 gennaio ha dedicato al caso Quarto quasi due minuti (dal minuto 10,38 al minuto 12,36);

d) l'edizione delle ore 19,00 del Tg3 del giorno 11 gennaio ha dedicato al caso Quarto quasi tre minuti (dal minuto 11,50 al minuto 14,19);

e) l'edizione delle ore 19,00 del Tg3 del giorno 12 gennaio ha dedicato al caso Quarto quasi cinque minuti (dal minuto 19,37 al minuto 24,02);

f) l'edizione delle ore 14,20 del Tg3 del giorno 13 gennaio ha dedicato al caso Quarto oltre due minuti (dal minuto 17,19 al minuto 19,40);

g) l'edizione delle ore 19,00 del Tg3 del giorno 11 gennaio ha dedicato al caso Quarto quasi tre minuti (dal minuto 11,50 al minuto 14,19);

potrebbero essere anche considerate le edizioni mattutine, pomeridiane e notturne dei telegiornali, ma appare sufficiente quanto esposto per affermare che rispetto alle vicende del comune campano vi sia stata una concentrazione dell'informazione del servizio pubblico davvero significativa, inusuale, sproporzionata rispetto all'entità dei fatti, proseguita anche nel momento in cui i nodi significativi erano stati sciolti e quindi a nulla serviva produrre un'informazione a tratti superficiale e incapace di aggiungere elementi a vantaggio della conoscenza dei cittadini-utenti;

pur non volendosi in alcun modo sindacare la necessità di attribuire alla notizia una congrua, oggettiva, rilevanza, il comportamento della concessionaria del servizio pubblico pare essersi infine tradotto in una grave violazione del pluralismo politico inteso, rispetto a casi come quello in oggetto, quale dovere dei giornalisti di non favorire più o meno surrettiziamente una forza politica, ovvero di non denigrarne un'altra, in sostanza quel dovere deontologico di adottare sempre lo stesso metro, lo stesso peso, nell'informazione che riguarda il rapporto fra soggetti politici e vicende giudiziarie che vedono coinvolti loro rappresentanti;

per queste ragioni il trattamento riservato dal servizio pubblico alla vicenda di Quarto appare viziato dalla violazione dei principi di lealtà, completezza e imparzialità dell'informazione, un comportamento che mortifica la missione e il ruolo del servizio pubblico;

si chiede di sapere:

per quali precise ragioni, pur nel rispetto della libertà d'informazione e dell'autonomia che contraddistingue l'attività giornalistica, a numerosi casi concernenti inchieste relative ad amministratori locali indagati o arrestati non sia stata data neanche la minima copertura;

se non ritenga che, pur tenuto conto della necessità di dare un congruo spazio alle vicende di Quarto, il comportamento della concessionaria del servizio pubblico si sia tradotto in una grave violazione dei principi della lealtà, della completezza e dell'imparzialità dell'informazione attraverso un'informazione sproporzionata rispetto all'entità dei fatti;

quali iniziative urgenti intenda assumere nei confronti delle testate giornalistiche del Tg1, Tg2, Tg3 e Rainews affinché sia immediatamente garantita ai cittadini un'informazione finalmente obiettiva, leale, completa ed imparziale nei confronti dei soggetti politici.

(382/1913)

*RISPOSTA. – In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

*In linea generale la Rai ritiene di aver fornito – anche sulle tematiche sollevate nell'interrogazione di cui sopra – una offerta informativa improntata ai principi di imparzialità, completezza e correttezza, nel rispetto del diritto/dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto dei cittadini ad essere informati, adottando una linea editoriale di attualità e notiziabilità seguita da tutti gli organi di informazione. I Direttori responsabili delle Testate hanno operato – così come in ogni altra situazione analoga e in piena coerenza con le previsioni normative dell'ordinamento della professione giornalistica, riconducibili all'articolo 21 della Costituzione – nell'ambito della propria autonomia e libertà editoriale.*

*NESCI. – Al Presidente della Rai – Premesso che:*

il pluralismo, l'obiettività, la completezza, la lealtà, l'imparzialità, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche sono i principi generali che regolano l'informazione radiotelevisiva;

l'art. 7 del Testo unico afferma che l'attività di informazione, da qualunque emittente sia esercitata, costituisce «un servizio di interesse generale» che, in quanto tale, deve garantire la libera formazione delle opinioni attraverso la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, nonché la garanzia di accesso alle trasmissioni di informazione a tutti i soggetti politici «in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità»;

la legge n. 28 del 2000 demanda alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) il compito di stabilire, ciascuna nel proprio ambito di competenza, ulteriori regole finalizzate a rendere applicativi, anche nei periodi non elettorali, i principi di equità e parità di trattamento dei soggetti politici nei programmi di informazione;

la stessa legge distingue tra programmi di comunicazione politica e programmi di informazione, fra i quali rientrano i telegiornali, specificando che a questi ultimi non si applicano i vincoli più stringenti della comunicazione politica, bensì i principi generali della parità di trattamento e dell'equità;

con le sentenze nn. 6066 e 6067 del 2014, il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo l'annullamento di due delibere dell'Agcom con le quali era stato imposto un ripristino della parità di trattamento nei programmi di approfondimento «Che tempo che fa e »In 1/2 ora«. Confermando l'orientamento del Tar espresso nelle sentenze nn. 11080 e 11081 del 2013, il Supremo Giudice Amministrativo ha affermato che i criteri quantitativi di ripartizione numerica delle presenze degli esponenti politici, che sulla base della l. n. 28 del 2000 si applicano ai programmi di comunicazione politica, non possono trovare altresì applicazione nei programmi di informazione, perlomeno nei periodi non elettorali. Pertanto, ai fini della valutazione del rispetto del principio della parità di trattamento, dovrebbero essere impiegati parametri di carattere qualitativo, quali ad esempio il tipo di programma, la condotta dei giornalisti, la veridicità delle informazioni riportate, ed altri ancora;

coerentemente con tale orientamento giurisprudenziale, l'Agcom, nel corso del 2015, ha affiancato al mero dato quantitativo anche quello di carattere qualitativo, prestando particolare attenzione ai temi e all'agenda politica;

nell'atto di indirizzo approvato nella seduta dell'11 marzo 2003, la Commissione di vigilanza ha affermato che «tutte le trasmissioni di informazione [...] devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti di vista e la necessità del contraddittorio»;

i direttori di testata devono inoltre orientare la loro attività «al rispetto dell'imparzialità avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini il massimo di informazioni», ciò in quanto il pluralismo costituisce un dovere per la concessionaria pubblica;

tali principi sono stati declinati anche nel contratto di servizio stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI-Radiotelevisione Italiana Spa per il triennio 2010-2012, il cui articolo 4 afferma che il servizio pubblico «assicura la qualità dell'informazione quale imprescindibile presidio di pluralismo, completezza e obiettività, imparzialità, indipendenza e apertura alle diverse forze politiche e sociali», nel rispetto dei «principi di correttezza, lealtà e buona fede dell'informazione», affinché si favorisca «lo sviluppo del senso critico, civile ed etico della collettività nazionale, nel rispetto del diritto/dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto dei cittadini ad essere informati»;

l'edizione del Tg1 delle ore 20,00 di venerdì 15 gennaio ha realizzato l'ennesimo servizio irrispettoso, a parere della scrivente, di principi fondamentali del sistema radiotelevisivo quali la lealtà, l'imparzialità, l'oggettività e la completezza dell'informazione;

nella suddetta edizione, il mezzobusto Alberto Matano ha lanciato un servizio giornalistico dichiarando che, dopo «il caso Quarto», «per il Movimento rischia di aprirsi un nuovo caso»;

durante il servizio la giornalista Claudia Mazzola dichiarava: «mentre è ancora aperto il caso Quarto con l'indagine giudiziaria in corso [...] un altro caso stavolta a Pomezia potrebbe scoppiare nel Movimento. Secondo l'Huffington Post, il sindaco grillino Fucci che nelle intercettazioni proprio Buzzi definiva incorruttibile, avrebbe affidato l'appalto della gestione dei rifiuti in modo poco trasparente a cooperative collegate proprio a Buzzi, quando Mafia Capitale è già esplosa»;

appare surreale che il servizio pubblico abbia dedicato un servizio ad hoc ad una notizia che era già stata smentita dallo stesso sindaco di Pomezia (Roma), Fabio Fucci che, sulla sua pagina facebook, ha specificato: «A Pomezia i nostri appalti consentono servizi migliori e fanno risparmiare 3 milioni. Invece ancora una volta l'Huffington Post tenta di screditare l'ottimo lavoro che stiamo facendo a Pomezia con informazioni false. L'articolo parla di "Pomezia, quegli appalti sospetti affidati dal sindaco grillino alla coop vicina a Salvatore Buzzi" scrivendo la prima grande menzogna. Non è il Sindaco che può affidare appalti ad alcun soggetto. La cooperativa legata a Buzzi è stata estromessa dal consorzio Formula Ambiente, a cui il Comune di Pomezia ha appaltato il servizio di gestione rifiuti e pulizia urbana, il 15 dicembre 2014, immediatamente dopo i primi arresti. L'iter per l'estromissione è stato avviato il giorno stesso. Il sintomo primo della strumentalizzazione della notizia è nel fatto che non è certo il sindaco ad assegnare un appalto. In ogni caso è stato tutto fatto con la prefettura, che non ha rilevato problemi sulla certificazione antimafia»;

sarebbe stato doveroso, opportuno e deontologicamente corretto che il servizio pubblico, prima di dar credito a una notizia (rivelatasi, di fatto, falsa) semplicemente perché riportata su un giornale, avesse approfondito in modo adeguato, così da dar voce a tutti i soggetti coinvolti, nel rispetto della lealtà e dell'imparzialità dell'informazione;

in questa circostanza il servizio pubblico è dunque venuto meno alla «presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, comunque non consentendo la sponsorizzazione dei notiziari»;

appare necessario sottolineare anche in questa sede, come già denunciato dalla scrivente in un altro quesito alla concessionaria, che da oltre una settimana i tre telegiornali nazionali del servizio pubblico stanno dedicando alla cd. «vicenda di Quarto» uno spazio assolutamente sproporzionato rispetto all'entità dei fatti, riservando al Movimento 5 Stelle un trattamento che, invece, non è mai stato riservato agli altri partiti politici, contravvenendo palesemente ai principi suesposti che il servizio pubblico dovrebbe, per primo, rispettare;



si chiede di sapere:

se non ritenga doveroso, nel rispetto delle norme statutarie e dell'autonomia che contraddistingue l'attività giornalistica, fare valere le responsabilità evidenziate in premessa della redazione del Tg1 e del direttore Mario Orfeo, responsabili di un servizio giornalistico falso e irrispettoso dei principi di lealtà, completezza, imparzialità e obiettività dell'informazione;

quali azioni urgenti intenda assumere affinché venga assicurata al cittadino una maggiore obiettività dell'informazione, al fine di assicurare «lo sviluppo del senso critico, civile ed etico della collettività nazionale, nel rispetto del diritto/dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto dei cittadini ad essere informati».

(383/1914)

*RISPOSTA. – In merito all'interrogazione sopra citata – nel rinviare ai riscontri relativi ad interrogazioni aventi analogo contenuto per una più puntuale valutazione dei principi generali e delle regole cui si informa la Rai nella definizione della propria offerta informativa – si informa di quanto segue.*

*In primo luogo, si evidenzia come la smentita del sindaco di Pomezia sia comparsa sulle principali agenzie di stampa alle ore 21 del 15 gennaio, cioè quasi un'ora dopo la messa in onda del servizio del Tg1 sul tema.*

*In secondo luogo, si pone in evidenza come il servizio del Tg1 ricordasse che Salvatore Buzzi, incriminato per l'inchiesta «Mafia Capitale», aveva definito «incorruttibile» il sindaco di Pomezia Fucci e citasse in proposito anche una frase di Casaleggio che prendeva le difese del Movimento.*

*Da ultimo, si ritiene utile evidenziare che la vicenda di Pomezia veniva citata l'indomani in un ampio pezzo del Corriere della Sera, dedicato interamente al «caso Quarto», a dimostrazione dell'attenzione dedicata da tutti i principali quotidiani italiani alle vicende in questione.*

**PISICCHIO, MARCOLIN.** – *Al Presidente e al Direttore generale della Rai – Premesso che:*

nel corso della puntata, del programma televisivo Uno Mattina condotta da Tiberio Timperi, andata in onda lo scorso 16 gennaio su Rai Uno, è stato affrontato l'argomento RAZZISTA? CHI NON DENUNCIA I MIGRANTI CHE MOLESTANO, inerente le aggressioni alle donne tedesche a Colonia. Presenti in studio tra gli ospiti l'avvocato Giulia Bongiorno siciliana, il giornalista Carlo Panella e Lorella Zanardo attivista e scrittrice;

durante il suo intervento, il giornalista Carlo Panella, ha pesantemente offeso i siciliani affermando testualmente che «Dietro Colonia c'è la dinamica del branco, un gruppo di maschi ubriachi, testosterone, che fanno le porcate che facevano i maschi in Sicilia e che forse fanno

ancora oggi. Ci sono delle foto clamorose della Sicilia, la foto degli anni '50 la bedda (bella) ragazza che passa e tutti i galletti...».

le dichiarazioni del giornalista hanno lasciato gli ospiti in studio ammutoliti ed attoniti e, lo stesso conduttore del programma, accusato di non essersi dissociato, in una dichiarazione a «Il Giornale» ha affermato: «»Carlo Panella ha dato una sua discutibilissima opinione che non condivido assolutamente«, dice Timperi spiegando, però che non ama »fare polemica davanti agli ospiti e non posso far altro che farlo notare ma non è vero che non mi sono dissociato«. »L'ho fatto subito e ho chiesto scusa anche in un secondo momento, prima dello spazio di Gianni Ippoliti«, spiega Timperi che dice di essersi sentito in imbarazzo, lui che non è siciliano ma che ogni estate passa le vacanze a Catania. »Non si possono associare i siciliani a quanto accaduto a Colonia«, conclude il conduttore;

non è accettabile che durante un programma televisivo, di una qualsiasi emittente, sia consentito ad un ospite di offendere persone, identità, cultura e distorcere la storia;

si chiede di sapere:

in merito ai fatti qui esposti quali iniziative intendano adottare, perché simili ingiuriosi episodi non si verificano ancora in altre trasmissioni.

(384/1918)

SCAVONE. – *Al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

in data 16 gennaio 2016, nel corso della trasmissione «Uno Mattina In Famiglia» trasmessa da Rai 1 e condotta da Tiberio Timperi, è stato invitato lo scrittore Carlo Panella il quale, commentando i fatti di Colonia accaduti la notte di Capodanno, ha equiparato gli stupri e le violenze di Colonia alle «porcate che facevano i maschi siciliani»;

il giornalista ha affermato liberamente e specificamente: «dietro Colonia c'è la dinamica del branco, un gruppo di maschi ubriachi, testosterone, che fanno le porcate che facevano i maschi in Sicilia e che forse fanno ancora in Sicilia. Ci sono delle foto clamorose della Sicilia, la foto degli anni '50, la bedda (bella) ragazza che passa e tutti i galletti.....»;

si tratta di inaccettabili affermazioni che ledono gratuitamente l'immagine della Sicilia e sono state percepite come fortemente denigratorie e offensive di un intero popolo e della sua onorabilità;

il fatto assume contorni ancor più gravi se si pensa che simili, incontrollate provalazioni non sono state tempestivamente redarguite dal conduttore e sono state diffuse dal servizio radiotelevisivo pubblico nel corso di una trasmissione molto seguita e destinata alle famiglie;

le affermazioni dello scrittore Panella risultano essere quantomai razziste e quindi inaccettabili per il servizio pubblico, oltre che capaci di suscitare parecchio sdegno e riprovazione da parte degli ascoltatori siciliani, ma anche di associazioni dei consumatori (risulta infatti che il Co-

dacons abbia depositato un esposto anche alla Corte dei conti e alle procure della Repubblica di Roma e di Palermo), ma anche nei *social network* e da parte di altre diverse associazioni presenti nel territorio che hanno fatto pervenire le loro segnalazioni di veemente disappunto per tanta ignominiosa contumelia;

in seguito al predetto fatto nessuna censura o presa di posizione tesa a rimediare all'incidente è stata posta in essere dalla RAI;

è necessario che il ripetersi della diffusione di simili affermazioni venga efficacemente scongiurato perché depona per una grande leggerezza comportamentale da parte dell'azienda concessionaria di un servizio pubblico e che viene finanziata con denaro pubblico;

si chiede di sapere:

quali azioni intendano porre in essere per censurare tale delirio razzista fortemente lesivo per i Siciliani, propalato nel corso di una trasmissione tanto seguita come «Uno Mattina»;

se non ritengano necessario avviare un'indagine ispettiva sull'episodio;

se non ritengano opportuno intervenire affinché il concessionario del servizio pubblico si doti di un sistema di verifica preventiva teso a scongiurare il ripetersi di tali incresciosi fatti e a tutelare i cittadini fruitori del servizio televisivo.

(388/1922)

NESCI, AIROLA, CIAMPOLILLO, DI STEFANO. – *Al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

nel corso della trasmissione «Uno Mattina in Famiglia» di Rai Uno dello scorso 16 gennaio, si è parlato delle violenze di Colonia perpetrate durante la notte di Capodanno;

lo scrittore Carlo Panella, ospite della puntata, ha paragonato quanto successo durante la notte di Capodanno «alle porcate che facevano i maschi siciliani. E che forse fanno ancora». In studio, oltre al conduttore Tiberio Timperi, anche l'avvocato (palermitano) Giulia Bongiorno, che non ha replicato;

secondo Panella, «dietro Colonia c'è la dinamica del branco, un gruppo di maschi ubriachi, testosterone, che fanno le porcate che facevano i maschi in Sicilia e che forse fanno ancora in Sicilia. Ci sono delle foto clamorose della Sicilia, la foto degli anni '50 la bedda ragazza che passa e tutti i galletti...»;

stando a quanto riferisce «ilfattoquotidiano.it», Timperi si è dissociato dalle parole di Panella, ma solo in un secondo momento ha chiesto scusa ai telespettatori;

in una nota diramata alla stampa, il Codacons ha annunciato che depositerà un esposto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alle procure della Repubblica di Roma e Palermo, alla Corte dei conti, nonché alla Commissione parlamentare di vigilanza Rai, «in merito ad al-

cune gravi dichiarazioni rese da Carlo Panella durante la trasmissione "Unomattina" del 16 gennaio scorso»;

secondo quanto risulta alla scrivente, l'azienda del servizio pubblico non ha comunicato alcuna presa di posizione in merito alle parole espresse dal dottor Panella, nonostante il disposto del d.lgs del 31 luglio 2005, n. 177 (cd. Testo unico dei servizi di media audiovisivi) secondo cui «la disciplina del sistema radiotelevisivo, a tutela degli utenti, garantisce: l'accesso dell'utente, secondo criteri di non discriminazione, ad un'ampia varietà di informazioni e di contenuti offerti da una pluralità di operatori nazionali e locali», nonché «la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali della persona, essendo, comunque, vietate le trasmissioni che contengono messaggi cifrati o di carattere subliminale o incitamenti all'odio comunque motivato o che inducono ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità»;

si chiede di sapere:

se sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e se non ritenga doveroso, in ossequio ai principi che regolano l'informazione, in particolare quella del servizio pubblico, che la concessionaria, anche tramite il conduttore della trasmissione «Uno Mattina in Famiglia» Tiberio Timperi rettifichi le gravi affermazioni di Carlo Panella, le quali, oltre ad essere offensive nei confronti del popolo siciliano, concorrono, data la potenza del mezzo televisivo, a una radicata e falsa rappresentazione del Sud come luogo di arretratezza e inferiorità, funzionale a una dominante cultura colonialistica contraria alla storia, alla realtà e alla sostanza culturale dell'intero Mezzogiorno italiano.

(389/1924)

*RISPOSTA. – Con riferimento alle interrogazioni sopra menzionate [384/1918, 388/1922 e 389/1924] e, più in particolare, in merito alle dichiarazioni rilasciate dall'ospite Carlo Panella nel corso della puntata di «Uno mattina in famiglia» trasmessa il 16 gennaio 2016, si riporta di seguito quanto dichiarato dal conduttore Tiberio Timperi il successivo sabato 23 gennaio 2016:*

*«Sabato scorso un nostro ospite, il giornalista Carlo Panella, ha avuto parole secondo noi infelici sui siciliani e il loro rapporto con le donne. Lo abbiamo subito rilevato due volte, in diretta, prendendo le distanze dalle sue affermazioni. Vogliamo anche oggi ribadire che accostare i siciliani ai fatti di Colonia è del tutto arbitrario e privo di fondamento. Così come falso è il riferimento, fatto sempre da Panella, ad una foto famosa che ritrae una donna che passeggia sotto lo sguardo di tanti, asseriti da Panella, galletti siciliani. Quella foto, che state vedendo, è stata scattata per le vie di Firenze e non in Sicilia. Indipendentemente da quello che Panella riterrà opportuno fare, noi ci scusiamo per essere stati involontario veicolo delle sue frasi».*

BOCCADUTRI. – *Al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

la Legge di stabilità 2016 ha previsto che il pagamento del Canone televisivo per gli abbonamenti in ambito privato avvenga mediante addebito nella fattura per i titolari di fornitura di energia elettrica;

questa riforma importante, ad oggi in fase di attuazione, sta provocando una importante riorganizzazione della Rai e in particolare di quegli uffici addetti alla riscossione del canone;

negli ultimi decenni la Rai, per accertare l'esistenza di eventuali evasori del pagamento del canone, si avvaleva di agenti di commercio liberi professionisti incaricati di compiere verifiche sulla base delle segnalazioni dell'Azienda;

l'attività dei suddetti agenti di commercio, nei fatti monomandatari, seppure liberi professionisti, ha prodotto successi importanti nel contrasto all'evasione;

con la riforma delle modalità di riscossione del canone Rai vi è incertezza sulla sorte di questi lavoratori;

si chiede di sapere:

quali decisioni la Rai intenda prendere circa il rinnovo di questi contratti e, conseguentemente, il destino di questi lavoratori.

(385/1919)

*RISPOSTA.* – *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

*Con il vecchio regime normativo il contrasto all'evasione è stato realizzato dalla Rai anche a mezzo di collaboratori esterni, incaricati di contattare personalmente l'utenza e di fornire informazioni sulla disciplina giuridica del canone TV, invitando, in caso di detenzione del televisore, a regolarizzare la propria posizione. (gli agenti non entrano nelle case per controllare la detenzione di televisori). Questo riguardava sia l'utenza ordinaria (abitazione privata) che quella speciale (alberghi, bar, ristoranti, negozi, uffici, ecc.).*

*La riforma del canone ordinario, che aggancia la raccolta all'utenza elettrica, ha fatto venir meno la ragion d'essere dell'attività degli Agenti Rai per gli abbonamenti ordinari; per cercare di ridurre al massimo l'impatto di questo cambiamento legislativo, la Rai sta cercando di ampliare il più possibile la presenza degli Agenti sul territorio per il contrasto all'evasione del canone speciale. A tal fine l'azienda (a fronte di 39 recessi) ha formulato 47 proposte di novazione contrattuale ad Agente per l'acquisizione di canoni solo speciali (in aggiunta ai 28 già oggi dedicati); allo stato un terzo ha già accettato tale proposta.*

FAUTTILLI, GIGLI. – *Al Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

domenica 17 gennaio 2016 si è registrato l'ennesimo attacco ai medici obiettori durante la trasmissione 'Preso diretta'su Rai Tre, con il ser-

vizio pubblico che si è reso responsabile della divulgazione di un programma privo di qualunque obiettività e dichiaratamente schierato;

infatti, l'obiezione di coscienza non costituisce una benevola concessione da parte di uno Stato, bensì un diritto che, al pari del diritto alla vita, lo Stato democratico può soltanto riconoscere, se vuole distinguersi dai regimi autoritari;

il rispetto della coscienza dei singoli connota soprattutto le democrazie pluraliste, in cui la mancanza di valori condivisi non può essere sostituita dall'imposizione per legge di un'etica, se pur maggioritaria;

esso rappresenta una difesa della coscienza del singolo, quando le leggi e le istituzioni mettono in discussione i diritti naturali, primo tra i quali il diritto alla vita; la richiesta di sopprimere la vita di un essere umano fa nascere, infatti, un insanabile conflitto nell'animo di chi ha scelto di curare e di aver cura;

i dati ufficiali del Governo hanno il pregio di dimostrare la pretestuosità degli attacchi ai medici obiettori di coscienza, contro i quali vengono periodicamente riproposti ostacoli alla progressione di carriera e concorsi riservati ai medici non obiettori;

Il Ministero della salute, infatti, conferma come non emergano criticità nella fornitura del 'servizio', riconducibili alla testimonianza a favore della vita dei medici obiettori, come, invece, si è sostenuto, e senza contraddittorio, nella trasmissione sopra ricordata;

continuano, invece, a diminuire i tempi di attesa fra rilascio della certificazione e intervento, mentre il 90.8% delle IVG viene effettuato nella regione di residenza, anche perché ogni 7 strutture in cui si partorisce ve ne sono 5 in cui si pratica un'Interruzione Volontaria di Gravidanza (IVG);

si tratta di un dato decisamente elevato se si tiene conto che per fortuna il numero di IVG è pari a circa il 20% del numero di nascite;

inoltre, i medici non obiettori non possono lamentare di essere ghettizzati praticando gli aborti, dato che risulta, sempre dai dati del Ministero della salute, che da ciascun medico non obiettore vengono effettuati in media 1.6 aborti a settimana, con un minimo di 0.5 per la Sardegna e un massimo di 4.7 per il Molise. Impossibile dunque che il carico di 'lavoro' legato alle IVG impegni tutta l'attività lavorativa di chi si è reso disponibile ad eseguire aborti;

mentre si assiste alla cancellazione dei punti nascita, vi è il sospetto che l'insistenza nel voler penalizzare gli obiettori possa mascherare il tentativo di privilegiare le carriere dei non obiettori a danno dei medici che optano per la sacralità della vita;

la presenza di obiettori sembra essere sotto attacco, anche nella pubblica informazione italiana perché disturba chi vorrebbe fare dell'aborto un diritto e costituisce un silenzioso richiamo per tutte le coscienze sul valore della vita umana e sui diritti del nascituro;

si chiede di sapere:

se non ritengano necessario intervenire con estrema urgenza per correggere l'uso improprio di una informazione strumentalizzata per fini ideologici, in modo da contrastare la ingiustificata gogna dei medici obiettori di coscienza, accusati di fatto e ingiustamente di rendere impossibile l'applicazione della legge sull'interruzione volontaria della gravidanza;

se non ritengano che sarebbe doveroso almeno fornire in modo preciso e obiettivo i dati provenienti dalle strutture sanitarie e dalle fonti statistiche del Governo.

(386/1920)

*RISPOSTA.* – *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

*«Preso diretta» è un programma di approfondimento informativo che fa delle inchieste la sua cifra caratterizzante e che pur svolgendo inchieste difficili e delicate, talvolta anche scomode, cerca sempre di non perdere di vista i principi di imparzialità, completezza e correttezza, nel rispetto del diritto/dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto dei cittadini ad essere informati.*

*Con riferimento specifico alla puntata andata in onda il 17 gennaio 2016 si ritiene opportuno porre in evidenza come nel corso del programma non si sia mai contestato il fondamento del diritto all'obiezione di coscienza del personale sanitario relativamente alla pratica dell'interruzione volontaria di gravidanza. Né si è portato alcun attacco ai medici obiettori, non potendo essere considerato tale l'aver riportato, con un'intervista, quanto dichiarato dalla responsabile del reparto dell'Ospedale di Avellino che ha precisato di aver preteso dai medici (anche obiettori) la cura delle pazienti che avevano già effettuato il loro aborto terapeutico (attività sanitaria che è imposta al personale sanitario come obbligatoria anche dalla legge).*

*Diversamente, si evidenzia come il tema di fondo del servizio sia stata la verifica della reale e concreta attuazione della legge 194 a 38 anni dalla sua approvazione. Quindi, non delle libere scelte dei singoli ci si occupava nel programma bensì della capacità delle strutture pubbliche e dello Stato di garantire alle donne il diritto loro riconosciuto dalla legge, anche alla luce della dimensione quantitativa dell'obiezione di coscienza, ricordando che l'Italia è stata condannata dal Comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio d'Europa esattamente per aver violato su questo punto i diritti delle donne. Da questo punto di vista, il servizio ha messo in luce realtà certamente preoccupanti per le loro conseguenze, come quelle di zone geografiche nelle quali l'obiezione di coscienza raggiunge o sfiora il cento per cento nella scelta dei medici, con particolare riferimento a tutta l'Italia del sud e con una media nazionale che si attesta comunque al 70 per cento.*

*Proprio per quanto attiene all'ambito quantitativo, con numeri e statistiche riportate, il reportage metteva in luce come sia verosimile*

*che la grande disponibilità di farmaci facilmente reperibili on line abbia convinto molte donne a seguire quei metodi, anziché confrontarsi con le difficoltà (dimostrate dalle immagini riprese anche in grandi realtà come quelle di Roma) ad ottenere l'interruzione di gravidanza seguendo i percorsi prefigurati dalla legge 194. Ciò spiegherebbe anche la crescita esponenziale degli aborti classificati come «spontanei» in Italia, e in parte probabilmente dovuti proprio agli effetti dell'assunzione di quei farmaci.*

*Da ultimo, si sottolinea, come il reportage abbia messo in evidenza la correlazione tra l'incapacità delle strutture pubbliche a soddisfare la domanda delle donne e il delegarsi ai centri privati lo svolgimento delle attività relative all'Interruzione Volontaria di Gravidanza, talvolta senza riuscire a far fronte nemmeno dal punto di vista economico al fabbisogno relativo.*

GASPARRI. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai – Premesso che:

a partire da giovedì 28 gennaio p.v. prenderà via l'iter, presso l'aula del Senato, del provvedimento che disciplina e regola le unioni civili tra persone dello stesso sesso, AS 2081, che dovrebbe essere approvato in prima lettura già la settimana successiva;

detto disegno di legge, volto a sancire un riconoscimento giuridico alle coppie formate da persone del medesimo sesso, ha avuto un iter lungo e travagliato nel corso dell'esame in Commissione a dimostrazione del fatto che il tema trattato fosse sensibile, delicato e necessitasse di particolare attenzione;

nel corso delle ultime settimane, durante le quali il tema è entrato nell'ambito della comunicazione televisiva per la sua oggettiva rilevanza, il dibattito si è acceso e si è reso vivo nell'opinione pubblica;

si rileva, purtroppo, l'orientamento unidirezionale di molte trasmissioni televisive che darebbero spazio soltanto alle tesi di coloro che sono favorevoli alle unioni civili, alle adozioni (c.d. *stepchild adoption*) e anche alla deprecata eventualità dell'utero in affitto;

a detto proposito si segnalano –in particolare– una serie di trasmissioni della terza rete Rai che, purtroppo, è avveza ad inserire nei suoi palinsesti, programmi sovversivi dell'ordine pubblico;

a giudizio dell'interrogante, la situazione sopra esposta è grave, pericolosa e crea ampie inesattezze attraverso la distorsione del messaggio tramite l'uso della televisione di Stato, che dovrebbe esprimere pluralità di opinioni a tutela di tutti i fruitori del servizio pubblico;

si chiede di sapere:

in quale maniera la Rai intenda affrontare il tema delle Unioni Civili all'interno delle proprie trasmissioni televisive;

se intenda porre maggiore attenzione ed equilibrio comunicativo poiché, pur non vigendo le regole della *par condicio*, è evidente che si tratti di un tema di grande rilevanza e di grande delicatezza che deve es-



sere accompagnato da una corretta ed equilibrata informazione che invece allo stato attuale le reti Rai non hanno assicurato, creando così uno squilibrio a netto vantaggio di chi sostiene le tesi delle Unioni Civili e delle adozioni omosessuali.

(387/1921)

*RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione sopra menzionata si informa di quanto segue.*

*In linea generale il servizio pubblico intende assicurare nella propria offerta uno spazio adeguato ad un tema rilevante quale quello della disciplina delle Unioni Civili; in tale quadro si è provveduto a sensibilizzare le strutture editoriali per le opportune valutazioni di competenza.*

SCOTTO, FRATOIANNI. – *Al Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

nel 1999 la RAI, a seguito di una selezione nazionale, ha avviato dei corsi di formazione di nuovi «Agenti» nella propria sede di Torino;

i soggetti selezionati furono successivamente inquadrati lavorativamente con un contratto di agenti di commercio, iscritti all'Enasarco e con partita Iva;

l'incarico affidato a tali agenti era quello di svolgere attività promozionale nel campo degli abbonamenti TV, nonché dei prodotti commercializzati dall'azienda nella zona assegnatagli sul territorio di competenza;

sostanzialmente il ruolo degli agenti è stato da allora quello di fornire agli utenti non abbonati indicazioni in ordine alla legislazione che regola la materia degli abbonamenti, di invitare gli stessi a regolarizzare la loro posizione, di inviare alla sede RAI i nominativi degli utenti non abbonati entro e non oltre il giorno successivo ai contatti e di promuovere la vendita di prodotti individuati dalla RAI;

gli agenti sono stati inizialmente inquadrati come monomandatari, e solo svariati anni dopo al 20% di loro è stata garantita la formula del plurimandato;

in effetti l'aspetto di vendita di prodotti RAI (videocassette, DVD, audiovisivi in genere) non è mai stato poi di fatto concesso agli agenti, tanto che questi non hanno mai ricevuto tabelle di compenso per eventuali vendite, quasi a significare che la menzione contrattuale delle ipotetiche vendite era solo propedeutica a giustificare la natura del rapporto mandante/mandatario;

si sarebbe trattato, insomma, di un artificio giuridico per evitare problemi analoghi che la RAI aveva avuto precedentemente con altre figure professionali;

il compenso per l'incarico affidato, dunque, scaturiva (e scaturisce tuttora) in pratica solo ed esclusivamente dalle provvigioni previste dal contratto d'agenzia per i nuovi abbonamenti acquisiti;

i compensi sono stati elargiti in base a scaglioni provvigionali solo ed esclusivamente in caso di pagamento dell'imposta del canone TV da parte dell'utenza contattata;

non è prevista alcuna parte di retribuzione fissa né rimborsi spese;

ora che il canone RAI verrà pagato in base ad un criterio di presunzione del possesso degli apparecchi TV il compito di questi agenti diverrà pressoché irrilevante, dato che al più essi avrebbero come unica funzione possibile l'acquisizione degli abbonamenti speciali, aspetto a dir poco residuale del loro lavoro;

ciò ha portato la RAI a rescindere già cinquanta dei contratti ancora vigenti, imponendo ai restanti 65 agenti una variazione contrattuale che prevede di lavorare solo per il reperimento dell'utenza cosiddetta TVS, vale a dire dei locali pubblici;

chi non è stato mandato via, dunque, dovrà lavorare in un mercato che storicamente rende almeno l'80% in meno rispetto ai normali guadagni;

in circa 15 anni di attività ogni agente ha prodotto in media un utile netto di 16 milioni di euro;

si chiede di sapere:

se non ritengano doveroso, per quanto di competenza, prendere immediatamente misure al fine di trovare una soluzione che garantisca il mantenimento del livello occupazionale e la difesa dei diritti dei circa 115 agenti RAI coinvolti nella vicenda.

(390/1925)

*RISPOSTA. – In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

*Con il regime normativo vigente in materia di canone televisivo, fino al 31 dicembre 2015 il contrasto all'evasione è stato realizzato dalla Rai anche a mezzo di collaboratori esterni, incaricati di contattare personalmente l'utenza e di fornire informazioni sulla disciplina giuridica del canone TV, invitando, in caso di detenzione del televisore, a regolarizzare la propria posizione; si tratta di un'attività domiciliare che veniva svolta sia nei confronti dell'utenza ordinaria (abitazione privata) che nei confronti dell'utenza speciale (alberghi, bar, ristoranti, negozi, uffici ...).*

*Sin dal 1999, questo compito è stato affidato a collaboratori che non sono dipendenti Rai e con i quali l'Azienda stipula un contratto di agenzia a tempo indeterminato (inquadramento ENASARCO).*

*La riforma del canone in vigore dal 1 gennaio 2016, agganciando la raccolta all'utenza elettrica, ha fatto venir meno la ragion d'essere dell'attività degli Agenti Rai per gli abbonamenti ordinari. La norma ha invece confermato la disciplina del canone speciale e quindi degli Agenti dediti al censimento dell'utenza speciale.*

*In tale quadro la Rai è impegnata a ridurre le conseguenze del venir meno dell'attività sugli ordinari ampliando il più possibile la presenza*

degli Agenti sul territorio per il contrasto all'evasione del canone speciale; l'obiettivo è quello di tutelare l'Azienda per attività non più giustificate dalla nuova normativa, riducendo il più possibile il numero dei recessi contrattuali legati a una causa di forza maggiore.

L'individuazione degli Agenti per i quali procedere alla risoluzione del mandato è stata effettuata utilizzando criteri oggettivi e univoci (quali l'anzianità di servizio, il fatturato medio degli ultimi tre anni, ecc.).

Nel quadro sopra sintetizzato la Rai – a seguito dell'approvazione definitiva della Legge di Stabilità – ha formulato (a fronte di 39 recessi) 47 proposte di novazione contrattuale ad Agente per l'acquisizione di canoni solo speciali (in aggiunta ai 28 già oggi dedicati); allo stato un terzo ha già accettato tale proposta.

NESCI, LIUZZI, AIROLA. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai – Premesso che:

Fabio Fazio, conduttore della trasmissione «Che tempo che fa», programma prodotto dalla società Endemol e che la Rai acquista, almeno fino al 2015 è stato iscritto all'Ordine dei giornalisti pubblicisti della Liguria;

ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 177 del 2005, «sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione»;

è bene, dunque, che chi conduce trasmissioni di informazione o cd. di *infotainment* – come può essere a giusta ragione considerata «Che tempo che fa» – deve essere sempre *super partes* e garante di imparzialità e lealtà;

secondo quanto scrive Stefano Iannaccone su «Gli Stati Generali», «Il volto è quello noto di Fabio Fazio, presentatore Rai da anni. Le sue trasmissioni, come Che Tempo che fa, sono tra le più prestigiose del servizio pubblico: lui, che ha avuto anche l'onore di condurre il Festival di Sanremo, è diventato il nuovo testimonial della Tim per il 2016, come si vede nello spot girato dalla compagnia telefonica. E pur di avere questo ruolo è disposto a sacrificare l'iscrizione all'Ordine dei giornalisti»;

la Carta dei Doveri dell'Ordine dei giornalisti stabilisce che questi ultimi non possano «assumere incarichi e responsabilità in contrasto con l'esercizio autonomo della professione, né prestare il nome, la voce, l'immagine per iniziative pubblicitarie incompatibili con la tutela dell'autonomia professionale. Sono consentite invece, a titolo gratuito, analoghe prestazioni per iniziative pubblicitarie volte a fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali o comunque prive di carattere speculativo»;

a tale riguardo Fabio Fazio ha fornito alcune precisazioni al sito «TvBlog»: «il 26 novembre scorso, prima di iniziare le riprese della cam-

pagna pubblicitaria, ho inviato una formale comunicazione all'Ordine dei Giornalisti, Consiglio Regionale della Liguria, con la quale ho informato l'Ordine del fatto di accingermi a prestare il mio nome, la mia voce e la mia immagine per una campagna pubblicitaria istituzionale promossa da Telecom Italia sui vantaggi delle nuove tecnologie e delle nuove forme di telecomunicazione. Ho chiesto all'Ordine di valutare se tale iniziativa sia compatibile con la mia iscrizione nell'Elenco dei pubblicitisti e di provvedere alla mia cancellazione con decorrenza dalla data della stessa lettera nel caso in cui fosse ritenuta l'incompatibilità. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine mi ha immediatamente risposto, da un lato ringraziandomi per la sensibilità dimostrata informando l'Ordine anticipatamente, dall'altro affermando di ritenere competente a decidere il Consiglio di Disciplina. Sono in attesa di ricevere la risposta da parte del Consiglio di Disciplina»;  
è ufficiale, dunque, che Fazio non ha intenzione di rinnovare l'iscrizione all'Ordine dei giornalisti per l'anno 2016;

si chiede di sapere:

se non ritengano che vi sia stata una lesione dell'immagine della concessionaria pubblica;

se non ritengano che alla luce di questo episodio – che intacca l'immagine della trasmissione «Che tempo che fa» attraverso il comportamento del suo conduttore – debbano essere revisionate le condizioni contrattuali che legano la Rai alla società produttrice del programma.

(391/1929)

*RISPOSTA. – In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

*Con riferimento al tema del rapporto tra Fabio Fazio e l'Ordine Professionale dei Giornalisti, si ritiene che questo non presenti impatti in termini di immagine per la Rai, che non ha mai impiegato l'artista in programmi che ne presupponessero l'iscrizione al relativo Albo, né, dunque, ha mai richiesto la sussistenza di tale requisito soggettivo.*

*Per quanto attiene, invece, alla tematica delle condizioni contrattuali che legano la Rai a Endemol (società produttrice del programma «Che Tempo Che Fa»), si evidenzia che tale rapporto contrattuale non ha nulla a che vedere con la posizione dell'artista in esame (che non è legato da alcun contratto alla Endemol medesima); in tale quadro, pertanto, Rai non ha alcun titolo per richiedere eventuali revisioni contrattuali.*

*ANZALDI. – Al Presidente e al direttore generale della Rai – Premesso che:*

l'articolo 45, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 177 del 2005 stabilisce che il servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuto a garantire un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche destinate alla promozione culturale, (...) con particolare riguardo

alla realizzazione delle opere musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative;

in base all'articolo 9, comma 2, lett. c), del vigente contratto di servizio la Rai è tenuta a trasmettere i programmi di musica in tutti i suoi generi;

in Rai sono oramai quasi del tutto scomparsi i programmi musicali, che non siano *talent* o speciali monografici o eventi come Sanremo;

la Rai nei giorni scorsi ha interrotto la messa in onda su Rai 5 della trasmissione musicale «Ghiaccio Bollente», e su questa decisione non sarebbero state offerte spiegazioni né ai telespettatori, né al piccolo gruppo che la produceva;

tale programma aveva dei costi molto contenuti, sembra pari a circa mille euro a puntata;

la sua chiusura ha provocato una spontanea raccolta di firme sulla rete;

la Rai non risulta essere presente in quelle nuove piazze virtuali come Deezer o Spotify dove soprattutto i giovani costruiscono il loro palinsesto musicale *on demand*;

nelle reti della Rai non esiste più un programma dedicato espressamente alla musica;

nelle scorse settimane la Rai ha annunciato la creazione di una nuova struttura «Rai digital», proprio al fine di implementare la sua scarsa presenza nelle nuove piattaforme digitali;

si chiede di sapere:

quali misure la direzione dell'azienda intenda assumere, al fine di avere una maggiore presenza di programmi musicali nei suoi canali;

se sia strategico chiudere un programma come «Ghiaccio Bollente», peraltro senza prevedere alcun avvicendamento con trasmissioni dello stesso tipo, mentre prende corpo la struttura di «Rai Digital»;

se non sia ravvisabile una violazione del contratto di servizio, alla luce dell'impovertimento dell'offerta musicale televisiva della Rai, che rappresenta uno dei doveri fondamentali del servizio pubblico.

(392/1930)

*RISPOSTA. – In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

*Sin dal luglio 2015 era stato previsto che Ghiaccio Bollente fosse costituito da:*

*33 puntate del Magazine da 50';*

*70 puntate di Intro da 5';*

*243 puntate di Sommario da 2';*

*66 puntate di Best of da 20'.*

*Era anche già previsto che il Magazine fosse condotto da Carlo Massarini fino al 31 dicembre 2015 e che, in seguito, si sarebbe valutata una nuova conduzione. La produzione è stata avviata ad ottobre 2015, e a*

*partire da novembre 2015 sono state definite le nuove scelte editoriali relative al programma in coerenza con la rivisitazione della complessiva offerta editoriale del canale Rai 5i. Per Ghiaccio bollente si è confermata l'idea iniziale di sostituzione del conduttore e definita una nuova formula, con l'obiettivo peraltro di un suo sviluppo in termini di maggiore vicinanza con le esigenze del pubblico.*

*In particolare, per Ghiaccio Bollente, si è confermata la collocazione in fascia notturna Musica Notte (con il nome Ghiaccio Bollente presenta) dedicata alla musica contemporanea rock e jazz, presentata con docufilm internazionali. Si è invece deciso di sostituire la prima serata del venerdì, costituita da docufilm di autore, con una prima serata Live! (Ghiaccio Bollente presenta Live!) costituita da un programma da affidare ad un nuovo conduttore, che valorizzasse i documentari internazionali e i concerti di musica contemporanea jazz e rock. Per esigenze di palinsesto e di non sovrapposizione con altra produzione musicale (Rai Uno prima serata del venerdì), si è ritenuto di rendere operativo a tale spostamento da luglio 2016.*

*Per quanto concerne invece il tema più in generale della presenza di programmi musicali nell'ambito della complessiva offerta Rai si evidenziano, tra gli altri, i seguenti appuntamenti:*

*in prima e seconda serata, l'attenzione a quelle manifestazioni in cui il contenuto musicale si associa ad evidenti portati di natura sociale e di festa popolare, con riferimento alle realtà territoriali più significative (ad esempio la lunga diretta proposta ogni anno in occasione de La Notte della Taranta);*

*programmi come Petruska e come Inventare il tempo di Sandro Cappelletto, che hanno la funzione di coniugare didattica e suggestione narrativa;*

*Le lezioni di Riccardo Muti, trasmesse in prima serata e nel loro primo ciclo dedicate a Verdi;*

*i docufilm che raccontano le atmosfere dei Festival più importanti (in particolare Spoleto);*

*le interviste ai grandi protagonisti della musica contemporanea;*

*le tournée dell'Orchestra Sinfonica Nazionale (la prossima nelle grandi città del Mezzogiorno d'Italia).*

*Il palinsesto 2016 ospiterà inoltre, tra le altre: le prime del Teatro alla Scala, dove prosegue il ciclo dedicato a Giacomo Puccini diretto da Riccardo Chailly (La Fanciulla del West e Madama Butterfly), il Comunale di Bologna (Attila di Giuseppe Verdi), il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Regio di Torino (La donna serpente di Alfredo Casella) e il Teatro dell'Opera di Roma con Gioacchino Rossini: l'evento dedicato al bicentenario de Il barbiere di Siviglia e la Cenerentola. Dal 2015 Rai Cultura produce inoltre la Musica Colta per le reti generaliste (a titolo di esempio: il Concerto di Natale dal Sacro Convento di Assisi (con l'OSN e Noah), il Concerto di Capodanno dal Teatro La Fenice diretto dal Maestro James Conlon, Il Concerto di Natale dal Teatro alla Scala).*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno delle mafie  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Mercoledì 10 febbraio 2016

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 10,05 alle ore 10,30.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA sull'anagrafe tributaria

Mercoledì 10 febbraio 2016

### Plenaria

*Presidenza del Presidente*  
Giacomo Antonio PORTAS

*Intervengono il direttore dell'Agenzia delle entrate, Rossella ORLANDI, il direttore centrale tecnologie e innovazione, Giuseppe BUONO, e il capo ufficio stampa, Sergio MAZZEI.*

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

#### SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

#### INDAGINE CONOSCITIVA

**Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale**

**Audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi**  
(Svolgimento e conclusione)

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Rossella ORLANDI, *direttore dell'Agenzia delle entrate*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il senatore Salvatore SCIASCIA (*FI-Pdl XVII*), il deputato Michele PELILLO (*PD*), e Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*.



Rossella ORLANDI, *direttore dell’Agenzia delle entrate*, risponde ai quesiti posti.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa l’audizione.

*La seduta termina alle ore 9,15.*

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,**  
**di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo**  
**e vigilanza in materia di immigrazione**

Mercoledì 10 febbraio 2016

**Plenaria**

*Presidenza della Presidente*  
Laura RAVETTO

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni**

**Audizione dell'Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania in Italia, S.E. Susanne Marianne Wasum-Rainer**

(Svolgimento e conclusione)

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

Susanne Marianne WASUM-RAINER, *Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania in Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il senatore Luis Alberto ORELLANA (*PLA-PSI-MAIE*), il deputato Giorgio BRANDOLIN (*PD*), i senatori Paolo ARRIGONI (*LNA*) e Riccardo MAZZONI (*ALA*).

Risponde l'ambasciatore Susanne Marianne WASUM-RAINER, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato l'ambasciatore Wasum-Rainer, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 9,15.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledì 10 febbraio 2016

### Plenaria

*Presidenza del Presidente*  
Alessandro BRATTI

*La seduta inizia alle ore 12,10.*

**Audizione del direttore dell’Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi**  
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l’audizione del direttore dell’Agenzia delle entrate, dottoressa Rossella Orlandi, che ringrazia per la presenza.

Rossella ORLANDI, *direttore dell’Agenzia delle entrate*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Miriam COMINELLI (*PD*) e Stefano VIGNAROLI (*M5S*), i senatori Paola NUGNES (*M5S*) e Giuseppe COMPAGNONE (*AL-A*), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Rossella ORLANDI, *direttore dell’Agenzia delle entrate*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia la dottoressa Orlandi per il contributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.

*La seduta termina alle ore 13.*

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 10 febbraio 2016

**Plenaria**  
**176<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Giacomo STUCCHI

*La seduta inizia alle ore 16.*

**Esame del piano annuale relativo al 2016 per l'attività ispettiva ordinaria previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera i) della legge n. 124 del 2007**

Il presidente STUCCHI (*LN-Aut*), illustra al Comitato il piano annuale relativo al 2016 per l'attività ispettiva ordinaria previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera i) della legge n. 124 del 2007.

Intervengono i senatori CASSON (*PD*), ESPOSITO (*Area Popolare NCD-UDC*) – relatore sul documento – e MARTON (*M5S*) e la deputata VILLECCO CALIPARI (*PD*).

Il seguito dell'esame è stato quindi rinviato.

**Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento**

Il senatore CASSON (*PD*), in qualità di relatore, prosegue nell'illustrazione del documento all'ordine del giorno, rispetto al quale propone di esprimere un parere favorevole.

Il Comitato approva all'unanimità.

*La seduta termina alle ore 16,45.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'attuazione del federalismo fiscale**

Mercoledì 10 febbraio 2016

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Giancarlo GIORGETTI

*La seduta inizia alle ore 8,15.*

*AUDIZIONI*

**Audizione di rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato, sulle modifiche al federalismo fiscale contenute nella legge di stabilità per il 2016**

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione)

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Salvatore BILARDO, *Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni della Ragioneria generale dello Stato*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i senatori Federico FORNARO (*PD*), Maria Cecilia GUERRA (*PD*), e il presidente Giancarlo GIORGETTI.

Salvatore BILARDO, *Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni della Ragioneria generale dello Stato*, fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il dottor Bilardo per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 9,10.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 9,10 alle ore 9,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince**

Mercoledì 10 febbraio 2016

**Plenaria**

**8ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

LAI

*Interviene l'avvocato Carlo Palermo, legale della famiglia Chessa.*

*La seduta inizia alle ore 12,45.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del Regolamento interno, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e sul canale web del Senato.

Chiede all'avvocato Palermo e ai commissari se ritengano che debbano essere secretati i loro interventi. L'avvocato Palermo e i commissari avranno la possibilità di chiedere in qualsiasi momento la chiusura della trasmissione audio-video e la secretazione dell'audizione o parte di essa, qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

A norma dell'art. 13 del Regolamento interno, precisa che è la Commissione a decidere su un'eventuale richiesta in tal senso.



*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice MUSSINI (*Misto*) chiede al Presidente la possibilità di un'eventuale prosecuzione dei lavori della Commissione al termine dell'audizione dell'avvocato Palermo.

Il PRESIDENTE non esclude tale possibilità.

**Audizione dell'avvocato Carlo Palermo, legale della famiglia Chessa**

L'avvocato PALERMO, dopo aver ricostruito le ragioni che lo hanno portato ad essere il rappresentante legale della famiglia Chessa, richiama l'attenzione sul fatto che la sera del 10 aprile 1991 era l'ultimo giorno dello stato di emergenza militare nel Mediterraneo determinato dalla guerra in Iraq. Invita pertanto la Commissione a leggere il disastro del Moby Prince a partire da tale situazione.

Denuncia le molte anomalie che si sono verificate nel corso delle indagini e del processo, non escludendo che si possano ricondurre allo stato di emergenza militare prima citato. Pone l'attenzione in particolare sulla movimentazione di armamenti che avveniva su imbarcazioni non lontane dalla rotta del traghetto. Il trasbordo di armi in un porto civile è un fatto del tutto eccezionale che deve essere adeguatamente autorizzato e documentato dalle autorità italiane: tale documentazione risulta assente agli atti della prefettura. Si deve pertanto presumere che tale movimentazione di armi nella rada del porto sia avvenuta nell'illegalità e senza possibilità di controllo da parte delle autorità italiane.

Ritiene necessario acquisire e valutare i patti finora segreti fra governo italiano e governo statunitense su Camp Darby, sostenendo che vi fu un flusso di armi in uscita dalla base militare in quei giorni.

Ritiene che fossero presenti in rada anche altre imbarcazioni riconducibili al traffico di rifiuti e di armi con la Somalia. Fa riferimento anche al possibile coinvolgimento di apparati deviati dello Stato italiano e ai rapporti fra il nostro paese e il mondo arabo. Cita, altresì, il ruolo della base di Camp Darby per l'organizzazione *Stay Behind*.

La senatrice PAGLINI (*M5S*) chiede approfondimenti sulla presenza di navi militarizzate nella rada di Livorno e sulle indagini condotte dalla Procura.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) rivolge domande riguardo i risarcimenti e l'organizzazione dei soccorsi.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) chiede approfondimenti sullo stato di emergenza militare presente in rada, sulle dinamiche della collisione e sugli atti di depistaggio.

Il senatore FILIPPI (*PD*) chiede quale sia stato il coinvolgimento delle amministrazioni locali nel garantire le esigenze di sicurezza militare della rada e se eventuali operazioni di trasbordo di armi non dovessero richiedere il blocco della navigazione civile. Domanda, infine, in quale misura tali operazioni abbiano influito sulla dinamica della collisione.

Il senatore BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) espone una serie di dubbi sulle tesi riportate nelle sentenze di primo grado e d'appello e denuncia le lacune nelle indagini.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) chiede chiarimenti sulla posizione delle navi, sulla dinamica della collisione, sull'organizzazione dei soccorsi e sul traffico d'armi che ha coinvolto altre città italiane.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) chiede ragioni della mancata acquisizione dei tracciati radar e informazioni sulle condizioni meteorologiche e sulla posizione di alcune imbarcazioni ormeggiate in rada.

L'avvocato PALERMO ricorda di aver avanzato domanda di risarcimento a favore delle parti offese alle autorità italiane e statunitensi, senza ricevere alcuna risposta. Conferma i dubbi sulle indagini condotte dalla Procura di Livorno e sulla ricostruzione dei fatti avvenuta durante il processo.

Non esclude un nesso di causalità fra il traffico di armi, che avveniva a nord della rada, e la collisione avvenuta a sud. Denuncia la mancanza di informazione nella gestione di alcune attività militari che rivela una indebita limitazione di sovranità.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE informa del prossimo ciclo di audizioni.

*La seduta termina alle ore 14,45.*



